



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2111

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

28/10/2015 - 07:19

Indice

1. DDL S. 2111 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali.	2
1.2. Testi.	3
1.2.1. Testo DDL 2111.	4
1.3. Trattazione in Assemblea.	505
1.3.1. Sedute.	506
1.3.2. Resoconti stenografici.	507
1.3.2.1. Seduta n. 531 (pom.) del 27/10/2015.	508

1. DDL S. 2111 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2111
XVII Legislatura

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

Iter

25 ottobre 2015: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.2111 da assegnare

Iniziativa Governativa

Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoan](#) (Governo [Renzi-I](#))

Natura

di approvazione di bilancio

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **25 ottobre 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 531 del 27 ottobre 2015.

Classificazione TESEO

BILANCIO DELLO STATO , ANNO FINANZIARIO 2016 , LEGGE FINANZIARIA

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2111

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2111

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Titolo I

Risultati differenziali e gestioni previdenziali

Art. 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La disposizione rinvia all'allegato 1 per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per il triennio 2016-2018. Si specifica, altresì, che i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 2

(Gestioni previdenziali)

L'articolo 2 individua i contenuti dell'allegato 2, ovvero, in particolare, l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, nonché gli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS, per l'anno 2016.

Titolo II

Misure per la crescita

Capo I

Riduzione della pressione fiscale

Art. 3

(Eliminazione aumenti accise e IVA)

Il comma 1 dispone l'abrogazione del comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva di assicurare maggiori entrate nella misura di 3.272 milioni nel 2016 e di 6.272 milioni a decorrere dal 2017. Tali maggiori entrate, a mente della norma abrogata, sarebbero dovute derivare da variazioni delle aliquote di imposta e da riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti.

La disposizione di cui al comma 2 modifica il comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, disponendo variazioni all'aliquota IVA del 10 per cento di cui alla lettera a) del citato comma 718, nonché all'aliquota IVA del 22 per cento di cui alla lettera b) del comma medesimo. Con la modifica apportata alla lettera c), inoltre, si prevede che l'aumento delle aliquote dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'accisa sul gasolio usato come carburante sia tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro per il solo anno 2018.

Il comma 3, intervenendo sul comma 632 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprime la previsione che demandava ad apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'aumento delle aliquote dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

Art. 4

(Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati e i terreni agricoli)

Nelle disposizioni concernenti la riforma della tassazione locale immobiliare l'intervento normativo sull'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 è diretto, innanzitutto, a ridisciplinare la tassazione relativa ai terreni agricoli.

Al riguardo, le disposizioni concernenti l'art. 13 in questione devono essere lette in combinato disposto con l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli prevista dal successivo comma 3 nel quale viene ripristinato nuovamente il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 1993. Lo stesso comma 3 stabilisce, inoltre, che sono beneficiari dall'agevolazione i terreni agricoli:

- posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nelle isole minori, già contemplati nell'art. 1, comma 1, lett. a-bis), del D. L. n. 4 del 2015;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, già esenti in virtù dell'art. 1, comma 4, del D. L. n. 4 del 2015.

Per quanto riguarda le modifiche apportate all'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in virtù dell'esenzione appena illustrata, si precisa che le stesse sono dirette a eliminare le disposizioni che riservano ai CD e agli IAP un particolare trattamento di favore nella determinazione dell'IMU, vale a dire il moltiplicatore ridotto di cui al comma 5, secondo periodo, e la cosiddetta franchigia prevista dal comma 8-bis [(comma 1, lett. a) e lett. b)].

Il comma 1, lett. c) modifica il comma 13-bis stabilendo la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre il termine attualmente previsto al 21 ottobre per una migliore gestione delle attività di pubblicazione degli atti dei comuni da parte dell'Amministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione.

La norma in commento prevede, altresì, l'eliminazione al comma 2 della disposizione di cui al comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 che attribuisce alle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di prevedere che i fabbricati rurali siano assoggettati a IMU. Occorre precisare che l'intervento costituisce una mera opera di pulizia del testo poiché detta facoltà deve ritenersi ricompresa nella più ampia potestà attribuita alle predette autonomie dall'art. 80 del D.P.R. n. 670 del 1972, in base alla quale le province stesse hanno istituito l'IMI e l'IMIS in sostituzione dell'IMU.

Al comma 4, è stato previsto l'adattamento delle disposizioni concernenti la TASI, operando i necessari interventi nella legge n. 147 del 2013, istitutiva del tributo, al fine di eliminare dal campo di applicazione della TASI l'imposizione, sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. [comma 4, lett. a) e b)].

In relazione, invece, ai cosiddetti beni merce [comma 4, lett. c)], vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è stato previsto un regime di favore, ossia l'applicazione di un'aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento e, inoltre, viene riconosciuta ai comuni la facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento. Ovviamente, anche in questa fattispecie è consentito al comune, e la norma lo ribadisce, la possibilità di azzerare l'aliquota.

Il comma 4, lett. d) prevede che il versamento della TASI, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è effettuato dal possessore nella misura stabilita dal comune nel regolamento dell'anno 2015. E' stabilito, inoltre, che in caso di assenza di indicazione della predetta misura nel regolamento del 2015 ovvero nell'ipotesi di assenza totale di delibera anche per l'anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento.

Il comma 4, lett. e) modifica il comma 688, dell'art. 1, della legge n. 147 del 2013 stabilendo, come per l'IMU, la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre il termine attualmente previsto al 21 ottobre per una migliore gestione delle attività di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione.

L'esenzione dall'IMU riconosciuta, sin dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 per l'abitazione principale ha comportato che la Commissione europea imponesse all'Italia di applicare lo stesso regime fiscale previsto per l'IMU anche all'IVIE. Le disposizioni di cui al comma 5 recano, pertanto, un'uniformità di disciplina tra IMU e IVIE, attuata attraverso la modifica del comma 15-bis dell'art. 19 del D. L. n. 201 del 2011.

I commi 6 e 7 (compensazione IMU TASI): stabiliscono le modalità di compensazione per i Comuni - al fine di tenere conto dell'esenzione di cui al presente articolo prevista per l'IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli - mediante un incremento di 3.668,09 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del fondo di solidarietà comunale, ripartito tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario, Sardegna e Sicilia sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. Inoltre, viene aumentata la percentuale di riparto del Fondo di solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni standard al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018.

Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene, a norma del comma 7, attraverso un minor accantonamento di 82,738 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 8 prevede che per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, seguendo gli stessi criteri utilizzati per la distribuzione delle somme attribuite con D.M. 6 novembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013. Le somme in questione non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio.

I commi da 9 a 12 concernono la disciplina della determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi "D" ed "E" e del contributo da corrispondere ai comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall'applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili.

Il tema della valutazione catastale degli impianti negli immobili a destinazione speciale, censibili in catasto nelle categorie del gruppo "D" ed "E" è senza dubbio complesso, considerando che le norme e la prassi di settore prevedono che, per questa tipologia di immobili, la rendita catastale - come noto utilizzata per il calcolo della base imponibile della tassazione immobiliare - sia determinata attraverso un procedimento di stima diretta, specifico per ciascun immobile a destinazione produttiva che, come tale, è soggetta ad una puntuale valutazione tecnica, caso per caso, delle componenti edilizie e impiantistiche da prendere in considerazione.

La valutazione tecnica è operata dai professionisti incaricati dalla proprietà, al momento della presentazione dei documenti di aggiornamento catastale (tramite la procedura "Docfa") ed è verificata dai tecnici dell'Agenzia delle entrate al momento dell'accertamento sugli aggiornamenti e sulle rendite proposte dalla parte, nei termini previsti dalla normativa.

In effetti, i documenti di prassi catastale delineano il perimetro concettuale degli impianti da considerare nella stima.

In particolare, la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, emanata dall'Agenzia sul tema, ha chiarito che "... *al fine di valutare quale impianto debba essere incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell'essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell'unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia "fisso", ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare.*".

In buona sostanza, come precisato nella circolare sopracitata, sono da considerare, nella determinazione della rendita catastale, gli impianti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad una unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, a prescindere dal mezzo di unione di tali impianti agli elementi strutturali dell'unità stessa.

Ne consegue che, nella determinazione della suddetta rendita catastale, si deve tenere conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'immobile - senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso - e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di "immobiliarità", a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura.

L'articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha, da ultimo, indicato la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 quale strumento di interpretazione autentica per la corretta applicazione del procedimento di stima diretta degli immobili a destinazione produttiva, finalizzato all'attribuzione della rendita catastale agli stessi.

I principi e i criteri generali utilizzati dall'Agenzia delle entrate per la valutazione degli impianti risultano, dunque, coerenti con il quadro normativo di riferimento.

Tuttavia, continua a riscontrarsi un significativo ricorso alle controversie tributarie da parte dei proprietari delle unità immobiliari in argomento conseguente agli accertamenti delle componenti impiantistiche, pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale favorevole all'Amministrazione da parte della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Tale prassi giurisprudenziale si è consolidata per talune tipologie di immobili ed impianti, con particolare riferimento alle centrali di produzione di energia elettrica.

La disposizione di cui al comma 9, seppure diretta a rideterminare i criteri di accatastamento degli immobili appartenenti all'intero gruppo catastale D, tuttavia tende ad incidere sulle unità immobiliari censibili nelle sole categorie catastali "D/1 - *Opifici*" e "D/7 - *Immobili per le attività industriali*" caratterizzate da una presenza di impianti e macchinari molto più significativa rispetto a quanto riscontrabile negli immobili censiti nelle altre categorie del gruppo D, per i quali tale presenza può essere considerata marginale.

In particolare, la predetta disposizione esclude i "*macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo*" dall'ambito della valutazione catastale, alla quale rimangono, invece, soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolto.

I commi da 10 a 12 riguardano l'efficacia temporale delle nuove rendite proposte con "Docfa" e l'erogazione del contributo compensativo ai comuni per effetto del mancato gettito dell'IMU e della TASI derivante dall'introduzione della norma in commento.

Il comma 10 dispone che, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti secondo i criteri indicati nel comma precedente, i soggetti interessati possono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura "Docfa".

Nel dettaglio, dal punto di vista giuridico, occorre precisare che, al comma 11, è stato previsto, limitatamente all'anno 2016, che gli atti di aggiornamento delle rendite relative agli immobili in questione devono essere presentati entro il 15 giugno 2016 per avere effetto retroattivo al 1° gennaio 2016.

Tale intervento è indispensabile per superare la previsione generale di cui all'art. 13, comma 4, del D. L. n. 201 del 2011, relativo alla disciplina dell'IMU, secondo cui per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando le rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Senza detta modifica le nuove rendite si applicherebbero ai fini della determinazione della base imponibile IMU e TASI solo dal 1° gennaio 2017.

E' stato, altresì, inserito il termine del 15 giugno 2016 per rendere possibile ai contribuenti di versare la prima rata dei tributi entro il termine del 16 giugno con l'applicazione della nuova rendita.

La disposizione contenuta nel comma 12 prevede anche il contributo che deve essere assegnato ai comuni in ragione del minore gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione della norma in questione.

Il contributo è attribuito, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 30 giugno 2017 sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Limitatamente, invece, all'anno 2016, in virtù della disposizione che permette l'efficacia retroattiva dei soli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno, il contributo è determinato sempre con decreto da emanarsi dai medesimi Ministri entro il 31 ottobre 2016 sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2016 e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

La disposizione recata dal comma 13 prevede l'abrogazione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011 concernente l'istituzione dell'Imposta municipale secondaria (IMUS) a partire dal 2016 che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). La norma demanda a un regolamento governativo l'istituzione dell'IMUS. Si deve sottolineare che la macchinosità del procedimento di approvazione dell'IMUS ha determinato il reiterato rinvio dell'emanazione del regolamento governativo diretto a introdurre le linee guida per l'istituzione di tale imposta. A ulteriore conferma della circostanza che la norma di cui si propone l'abrogazione è da considerare del tutto superflua, occorre ricordare che anche nel progetto di riforma della c.d. Local Tax era stato previsto il superamento dell'istituzione dell'IMUS attraverso l'istituzione di un canone di concessione che racchiudesse in unico testo la disciplina dei diversi canoni e tributi attualmente vigenti, proprio al fine di razionalizzare e di semplificare la materia.

Per quanto riguarda il comma 14, è previsto, limitatamente all'anno 2016, il blocco del potere delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato.

Le eccezioni al comma in commento riguardano:

- per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
- possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni e successivi rifinanziamenti.
- la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013;
- il predissesto e il dissesto deliberati dagli enti locali, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 243-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 246 e seguenti dello stesso D. Lgs. n. 267 del 2000.

Non rientrano, invece, nell'ambito del divieto le tariffe di natura patrimoniale come ad esempio quelle relative alla tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 e il canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) vale a dire il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Occorre sottolineare che il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco.

Infine, il comma 15 prevede che, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del presente articolo, i comuni possono mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 nel rispetto delle condizioni previste dal predetto comma.

Art. 5

(Riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca)

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 rideterminano l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società.

In particolare, il comma 1 riduce l'aliquota IRES dal 27,5 per cento al 24,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2016, con effetto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ed al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, con il comma 2 viene rideterminata l'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell'Unione Europea nonché in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), inclusi nella cosiddetta *white list*.

Il comma 3 prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera a), sia condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 % e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura. Si prevede, altresì, che, in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei suddetti margini di flessibilità, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 continuino ad applicarsi le aliquote vigenti alla medesima data.

Al comma 4, si prevede che, in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di cui al comma 3, per l'anno 2017, le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, confluiscono nel fondo istituito per far fronte ad esigenze indifferibili, e che ai relativi maggiori oneri si provveda mediante corrispondente riduzione

delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero, con riferimento alle spese rimodulabili.

In particolare, il comma 5 dispone, in conseguenza della riduzione della aliquota IRES, che la rideterminazione delle percentuali di imponibilità in capo ai soci di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del Tuir - ossia delle percentuali di concorso alla formazione del reddito complessivo dei dividendi incassati e delle plusvalenze/minusvalenze realizzate dagli imprenditori soggetti all'Irpef e, limitatamente alle partecipazioni qualificate, dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa - nonché della percentuale di utili percepiti dagli enti non commerciali che non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali enti, dovrà essere effettuata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Nella rideterminazione delle suddette percentuali il decreto dovrà garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze.

Onde evitare che la modifica delle percentuali di cui agli articoli 58, comma 2 e 68, comma 3, del Tuir estenda l'aumento della quota imponibile anche alle società di persone e agli enti a esse equiparati, è stato espressamente previsto che nel decreto ministeriale, ai fini delle suddette norme, la rideterminazione delle percentuali non abbia effetti sui soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir.

Il comma 6 è volto ad escludere dall'ambito soggettivo Irap i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, equiparati agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

L'esclusione, quindi, riguarda le attività per le quali, fino alla data di entrata in vigore della presente norma, si applica l'aliquota dell'1,9 per cento.

Resta ferma, invece, la soggezione all'Irap per le attività di agriturismo, allevamento e per le attività connesse rientranti nell'articolo 56-bis del Tuir, alle quali continua ad applicarsi l'aliquota ordinaria.

I commi 7 e 8 contengono disposizioni di coordinamento e relativi all'entrata in vigore della norma.

Art. 6

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili)

L'articolo, attraverso la modifica degli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, proroga al 31 dicembre 2016 i termini entro i quali sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall'imposta lorda prevista dal predetto decreto.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, richiamati dal citato articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, rientrano anche quelli di bonifica dall'amianto e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore a A+) e altre apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

La disposizione di cui al comma 2 istituisce a favore le giovani coppie costituenti un nucleo familiare formato da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni che acquistano una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare complessivo non superiore a 8.000 euro, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. Il predetto beneficio non

è cumulabile con quello di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63, del 2013, concernente le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

Il comma 3, infine, estende l'ambito applicativo delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, del citato decreto-legge n. 63, del 2013., prevedendo che le stesse siano usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari per le spese sostenute, nell'arco del 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Art. 7

(Ammortamenti)

La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'Ires e dell'Irpef, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.

Tale maggiorazione produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e ciò fino al suo completamento. Restano fermi i coefficienti stabiliti nel decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto a motore individuati nell'articolo 164, comma 1, lett. b) del Tuir, la maggiorazione riguarda anche i limiti di spesa sui quali calcolare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria.

Il beneficio interessa tanto i beni strumentali acquistati in proprietà quanto quelli acquisiti in leasing.

Sono esclusi dal beneficio, tuttavia, gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché gli investimenti in beni di cui all'allegato 3 della presente legge.

L'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per quello successivo corrisponde a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni dei commi 1 e 2.

La disposizione di cui ai commi 5 e 6 interviene sulla disciplina delle aggregazioni aziendali. Questa disciplina, prevedendo la neutralità di tali operazioni, determina naturalmente un disallineamento tra valori civili e fiscali, salvo opzione, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (del 12, del 14 e del 16 per cento) di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR per il riallineamento degli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali ovvero per l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura massima del 16 per cento ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, per il riallineamento dell'avviamento, dei marchi e delle altre immobilizzazioni immateriali.

Come noto, con quest'ultima opzione è stata concessa la possibilità per i contribuenti, relativamente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, di ridurre il periodo di ammortamento previsto per i marchi e l'avviamento, dall'articolo 103, comma 1, del TUIR, da 18 a 10 quote (misura inizialmente fissata in 9 quote e successivamente portata a 10 quote per effetto del comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225), a condizione che si applichi, comunque, l'imposta sostitutiva nella misura massima del 16 per cento prevista dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR per le operazioni di aggregazione aziendale.

Il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva opera a decorrere dall'inizio del periodo di imposta nel quale è versata l'imposta sostitutiva, mentre la deduzione dei relativi ammortamenti è ammessa a partire dal periodo di imposta successivo.

Il comma 5 consente ai contribuenti di ridurre ulteriormente il periodo di ammortamento previsto per l'avviamento e i marchi d'impresa dal citato decreto legge n. 185 del 2008, da 10 a 5 quote, ferme restando tutte le altre condizioni.

Tale regime si rende applicabile per i citati disallineamenti derivanti dalle operazioni societarie straordinarie effettuate a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Art. 8

(Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)

La norma, al fine di rendere ulteriormente vantaggiosa l'adesione al regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ne modifica, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2016, la vigente disciplina.

In primo luogo, è stato rimodulato, in senso più favorevole per il contribuente, il vincolo che occorre rispettare per l'accesso al regime in caso di esercizio di un'attività di lavoro dipendente, o attività a questo assimilata, nell'anno precedente a quello di applicazione del forfait.

Al riguardo, infatti, alla lettera b) del comma 1 è stata prevista l'esclusione all'accesso al regime forfetario nei confronti dei contribuenti che abbiano conseguito, nel corso dell'anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del "forfait", redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro; il rispetto di tale limite non rileva laddove il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato. La finalità della norma è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilata nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate.

Contestualmente, viene eliminata la previsione di cui alla lettera d) del comma 54 che, in modo più restrittivo, non consente l'accesso al regime forfetario nel caso in cui siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

- l'importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, eventualmente percepiti nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, è pari o superiore alla misura dei redditi d'impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno;
- la somma delle diverse fattispecie reddituali eccede l'importo di 20.000 euro.

Appare evidente come la causa di esclusione, introdotta *ex novo* ed inserita alla lettera d-bis) del comma 57, risulti indubbiamente meno penalizzante, ai fini dell'accesso al regime, rispetto alla disposizione abrogata di cui alla predetta lettera d) del comma 54.

La norma persegue, inoltre, l'obiettivo di favorire l'avvio di nuove iniziative produttive; in tal senso è prevista la riduzione dal 15 al 5 per cento della misura ordinaria dell'aliquota d'imposta, per i primi cinque anni di attività. In ragione di ciò, potranno avvalersi di detta disposizione non solo i soggetti che, a decorrere dal 2016, intraprendono, in regime forfetario, attività d'impresa o di lavoro autonomo, ma anche i soggetti che, nel corso del 2015, hanno intrapreso le suddette attività avvalendosi del medesimo regime. In tale ultimo caso, l'agevolazione risulta limitata alle sole ultime quattro annualità del quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di un terzo del reddito imponibile; ciò significa che, per questi soggetti, l'aliquota ridotta al 5 per cento può essere fruita dall'anno d'imposta 2016 all'anno d'imposta 2019.

Inoltre, allo scopo di ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato, il comma 2 della disposizione in esame prevede l'innalzamento generalizzato dei limiti di ricavi e compensi, indicati nell'allegato n. 4, annesso alla legge n. 190 del 2014 e richiamato nella lettera a) del comma 54 dell'articolo 1 della medesima legge, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e

professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti. A tal riguardo, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di euro 10.000, mentre per quanto concerne le attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività di cui al progressivo n. 8 del citato allegato n. 4, detta soglia è aumentata di euro 15.000.

Infine, viene prevista l'applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35 per cento degli oneri contributivi.

Art. 9

(Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi)

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 nascono dall'idea di fornire uno strumento utile ad eliminare alcune situazioni di ambiguità per quanto concerne la titolarità, da parte di società (di capitali e di persone), di beni, immobili e mobili registrati, non strumentali.

Le predette disposizioni possono interessare, ad esempio, le società che siano titolari di beni non utilizzati ai fini del ciclo economico (beni immobili c.d. patrimoniali) e le società non operative, ai sensi della legge 724 del 1994 o del decreto legge 138 del 2011.

Con il decreto-legge n. 138 del 2011, la disciplina di sfavore per le società di comodo si è inasprita significativamente e sono state introdotte specifiche norme di sfavore anche per gli immobili non strumentali posseduti da società ed utilizzati dai soci.

Con riguardo alla tassazione diretta, infatti, è previsto per le società di comodo un aumento di 10,5 punti percentuali dell'aliquota Ires. Sempre con il decreto citato è stato previsto che il godimento da parte dei soci o dei familiari degli stessi di un bene appartenente alla società sia altresì riconosciuto come produttivo di reddito diverso nei riguardi dell'utilizzatore stesso (art. 67 lett. h-ter del d.P.R. n. 917 del 1986). Inoltre i costi sostenuti per il mantenimento degli immobili stessi potrebbero non essere considerati inerenti, con conseguente loro indeducibilità.

Si evidenzia che il citato articolo 67 è applicabile anche alle società non di comodo, e quindi a quelle realmente operative, che abbiano al loro interno situazioni "ambigue" di immobili utilizzati da soci o loro familiari.

Alla luce della normativa brevemente illustrata si ricava un quadro legislativo piuttosto duro, e comunque recentemente molto inasprito, nei confronti di coloro che utilizzano impropriamente la struttura societaria per intestare immobili che invece siano di utilizzo personale o familiare (questo in ragione del fatto che la società poteva ritenersi uno "schermo" per godere di una tassazione più favorevole, approfittando dell'aliquota Ires, fissa, rispetto alla proporzionalità della tassazione Irpef).

Proprio in ragione di tale inasprimento normativo, si può consentire – come abitualmente accade – una via d'uscita a coloro che, in altri contesti e periodi, avevano intestato siffatti immobili, o beni mobili registrati, alle società.

Invero, l'introduzione, nel 2011, di disposizioni così stringenti ha in concreto determinato la creazione di un "microsistema" normativo relativo alla tassazione degli enti interessati e derogatorio rispetto all'ordinario trattamento fiscale dei soggetti Ires. Tale novella legislativa non è stata nondimeno accompagnata da provvedimenti che, in vista del passaggio a tale nuovo complessivo regime, potessero consentire agli enti e ai soggetti interessati di poter diversamente regolarizzare la propria posizione mediante un'apposita disciplina di "uscita".

Diverse volte, invero, i mutamenti sostanziali dei regimi fiscali applicabili sono stati accompagnati da norme volte alla regolarizzazione, a condizioni ragionevolmente convenienti, delle fattispecie maturate nel vigore di precedenti regimi fiscali meno onerosi, ponendo i contribuenti nelle condizioni di scegliere se accedere a regimi di tassazione nuovi e più onerosi (si pensi ad esempio all'inasprimento delle sanzioni per violazione della disciplina del monitoraggio fiscale, cui si sono accompagnati provvedimenti per il rientro dei capitali).

Pertanto, in attesa che l'intera disciplina delle società non operative sia ripensata, o quanto meno che i coefficienti dei ricavi minimi e di redditività previsti dalla legge 724 del 1994 (coefficienti, come detto, non più sostenibili dagli attuali tassi di crescita dell'economia italiana) siano rivisti, contestualizzandone la misura alle attuali condizioni di mercato, si offre alle società non operative l'opportunità (assegnazione ai soci o anche trasformazione in società semplice) per estromettere dal regime di impresa – a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste – quegli immobili per i quali ad oggi non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli.

Sotto un profilo economico, l'assegnazione – a prescindere dalla natura soggettiva del socio assegnatario - consentirebbe la fuoriuscita dalle società in particolare di immobili che potenzialmente potrebbero poi essere nuovamente immessi nel mercato, favorendo così la circolazione degli immobili e portando nuova linfa ad un mercato che, ad oggi, versa in una situazione piuttosto stagnante.

Da ultimo, una buona adesione da parte dei contribuenti alla "manovra" consentirebbe allo Stato un rapido incasso, per quanto in misura ridotta rispetto alle plusvalenze che sarebbero state tassate in assenza della norma agevolativa in esame.

Peraltro, deve essere considerato che, in assenza di agevolazioni giudicate appetibili, vista la situazione poco favorevole particolarmente del mercato immobiliare, probabilmente gran parte delle società cui è rivolta la norma in esame non procederebbero ad alcuna vendita, ma manterrebbero gli immobili non strumentali all'interno del proprio patrimonio in attesa di tempi migliori. In questo caso, quindi, non si realizzerebbe nessuna plusvalenza, e, quindi, nessuna tassazione, che invece la norma in esame intende conseguire.

Così brevemente illustrate le ragioni "sistematiche" per le quali l'introduzione di una disposizione come quella in oggetto certamente ha diversi risvolti positivi, si passa ora ad esaminare, anche sotto un profilo più tecnico, la disposizione in esame.

Essa prende le mosse da un precedente provvedimento varato con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, poi successivamente integrato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

A differenza di tale modello, tuttavia, ai fini Iva, la norma non prevede alcuna specifica disposizione, al fine di evitare che si pongano problemi di incompatibilità della norma emananda con le direttive dell'Unione Europea in materia.

Sotto il profilo delle imposte sui redditi (Ires e Irap) la soluzione introdotta è quella dell'imposta sostitutiva con aliquota pari all'8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative ai sensi della legge 724 del 1997 o del decreto legge 138 del 2011.

Come nella precedente disposizione del 1997, è stata mantenuta la possibilità per la società che aderisce al regime agevolativo di scegliere di determinare il valore normale del bene oggetto di assegnazione o cessione ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.R. ovvero in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori di cui all'articolo 52 d.P.R. n. 131 del 1986.

Inoltre, al fine di rilanciare il mercato immobiliare, si è scelto di agevolare anche l'imposta di registro, ove l'assegnazione o la cessione dovessero essere assoggettate a tale imposta in misura proporzionale, proponendo un'aliquota dimezzata rispetto a quella ordinariamente applicabile. Le imposte ipotecarie e catastali, invece, scontreranno la misura fissa.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è stato suddiviso in due *tranches*, consentendo altresì la compensazione *ex lege* 241 del 1997.

Inoltre, il comma 7, al fine di ridurre l'onere dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi che non superano la soglia imponibile di euro 180.759,91 euro, raddoppia le previgenti deduzioni forfetarie previste dall'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Con il comma 9 si sostituisce l'attuale testo dell'articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per superare le attuali criticità della disciplina. Infatti, in caso di mancato pagamento dei crediti le disposizioni vigenti nell'ordinamento domestico rendono l'IVA addebitata dal cedente o prestatore sostanzialmente non recuperabile. Tale assetto non appare idoneo a garantire il rispetto di uno dei principi essenziali che presidono al funzionamento dell'IVA: il principio di neutralità.

Nello specifico, la norma cerca anzitutto di distinguere le variazioni da risoluzione – che l'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE impone agli Stati membri di concedere – e quelle da mancato pagamento, disciplinandole in due commi diversi (rispettivamente, il comma 2 e il comma 4 del predetto articolo 26).

Disposizioni innovative sono previste alla lettera a) del comma 4 del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 e riguardano le procedure concorsuali. Tali disposizioni mirano sostanzialmente a replicare l'impostazione adottata ai fini delle imposte sui redditi.

In particolare, per le procedure concorsuali (lettera a del comma 4 del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972) si prevede la possibilità di emettere la nota di variazione da parte del cedente o prestatore a partire dalla data in cui il cessionario o committente sia "assoggettato" a una procedura concorsuale, o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Con tale disposizione si evita che il cedente o prestatore debba attendere la chiusura infruttuosa della procedura concorsuale per poter emettere la nota di variazione, potendo, questa ora essere emessa già dopo l'assoggettamento a procedura del cessionario o committente.

Al riguardo, in base al comma 11 del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, per l'individuazione del momento in cui il cessionario o committente si considera assoggettato a una procedura concorsuale, assume rilievo la data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Sempre in connessione alle procedure concorsuali, un'ulteriore modifica significativa, rispetto al testo dell'articolo 26 attualmente vigente, è prevista all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 26. Tale norma concerne l'obbligo da parte del cessionario o committente di registrare, ai sensi dell'articolo 23 o dell'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972, la variazione operata dal cedente o prestatore. In attuazione dell'articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, secondo cui la rettifica della detrazione operata dal cessionario o committente non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, si prevede ora che, per le note di variazione emesse a seguito dell'assoggettamento a procedure concorsuali, il cessionario o committente assoggettato a procedura non sia obbligato a effettuare la corrispondente variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata. In questa specifica fattispecie, infatti, il cessionario o committente non è più obbligato alla registrazione della nota di credito emessa dal cedente o prestatore.

Nel nuovo comma 6 dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, poi, si stabilisce che – ove il soggetto che si è avvalso della procedura di variazione in diminuzione per mancato pagamento di

cui al comma 4 sia successivamente pagato, in tutto o in parte, dal proprio cessionario o committente – si debba procedere alla variazione in aumento per riversare l'imposta corrispondente all'importo pagato.

Per le variazioni da risoluzione, con specifico riferimento ai contratti a esecuzione continuata e periodica (cfr. il nuovo comma 9 dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972), si chiarisce che, in caso di risoluzione relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento alternativamente del cessionario o committente, la facoltà di emissione della nota di variazione si applica per la "coppia" di prestazioni per cui l'inadempimento ha generato la risoluzione contrattuale, non potendosi estendere a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui il cessionario o committente abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Come chiarisce il nuovo comma 10 dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 la facoltà di operare la variazione in diminuzione per il venir meno dell'operazione o la riduzione della base imponibile della stessa sulla base degli originari accordi contrattuali può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti, quando siano tali soggetti i debitori dell'imposta (trovando applicazione il meccanismo del *reverse charge*). In caso di esercizio dell'opzione da parte di tali soggetti, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5, dovendo quindi tali soggetti sia alla correzione dell'importo originariamente annotato nel registro delle fatture o dei corrispettivi che di quello originariamente annotato nel registro degli acquisti.

Il comma 12 del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 specifica, infine, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- (a) l'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono disponibilità da pignorare;
- (b) l'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- (c) l'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per le vendite del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

La norma regola, infine, nel comma 10, gli effetti sotto il profilo temporale delle disposizioni di cui al comma 9:

- con riguardo alle note di variazione emesse a seguito del mancato pagamento risultante da procedure concorsuali (comma 4, lettera a, e comma 5, secondo periodo, del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972), si prescrive l'applicazione delle nuove disposizioni alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017;

- con riguardo alle altre modifiche recate dal comma 1 all'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, si chiarisce che le stesse, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo, sono di carattere interpretativo e si applicano pertanto anche alle operazioni effettuate anteriormente alla predetta data.

Con il comma 11, si provvede all'anticipazione al 1° gennaio 2016 dell'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 158 del 2015 recante la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo. Inoltre, si dispone che ai fini della procedura della collaborazione volontaria (cd *voluntary disclosure*) di cui alla legge n. 186 del 2014, restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

Art. 10

(Riduzione canone RAI)

1. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100.

2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“La detenzione o l'utilizzo di un apparecchio si presumono altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio.”

b) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”;

c) all'articolo 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

“Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica.”;

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 5, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.

4. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 3, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, è autorizzato lo scambio e l'utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione nonché ai soggetti esenti, da parte dell'Anagrafe tributaria, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, dell'Acquirente Unico Spa, del Ministero dell'Interno, dei Comuni, nonché di altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità.

6. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La

disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

7. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare.

8. Per l'anno 2016 il canone è addebitato secondo le modalità di cui al comma 2 sulla prima fattura relativa alla fornitura di energia elettrica successiva alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone.

9. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero, dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.

Capo II

Lavoro, merito e Italia nel mondo

Art. 11

(Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato)

Ai sensi della disposizione in esame, è riconosciuto, l'esonero dal versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulati nell'arco del 2016.

Il citato esonero spetta ai datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo e non si applica, tra l'altro, ai contratti di apprendistato e di lavoro domestico, né all'assunzione di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro o che abbiano già usufruito del beneficio.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, i commi 2 e 3 recano particolari disposizioni per i datori di lavoro del settore agricolo.

Il comma 4, infine, disciplina il caso del subentro di un datore di lavoro nella fornitura di servizi in appalto, stabilendo che il datore di lavoro subentrante preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo nei limiti della durata e della misura che residua presso il datore di lavoro cessante.

Art. 12

(Regime fiscale dei premi di produttività)

La disposizione reca un'articolata disciplina, introduttiva di misure per l'incremento della produttività, per il rafforzamento della partecipazione dei dipendenti all'impresa e per lo sviluppo delle politiche a sostegno dei lavoratori e dei propri familiari.

In particolare, al comma 1, si prevede che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa sono assoggettati, entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, in misura pari al 10 per cento.

Al successivo comma 2, si dispone che le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al predetto comma 1. In buona sostanza, il lavoratore può scegliere di non ricevere, in tutto o in parte, le somme di cui al comma 1, e di fruire, in alternativa, di somme e di valori di cui al citato articolo 51 del TUIR, comma 2 e comma 3, ultimo periodo. Tali ultimi valori e somme non concorrerebbero alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto dei limiti massimi individuati nelle disposizioni richiamate. A titolo meramente esemplificativo, le somme di cui al comma 1 potrebbero essere fruiti, in tutto o in parte, sotto forma di contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale oppure sotto forma di contributi versati al fondo di previdenza complementare. Resta fermo in tali evenienze, che detti contributi non concorrerebbero alla formazione del reddito di lavoro dipendente nei limiti, rispettivamente, di 3.615,20 e 5.164,57 euro, considerando in tali importi anche quanto già cumulativamente versato nel medesimo periodo d'imposta dal datore di lavoro e dal dipendente.

Ai sensi del successivo comma 3, le somme e i valori di cui ai predetti commi 1 e 2 non rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il comma 4 prevede che, ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

Al comma 5, si prevede che la disciplina introdotta dal presente articolo si applichi limitatamente al settore privato e con esclusivo riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Al comma 6 si precisa che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in commento, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il comma 7 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'individuazione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1 nonché la definizione delle modalità attuative delle previsioni in esame, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al successivo comma 8. Tale decreto recherà altresì la disciplina in materia di monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 6.

Al comma 8, infine, si prevede la possibilità per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro la possibilità di elevare fino a 2.500 euro il limite di cui ai precedenti commi 1 e 3.

Il comma 9, modificando l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, riduce la dotazione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributi per incentivare la contrattazione di secondo livello e individua l'ammontare delle risorse del medesimo destinato alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

Art. 13

(Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende sequestrate e confiscate)

I commi da 1 a 3 prevedono che all'attivazione delle azioni di rafforzamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata concorrano anche le risorse finanziarie della programmazione europea 2014/2020 e di quella nazionale alla stessa complementare.

La norma in esame prevede, al comma 4, l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, denominato "Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata", relativo alle sole aziende oggetto di sequestro o confisca nei procedimenti penali, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Con riguardo alle risorse disponibili nel medesimo Fondo, è prevista una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.

Al comma 5, viene disciplinato l'utilizzo delle risorse contenute nel predetto Fondo, distinguendo, alla lettera a), la somma di 3 milioni di euro annui, che alimenta un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662: queste risorse sono destinate alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata di stampo mafioso, ovvero in favore di imprese che acquisiscono i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alle medesime organizzazioni; alla lettera b), lo stanziamento di 7 milioni di euro annui, costituente un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese individuate alla lettera a).

Al comma 6, è previsto che con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, siano definiti i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti, nel rispetto delle regole vigenti in materia di aiuti di Stato, assicurando una particolare attenzione alle imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito.

Il comma 7 detta la disciplina nell'ipotesi di revoca del provvedimento di sequestro. Secondo la presente disposizione, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto alla restituzione è tenuto a rimborsare gli importi liquidati a seguito dell'eventuale escussione della garanzia di cui al **comma 5, lettera a)**, quale condizione per la restituzione dell'azienda stessa. Con il decreto di cui al **comma 6** sono, inoltre, disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

Art. 14

(Misure per lavoratori autonomi)

La disposizione di cui al comma 1 conferma, per l'anno 2016, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nella misura del 27 per cento per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.

Il comma 2, inoltre, reca l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 15

(Merito)

La disposizione prevede l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico.

Si specifica che il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto di criteri volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati.

La norma dispone l'esclusione dei professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.

La definizione della procedura, unitamente ai criteri e ai requisiti necessari per accedervi, è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, la disposizione destina parte delle risorse del Fondo al fine di favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse.

Art. 16

(Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione)

La disposizione attribuisce priorità, anche al fine di favorire il ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione, all'assunzione, per il triennio 2016-2018, di 50 dirigenti mediante apposite procedure selettive gestite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia nonché di 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato, fermo restando il reclutamento di professori e ricercatori universitari e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla SNA.

Si precisa che sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vacanti alla data del 15 ottobre 2015; occorrerà tener conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.

Il comma 3 demanda la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni a un decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 prevede che Regioni ed enti locali provvedano alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche al dirigente dell'avvocatura civica e della polizia municipale.

Ai sensi del comma 5, per il comparto scuola e AFAM, nonché per le Università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

Il comma 6 prevede che il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari, dell'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario nonché il personale delle Agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 sia escluso dalle disposizioni di cui al comma 2.

Il comma 7 dispone che le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 4, comprensive della riduzione della capacità assunzionale di cui al comma 9.

Il comma 8 prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 (le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ed enti di ricerca) possano procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale (esclusi i ricercatori e tecnologi) nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Inoltre, si precisa che per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 2, sia assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali.

Ai sensi del comma 9, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del predetto decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno) possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Il comma 10 interviene sull'art. 4, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale “[...] i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri [...]. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza [...], essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio”. In particolare, la disposizione in esame, elimina l'obbligo di riassegnazione al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

Il comma 11 fissa il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, anche di livello dirigenziale. La situazione rispetto al pregresso si è modificata in quanto si è riattivato il meccanismo degli scatti stipendiali.

Ai sensi del comma 12, nelle more dei processi di riordino previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015 n. 124, è prevista la riduzione nella misura del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dello stanziamento per il personale degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Con riferimento al comma 13, si autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il triennio 2016-2018, a bandire annualmente il concorso di accesso alla carriera diplomatica. La disposizione mira a potenziare la rete diplomatica per far fronte ai sempre maggiori impegni internazionali, nonché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio Europeo per l'Azione Esterna, istituito nel 2010 ed impegnato ad accrescere e rafforzare il ruolo dell'Unione Europea sul piano internazionale e ad assicurarne la coerenza dell'azione esterna; il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale potrà, infatti, continuare a mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea funzionari della carriera diplomatica.

Infine, il comma 14 autorizza il Ministero della giustizia, nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso.

Art. 17

(Università)

La norma prevede l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri) e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione alle singole università dei fondi, da effettuare tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca.

Inoltre, la norma limita al 2015 la possibilità per le Università che rispettano i limiti per le spese di personale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) **del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49**, di procedere all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) (contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte) e lettera b) (contratti triennali non rinnovabili), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dall'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

A decorrere dal 2016, invece, si prevede che le Università che rispettano i predetti limiti possono procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over.

Inoltre, la disposizione prevede un incremento della spesa per la stipula dei contratti di formazione dei medici specialisti ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999.

Art. 18

(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

Il comma 1 prevede, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle vigenti misure di salvaguardia, resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, la rideterminazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 235 della legge n. 228/2012, nonché la conseguente rideterminazione, ai sensi del predetto comma 235, dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 citato

Il comma 2 prevede che la disciplina della c.d. settima salvaguardia, in relazione alla quale le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, limitatamente ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a

comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Il comma 3 prevede che per i lavoratori di cui al comma 2, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

Il comma 4 dispone che il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 5 disciplina le modalità di presentazione delle istanze e le modalità con cui l'INPS procede alla verifica e al rispetto dei limiti numerici e finanziari.

Il comma 6 stabilisce che i dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 5 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147 predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 7, infine, stabilisce che i benefici di cui ai commi da 2 a 4 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti indicati al comma 2 e indica i rispettivi limiti di spesa annui.

Il comma 8 prevede, in ottemperanza all'impegno assunto dal Governo, il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012.

Il comma 9 prevede il concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 7 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012

Il comma 10 prevede il concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012.

Art. 19

(Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati)

Il comma 1 prevede che, al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

Il comma 2 prevede che i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra

la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione Territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame.

Inoltre, si prevedono disposizioni al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri e delle minori entrate derivanti dalla disposizione in esame, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale.

Per quanto concerne la "no tax area" per i pensionati, si modificano i commi 3 e 4 dell'articolo 13 del TUIR al fine di incrementare le detrazioni spettanti ai pensionati, distinguendone gli importi a seconda dell'età del pensionato (fino a 75 anni o di età superiore), titolari di un reddito complessivo fino a 15.000 euro.

Art. 20

(Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga)

Il comma 1 prevede che, al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'autorizzazione di spesa è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, in parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti

lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

Il comma 2 proroga, per l'anno 2016, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro.

Art. 21

(Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura)

La disposizione prevede interventi strutturali e agevolazioni fiscali finalizzate al potenziamento del settore strategico della cultura. In particolare, la norme introduce misure dirette a rafforzare e introdurre azioni per promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e incentivare le attività culturali.

Con i commi 1 e 2 si rende permanente la misura introdotta per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, il cosiddetto "Art-Bonus", riconoscendo per le erogazioni liberali a sostegno della cultura una agevolazione fiscale in forma di credito di imposta del 65% della somma elargita.

La misura infatti, allineando la disciplina italiana con quella di altri Paesi europei, si è rivelata un utile strumento per favorire la partecipazione dei privati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il mecenatismo.

Secondo i dati a settembre 2015 sono finora 162 gli enti destinatari di erogazioni liberali nel quadro della misura dell'Art-Bonus (enti statali, regionali, fondazioni lirico-sinfoniche e altri, distribuiti su tutto il territorio nazionale) per un ammontare delle erogazioni pari a 17.291.595,53 euro, per un credito di imposta di 11.239.537 euro.

Parallelamente, numerosi sono stati i contatti e le richieste di informazioni pervenute sia al Ministero sia alla società Arcus, presso la quale è attivo un *help desk* dedicato e in più occasioni, esperti del Ministero hanno partecipato a incontri di approfondimento.

Il comma 3 incrementa, a decorrere dall'anno 2017, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.

Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, concernente il personale, mira a risolvere un problema annoso e urgente riguardante l'amministrazione del patrimonio culturale italiano. Come hanno mostrato numerosi episodi negli ultimi anni, che hanno portato anche alla emanazione del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, tra le ragioni dei disagi e delle difficoltà nella gestione del patrimonio storico e artistico vi è la carenza di personale. La disposizione consente quindi, mediante

una procedura straordinaria di assunzioni a tempo indeterminato, di rafforzare e completare le dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attualmente in difetto di oltre 1300 unità (senza tralasciare che l'età media del personale è di 58 anni). In particolare, con tale procedura si intendono assumere professionalità nei 9 profili specialistici dell'area III necessari per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, vale a dire quelli di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demotnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte.

La misura è indispensabile perché tali professionalità non sono reperibili presso altre amministrazioni nei numeri necessari alle effettive esigenze del Ministero. Di qui la necessità e urgenza di ricorrere a una procedura selettiva ad hoc, in luogo di scorrimento di graduatorie di idonei o a procedure di mobilità.

In conclusione, la disposizione fornisce una concreta risposta alle richieste provenienti da tutte le forze politiche, da diversi anni, volte a potenziare e ringiovanire l'organico dell'amministrazione chiamata in via principale ad attuare il principio fondamentale di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'articolo 9 della Costituzione.

I commi 7, 8 e 9 (volti al potenziamento delle misure di tax-credit nei settori cinematografico e audiovisivo) sono volti a rafforzare la misura di agevolazione fiscale a sostegno dei settori cinematografico e audiovisivo, migliorandone le procedure di applicazione e potenziando le risorse a disposizione.

In particolare, il comma 7 apporta le seguenti modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008):

- modifica dell'articolo 1, comma 327, lettera b) prevedendo che il credito d'imposta riservato alle imprese di distribuzione riguardi le spese complessivamente sostenute per la distribuzione sia nazionale sia internazionale di opere di nazionalità italiana;

- modifica dell'articolo 1, comma 327, lettera c), chiarendo che la misura di agevolazione fiscale riservata agli esercenti cinematografici, in relazione agli investimenti per il passaggio al sistema di proiezione digitale, si applica anche agli investimenti necessari alle sostituzioni di detti impianti;

- soppressione del comma 328 dell'articolo 1. La previsione del suddetto comma, che sanciva l'incumulabilità dei benefici fiscali riservati dal comma 327 dell'articolo 1 della legge, alla produzione e distribuzione di opere cinematografiche, appare, dopo 7 anni dall'introduzione delle agevolazioni fiscali, non coerente con le esigenze di rafforzamento della produzione e distribuzione indipendente;

- modifica l'articolo 1, comma 335, rendendo possibile l'estensione delle spese ammissibili di cui beneficiano i produttori esecutivi che realizzano film stranieri anche alle spese di post-produzione, includendo una voce importante di potenziale investimenti nel nostro paese.

Il comma 8 modifica l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112:

- accrescendo le risorse complessive annuali destinate alle misure di credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo, che passano da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, così da ulteriormente rafforzare sia il sostegno delle attività dei due comparti, sia la forza di attrazione degli investimenti esteri in Italia in tali settori;

- rendendo più chiaro ed efficace il meccanismo che garantisce il non superamento delle risorse annualmente disponibili (indicate nel successivo comma 3 del medesimo articolo 8) e migliorando, anche ai fini del controllo di detto limite complessivo, la possibilità di definire specifici sotto-limiti per ciascuna delle tipologie di agevolazione fiscale previste nella legge finanziaria 2008 e nel medesimo decreto-legge 91 del 2013.

Il comma 10 (potenziamento del piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali") interviene per prevedere un finanziamento per il Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali", introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 160, autorizzando la spesa di 70 milioni annui per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

I primi due piani strategici, attivati per il 2015 e il 2016, hanno consentito il finanziamento di interventi di grande rilevanza su alcuni siti e monumenti più importanti del Paese, sia per il loro valore storico e artistico, sia per la notevole attrattività dal punto di vista turistico. Tra questi possiamo citare, ad esempio, l'intervento di tutela e valorizzazione volto al ripristino dell'Arena del Colosseo, al fine di consentirne un uso sostenibile per manifestazioni di altissimo livello culturale, il completamento del progetto dei "Grandi Uffizi" che incrementa gli spazi espositivi del Museo più visitato d'Italia, il contributo per il Museo dell'Ebraismo e della Shoah, di eccezionale significato culturale e storico, la cui realizzazione deve essere accelerata per rispondere ad una domanda in costante crescita, o ancora la progettazione del Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema.

La previsione del finanziamento disposto dalla presente norma consentirà di proseguire una efficace progettazione dei programmi di intervento, realizzando interventi significativi per gli istituti e i luoghi della cultura del Paese.

Art. 22

(Interventi per il turismo e gli istituti culturali)

La norma mira a rafforzare le politiche di sviluppo del turismo ed a sostenere la competitività del settore a livello internazionale, a decorrere dal 2016. Si prevedono, in particolare, interventi a favore del programma relativo alla "Capitale europea della cultura" a favore della città di Matera, nonché interventi per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche e al settore museale e per istituti culturali inseriti in un apposito elenco.

Art. 23

(Italia nel mondo)

La disposizione prevede uno stanziamento per l'anno 2016 per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Inoltre, si incrementa il finanziamento a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con la finalità di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Titolo III

Misure per il disagio

Art. 24

(Lotta alla povertà)

La disposizione prevede che, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un

fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale è assegnata la somma di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse complessivamente ed effettivamente disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.

Il comma 2 prevede che per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:

a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

b) Incremento dell'assegno di disoccupazione (ASDI)

Il comma 3 prevede che per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

La disposizione istituisce altresì, in via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, un "Fondo per il contrasto della povertà educativa", alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie, di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito dell'attività istituzionale.

Al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi, con Protocollo d'intesa stipulato tra le predette fondazioni che aderiscono al progetto, la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di intervento, di contrasto alla povertà educativa e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione, selezione e di monitoraggio.

Con l'intento di sostenere e potenziare l'intervento predetto, agli enti finanziatori è riconosciuto un contributo pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo negli anni 2016, 2017 e 2018.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto delle risorse stanziare. Il contributo è riconosciuto secondo l'ordine cronologico con cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa.

Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è riconosciuto, oppure può essere ceduto a intermediari bancari, finanziari e assicurativi (i quali potranno utilizzare il credito ceduto sempre in base al suddetto articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, nell'interesse sia del cedente sia del cessionario. Tale dimostrazione potrà avvenire secondo quanto sarà specificato con il provvedimento attuativo, ad esempio attraverso una attestazione da parte del Ministero del lavoro.

Per le caratteristiche proprie del credito in esame, alle compensazioni effettuate, sia dall'ente finanziatore sia dall'eventuale cessionario, non trovano applicazione i limiti quantitativi previsti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Infine, l'ultimo comma intende facilitare la cessione dei prodotti freschi e facilmente deperibili. Infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS di cui all'articolo 10, n. 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono comprovate con le seguenti modalità: a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni; b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti". Pertanto, la disposizione prevede di elevare a 15.000 euro il limite oltre il quale inviare la predetta comunicazione e a renderla comunque facoltativa per quei beni facilmente deperibili.

Art. 25

(Non autosufficienze e adozioni internazionali)

Si istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado. Inoltre, le modalità di utilizzo del Fondo vengono definite con decreto di natura non regolamentare sul quale va acquisita l'intesa della Conferenza Stato Regioni.

Si prevede, inoltre, l'incremento, a decorrere dall'anno 2016, dello stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche al fine di finanziare interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Infine, allo scopo di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, si istituisce un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si dispone, quindi, la riduzione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 233 del 2006. Parallelamente, si elimina lo scopo di sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali tra le finalità del Fondo da ultimo citato, previste dall'articolo 1, comma 1250, della legge n. n. 296 del 2006.

Titolo IV

Misure per l'emergenza

Art. 26

(Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza)

Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni derivanti da eventi calamitosi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, la disposizione prevede, in attuazione del comma 2, lettera d), dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), relativamente alla ricognizione dei fabbisogni completate dai Commissari delegati, che si provveda, per le finalità e secondo i criteri definiti con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri, assunte ai sensi della lettera e) del citato comma 2, mediante la concessione di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato.

A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. Inoltre, i contratti di finanziamento dovranno prevedere specifiche clausole risolutive espresse, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo per finalità diverse.

In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore dovrà richiedere al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. Qualora lo stesso non provveda al tempestivo pagamento spontaneo, il soggetto finanziatore è tenuto a comunicare alle amministrazioni pubbliche che provvedono alla concessione dei contributi, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, per la successiva iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti della presente disposizione, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di 1.500 milioni di euro.

Infine, con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative del presente articolo.

Titolo V

Esigenze indifferibili

Art. 27

(Esigenze indifferibili)

La norma dispone che per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.

Il comma 3 prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tali disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

La norma, inoltre, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, è volta a prorogare, fino al 31 dicembre 2016, il dispositivo di vigilanza a siti e obiettivi sensibili discendente dal piano di impiego dell'originario contingente appartenente alle Forze Armate (c.d. operazione "Strade sicure").

Al comma 7, si prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi.

Inoltre, la disposizione di cui al comma 8 esclude le federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) dall'ambito di applicazione delle norme in materia di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ciò al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali.

Il comma 9 è volto a far fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali".

Infine, il comma 10 intende consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro.

Titolo VI

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Capo I

Efficientamento della spesa per acquisti

Art. 28

(Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata)

Con il comma 1, per specifiche merceologie di uso ricorrente (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), si prevede la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle modalità centralizzate, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti che prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Inoltre, in via sperimentale, per il triennio 2017-2019, si prevede di rafforzare l'attuale sistema di obbligo di acquisizione centralizzata delle amministrazioni pubbliche per le indicate categorie merceologiche attraverso la disapplicazione delle previsioni di cui al terzo periodo del comma in commento.

Trattandosi di merceologie con un discreto livello di standardizzazione, per le quali è disponibile una Convenzione Consip, la riformulazione della norma consente di addivenire a un rafforzamento dell'obbligo da parte, soprattutto, delle amministrazioni territoriali e di aumentare la quota di spesa pubblica che transita nelle Convenzioni Consip ex art. 26 legge n. 488/99, a complessivo vantaggio della riduzione della spesa pubblica nel suo insieme.

Tale riduzione della spesa pubblica sulle merceologie in esame può essere stimata considerando la differenza certificata dall'ISTAT tra prezzo Consip e prezzo medio ottenuto dalle PA tramite autonomo acquisto.

Più precisamente, i risparmi derivanti dalla misura sono stati calcolati applicando la percentuale di risparmio certificata dall'indagine MEF-ISTAT dei prezzi delle Pubbliche Amministrazioni a quanto acquistato dalle medesime attraverso le convenzioni ex art. 26 di Consip, per ognuna delle categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, di cui si è stimato un trend di crescita derivante dal rafforzamento dell'obbligo di ricorso agli strumenti d'acquisto centralizzati.

Nel medio termine la misura può, inoltre, comportare anche un ulteriore beneficio sui prezzi unitari, in quanto gli offerenti nelle gare potranno tenere conto del più ampio perimetro in termini di utilizzo dei contratti.

L'attuale disposizione prevede la possibilità di una cosiddetta "outside option" per le amministrazioni in condizioni di ottenere condizioni economiche migliori rispetto alle convenzioni Consip (grazie a caratteristiche soggettive come, ad esempio, tempi di pagamento più celeri). Se questo potenzialmente potrebbe permettere a un insieme di amministrazioni di ottenere prezzi più bassi rispetto a quelli delle convenzioni stesse, la presenza della "outside option" genererebbe un'esternalità negativa sulle Amministrazioni aderenti alle Convenzioni Consip. In altri termini, se le imprese partecipanti a un'iniziativa Consip percepiscono che una parte delle amministrazioni ricorreranno a procedure autonome, il grado di competizione in gara può ridursi considerevolmente. Di conseguenza, il beneficio che ottiene un insieme limitato di amministrazioni potrebbe essere più che compensato dai minori benefici di un insieme plausibilmente maggiore di altre amministrazioni aderenti che otterranno condizioni peggiori. E questo nonostante i volumi aggregati dalle convenzioni.

La nuova formulazione della norma e, in particolare, la previsione della disapplicazione delle previsioni di cui al terzo periodo del co. 7 per il triennio 2017-2019 trasforma l'esternalità negativa, generata dalla presenza della "outside option", in un'esternalità positiva grazie all'assenza di tale opportunità. Il meccanismo virtuoso s'innescia perché le imprese concorrenti sono consapevoli che non potranno "differenziare" i prezzi (ovvero prezzi più bassi per le amministrazioni che procedono in maniera indipendente rispetto a prezzi risultanti dalle convenzioni). Il prezzo deve essere unico e deve riflettere la "qualità" media del pool di amministrazioni, che sarà inevitabilmente più elevata rispetto allo scenario con "outside option". Di conseguenza, la presenza di amministrazioni virtuose nel pool riduce i prezzi e tale riduzione può essere accentuata anche dalla leva dei volumi ancora più elevati. Di prezzi più bassi beneficeranno tutte le amministrazioni, indipendentemente dalle loro caratteristiche soggettive.

In termini complessivi, si può, inoltre, affermare che obiettivo prioritario del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti e, più in generale, delle centrali di committenza presenti a livello nazionale, non è quello di spuntare le migliori condizioni economiche in assoluto, ma quello di garantire una riduzione del prezzo medio di acquisto per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, assicurando un livello qualitativo delle forniture che consenta di mantenere una elevata qualità dei servizi pubblici.

L'evidenza deriva dal fatto che fattivamente le Pubbliche Amministrazioni, per acquisti autonomi, ottengono generalmente prezzi più alti di quelli spuntati da Consip nelle procedure di acquisto centralizzate, come confermato dagli esiti stessi dell'Indagine MEF-ISTAT.

Infine, si ritiene che il processo di centralizzazione determini un risparmio di processo a livello di sistema, dal momento che ogni processo di gara ha dei costi effettivi in termini di risorse impiegate nella stesura delle documentazioni, nelle commissioni, costi di pubblicazione, costi derivanti dall'attività di contenzioso, ecc.

Con il comma 2 vengono estesi gli obblighi d'acquisto centralizzato tramite le convenzioni quadro della Consip ex art. 26 legge n. 488/99 e, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, tramite il MEPA, a tutti gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici nonché alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Con i commi 3, 4 e 5, si prevede, inoltre, l'ampliamento della facoltà di adesione alle convenzioni ex art. 26 legge n. 488/99 ovvero, in mancanza, dell'obbligo di rispetto del benchmark, nonché della facoltà di adesione agli Accordi Quadro per le società partecipate/municipalizzate qualificabili come stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti, ipotizzando l'applicazione della stessa disciplina vigente per gli Enti Locali. La norma consente di aumentare la quota di spesa di spesa pubblica che transita nelle Convenzioni ex art. 26 legge n. 488/99 e permette di fissare un *benchmark* per la quota relativa alla spesa delle partecipate/municipalizzate per le merceologie oggetto di convenzione.

Per ciò che riguarda il comma 6 vi è da dire che l'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014 prevede - fermi restando gli attuali obblighi previsti dal legislatore statale di ricorso a strumenti di acquisto centralizzati - che siano individuati con apposito DPCM i beni e i servizi e le relative soglie per i quali le amministrazioni statali e regionali (nonché enti SSN) devono ricorrere a Consip o ad altro componente del Tavolo dei Soggetti Aggregatori. Da tale misura, però, risultano attualmente esclusi gli Enti Locali. La disposizione in esame allinea gli E.E.LL. rispetto agli obblighi previsti dal D.L. n. 66/2014 per le altre tipologie di amministrazioni.

Al contempo, si prevede, al comma 7, che i Comuni possano procedere ad acquisti autonomi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 33 del d.lgs. n. 163/2006, per gli acquisti di importo inferiore ai 40.000 euro, fermi restando per tali acquisti gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del d.l. n.

66/2014, secondo la modifica qui disposta, nonché il rispetto del *benchmark* delle convenzioni Consip.

Con il comma 8 si intende lasciare alle pubbliche amministrazioni la possibilità di negoziare - anche al di fuori del Mercato Elettronico della PA o degli altri strumenti telematici di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Acquisto Territoriali - le acquisizioni di beni e servizi al di sotto di una soglia minima (pari a 1.000 euro), al fine di escludere i cosiddetti "microacquisti" dall'obbligo di ricorso al mercato elettronico ovvero agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici.

Con il comma 9 si prevede, in linea con il comma 8, che gli Enti del S.S.N., ovvero, per essi, le regioni e le province autonome, possano, per acquisti al di sotto di 1.000 euro, godere della medesima esenzione prevista dal precedente comma 8.

In definitiva, mentre con il comma 6 si fanno rientrare gli Enti locali nell'ambito delle misure previste dal d.l. n. 66/2014 (aggregazione della domanda mediante Soggetti Aggregatori), con i successivi commi 7, 8 e 9 si concedono agli stessi Enti locali possibilità di acquistare beni e servizi per importi inferiori ai 1.000 euro senza dover ricorrere al MEPA.

Con il comma 10 si intende consentire l'utilizzazione degli strumenti di acquisto (convenzioni, accordi quadro) e negoziazione (sistema dinamico di acquisizione, MEPA) anche con riferimento alle attività di manutenzione. Ciò al fine di soddisfare le esigenze manifestate da varie amministrazioni (tra cui le scuole) con riferimento a specifiche attività. La norma tiene conto tuttavia delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che attribuiscono all'Agenzia del demanio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la gestione degli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero degli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle predette Amministrazioni.

Con il comma 11, si prevede di introdurre, per tutte le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di programmazione biennale per le acquisizioni di beni e servizi, il cui importo contrattuale superi la soglia di un milione di euro.

L'individuazione di tale soglia, effettuata partendo da una analisi dei dati ANAC sugli acquisti di importo superiore a euro 40.000,00, lascia all'amministrazione ampi margini di flessibilità sugli acquisti di minore importo, limitando l'obbligo di programmazione a circa il 10% delle procedure considerate dai predetti dati ANAC, pur prendendo in considerazione circa l'80 % della relativa spesa per beni e servizi.

Viene contestualmente abrogata la norma che attualmente prevede la mera facoltà di programmazione.

Con il comma 12 vengono limitati i compiti delle Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, prevedendo che il versamento all'Erario delle somme conseguenti all'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le p.a. di cui all'elenco ISTAT, venga inteso come versamento da effettuarsi in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile.

Se da un lato per la Pubblica Amministrazione l'effetto dovrebbe essere neutrale, si evidenzia che per le Società la previsione ha effetti rilevanti in quanto limita il versamento dei risparmi nel caso non ci sia utile o l'utile non sia capiente, evitando così onerose esposizioni finanziarie.

Si evidenzia, poi, che il controllo potrà comunque certamente essere assicurato, come pure evidenziato, attraverso gli organi di controllo (collegi dei sindaci o dei revisori), nonché mediante

l'utilizzo dei poteri dell'azionista esercitati dalla PA, e, ove si tratti di società *in house*, come Consip, anche mediante gli strumenti di controllo analogo a disposizione delle medesima Pubblica Amministrazione.

Con riferimento ai commi da 13 a 16, si rappresenta quanto segue.

Attualmente le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adesione alle Convenzioni, confrontano le caratteristiche dei beni/servizi ritenuti adeguati alle proprie esigenze con quelle dei beni/servizi in Convenzione.

La numerosità e la varietà di tale insieme di caratteristiche fa sì che le amministrazioni rilevino spesso diversità tra i beni/servizi in Convenzione e quelli di interesse, con conseguenti difficoltà applicative nella verifica del rispetto dell'obbligo di adesione e/o del rispetto del *benchmark*.

Al fine di limitare tale fenomeno, con la misura in commento si dispone di limitare il confronto delle caratteristiche alle c.d. "caratteristiche essenziali" dei beni e dei servizi in Convenzione.

In altri termini, un'amministrazione, riscontrata la rispondenza delle caratteristiche essenziali dei beni/servizi in Convenzione rispetto all'esigenza da soddisfare attraverso l'acquisizione, anche in presenza di differenze delle altre caratteristiche, ha l'obbligo di aderire alle Convenzioni (in caso di obbligo assoluto), ovvero di applicare, quale limite massimo per i propri acquisti autonomi, i prezzi delle convenzioni (prezzi *benchmark*).

Con il D.L. n. 66/2014 è stata sperimentata la possibilità di individuare «caratteristiche essenziali» dei beni/servizi presenti nelle Convenzioni esistenti alla data.

Con la misura in commento si dispone la previsione espressa, quale *benchmark* di prezzo/qualità per acquisti fuori convenzioni Consip, del prezzo corrispondente al bene/servizio in Convenzione, qualificato esclusivamente in base alle «caratteristiche essenziali».

Il modello ipotizzato deve essere sostenuto da un sistema di controllo sugli acquisti fuori Convenzione Consip, che richieda all'interno dell'amministrazione acquirente progressivi livelli di autorizzazione gerarchica (eventualmente, prevedendo l'obbligo di inserire nella BDNCP, oltre al RUP, anche il nome dell'autorizzatore ultimo).

I risparmi derivanti dalla misura sono stati calcolati applicando la percentuale di risparmio derivante dall'indagine MEF-ISTAT per le categorie merceologiche diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 all'importo stimato del dato di spesa relativo alle medesime merceologie, decurtato della spesa derivante da acquisti già effettuati tramite Consip, di una stima della spesa derivante da acquisti già intercettata dalle centrali di acquisto regionali, della spesa relative alle categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, nonché di una percentuale di spesa ritenuta presumibilmente non soddisfabile dalle iniziative del Programma, in quanto espressione di fabbisogni specifici delle Amministrazioni.

Una stima dei risparmi, derivanti dall'ulteriore importante beneficio risultante dal più ampio ricorso alle Convenzioni Consip a fronte del restringimento della libertà di acquisto autonomo (confronto delle sole "caratteristiche essenziali"), non è univocamente quantificabile, per cui, cautelativamente, non è stata computata nel calcolo dei risparmi derivanti dall'applicazione della norma.

Art. 29

(Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia informatica nelle pubbliche amministrazioni)

La disposizione è volta a garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi in materia informatica, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel

conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali.

A tal fine, la norma prevede che Consip S.p.A. (o il soggetto aggregatore interessato) acquisisca il parere vincolante dell'Agenzia per l'Italia Digitale sui parametri di qualità e di prezzo dei beni e servizi oggetto della richiesta di approvvigionamento.

Si prevede, tuttavia, che le amministrazioni e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 1 e 2 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Infine, il comma 7, prevede che, nelle acquisizioni di beni e servizi, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.

Capo II

Efficientamento della spesa sanitaria

Art. 30

(Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche)

L'articolo introduce la previsione di piani aziendali di rientro riferiti ai singoli enti dei servizi sanitari regionali recanti misure dirette a conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti stessi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario e nel rispetto dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.

Ai fini del perseguimento di tali obiettivi, gli enti del SSN, al comma 2, sono chiamati a:

- assicurare la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente sul proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione,
- ad attivare un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità e pubblicandone gli esiti entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il comma 3, prevede che il mancato adempimento delle disposizioni di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

Al comma 4, si prevede che ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individui, con apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta per le Regioni in Piano di rientro, le Aziende ospedaliere (AO), le Aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che

erogano prestazioni di ricovero e cura ad esclusione delle ASL, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

- uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati, in ragione delle funzioni assistenziali e delle tariffe predefinite per prestazioni, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 502 del 92 e s.m.i., come remunerazione dell'attività, pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi o in valore assoluto di almeno 10 milioni di euro;
- un disallineamento rispetto ai parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, l'individuazione delle aziende avverrà entro il 31 marzo dell'anno sulla base dei dati CE relativi al IV trimestre 2015, ed utilizzando dati di attività relativi all'anno 2014.

Il comma 6 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito decreto, definisce la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 4, lettera a), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Al medesimo decreto spetta, altresì, definire le linee guida per la predisposizione dei piani di rientro aziendali.

Con il comma 7 si demanda ad apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di apportare i necessari aggiornamenti agli schemi di rilevazione dei dati di bilancio, al fine di dare evidenza nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo coerenti con quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Ai sensi del comma 8, i piani di rientro aziendali, di durata non superiore al triennio, dovranno essere presentati entro i successivi 90 giorni a partire dall'individuazione delle aziende da parte della regione, e dovranno contenere le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta. I commi 9 e 10 rimettono alle regioni il compito di approvare, entro trenta giorni dalla presentazione, il piano dell'ente, previa valutazione circa l'adeguatezza delle misure previste dai piani e la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale e le linee guida di cui al comma 6. L'approvazione avviene con provvedimento della Giunta regionale o del Commissario ad acta, ove nominato. Le regioni in piano di rientro sono tenute ad un'ulteriore verifica circa l'adeguatezza delle misure previste nei piani di rientro aziendali, rispetto ai piani di rientro regionali; inoltre, sono tenute ad individuare in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, gli obiettivi di riequilibrio economico finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei LEA dei piani di rientro degli enti del proprio servizio sanitario regionale. Restano ferme le valutazioni da operarsi da parte dei predetti Tavoli tecnici e dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nell'ordinaria attività di monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano di rientro regionale.

Gli interventi individuati dai piani aziendali sono vincolanti per gli enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani.

Il comma 11 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni e quanto previsto all'articolo 2, commi 77 e 86,

della legge 191 del 2009, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata iscrive sul proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi programmati nei piani di rientro aziendali. Nel caso in cui si verificano le condizioni che determinano l'adozione dei piani di rientro degli enti, di cui ai commi 4 e 5, le regioni che non hanno già provveduto, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata. E' demandata ai Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 (Rep. Atti 2271) la verifica del rispetto di tale previsione. A tal fine le regioni comunicano ai suddetti Tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro aziendali entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento e l'importo degli scostamenti negativi programmati nel piano di rientro aziendale.

Il comma 13 prevede che la regione ovvero il Commissario ad acta, ove nominato, verificano trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro aziendali.

In caso di verifica trimestrale positiva, la gestione sanitaria accentrata potrà erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 11, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa la regione ovvero il Commissario ad acta, ove nominato, è tenuta ad adottare le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro aziendale. I risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, rispetto agli obiettivi programmati nel piano di rientro, sono pubblicati sul sito internet della regione al termine di ogni esercizio.

Il comma 14, introduce una misura volta ad assicurare il puntuale adempimento delle disposizioni recate dall'articolo in esame, prevedendo che tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, devono prevedere la decadenza automatica del direttore generale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 in caso di mancata trasmissione del piano di rientro aziendale all'ente interessato ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro aziendale.

Il comma 15 prevede che, a decorrere dal 2017, le disposizioni sopra illustrate, si applicheranno anche alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta ovvero ad altri enti pubblici individuati da leggi regionali, che si trovino nelle condizioni sopra indicate.

Il comma 16, demanda ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2016, la definizione dei criteri di valutazione, dei dati da prendere in considerazione, delle modalità di calcolo e dei relativi parametri di riferimento, per l'individuazione da parte delle Regioni delle aziende e dei presidi da sottoporre ad un piano di rientro.

Si prevede, altresì, che con successivo decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2016, vengano apportati i necessari aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare l'equilibrio della gestione dei presidi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria.

Infine, i commi 17 e 18 mirano a perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca, nonché a conseguire risparmi di spesa, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che nell'ultimo biennio hanno riorganizzato il proprio servizio sanitario regionale, o ne hanno avviato la riorganizzazione. Si prevede, a tal fine, la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate.

Art. 31

(Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 1 prevede che al fine di garantire un efficientamento nel settore degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.

Il comma 2 evidenzia che qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 1 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 1, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.

Il comma 3 prevede che i singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi del presente articolo. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Il comma 4 prevede che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.

Il comma 5 prevede che a livello nazionale la cabina di Regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:

- a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei Dispositivi Medici sulla base dei criteri di: rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);
- b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate da Age.Na.S. e dai presidi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA operanti nel Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici
- c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma Nazionale di HTA
- d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuovendone l'utilizzo da parte delle Regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.

Art. 32

(Aggiornamento livelli essenziali di assistenza e livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016)

Il comma 1 prevede che in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n.190 e dall'articolo 9-septies del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con la procedura di cui al comma 7. L'articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è soppresso.

Nel comma 3 si specifica che l'attuazione del comma 1, per l'anno 2016 è finalizzata a una quota pari a 800 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della somma resta condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma 1.

Il comma 4 prevede che, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l'efficacia e l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Ssn nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), anche in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, è istituita, presso il Ministero della salute, la "Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Ssn".

Il comma 5, nell'ambito degli equilibri programmati di finanza pubblica, disciplina le attività da svolgersi da parte della Commissione.

Sulla base dell'attività svolta ai sensi del comma 5, la Commissione formula annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da pubblicare in Gazzetta Ufficiale previa registrazione della Corte dei Conti.

La partecipazione alla Commissione è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente.

Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, la Commissione è supportata da una Segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIFA, Agenas, Regioni, enti del Ssn ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità. Per le attività di supporto che richiedono specifiche attività di ricerca, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite

specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque.

Conseguentemente alla costituzione della Commissione di cui al comma 4, con il comma 13, si prevede espressamente l'abrogazione della Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei LEA di cui all' articolo 4-bis, comma 10, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, seppur confluita, quale sezione, nell'ambito del Comitato tecnico-sanitario di cui all' articolo 2 del DPR 28 marzo 2013, n. 44, recante il riordino degli organismi collegiali del Ministero della salute.

Il medesimo comma 13 reca le necessarie misure di coordinamento con la normativa vigente in materia di organi collegiali operanti presso il Ministero della salute, di cui al richiamato DPR n. 44 del 2013. In particolare, si provvede a ridurre i componenti del predetto Comitato tecnico-sanitario, di un numero pari ai componenti della sezione soppressa, apportando le opportune modifiche agli articoli di riferimento del citato DPR n. 44 del 2013. Lo scopo di tali modifiche di coordinamento è quello di evitare sovrapposizioni, anche parziali, di funzioni o duplicazioni di organismi.

Infine, si prevede la rideterminazione, per il 2016, del livello del Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Capo III

Efficientamento della spesa dei Ministeri e delle società pubbliche

Art. 33

(Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche)

Comma 1. Si prevede la riduzione delle dotazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri.

Comma 2. Si provvede alla riduzione, a decorrere dall'anno 2016, degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Comma 3. Si dispone la riduzione, nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», delle dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il 2016 e per il 2017, rinviando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i previsti risparmi di spesa.

Comma 4. Si prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a decorrere dall'anno 2016.

Comma 5. Si abroga la disposizione relativa al rimborso a favore delle delle Regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria degli oneri sostenuti per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti.

Comma 6. Si dispone la cessazione, a decorrere dall'anno 2016, dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.

Comma 7. Si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, a decorrere dall'anno 2016.

Comma 8. Si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa connessa alla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2016 e 2017.

Commi 9 e 10 (zone franche urbane). Si dispone che le risorse stanziare in favore delle zone franche urbane siano destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza". Si prevede, altresì, che il MISE adotti nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative a determinate agevolazioni già concesse.

Comma 11. Si dispone la riduzione degli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

Comma 12. Si prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi.

Commi 13 e 14 (Ministero Giustizia). Si dispone che il Ministero della giustizia adotti misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

Comma 15. La disposizione, nel modificare l'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, consente la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti anche per la realizzazione di interventi costruttivi su edifici pubblici da destinarsi a finalità diverse da quelle dell'edilizia giudiziaria, ma strettamente connessi.

Comma 16. La norma è tesa a prevedere una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2016, dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, disposti con l'articolo 1, commi da 98 a 106, della Legge n. 190 del 2014, in considerazione della particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative, nonché della durata dell'incarico del commissario straordinario. Inoltre, è prevista la proroga (al 28 febbraio 2016) del termine per l'adozione delle modifiche al decreto del Ministro della giustizia - di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze - concernente l'individuazione degli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari.

Comma 17. La norma è diretta a prorogare il termine, previsto dall'articolo 21-quinquies del decreto-legge n. 83 del 2015, entro il quale è consentito agli uffici giudiziari, previa stipulazione di apposite convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, di avvalersi dei servizi svolte dal personale dei comuni già applicato presso i medesimi uffici, prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, comma 526, della l. n. 190 del 2014.

Comma 18. Si dispone la riduzione delle autorizzazioni di spesa connesse ai contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Commi 19 e 20. Si dispone l'aumento di talune tariffe consolari.

Comma 21. Si dispone che una quota delle risorse derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-18 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rimanga acquisita all'entrata e che non si applichino le disposizioni che prevedono la destinazione di una quota delle stesse alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

Comma 22. La disposizione prevede minori spese per il personale supplente da impiegare nelle scuole italiane all'estero.

Comma 23. Si dispone il versamento all'entrata delle somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento mediante ordini collettivi di pagamento e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni.

Comma 24. Si dispone che le risorse finanziarie degli ex IRRE confluite nel bilancio dell'INDIRE, relative a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'erario.

Commi 25, 26 e 27. Si dispone che le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli Atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale e/o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016.

Si dispone, poi, che, con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca proceda alla individuazione degli atenei interessati alla definizione delle modalità di recupero delle somme e alla quantificazione delle somme non spese.

Comma 28. Si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa stanziata a favore di Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a.

Comma 29. Si dispone la riduzione delle risorse stanziate in favore di apposito programma di sperimentazione informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 30. Si dispone la riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 296, del 2006, in materia di trasporto pubblico locale.

Comma 31. Si sopprime la disposizione recante l'autorizzazione di spesa a favore di imprese marittime.

Comma 32. Si prevede che il Ministero della difesa assicuri la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 300 milioni di euro annui nell'anno 2016 e a 100 milioni nell'anno 2017; tali proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione.

Comma 33. La disposizione estende l'aliquota Iva al 4%, già riconosciuta agli e-book dall'articolo 1, comma 667 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2014), agli altri prodotti editoriali. L'estensione è operata con lo stesso metodo utilizzato dalla richiamata disposizione della legge di stabilità, che interpreta il decreto n. 633 del 1972, nella parte in cui riconosce l'agevolazione ai prodotti editoriali, adeguandolo al progresso tecnologico e al sempre maggiore ricorso a mezzi elettronici di produzione, diffusione e fruizione dell'informazione e della cultura: si sostiene, in definitiva, la neutralità del supporto, ai fini dell'applicazione del regime agevolato. L'applicazione della disposizione determina una perdita di gettito che può stimarsi in 7,2 milioni di euro, considerando il fatturato derivante dalla vendita di quotidiani e periodici in formato digitale, tramite mezzi di comunicazione elettronica, pari a circa 40 milioni di euro. La stima è costruita su dati di diffusione ADS.

Comma 34. Si prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, a decorrere dall'anno 2016.

Commi 35 e 36. Si prevede di favorire la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni e per la sicurezza della ciclabilità cittadina attraverso contributi statali a sostegno di progetti che si prefiggano tali finalità.

Comma 37. Si fa riferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Al riguardo, si provvede, nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, alla riorganizzazione della Scuola, per assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario. Conseguentemente, a far data dalla nomina del commissario, decadono il Comitato di gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi trenta giorni il commissario straordinario propone al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi sopracitati.

Commi da 38 a 43. Al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, si prevede l'incorporazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. (SGFA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Tale norma implica una riduzione dei costi amministrativi e persegue l'obiettivo di una riduzione delle spese correnti, diverse da quelle obbligatorie, non inferiore al 10 per cento all'esito del processo di riordino. Si prevede, al riguardo, anche la soppressione del contributo ordinario dello Stato in favore di ISMEA.

In particolare, la soppressione di ISA S.p.A. e il conseguente trasferimento del relativo patrimonio, di tutti gli altri rapporti giuridici attivi e passivi e delle funzioni ad ISMEA comporterà economie di scala e di scopo. Immediatamente si conseguirebbe comunque l'azzeramento delle spese per la *governance* che ammontano a circa 265.000 euro annui con riferimento a ISMEA, a 180.000 con riferimento agli organi statutari di SGFA e a circa 200.000 con riferimento a ISA. Con riferimento al personale di ISA di cui è previsto il transito presso il nuovo Istituto, si precisa che si tratta di 35 dipendenti a tempo indeterminato, inclusi i dirigenti.

L'attuazione di tale riorganizzazione è demandata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la nomina di un commissario delegato e, eventualmente di due subcommissari che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni.

Comma 44. Si dispone che l'Associazione Formez PA realizzi una riduzione delle spese di funzionamento, anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti. Si prevede di modificare conseguentemente lo Statuto dell'Associazione.

Comma 45. Si prevede che l'Osservatorio per i servizi pubblici locali operi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, si precisa che le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio saranno individuate con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Comma 46. Si dispone la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), operante con autonomia tecnica, organizzativa e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico. La trasformazione della CCSE in ente pubblico economico comporta due fondamentali effetti economico-patrimoniali: i) l'attribuzione di un patrimonio netto; ii) il riconoscimento di ricavi caratteristici a fronte dei servizi resi alle imprese. Si fissa il patrimonio del nuovo ente in 100 milioni di euro: la sua costituzione avviene tramite versamento all'entrata di risorse detenute dalla

CCSE presso il sistema bancario e successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa. Si prevede che gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente siano versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Commi da 47 a 51. La norma prevede, per le società controllate da tutte le pubbliche amministrazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, taluni limiti ai compensi.

A tal fine, le società interessate dalla disposizione fissano i compensi corrisposti ai loro amministratori, dirigenti e dipendenti entro i limiti stabiliti con apposito decreto del MEF che classifica queste società sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Non possono comunque essere corrisposti compensi oltre il limite di 240.000 euro. Si dispone altresì, analogamente a quanto già previsto per la pubblica amministrazione, che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare le informazioni concernenti il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali (provvedimento di conferimento dell'incarico, durata, compenso, etc).

Titolo VII

Enti territoriali e locali

Art. 34

(Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome)

Il comma 1 stabilisce il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e Province autonome per gli anni 2017 – 2019, nonché le modalità con cui tale concorso deve essere realizzato.

Il comma 2 proroga al 2019 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il comma 3 prevede che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014, sia realizzato per gli anni 2016-2019 secondo modalità da stabilire mediante Intesa.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 prevedono, per il 2016, l'attribuzione di un contributo alle regioni per complessivi 1.300 milioni, ripartiti fra le stesse secondo gli importi indicati nella tabella 1. È previsto che i predetti importi possano essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.

Art. 35

(Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali)

Le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 sono finalizzate, ad anticipare all'anno 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità

interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di finanza pubblica per le regioni. In particolare, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto ai predetti enti di conseguire l'equilibrio fra le entrate finali e le spese finali, espresso in termini di competenza. Conseguentemente, con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, per gli enti locali, cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 e tutte le norme riguardanti il patto di stabilità interno, fermi restando gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, l'applicazione, negli esercizi 2016 e successivi, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti e gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali. Analogamente, sono soppresse le precedenti regole previste per le regioni attesa la loro ridefinizione nei commi che seguono.

Il comma 4 definisce il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio. In particolare, ai fini del predetto saldo di competenza, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo in termini di competenza concorre il saldo tra il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Il comma 5 introduce, a decorrere dall'anno 2016, l'obbligo per gli enti di allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza che garantiscono, in coerenza con le poste iscritte nel predetto bilancio di previsione, il rispetto del saldo di cui al comma 3.

Il successivo comma 6, per l'anno 2016, prevede l'esclusione dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. Tale esclusione opera, nei limiti di 500 milioni di euro, subordinatamente al riconoscimento in sede europea di margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.

Il comma 7 detta le regole per il monitoraggio dei risultati conseguiti dagli enti nonché per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica. A tal fine, viene previsto che gli enti locali e le regioni trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative alle entrate finali e alle spese finali in termini di competenza, con tempi e modalità che saranno definiti con appositi decreti del predetto Ministero, sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, il successivo comma 8 stabilisce l'obbligo per gli enti di inviare telematicamente, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito <<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>>, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e, ove previsto, dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto di cui al precedente comma 7. La norma sottolinea l'obbligatorietà di tale certificazione prevedendo che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Viene, inoltre, previsto che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo, si applica all'ente soltanto la sanzione relativa al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui al comma 11, lettera e).

Il comma 9 dispone che in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte degli enti locali decorsi 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'organo di revisione, in qualità di commissario ad acta, è tenuto ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni, pena la decadenza dal ruolo di revisore. Fino a tale invio, le erogazioni di risorse o di trasferimenti all'ente locale da parte del Ministero dell'interno sono sospesi, su apposita segnalazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Viene, infine, previsto che, nel caso in cui la certificazione trasmessa dal Commissario ad acta entro i predetti trenta giorni attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 3, si applica all'ente locale, oltre alla sanzione consistente nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui alla richiamata lettera e) del comma 11, anche la sanzione di cui alla lettera f) del medesimo comma 11 comportante la riduzione delle indennità di funzione dei soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Viene, infine, precisato che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'ente inadempiente è assoggettato a tutte le sanzioni previste dal comma 11 e che l'invio successivo della certificazione non dà, in ogni caso, diritto all'erogazione delle risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno oggetto di sospensione.

Il comma 10 prevede l'obbligo, unicamente per l'ente locale o la regione che registra, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, di inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, anche decorsi i 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione; gli altri enti, invece, non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti.

Il comma 11 definisce le misure sanzionatorie da applicare agli enti che non rispettano l'obiettivo del pareggio fra entrate e spese finali, espresso in termini di competenza. In particolare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti dalle regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato; b) la regione inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio del 31 marzo per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita; c) l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento; d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti; e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della sanzione; f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale sanzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dell'obiettivo del pareggio.

I commi 12 e 13 disciplinano le ipotesi in cui la violazione del pareggio sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. In tal caso, le sanzioni di

cui al comma 11 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.

I commi 14 e 15 introducono misure antielusive delle regole volte ad assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio, sancendo la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dall'ente prevedendo sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi della regola del pareggio o del rispetto artificioso della stessa.

I commi da 16 a 18 recano la disciplina della regionalizzazione dell'equilibrio complessivo di competenza. Attraverso le compensazioni orizzontali e verticali a livello regionale, si consente alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi di saldo dei singoli enti e della regione medesima – fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale - al fine di permettere agli enti locali di poter disporre di maggiori margini per l'effettuazione di impegni di spese in conto capitale, senza incorrere nella violazione del pareggio. In particolare, le due forme di flessibilità territoriale del pareggio, verticale e orizzontale, sono riunite in un'unica procedura - gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione - articolata in due fasi successive al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti: la prima fase si conclude il 30 aprile e la seconda il 30 settembre.

Il comma 19 introduce una clausola di salvaguardia prevedendo la possibilità di introdurre adeguate misure di contenimento della spesa qualora emergessero, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 7, andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea.

Il comma 20 prevede che per le autonomie speciali, esclusa la regione Sardegna, per gli anni 2016 e 2017, resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e successivi della legge 24 dicembre 2012, n.228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Conseguentemente, negli anni 2016 e 2017, la disciplina del pareggio di bilancio di cui al presente articolo si applica ai predetti enti a fini conoscitivi.

Art. 36

(Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti)

La previsione di assoggettamento delle Autorità amministrative indipendenti, indicata al comma 1, al regime di tesoreria unica, nasce dall'esigenza di ricondurre a omogeneità le regole di funzionamento di tutte le Autorità indipendenti, a prescindere dalla modalità di finanziamento. Con ciò, in linea con la recente giurisprudenza costituzionale e amministrativa, si supera la prassi consolidata in base alla quale sono state assoggettate al sistema di TU solo le Autorità che ricevono finanziamenti da parte del bilancio dello Stato.

La Corte costituzionale (sentenza 256 del 2007), con riferimento all'AVCP aveva infatti chiaramente delineato il meccanismo di autofinanziamento di detta Autorità che comporta una contribuzione obbligatoria, imposta in base alla legge, gravante sul "mercato di competenza", riconducendo detti contributi alla categoria dei tributi statali.

Tale principio è stato ripreso e sviluppato dal Consiglio di Stato nelle sentenze 4231 e 4232 del 2013.

La norma (commi da 1 a 4), nell'inserire l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali nella tabella A allegata alla legge 720 del 1984, definisce il percorso per l'assoggettamento delle stesse alla tesoreria unica, individuando il termine per il riversamento delle risorse liquide presso la tesoreria statale (1° marzo 2016) e quello per lo

smobilizzo degli investimenti (30 giugno 2016). Per uniformità di trattamento con gli altri enti assoggettati al sistema di tesoreria unica vengono estesi alle Autorità:

- il principio in base al quale sono escluse dalla tesoreria unica le risorse rivenienti da operazioni di indebitamento non assistite da contributo dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni;
- l'individuazione degli investimenti da smobilizzare, sulla base del decreto ministeriale 27 aprile 2012.

Il comma 5 stabilisce, quale regola generale per l'assoggettamento a tesoreria unica delle Autorità amministrative indipendenti, la riscossione di diritti o contributi riconducibili alla categoria dei tributi statali.

Art. 37

(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli enti di ricerca)

La norma dispone che, per il triennio 2016-2018, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007, articolo 1, commi 637, 638, e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca. La finalità della proroga è quella di mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno finanziario dei due comparti di spesa, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2016 - 2018. Per ciascun anno del nuovo triennio, quindi, la crescita del fabbisogno per il sistema universitario non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso di crescita pari al 3 per cento, mentre per gli enti pubblici di ricerca la crescita del fabbisogno è determinata annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato, incrementato di un tasso di crescita pari al 4 per cento.

Alla luce dell'introduzione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario per il solo anno 2016 è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015.

Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative.

Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca è determinato annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita del 4 per cento.

Il comma 639, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è stato rivisto al fine di disciplinare, in modo puntuale, i pagamenti annuali che non concorrono alla determinazione del fabbisogno degli enti di ricerca; vengono, pertanto, espressamente esclusi i pagamenti annuali derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, dei pagamenti dell'ASI relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 (disposizione già prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) e dei pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi

alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale.

La norma prosegue disciplinando il monitoraggio in itinere ed ex post, prevedendo nel primo caso l'obbligo da parte degli enti di ricerca di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento i pagamenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 e, nel secondo, l'obbligo dei Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera a) del comma 3 sopracitato.

Alla luce della revisione del comma 639, per il triennio 2016-2018 non risulta necessario prorogare le disposizioni di cui al comma 640, in quanto puntualmente disciplinate dal comma innovato.

Il fabbisogno finanziario annuale determinato sia per il sistema universitario statale che per i principali enti pubblici di ricerca è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

Art. 38

(Norme finanziarie per province e città metropolitane)

Il comma 1 prevede un contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario di 400 milioni di euro annui finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.

Ai sensi del comma 2, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo che, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, è esclusivamente finalizzato a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Il predetto fondo verrà ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato.

Il comma 3 prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata, di un Commissario, non remunerato, al fine di assicurare, il completamento degli adempimenti necessari all'attuazione dell'Accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza Unificata l'11 settembre 2014 in materia di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, e ciò in attuazione della riforma di cui alla legge n. 56 del 2014.

Ai sensi del comma 4, sono attribuite alla regione, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane.

Il comma 5 precisa che il suddetto Commissario opera d'intesa con i Presidenti delle Regioni che, pur avendo adottato in via definitiva la legge attuativa dell'accordo dell'11 settembre sopra citato, non hanno completato il trasferimento delle risorse.

Il trasferimento del personale delle province e delle città metropolitane non è seguito dal trasferimento delle risorse finanziarie, in quanto assorbito nell'ambito delle capacità assunzionali delle Regioni e dei comuni. Il comma 6 dispone che il personale delle città metropolitane e delle province, collocatosi in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del relativo bando di mobilità, sia inquadrato nei ruoli del predetto Ministero prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Infine, si prevede che, al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, per il biennio 2016-2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. L'acquisizione del personale di cui al periodo precedente è effettuata attingendo prioritariamente alle predette graduatorie in corso di validità del Ministero della giustizia, ovvero mediante l'apposito portale predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Nel caso non sia possibile procedere con tali modalità, l'acquisizione del personale è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Titolo VIII

Norme in materia di controversie contro lo Stato

Art. 39

(Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)

L'Italia, come molti altri Stati membri del Consiglio d'Europa, ha espressamente attivato con la legge n. 89 del 2001 un rimedio interno di carattere esclusivamente riparatorio in favore di chi abbia subito la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, interesse protetto dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Lo strumento individuato ad ora dalla legge Pinto è, quindi, esperibile soltanto dopo che la durata del processo sia divenuta irragionevole e la lesione del corrispondente interesse maturata.

In altri Stati, viceversa, è stato predisposto anche un rimedio di carattere preventivo (es.: Germania, Polonia), finalizzato a prevenire la stessa violazione del principio della durata ragionevole del processo.

Comma 1, Lettera a). Lo scopo della norma in esame, dunque, è proprio quello di perfezionare e valorizzare, anche nell'ordinamento italiano, gli strumenti di accelerazione del processo a disposizione delle parti, configurandoli quali veri e propri rimedi di natura preventiva, da attivarsi cioè prima che si integri la violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'adozione di meccanismi acceleratori idonei a scongiurare l'irragionevole durata del processo è, del resto, fortemente raccomandata anche dal Consiglio d'Europa (si veda il rapporto della Commissione di Venezia adottato nelle riunioni del 15 e 16 dicembre 2006).

Secondo la formulazione dei nuovi articoli 1-bis e 1-ter della legge 89 del 2001, è diritto di ciascuna parte di un processo rivolgere istanza al giudice affinché vengano adottate misure acceleratorie, a maggior ragione quando vi è motivo di temere che la durata del processo non resterà contenuta entro termini ragionevoli.

Accanto al rimedio preventivo, resta comunque configurato anche quello meramente riparatorio, operante *ex post*, così come avviene in Germania, Austria, Romania, Polonia e Slovenia.

Il previo esperimento del relativo strumento acceleratorio diviene condizione di accesso al rimedio riparatorio di cui all'articolo 2 della legge 89 del 2001: la parte che, pur sussistendone i presupposti, non si avvalga della facoltà di chiedere l'adozione di meccanismi tesi ad assicurare la rapida definizione del giudizio perde il diritto a ricevere un indennizzo ai sensi della legge Pinto. I rimedi preventivi devono, dunque, essere esperiti prima che la durata del processo divenga irragionevole ed entro un termine (6 mesi) utile a che il giudice possa concretamente velocizzare il procedimento.

Allo scopo di individuare gli strumenti acceleratori a disposizione delle parti, con riferimento al processo civile, il nuovo articolo 1-*ter*, comma 1, valorizza alcune norme del codice di procedura civile di recente introduzione. Il principale rimedio acceleratorio è costituito dal ricorso nelle forme del rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti, nonché dall'istanza di conversione dal rito ordinario al rito sommario (articolo 183-*bis*) proponibile entro l'udienza di trattazione.

Oltre alle ipotesi speciali (d.lgs. 150 del 2011) in cui si applica obbligatoriamente, il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-*bis* e seguenti ha carattere generale, cioè si ataglia a ogni forma di tutela giurisdizionale e a tutte le domande (di condanna, di accertamento, costitutive), purché la causa sia attribuita alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

Anche la Corte di Cassazione propende per la qualificazione del procedimento sommario quale rito speciale, semplificato o accelerato, a cognizione piena, alternativo a quello ordinario, giacché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti. Quel che più rileva è che, ai fini della decisione, la conoscenza dei fatti viene acquisita attraverso un'istruttoria notevolmente semplificata, tale da imprimere un'accelerazione al giudizio, secondo la discrezionale determinazione del giudice.

L'adozione del rito sommario a cognizione piena non comporta, pertanto, una significativa rinuncia a facoltà processuali né tantomeno produce alcuna lesione del diritto di difesa.

Per le cause escluse dal campo di applicazione del rito sommario (assoggettate alla competenza del tribunale collegiale, di competenza del giudice di pace, attribuite in unico grado alla corte d'appello, attribuite in grado di appello al tribunale in composizione monocratica), il rimedio acceleratorio e preventivo consiste, invece, nella facoltà della parte di richiedere al giudice di pronunciare sentenza al termine della discussione a norma dell'articolo 281-*sexies*.

Nel processo penale, ai sensi dell'articolo 1-*ter*, comma 2, l'imputato e le altre parti costituite, personalmente o mediante procuratore speciale, possono presentare istanza di accelerazione entro i sei mesi precedenti il superamento del termine di ragionevole durata. La norma modifica l'attuale previsione, che consente analoga istanza solo nei trenta giorni successivi al superamento del termine. In questo modo lo strumento offerto dall'istanza assume logicamente natura preventiva.

Per quanto riguarda il processo amministrativo, l'articolo 1-*ter*, comma 3, richiama l'istanza di prelievo, istituto configurato dalla novella come prodromico alla definizione del giudizio in forma semplificata (articolo 74 del codice del processo amministrativo), così da rendere reale l'effetto acceleratorio del rimedio preventivo in esame. Il decreto-legge 112 del 2008, articolo 54, comma 2, convertito con modificazioni dalla legge 133 del 2008, e successivamente modificato dalla legge 104 del 2010, prevede, a pena di improponibilità della domanda a norma della legge 89 del 2001, la presentazione di un'istanza volta a segnalare al giudice il permanente interesse della parte alla definizione del giudizio.

La novella odierna è tesa a definire il termine entro cui depositare l'istanza di prelievo (sei mesi precedenti il superamento dei termini di ragionevole durata) onde evitare la presentazione della stessa a ridosso della decisione quando non è più possibile l'esperimento efficace di correttivi volti ad impedire la violazione del termine di ragionevole durata o a contenerne l'entità.

La fissazione del limite temporale consente, infatti, all'autorità giudicante di gestire il ruolo in modo tale da pervenire alla decisione in un tempo ragionevole. A seguito della proposizione di tale istanza, il giudice, anche in relazione alla complessità della causa, accertata l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria, può definire, sentite le parti, il giudizio con sentenza in forma semplificata, in omaggio al principio dell'economia dei mezzi processuali. La possibilità per il giudice di definire il giudizio con una sentenza resa in forma semplificata è strumentale all'esigenza di garantire una ragionevole durata del processo ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

Analogo rimedio acceleratorio è previsto dai commi 4-5, sia nei giudizi per responsabilità contabile amministrativa che per il contenzioso di natura pensionistica davanti alla Corte dei Conti.

L'istanza di accelerazione è disciplinata autonomamente dal comma 6 nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione al fine di consentirne la proposizione anche laddove la Cassazione intervenga fuori dalla giurisdizione ordinaria. Si pensi all'ipotesi del regolamento di giurisdizione. In questi casi è previsto un termine per la proposizione dell'istanza proporzionato alla durata ragionevole del giudizio di legittimità ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis.

Al comma 7 viene, infine, esplicitato che l'eventuale esperimento dei rimedi preventivi/acceleratori non incide in alcun modo sull'applicazione delle disposizioni inerenti l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti.

Lettera b). L'esperimento *ex ante* dello strumento acceleratorio a disposizione della parte è configurato come condizione di accesso al rimedio riparatorio di cui all'articolo 2 della legge 89 del 2001.

Il giudice è, quindi, tenuto a dichiarare inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che abbia mancato di azionare i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui al nuovo articolo 1-ter.

Lettera c). Nel nuovo comma 2-*quinquies*, dell'articolo 2, è stata prevista l'esclusione dell'indennizzo nelle ipotesi (tipiche e atipiche) in cui la parte abbia abusato dello strumento processuale.

In particolare, si esclude la riparazione in favore di chi abbia agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, in linea con un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Una situazione soggettiva scvra da ogni ansia derivante dall'incertezza dell'esito della lite può essere originaria o sopravvenuta, secondo che la consapevolezza del proprio torto da parte dell'attore preesista alla causa ovvero intervenga nel corso di questa, per effetto di circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio. In quest'ultimo caso, pur non potendosi configurare una fattispecie di lite propriamente temeraria, per l'iniziale buona fede della parte attrice, la reazione ansiogena su cui si fonda il diritto all'equa riparazione ai sensi della legge Pinto è da escludersi a decorrere dal momento in cui la parte stessa acquisisce tale consapevolezza, facendo venir meno da allora in poi il diritto all'indennizzo per la successiva irragionevole durata della causa.

Lettera d). Nella formulazione del nuovo comma 2-*sexies*, dell'articolo 2, si configurano casi di presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo.

Viene escluso, salva dimostrazione dell'incidenza della violazione, l'indennizzo nel caso di prescrizione del reato, avendo la Corte europea dei diritti dell'uomo affermato in tale ipotesi l'assenza di un pregiudizio importante e riconosciuto alla declaratoria di prescrizione un effetto riparatorio del danno non patrimoniale da violazione della ragionevole durata.

Lo stesso nell'ipotesi di contumacia della parte nei processi in cui tale istituto si applica; estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di

procedura civile e 84 del codice del processo amministrativo; perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo.

E' fatta, peraltro, salva la possibilità di riconoscere un indennizzo nei casi in cui la prescrizione del reato non compensi integralmente il danno sofferto ovvero nei casi in cui la contumacia risulti espressione di una precisa scelta difensiva della parte, di tal che non si possa escludere il patimento conseguente all'eccessiva durata del processo.

Analogo presupposto opera anche in sfavore della parte che, nel giudizio amministrativo presupposto, non abbia presentato istanza di riunione nonostante la pendenza di giudizi dalla stessa introdotti e pur ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, nonché in sfavore della parte che abbia introdotto domande nuove con ricorso separato pur ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo.

Viene, in sintesi, introdotta l'esclusione dell'indennizzo nei casi di mancata presentazione di istanza di riunione e di mancata proposizione di domande nuove mediante l'istituto dei motivi aggiunti, configurando tali strumenti un forma di aggiunzione che il legislatore ha introdotto per assicurare la soddisfazione dell'interesse sostanziale delle parti e per finalità di economia processuale.

L'indennizzo è – salvo prova contraria – escluso anche nei casi di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. Si consente in tal modo al giudice di non riconoscere il diritto all'indennizzo per le cause bagatellari.

Nel nuovo comma *2-septies*, invece, si definisce un'ulteriore ipotesi di esclusione del diritto quando la parte abbia conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto, recependo positivamente il principio della *compensatio lucri cum damno*.

Lettera *e*). Attraverso la sostituzione del comma 1, dell'articolo *2-bis*, si è realizzata la riduzione delle soglie minime e massime dell'indennizzo, fissate rispettivamente in 400 e 800 euro annui o per frazioni superiori a sei mesi, per il periodo eccedente l'irragionevole durata, adeguandole agli *standard* accolti dalla Corte di Strasburgo. Si prevede, altresì, la possibilità di incrementi e di riduzioni nella quantificazione dell'indennizzo, senza, del resto, sacrificare le specificità del caso concreto.

Lettera *f*). Con l'introduzione dei commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* all'articolo *2-bis* sono previste ipotesi di riduzione facoltativa del *quantum* dell'indennizzo in ragione del numero delle parti o dell'esito del processo. La pluralità delle parti può rendere necessari adempimenti, incumbenti istruttori o accertamenti tali da determinare uno slittamento dei tempi normalmente occorrenti.

E' inoltre disciplinato il caso della riunione di più procedimenti, introducendo un meccanismo incentivante per la parte che, nel giudizio presupposto, presenti istanza di riunione di più giudizi connessi.

Lettera *g*). Si modifica il comma 1, dell'articolo 3, superando il meccanismo della competenza *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, ciò anche al fine di consentire all'ufficio giudiziario dove è intervenuta la violazione di attuare, nella gestione dei ruoli e nella assegnazione degli affari, tutti i correttivi necessari a rendere più efficiente il processo e a contenere l'entità del fenomeno.

La domanda di equa riparazione si può, dunque, proporre con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto.

Lettera *h*). Con l'introduzione di una disposizione *ad hoc* al comma 4, dell'articolo 3, si è esclusa la possibilità di designare per il giudizio ai sensi della legge Pinto il giudice del processo presupposto.

Lettera *i*). La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha affermato il principio secondo cui lo Stato non può in nessun caso negare la tutela del diritto adducendo la mancanza di risorse. In sede di Comitato

dei Ministri, l'Italia ha rappresentato, fin dal 2012, la possibilità di avvalersi dell'istituto dell'ordine di pagamento in conto sospeso la cui procedura è disciplinata dall'articolo 14 del decreto-legge 669 del 1996.

Attraverso tale procedura si permette alle Amministrazioni dello Stato debentrici di effettuare pagamenti di debiti scaturenti da provvedimenti giurisdizionali (o da lodi arbitrali), aventi efficacia esecutiva, anche qualora non sussista disponibilità di bilancio nello stesso capitolo di pertinenza dell'Amministrazione stessa.

Questa procedura rappresenta un ulteriore strumento per dare ossequio al giudicato, liquidare le somme stabilite nei decreti esecutivi *ex lege* Pinto e, dunque, assicurare l'effettività della riparazione in favore della parte che abbia patito il pregiudizio.

Il Dirigente responsabile della spesa dispone il pagamento delle somme dovute emettendo uno speciale ordine di pagamento rivolto all'Istituto tesoriere (Banca d'Italia), da regolare in conto sospeso con successiva reintegrazione. Si tratta, quindi, di un metodo che consente una forma di anticipazione che la Banca d'Italia fornisce all'Amministrazione dello Stato per dar seguito ai pagamenti urgenti senza necessità di individuare una copertura negli stanziamenti di competenza.

La nuova formulazione del comma 7, dell'articolo 3, tiene dunque conto di questa eventualità, integrando la previsione previgente.

Lettera *l*). Con l'inserimento dell'articolo 5-*sexies*, si favorisce l'adempimento dell'Amministrazione entro il termine semestrale dalla notifica del provvedimento che ha deciso sulla domanda di equa riparazione, attraverso una procedura chiara dove sono definiti puntualmente gli oneri di comunicazione e documentazione, l'assolvimento dei quali da parte del creditore consente all'Amministrazione una più celere definizione del pagamento. Il termine semestrale è conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in questa materia.

Dunque, al fine di emettere gli ordini di pagamento nel citato termine, l'Amministrazione acquisisce una dichiarazione finalizzata all'accertamento dell'identità del creditore in coerenza con le disposizioni di cui al Regio decreto del 18 novembre 1923 n. 2440, e successive modifiche, al Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 nonché alle Istruzioni del servizio di Tesoreria dello Stato approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007.

La norma mira a rendere obbligatoria la regolare presentazione della dichiarazione e della documentazione pedissequamente alla notifica del provvedimento che ha deciso l'equa riparazione al fine di consentire all'Amministrazione di procedere al pagamento tempestivamente. Anteriormente al decorso del termine semestrale, i creditori non possono promuovere azioni esecutive. In tal modo si evita un aggravio per l'amministrazione in termini di condanna alle spese legali e penali di mora, laddove l'amministrazione non sia stata posta in condizione di procedere allo spontaneo adempimento.

L'obbligatorietà dell'acquisizione della dichiarazione sostitutiva, con annessa documentazione giustificativa, riduce altresì il fenomeno dei frazionamenti della lite.

L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso all'emissione dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Tale previsione garantisce l'assolvimento degli obblighi indennitari derivanti dalle decisioni di condanna per l'eccessiva durata dei processi e risolve ogni contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Decorso infruttuosamente il termine semestrale, resta impregiudicato il diritto del creditore di agire in via esecutiva. Qualora si proponga azione per l'ottemperanza, l'eventuale commissario *ad acta* potrà essere nominato esclusivamente tra i dirigenti dell'amministrazione soccombente, con esclusione delle figure apicali.

La nomina di commissari *ad acta* individuati tra i soggetti appartenenti all'amministrazione debitrice assicura efficacia, efficienza ed economicità nello svolgimento dell'incarico, favorendo le operazioni sui relativi capitoli di spesa per l'emissione degli ordinativi di pagamento.

I compensi disposti in favore dei dirigenti nominati rientrano nel regime dell'onnicomprensività *ex* articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001.

In aderenza al divieto di effettuare per cassa pagamenti a carico della Pubbliche amministrazioni che superino l'importo di € 1000,00, sono ridefinite le modalità di pagamento degli indennizzi ai sensi della legge Pinto: l'estinzione dei titoli di spesa si effettua mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei soggetti cui sono intestati i titoli di spesa; è consentita l'estinzione dei titoli mediante vaglia non trasferibili o contanti esclusivamente per importi inferiori a € 1.000,00; la procura speciale è ammessa solo per importi inferiori a € 1000,00. La disposizione si pone, dunque, in linea con quanto prescritto alle lett. a) e b), del comma 4-*ter*, dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, norme introdotte dal comma 2, dell'articolo 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011. Le operazioni di pagamento sono disposte – di regola – mediante l'utilizzo di strumenti telematici, e i pagamenti per cassa non possono comunque superare l'importo di € 1000,00. L'esclusione dell'utilizzo del vaglia cambiario quale modalità di estinzione dei pagamenti superiori a € 1000,00, inoltre, consente di prevenire il ricorso a tale strumento in funzione elusiva del divieto introdotto dal citato comma 2, dell'articolo 12, del d.l. 201/2011. La ratio è quella di favorire, anche per ragioni di economicità e di efficienza, l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte delle pubbliche amministrazioni.

Viene infine dettata la disciplina transitoria attinente i provvedimenti già notificati all'Amministrazione.

Lettera *m*). Attraverso l'aggiunta di un comma 3 all'articolo 6, si è introdotta una norma transitoria per i processi pendenti la cui durata ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, entro il 31 ottobre 2016. In questi procedimenti, la proposizione dei rimedi preventivi è facoltativa e non costituisce condizione di ammissibilità del ricorso ai sensi della legge Pinto.

Ciò allo scopo di consentire al giudice e alle parti di individuare agevolmente i procedimenti ai quali si applica la nuova disciplina e quelli a cui non si applica, favorendo un graduale passaggio al regime ordinario. Si è inteso assicurare al giudice un lasso temporale congruo per rimodellare il proprio ruolo in funzione dei rimedi esperiti.

Con il nuovo comma 4, dell'articolo 3, invece, si individuano quale ipotesi residuali di applicazione, in via transitoria, del comma 2, dell'articolo 54, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, i processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*. La proponibilità del ricorso *ex lege* Pinto resta, in detti procedimenti, condizionata alla proposizione dell'istanza di prelievo secondo quanto disposto dal citato articolo 54.

Comma 2. Lettera *a*). In adesione alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, è stato disciplinato il *dies a quo* nel calcolo delle *astreintes* di cui alla lettera *e*), del comma 4, dell'articolo 114, del codice del processo amministrativo, fissando l'applicazione della penalità di mora a decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di

ottemperanza. E' stata, altresì, introdotta una presunzione di non iniquità della penalità di mora corrispondente alla misura degli interessi legali.

Lettera *b*). E' introdotto l'articolo 71-*bis* al codice del processo amministrativo. A seguito della proposizione di tale istanza, il giudice, anche in relazione alla complessità della causa, accertata l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria, può definire, sentite le parti, il giudizio con sentenza in forma semplificata.

La possibilità per il giudice di definire il giudizio con una sentenza resa in forma semplificata è strumentale all'esigenza di garantire una ragionevole durata del processo ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

L'istituto dell'istanza di prelievo, configurato come funzionale alla definizione del giudizio in forma semplificata (articolo 74 del codice del processo amministrativo), garantisce un reale effetto acceleratorio e diviene perciò – a tutti gli effetti – un rimedio preventivo.

Comma 3. Sono state apportate modifiche al decreto-legge n. 69 del 2013 al fine di consentire l'utilizzo dei giudici ausiliari presso le Corti d'Appello per la trattazione dei ricorsi ai sensi della legge Pinto.

Attraverso la modifica del comma 2, dell'articolo 62, l'utilizzo di giudici ausiliari è ammesso anche nei procedimenti Pinto trattati dalla Corte di appello in unico grado. Il comma 2, dell'articolo 68 è integrato prevedendo che i provvedimenti di condanna al pagamento dell'indennizzo per irragionevole durata del processo siano computati nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia minima di novanta procedimenti per anno.

Infine, con l'addenda al comma 2, articolo 72, è fissata l'indennità percepita dal giudice ausiliario per ciascun decreto *ex lege* Pinto nella misura di euro venticinque.

Titolo IX

Misure per gli investimenti

Art. 40

(Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee)

Per favorire la gestione finanziaria e l'accelerazione dell'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, anche in coerenza con la flessibilità richiesta attraverso la cosiddetta "*clausola investimenti*", i commi da 1 a 8 prevedono che, a decorrere dal 2016, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano attribuire autonomia gestionale e contabile ad una propria articolazione organizzativa, destinata alla gestione finanziaria degli interventi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Ai fini della gestione, gli Organismi strumentali si avvalgono di conti di tesoreria unica appositamente istituiti, disciplinati dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nonché di conti correnti bancari presso il tesoriere della Regioni, intestati agli stessi organismi strumentali.

Nei conti di tesoreria unica intestati agli Organismi strumentali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale destinati al finanziamento degli interventi UE, versati dal fondo di rotazione della legge n. 183 del 1987, nonché quelle del corrispondente cofinanziamento regionale fino al venir meno della sospensione della tesoreria unica mista.

Al fine di garantire il monitoraggio dei conti pubblici, gli Organismi strumentali sono soggetti alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14 della legge n. 196 del 2009, con le stesse modalità previste per la rilevazione SIOPE delle Regioni.

Il comma 7 disciplina le modalità di contabilizzazione del trasferimento dei crediti e dei debiti di cui al comma 2 nelle scritture patrimoniali e nelle scritture finanziarie della Regione.

Il comma 8 prevede che la gestione finanziaria degli organismi strumentali delle regioni è sottoposta ai controlli della sezione regionale della Corte dei conti di cui all'articolo 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il comma 9 prevede che le risorse depositate sulle contabilità di tesoreria degli Organismi strumentali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché sulle contabilità di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali e alle agenzie dalle stesse vigilate, su cui confluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale degli interventi UE, non siano soggette a esecuzione forzata, né ad atti di sequestro o pignoramento, in forza del principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari stabilito dall'articolo 132 del Regolamento UE n. 1303 del 2013.

Il comma 10 reca una nuova formulazione dell' articolo 1, comma 671, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) con la quale si prevede la possibilità che i pagamenti relativi agli interventi cofinanziati dall'Unione europea e quelli complementari alla programmazione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello stato siano effettuati per il tramite di apposite contabilità speciali.

Il comma 11, nell'ottica di agevolare l'attuazione degli interventi UE a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano amplia la platea dei programmi che possono beneficiare delle anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui alla legge n. 183 del 1987, estendendola agli interventi a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 12 stabilisce che al recupero delle risorse indebitamente utilizzate dai beneficiari, residenti sul territorio nazionale, dei programmi UE dell'Obiettivo "*Cooperazione Territoriale Europea*" a titolarità di Autorità di gestione estere si provvede con le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 183 del 1987, sulla base di apposito Decreto Ministeriale da adottare, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Il comma 13 prevede che, al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e che non possono beneficiare dei fondi UE 2014/2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione UE.

Difatti, i progetti cofinanziati dall'Unione europea nel 2007/2013 devono obbligatoriamente essere conclusi con risorse nazionali, pena la perdita e restituzione alla Commissione europea del contributo europeo di cui hanno usufruito nel 2007/2013.

La norma rileva anche ai fini della clausola di investimento, in quanto le spese per questi progetti (che necessariamente dovranno sostenersi nel 2016) possono costituire una riserva da utilizzare a dimostrazione del raggiungimento della quota dello 0,3% del PIL di investimenti, in sede di rendicontazione. Al momento, la Commissione non considera le spese per i completamenti di tali progetti "tecnicamente" dei cofinanziamenti nazionali, tuttavia uno degli obiettivi del negoziato con Bruxelles sulla clausola investimenti è fare accettare ai fini della clausola anche tali spese che

di fatto riguardano progetti che hanno tutti i requisiti di quelli già ritenuti ammissibili alla clausola da parte della Commissione.

Per assicurare alle Amministrazioni interessate la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per il completamento dei progetti in questione, la norma prevede l'utilizzo di parte delle risorse già previste a carico del fondo di rotazione della legge n. 183 del 1987 per realizzare i programmi complementari, come stabilito dalla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015.

La norma prevede, infine, che le risorse dei programmi complementari utilizzate per i completamenti riguardanti progetti a titolarità di Amministrazioni che non risultano beneficiarie di programmi complementari, siano reintegrate dal CIPE a valere sulle disponibilità del Fondo sviluppo e coesione previste per gli anni successivi al 2016.

I commi 14 e 15 prevedono che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia siano pagati con le disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui si dispone all'uopo un incremento per il periodo 2017-2020.

Con i commi in argomento, pertanto, vengono trattati in maniera univoca e strutturata gli oneri collegati all'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea e quelli correlati a sentenze di condanna della Corte di giustizia Ue rese ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si introduce, altresì, una più incisiva procedura di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle Amministrazioni responsabili delle violazioni che prevede a possibilità di attivare la compensazione con trasferimenti dello Stato verso le Amministrazioni che si sono rese responsabili delle violazioni.

La norma assicura una soluzione a regime questione degli oneri correlati al pagamento di sanzioni inflitte all'Italia dalla Corte di giustizia Ue.

Il comma 16, inoltre, aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevedendo che, nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Si dispone altresì che al commissario sia attribuita, ove occorre, la facoltà di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Infine, il comma 17 consente di dare attuazione alla decisione del Consiglio UE del 26 maggio 2014, n. 2014/335/CE/Euratom, che contiene le basi giuridiche del nuovo sistema di finanziamento del Bilancio comunitario per il periodo di programmazione 2014-2020, come previsto dalla stessa decisione che recita "la presente decisione entra in vigore solo allorché sarà stata approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, quindi nel pieno rispetto della sovranità nazionale". L'entrata in vigore della decisione avverrà, quindi, il primo giorno del mese successivo alla ricezione, da parte del Consiglio, dell'ultima procedura di adozione della decisione medesima da parte degli Stati membri. La Commissione ritiene che la procedura debba concludersi nella prima parte del 2016, così da consentire l'entrata in vigore della decisione entro tale anno.

Art. 41

(Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione)

La norma prevede che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici promosse Cassa Depositi e Prestiti possano essere assistite dalla garanzia dello Stato.

A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo a copertura degli oneri derivanti dalle predette garanzie.

La disposizione si inserisce nel quadro della nuova regolamentazione europea in materia di Fondo europeo per gli investimenti strategici (Regolamento UE n. 2015/1017), di fondi strutturali e di investimento europei (Regolamento CE n. 1303/2013) e di bilancio generale dell'Unione europea e sua esecuzione (Regolamento UE n. 966/2012), nonché della Comunicazione della Commissione europea del 22 luglio 2015 *“Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione: il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa”*, COM (2015) 361, che riconosce particolare rilevanza agli “istituti nazionali di promozione” tra i quali, per l'Italia, annovera Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP).

Il comma 5 formalizza nell'ordinamento italiano la qualifica di CDP quale “istituto nazionale di promozione” come definito dall'articolo 2, n. 3, del Regolamento UE n. 2015/1017 (sono “istituti” o “banche nazionali di promozione” *“le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione”*).

Il comma 6, per effetto della predetta qualifica, abilita CDP a svolgere le attività proprie degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) n. 2015/1017, nonché i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 (in particolare, artt. 37 ss.) e dal Regolamento (UE) n. 966/2012 (in particolare, artt. 58 ss.).

I commi 7 e 8 precisano le attività e i compiti di cui sopra. In particolare:

- in relazione al Fondo europeo per gli investimenti strategici, si dispone che CDP possa impiegare le risorse della gestione separata per contribuire a realizzare gli obiettivi del Fondo, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti, nel rispetto della disciplina europea degli aiuti di Stato;

- in relazione ai fondi strutturali e di investimento europei e all'esecuzione del bilancio europeo, si prevede che la Commissione europea o le autorità italiane di gestione possano affidare a CDP o a società da essa controllate compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei predetti fondi.

Art. 42

(Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie)

La disposizione in esame prevede che l'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all'art. 3 del decreto-legge 1/2015, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Tale disposizione si rende necessaria al fine di assicurare la tempestiva disponibilità delle suddette somme, tenuto conto che la Commissione europea, nel parere motivato del 16 ottobre 2014 concernente la "Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex articolo 258 del TFUE, "Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto", ha, tra l'altro, ritenuto che: "le Autorità italiane debbano eseguire gli interventi di messa in sicurezza e bonifica diretti a sanare l'inquinamento causato dallo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, anche prima che siano stati definiti i procedimenti giurisdizionali promossi dal Governo italiano per far dichiarare la responsabilità dell'ILVA. Infatti, ulteriori ritardi nell'eseguire il risanamento ambientale sarebbero incompatibili con l'articolo 11, lett. c, della Direttiva sulle emissioni industriali letto alla luce, tra l'altro, dell'articolo 191 del TFUE" e, nelle conclusioni, ha invitato le Autorità italiane ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al menzionato parere motivato. La mancata ottemperanza comporta l'assoggettamento dello Stato a sanzioni pecuniarie. La necessità di un intervento dello Stato per il risanamento ambientale dell'area ILVA, oltre che dal citato Parere motivato della Commissione europea, discende dalla normativa europea in materia di tutela ambientale che, con riferimento sia alle attività di prevenzione sia di ripristino del danno ambientale, prevede tra l'altro che "l'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti (...), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi" (cfr. articolo 5, par. 4 e 6 par. 3, della Direttiva 2004/35 CE). Da ultimo, la Commissione europea, con nota del 4 settembre 2015 ha sottolineato "l'accumularsi dei ritardi nei lavori necessari per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni AIA" e ha chiesto alle autorità italiane "quali provvedimenti siano stati adottati o previsti per evitare altri ritardi nell'attuazione delle prescrizioni ...in modo da assicurare che entro l'agosto 2016 si pervenga al pieno rispetto delle prescrizioni dell'AIA 2011 – 2012, come integrata del DPCM 14 marzo 2014 e dal decreto- legge n. 1 del 2015".

La norma precisa altresì che la garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

Allo scopo, si incrementa la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1.

Con riferimento all'istituto dell'amministrazione straordinaria, si amplia fino ad un massimo di quattro anni la durata del programma approvata dal competente Ministero dello sviluppo economico.

Art. 43

(Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus)

L'elevata incidenza infortunistica del settore agricolo legata all'utilizzo di trattori agricoli o forestali e macchine agricole e forestali ha reso necessario, anche a seguito delle audizioni parlamentari presso la Commissione Agricoltura, la finalizzazione di incentivi che consentano l'introduzione, nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, di macchine caratterizzate da soluzioni innovative sotto il profilo tecnologico ai fini dell'abbattimento delle emissioni inquinanti, della riduzione del rischio rumore, dell'aumento dell'efficienza delle prestazioni e che assicurino adeguati standard di sicurezza e garantiscano il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione.

Si intende a tale scopo orientare in modo più efficace gli sgravi contributivi per 20 milioni di euro annui previsti dall'articolo 1 comma 60 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e resi disponibili

presso l'INAIL, già stanziata a favore del settore agricolo e di limitato interesse per le aziende del comparto, attraverso la soppressione della predetta norma autorizzativa di spesa e la devoluzione delle relative poste di bilancio ad altra finalità.

Per i residui 25 milioni di euro per il 2016 e 15 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante le risorse già previste a legislazione vigente nel bilancio dell'INAIL per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente e nel complesso il fondo istituito con la presente norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La realizzazione di tale iniziativa avverrà mediante l'emanazione da parte dell'INAIL di specifici avvisi pubblici annuali che saranno predisposti nel rispetto del Regolamento (Ue) della Commissione n. 702/2014 del 25 giugno 2014, negoziando appositamente con la Commissione Europea un regime di aiuti che vada oltre il tetto del "de minimis".

Infine, la norma dispone l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo finalizzato all'acquisto degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al riguardo, si demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità attuative della disposizione.

Titolo X

Disposizioni ulteriori

Art. 44

(Garanzie pubbliche e fondo di garanzia)

Il comma 1 introduce la possibilità di rimodulare in via amministrativa le risorse assegnate a fondi di garanzia. Tale disposizione appare necessaria al fine di rendere più tempestivo ed efficace l'utilizzo di risorse pubbliche in base alle effettive esigenze e richieste di cittadini e imprese. La disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in materia, siano disposte variazioni compensative tra capitoli del bilancio o trasferimento di risorse tra conti aperti presso la tesoreria, relativi a fondi di garanzia. Allo stato attuale, tale rimodulazione è possibile solamente con previsione di legge. Non di rado, infatti, si rende necessario potenziare strumenti la cui richiesta di utilizzo da parte di cittadini e imprese supera lo stanziamento previsto per legge e ridurre le risorse assegnate a strumenti poco efficaci che hanno avuto uno scarso utilizzo. La previsione che si intende introdurre rende così tempestive le operazioni di rimodulazione di risorse tra fondi, da effettuarsi comunque previa verifica di assenza di effetti per la finanza pubblica e delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e destinazione.

Il comma 2 prevede l'abrogazione dell'articolo 11-bis del decreto-legge. n. 74 del 2012 al fine di mettere a disposizione di altri interventi a sostegno dell'economia risorse pari a 25 milioni. La norma che si intende abrogare riserva, a copertura dei costi dei finanziamenti agevolati concessi alle grandi imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012, una quota di 25 milioni del contributo dello Stato all'abbattimento della quota interessi per i finanziamenti del Fondo rotativo per le imprese istituito presso Cassa Depositi e Prestiti. Tale riserva risulta però ora superata da quanto disposto dall'articolo 1, comma 366, della l. n. 147 del 2013 (stabilità 2014), che ha ricompreso tali finanziamenti agevolati nell'ambito dell'articolo 3-bis, del decreto-legge. n. 95 del 2012. Poiché i costi dei finanziamenti agevolati alle imprese delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 risultano coperti da altre disposizioni, si ritiene di poter mettere a disposizione del bilancio dello Stato le risorse della norma che si intende abrogare.

Infine, si dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Art. 45

(Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa)

Il comma 1 prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Sulla base della presente disposizione il 30 giugno 2016 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2016 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.

Con il comma 2 del presente articolo è stato stabilito, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015 dall'articolo 1, comma 627 della legge n. 190 del 2014, il raddoppio delle aliquote delle imposte sostitutive dovute sui valori rideterminati (dal 2 al 4 per cento per le partecipazioni non qualificate e dal 4 all'8 per cento per le partecipazioni qualificate e per i terreni).

Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10, che costituiscono una riedizione della medesima agevolazione prevista dall'art.1, commi da 140 a 147 della legge n. 147/2013, reintroducono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa.

Per effetto del rinvio all'articolo 15 della legge n. 342 del 2000, sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. In virtù del medesimo rientrano tra i soggetti beneficiari della rivalutazione anche gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti.

La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12 % sugli altri beni.

È previsto un differimento degli effetti fiscali al 2018.

È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante l'imposta sostitutiva del 10%.

L'affrancamento rende da subito disponibile per la distribuzione il saldo senza conseguenze impositive sulla società; in assenza di affrancamento il saldo ha un regime di sospensione d'imposta che impedisce l'utilizzo del saldo per la distribuzione, pena la ripresa a tassazione.

La norma in esame consente, mediante il rinvio all'art.14 della legge n.342 del 2000, anche il riallineamento del valore fiscale dei beni a quello di bilancio e cioè il riconoscimento fiscale di maggiori valori dei beni iscritti in bilancio rispetto a quelli che hanno assunto rilevanza tributaria.

In tal caso non è necessario rispettare il vincolo delle categorie omogenee rilevante, invece, agli effetti della rivalutazione.

Il riallineamento si applica anche ai soggetti IAS *adopter* per i quali, peraltro, lo stesso è previsto anche per tutte le partecipazioni, in società ed enti, considerate immobilizzazioni finanziarie secondo la nozione indicata dall'articolo 85, comma 3-bis nel TUIR (a prescindere se le stesse siano di controllo o di collegamento).

Anche per i soggetti IAS *adopter* il riallineamento dei maggiori valori sui beni presenti in bilancio al 31 dicembre 2014 è consentito a mezzo del pagamento della medesima imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione.

Art. 46

(Circolazione del contante)

Comma 1. Il legislatore è intervenuto di frequente con provvedimenti restrittivi sulla disciplina della circolazione del contante. Tali interventi sono stati introdotti con una doppia finalità: da un lato, l'esigenza di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita; dall'altro, l'obiettivo dell'amministrazione finanziaria di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti. In particolare, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto decreto "Salva Italia", (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha, da ultimo, ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo degli assegni bancari/postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore. Il divieto di violare tale limite si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, quale che sia la loro nazionalità, atteso che la norma di cui all'articolo 49, comma 1, vieta in modo assoluto ed oggettivo, indipendentemente dallo scopo perseguito, sia il trasferimento sia l'acquisizione di denaro contante, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per importo superiore al limite consentito, senza avvalersi degli intermediari abilitati. Pertanto, allo stato attuale, è possibile effettuare pagamenti in contanti sino alla soglia massima di 999,99 euro ed è vietato il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante (nonché di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore) per importi pari o superiori ai 1.000 euro: per l'effettuazione di tali operazioni di trasferimento da un soggetto ad un altro occorre rivolgersi a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste italiane SpA.

Secondo dati recenti diffusi da associazioni di categoria (CGIA Mestre), nel 2014 la massa monetaria complessiva ha sfiorato i 164,5 miliardi di euro.

Il ricorso frequente all'utilizzo del contante è da correlarsi, tra l'altro, all'elevata percentuale di soggetti "unbanked", ossia soggetti estranei al circuito degli intermediari abilitati.

L'innalzamento della soglia, a fronte di studi che escludono un indice di correlazione diretta tra utilizzo del contante ed evasione fiscale, assolve all'esigenza di garantire maggior fluidità nelle transazioni effettuate quotidianamente per il soddisfacimento di bisogni di stretto consumo, oltre che per allineare la soglia prevista dall'ordinamento italiano alle scelte degli altri Stati Membri, diretti *competitors* dell'Italia, tendenzialmente attestati su politiche meno restrittive.

La norma pertanto innalza a euro tremila il limite delle transazioni in carta moneta.

Comma 2. Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alla norma generale di cui al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si ritiene necessario adeguare il

limite alle movimentazioni in contante, consentite ai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (cambiavalute), alla nuova soglia di euro tremila.

Comma 3. La legge di stabilità 2014 ha stabilito che i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, quale ne sia l'importo, non possono essere corrisposti in contante. La norma si è dimostrata di scarsa efficacia, anche per la oggettiva difficoltà di *enforcement* (tra l'altro non è prevista nessuna sanzione), mentre ha creato disagi per le locazioni turistiche e, più in generale, ai soggetti che operano correttamente. Inoltre qualsiasi frammentazione della regola generale che vieta trasferimenti in contante, senza il tramite di intermediari abilitati, al di sopra della soglia fissata dalla legge, sortisce l'effetto di stratificare e rendere difficilmente intellegibile una norma che, per varietà delle fattispecie concrete potenzialmente ricomprensibili nel suo raggio d'azione, si rivela efficace unicamente tenendo fede ai caratteri della generalità ed astrattezza.

Comma 4. L'articolo 32 bis del decreto-legge n. 133 del 2014 (convertito con la legge n. 164 del 2014) ha stabilito il divieto, per tutti i soggetti della filiera dei trasporti, di pagare in contanti il corrispettivo, quale ne sia l'importo, per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada. La norma ha creato disagi per il caso di piccoli pagamenti regolati ad esempio dagli autisti dei mezzi di trasporto. Inoltre, come per il caso di cui al comma precedente, è di difficile *enforcement*, anche perché non è prevista alcuna sanzione a carico di chi viola la norma mentre a carico di commercialisti e altri soggetti che tengono la contabilità delle ditte di trasporto è previsto l'obbligo, totalmente ignorato, di segnalare le violazioni.

Art. 47

(Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo)

Con la disposizione si dispongono talune modifiche alle disposizioni fiscali che regolano il settore dell'agricoltura.

Con il comma 1 si dispone l'abrogazione delle specifiche disposizioni previste, nell'ambito del regime speciale dell'IVA per il settore agricolo, per i soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.

Questi soggetti, in base all'articolo 34, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, attualmente vigente, sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili in materia di IVA, compresi la dichiarazione annuale ed il versamento, il che comporta la necessità che i cessionari dei loro prodotti agricoli, all'atto degli acquisti, debbano operare un'autofatturazione applicando aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione spettanti ai loro cedenti.

Con la soppressione delle disposizioni in questione i soggetti passivi in questione saranno assoggettati agli obblighi di cui al titolo II del medesimo decreto; in particolare, dovranno emettere fattura per le cessioni che andranno ad effettuare ed, in tali occasioni, applicare l'IVA alla specifica aliquota prevista per i beni ceduti, dalla quale potranno detrarre l'IVA sugli acquisti, forfettizzata sulla base della relativa percentuale di compensazione; infine dovranno procedere alla liquidazione periodica dell'IVA ed al relativo versamento.

Con il comma 2 si modifica l'aliquota applicabile, ai fini dell'imposta di registro, per gli atti traslativi della proprietà, e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, aventi per oggetto terreni agricoli, a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Per tali atti l'aliquota viene innalzata dal 12 al 15 per cento.

La disposizione di cui al comma 3 prevede che sia disposta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, la rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA previste dal medesimo articolo 34 per le cessioni di latte fresco, attualmente fissate all'8,8 per cento, effettuate dai produttori agricoli.

Il comma 4 dispone, attraverso una modifica all'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'incremento – a decorrere dal periodo d'imposta 2016 - dal 7 al 30 per cento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali.

Con le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7, viene stabilito "a regime" che costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, tutte le produzioni agro energetiche, compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, in base al regime forfettario previsto dal secondo periodo. In particolare, come per la disposizione applicata per gli anni 2014 e 2015 in base all'articolo 22, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 66 del 2014 si stabilisce che per la produzione eccedente i limiti indicati il reddito venga individuato applicando non già il criterio di determinazione del reddito agricolo (definito in via catastale), ma il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA.

I commi da 8 a 10 dettano disposizioni in materia di copertura.

Infine, ai sensi del comma 11, modificando la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, si prevede la riduzione dal 22 al 10 per cento dell'IVA sui pellet (combustibile ricavato da segatura).

Art. 48

(Disposizioni in materia di giochi)

Commi 1-2. La norma prevede l'incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicata alla raccolta di gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare:

- quelli di cui alla lettera a) del suddetto comma, le c.d. "new slot" (o AWP) che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco (sale scommesse, sale bingo), in cui l'accesso è precluso ai minori d'età;

- e quelli di cui alla lettera b), le c.d. "Video Lotteries Terminal" ("o VLT"), che sono "sistemi di gioco" costituiti da una serie di "videoterminali", con controllo del gioco da remoto, che possono essere installate esclusivamente in sale destinate all'attività di gioco, in cui l'accesso è precluso ai minori di età.

Attualmente sulle c.d. "new slot" o AWP è applicato un prelievo erariale unico pari al 13 per cento, mentre sulle c.d. "Video lotteries Terminal" o VLT è applicato un prelievo pari al 5 per cento. Entrambi i suddetti prelievi sono calcolati sulla raccolta lorda, ossia sull'ammontare complessivo delle somme giocate (c.d. *coin in*"), al lordo delle vincite.

Con la norma in esame le due aliquote sono innalzate rispettivamente al 15 per cento e al 5,5 per cento.

Come meglio dettagliato nella relazione tecnica, dall'aumento delle aliquote suddette, deriverebbe un introito aggiuntivo per l'erario pari a circa 600 milioni di euro complessivi di cui 500 milioni

derivanti dalle "new slot" e 100 milioni dalle "Video lotteries", assumendo, quindi, una raccolta invariata rispetto al 2014 tenendo, altresì, conto dell'andamento della stessa nel 2015.

Comma 3. La norma prevede la proroga della c.d. regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta *on line* delle scommesse non autorizzati. La sanatoria riguarda i c.d. CTD (Centro di Trasmissione Dati) e muove sulla linea di intervento del forte contrasto al fenomeno della raccolta parallela delle scommesse che, prive di regole, giacché i relativi operatori si sottraggono al dovere di auto-sottomettersi al quadro regolatorio nazionale, in Italia desta ormai da tempo una seria preoccupazione sia per la mancata tutela dei giocatori, in particolar modo di minori - dal momento che è ignoto il grado di effettiva protezione che tale rete è in grado di garantire veramente, rispetto a quella ufficiale dei concessionari di Stato - sia per il ruolo competitivo delle imprese concessionarie, per i loro margini di ricavo oltre che per il gettito erariale.

Allo scopo, quindi, di incoraggiare il passaggio dal gioco illecito a quello lecito dei soggetti non concessionari che offrono, con qualsiasi modalità, scommesse con vincite in denaro in Italia, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è prevista una riapertura, fino al 31 gennaio 2016 del procedimento di regolarizzazione ai sensi dell'art. 1, commi 643, 644 e 645 della legge n. 190 del 2014.

Peraltro, l'adesione alla procedura di emersione consente, altresì, a coloro che, per mezzo della procedura di regolarizzazione fiscale, entrano a far parte del circuito legale, la possibilità di partecipare alla prossima gara per l'attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, ippiche e non sportive, da espletarsi entro la prima metà dell'anno 2016, in vista della scadenza delle concessioni attualmente vigenti.

Commi 4-7. Con la procedura di regolarizzazione fiscale, disciplinata dall'art. 1, commi da 643 a 645, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) non è stata riconosciuta la legittimità ad operare in Italia a quei soggetti che offrono scommesse tramite i cosiddetti "centri trasmissione dati - CTD" svolgenti attività di intermediazione nella attività di raccolta delle scommesse. L'operatore del Ctd non ha visto riconosciuta la propria posizione professionale in quanto l'attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, oltre a poter configurare reato (di cui all'art. 4 co. 4 bis della legge 401 del 1989) - anche quando è posta in essere per conto di un concessionario autorizzato da uno Stato estero - è chiaramente vietata dal vigente regolamento disciplinante le scommesse (di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, che così recita "*Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse*"), cui risultano sottostare, a pena di decadenza dal disciplinare, anche gli operatori esteri che hanno presentato la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione.

La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione. Non è, quindi, ammesso che soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti svolgendo una mera intermediazione. Infatti, (come ribadito dal richiamato D.M. n. 111 del 1 marzo 2006 che, sul punto, ha confermato i contenuti del previgente D.M. n. 174/1998), a tutt'oggi, "è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse" (art. 2, comma 5).

Senonché, il legislatore, con la Legge Comunitaria del 2009 (legge del 7 luglio 2009, n. 88), "*al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi*", ha dettato (all'art. 24, dal comma 11 al comma 26) un'organica e articolata disciplina in materia di gioco pubblico a distanza. In particolare, la raccolta di gioco da remoto è incentrata sull'adozione obbligatoria di un contratto di conto di gioco tra il giocatore ed il concessionario, che deve essere predisposto nel rispetto di

alcune condizioni minime e che in alcun modo può essere utilizzato “*per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui*” (comma 19, lett. c). Contratto di gioco che, peraltro, a norma dell’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, si considera perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale.

Ciò premesso, al fine di intercettare gli introiti dei CTD si è ritenuto opportuno, con la disposizione in commento, richiamare l’espressione “stabile organizzazione” di cui all’art. 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con la quale si designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. L’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate della stabile organizzazione del soggetto estero, che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo di altro soggetto residente o non residente, subordinato alla rilevazione di determinati presupposti relativi al superamento di un preciso volume d’affari entro un dato arco temporale, comporta la determinazione e la successiva liquidazione, oltre che dell’imposta unica, che avrebbe dovuto pagare se fosse stato “regolare”, anche della maggiore imposta e delle sanzioni dovute.

Il comma 6, prevede, inoltre, che, una volta accertata la stabile organizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli intermediari finanziari devono applicare all’atto dell’effettuazione della transazione, una ritenuta d’acconto pari al 25 per cento sugli importi che i gestori dei punti di gioco collegati con reti estere, generalmente pagati con carte di credito e bonifici internazionali, riversano alla stessa società estera per via telematica.

Comma 8. Tutte le concessioni per le scommesse a quota fissa e a totalizzatore su eventi sportivi anche ippici e non sportivi, verranno a scadenza il 30 giugno 2016.

I principi comunitari, sanciti anche dalla giurisprudenza nel corso degli anni, prevedono l’indizione di procedure di selezione aperte e competitive, senza barriere all’ingresso per gli aspiranti aggiudicatari.

In tal senso la norma rispecchia tali principi non fissando alcun limitazione all’ingresso di nuovi soggetti, rispetto agli attuali concessionari.

Il totale dei diritti attribuiti sulla rete legale dei giochi, che offrono scommesse sportive e/o ippiche, mediante negozi che effettuano prevalentemente attività di gioco (negozi) ovvero che effettuano prevalentemente altre attività (corner) è di circa 17.000 (di cui 2.196 emersi ai sensi dell’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014). I punti vendita all’attualità operativi sono circa 15.000. Detta differenza è determinata, in gran parte, dalla presenza di “corner” che possono offrire esclusivamente gioco ippico, attualmente di scarsa attrattività e redditività ma che potrebbero, in qualsiasi momento, tornare operativi allorquando potessero offrire anche scommesse sportive, come prevede la norma in esame per la nuova gara.

Pertanto, si ribadisce che il numero dei punti vendita autorizzati è pari a circa 17.000, di cui 6.500 negozi e 10.500 “corner”.

La norma in esame prevede l’attribuzione di un numero di diritti inferiore al totale odierno, suddivisi fra 10.000 negozi e 5.000 “corner”, in quanto i negozi risultano più tutelanti sotto il profilo della lotta al gioco minorile e maggiormente controllabili. La disposizione limita i “corner” da installare in bar ed esercizi similari, in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande, ad un numero massimo di 1.000.

La base d’asta prevista (non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici) è stata così fissata, tenendo conto dell’importo previsto per la precedente gara (art. 10 del D.L. n. 16/2012), pari ad 11.000 euro per una concessione di durata pari a poco meno di 4 anni, per negozi di scommesse e della contrazione del numero dei diritti messi a gara.

L'importo ridotto previsto per i "corner" deriva dalla considerazione che i "negozi di gioco" possono ospitare, rispetto alla precedente tipologia di esercizi, un numero maggiore di terminali di accesso al gioco nonché l'esercizio di altri giochi come ad esempio quello mediante apparecchi da intrattenimento della tipologia "VLT".

Comma 9. In considerazione della natura strategica delle decisioni ricadenti sulle modalità tecniche relative ai giochi, scommesse e concorsi a premi, e per le ricadute sul mercato ed il contrasto all'offerta illegale di giochi è disposto che dette modalità vengano stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Comma 10. Occorre considerare che attualmente sono attive sul territorio nazionale 210 sale Bingo, la maggior parte delle quali ha visto scadere la concessione nel biennio 2013-2015, mentre per le rimanenti le concessioni scadranno nell'anno 2016.

Nel 2014, sulla base della previsione recata dall'art. 1, commi da 636 a 638, della legge n. 147 del 2013, è stata indetta una gara per l'attribuzione delle concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014. Tuttavia, la procedura di gara è stata annullata dal Tar Lazio e le concessioni scadute hanno continuato e continuano tuttora ad operare in base ad una specifica disposizione di legge recata dalla norma su citata.

Si è, quindi, ritenuto opportuno, con la disposizione in commento, prevedere l'indizione di una nuova procedura selettiva per l'attribuzione o la riattribuzione delle concessioni scadute ed in scadenza al 2016.

La gara indetta nel 2014 prevedeva una base d'asta di 200 mila euro per una concessione di durata di 6 anni.

La norma in commento prevede, invece, una base d'asta pari a 350 mila euro, quindi superiore a quella prevista nel 2014, considerata la maggiore durata prevista per le nuove concessioni pari a 9 anni, rispetto ai 6 previsti per la gara precedentemente annullata.

Tuttavia, le concessioni attualmente scadute continuano ad operare in virtù della proroga prevista dal predetto comma 636 della legge n. 147 del 2013, proroga, peraltro, concessa fino alla data della sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, a fronte del pagamento di un canone determinato e a condizione dell'avvenuta sottoscrizione dell'atto di integrativo accessivo alle concessioni di cui all'art. 1, comma 79 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

La sottoscrizione dell'atto integrativo è stato ritenuto necessario per consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi. Attraverso l'aggiornamento delle concessioni in essere, mediante la sottoscrizione dell'atto integrativo, si vuole raggiungere l'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati di determinati requisiti, nonché assicurino il rispetto di determinati obblighi.

Comma 11. La norma introduce una nuova procedura di selezione per l'attribuzione delle concessioni relative alla raccolta del gioco a distanza.

Al riguardo, occorre premettere che a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 24, comma 11 della legge 7 luglio 2009 n.88 (Legge Comunitaria) è stato pubblicato nel febbraio 2011 un decreto direttoriale dell'allora AAMS contenente le condizioni generali di accesso alle nuove concessioni per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza, oltre alla procedura di integrazione della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici per coloro che erano già titolari del diritto per la raccolta a distanza del gioco pubblico. Alla suddetta procedura di integrazione potevano partecipare i soggetti già titolari di concessione ed i particolare:

a) ai soggetti che già esercitano un'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato in possesso di determinati requisiti stabiliti dal comma 15 dell'art. 24 su menzionato;

b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge comunitaria citata, erano già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più giochi attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

Per tutti gli operatori suindicati il termine di scadenza della propria concessione è rimasto quello previsto nello schema di convenzione "principale", anche se ai sensi dell'art. 4, secondo comma, dell'atto integrativo per i giochi acquisiti successivamente, e cioè al momento della stipula del menzionato atto integrativo, il termine di scadenza – avente durata di nove anni – iniziava a decorrere dall'attivazione dei nuovi giochi.

In mancanza di adesione alla procedura di stipula dell'atto integrativo, i concessionari sopra menzionati sarebbero decaduti dal diritto di raccolta a distanza delle giocate.

Il numero delle concessioni offerte secondo le allora esigenze di mercato è stato pari ad un massimo di duecento, delle quali però solo un quarto sono state attribuite, in ragione della vigenza delle preesistenti concessioni on line assegnate a seguito della gara ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223), integrative delle concessioni fisiche, che verranno a scadenza al 30 giugno 2016, contemporaneamente a tutte le concessioni fisiche.

Occorre considerare che la previsione con la norma de qua di una nuova procedura di selezione per l'attribuzione delle concessioni sul gioco a distanza, consente, da un lato, a coloro che vogliono proseguire la raccolta dei giochi a distanza - in particolare delle scommesse - di dotarsi di titolo idoneo e, dall'altro, l'ingresso ai soggetti che volessero accedere alla rete legale.

La norma prevede che la gara sia bandita per l'attribuzione di 120 concessioni, numero definito tenuto conto sia delle concessioni in scadenza, sia dei nuovi aspiranti concessionari.

La base d'asta prevista dalla norma è pari a 200.000 euro, così come già prevista dalla legge n. 88 del 2009, in considerazione della minore durata delle nuove concessioni che verranno attribuite dovuta alla necessità dell'allineamento temporale con la prossima scadenza delle altre concessioni *on line*.

Comma 12. La previsione del comma 78, numero 26, lettera b) della legge n. 220 del 2010 è stata a suo tempo introdotta per evitare che la cessazione, specie improvvisa (revoca o decadenza), di una impresa investita dei compiti di raccolta del gioco (con la cessazione di operatività di tutta la sua infrastruttura materiale) provocasse una "carenza" di servizio di raccolta e di "presidio" di ordine pubblico e sicurezza nella zona in cui, fino a detta cessazione, era assicurata la raccolta di gioco per conto dello Stato e nel rispetto del quadro regolatorio nazionale. Il rischio che si intendeva evitare è che l'impresa cessata ma dotata ancora di potenzialità materiale della raccolta potesse proseguire, in autonomia e fuori del quadro regolatorio, ad offrire gioco senza che la platea dei giocatori si avvedesse del mutamento di situazione determinatosi.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, ha sollevato riguardo alla disposizione un dubbio di compatibilità con il diritto europeo, rimettendo la questione alla Corte di Giustizia la quale dovrebbe pronunciarsi nei primi mesi del 2016.

Inoltre, considerato che tale disposizione non ha mai ricevuto effettiva applicazione, trattandosi di un vincolo oggettivamente di non facile e proficua praticabilità da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di dare maggiore chiarezza al sistema concessorio nazionale in vista delle prossime gare da espletarsi per l'aggiudicazione delle nuove concessioni in materia di scommesse, Bingo e gioco a distanza, si ritiene opportuno abrogarla, potendo essa costituire un ostacolo alla partecipazione alle suddette gare, soprattutto da parte degli operatori stranieri.

Art. 49

(Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata)

La disposizione apporta interventi di semplificazione e di razionalizzazione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, compresi quelli relativi alla predisposizione della dichiarazione precompilata. Si illustra di seguito il contenuto delle singole previsioni.

Comma 1 lettera a) – Spese sanitarie nella dichiarazione precompilata: inclusione dei soggetti autorizzati e correzione refuso

L'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che siano trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti accreditati al Servizio Sanitario Nazionale. In tal modo restano esclusi dall'obbligo di comunicazione i soggetti che, seppur autorizzati all'erogazione di servizi sanitari, non siano tuttavia accreditati al S.S.N. Per consentire l'inclusione nella dichiarazione precompilata dei dati relativi a tale tipologia di spesa sanitaria, appare, pertanto, necessario modificare il citato comma 3 dell'articolo 3, prevedendo che l'obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria sia esteso anche ai soggetti autorizzati. Con l'occasione viene corretto un refuso presente nel medesimo comma 3, laddove l'obbligo di trasmissione dei dati delle spese sanitarie va riferito alle prestazioni erogate "dal 2015" e non "nel 2015".

Comma 1 lettere b) e d) - Consultazione dei dati resi disponibili dal sistema tessera sanitaria per tutti i cittadini

Con riferimento ai dati acquisiti con il sistema Tessera sanitaria, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha prescritto che i dati acquisiti con riferimento ai soggetti che non sono destinatari del Modello 730 precompilato devono essere cancellati dal Sistema Tessera Sanitaria entro la fine dell'anno. Tali dati, seppur non utilizzati ai fini della dichiarazione precompilata, potrebbero essere oggetto di un servizio di consultazione delle spese sanitarie a vantaggio di tutti i cittadini. In sostanza, il Sistema Tessera Sanitaria potrebbe realizzare un servizio che consentirebbe ai cittadini che si siano autenticati con appositi pin e password di consultare le singole spese, agevolando comunque l'adempimento dichiarativo anche per coloro che presentano il Modello Unico. Tale servizio permetterebbe, inoltre, la valorizzazione del patrimonio informativo raccolto dalla Pubblica Amministrazione consentendo così che tutti dati acquisiti, con adempimenti anche onerosi, siano proficuamente utilizzati.

Comma 1 lettera c) - Sanzioni per omessa tardiva o errata trasmissione di dati ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato

Si estende alle comunicazioni di dati relative agli oneri detraibili o deducibili che saranno definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, la sanzione attualmente prevista per l'omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi agli oneri elencati nell'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali).

Comma 1 lettere e), f) e g) e comma 7 - Controlli preventivi sui rimborsi da 730

Si prevede l'abrogazione della disposizione che ha introdotto i controlli preventivi in caso di rimborso derivante dal modello 730 superiore a 4000 euro, visto che i criteri sui quali sono fondati tali controlli risultano oggi superati in quanto, con riferimento ai familiari a carico, viene effettuato un controllo di validità ed esistenza dei relativi codici fiscali al momento dell'invio della dichiarazione, mentre, con riferimento alle eccedenze derivanti dall'anno precedente, le stesse vengono proposte direttamente dall'Agenzia delle entrate nella dichiarazione precompilata.

La disposizione consente, in via preventiva:

- di verificare i dati modificati dal contribuente, se questi producono un rimborso rilevante (ovvero superiore a un importo determinato dalla norma);
- di individuare nuovi criteri di controllo, adottabili di volta in volta dall'Agenzia delle entrate previo provvedimento.

Comma 1 lettera h) e comma 3 lettere a) e b) - Requisito dimensionale dei Caf

Il decreto legislativo n. 175 del 2014 ha introdotto alcuni requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei Caf. Al riguardo, si rende necessaria una modifica per meglio chiarire il calcolo del requisito relativo al numero delle dichiarazioni trasmesse.

Comma 2 lettere a), b) e c) - Trasmissione dei dati da parte di enti e casse aventi fini assistenziali

Al fine di precompilare in modo corretto i dati relativi alle spese sanitarie, si rende necessario acquisire i dati dei rimborsi erogati dalle casse e dai fondi sanitari in relazione ai quali il premio è stato dedotto dal reddito complessivo e, pertanto, la spesa sanitaria non è detraibile. Quindi, si prevede una disposizione di adeguamento dell'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che già prevede la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate da parte delle casse sanitarie ai fini del controllo, con lo scopo di acquisire tali informazioni anche ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata anticipando al 28 febbraio il termine per la trasmissione.

Comma 4 lettere a) e b) - Valenza dichiarativa della certificazione unica

Si semplifica l'attuale impianto attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione Unica evitando che le stesse informazioni siano obbligatoriamente riproposte nel modello 770 semplificato. Si evita, dunque, una duplicazione di informazioni in relazione alla quale è stata manifestata un'esigenza di semplificazione da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione.

Comma 5 - Semplificazioni degli adempimenti fiscali per i soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie.

Si esonerano coloro che abbiano trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria dall'invio delle stesse informazioni nella comunicazione ai fini dello "spesometro". In tal modo i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria sono utilizzati anche per i controlli previsti dalla normativa sullo "spesometro", oscurando, in quanto non rilevanti in riferimento a quest'ultima finalità, i dati relativi alla natura della prestazione medica per motivi di privacy.

Comma 6 lettera a) - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese funebri

L'articolo 15 del Tuir prevede che le spese funebri siano detraibili solo se sostenute in dipendenza della morte delle persone indicate nell'articolo 433 c.c., nonché di affidati o affiliati.

Si elimina il riferimento alla relazione di parentela con il *de cuius*, consentendo così la detrazione in dipendenza del solo evento della morte.

L'intervento normativo supera le difficoltà di acquisizione dell'informazione relativa al grado di parentela, senza il quale non è possibile stabilire se la spesa sia o meno detraibile, al fine di consentire l'indicazione delle spese funebri nella dichiarazione dei redditi precompilata già a partire dall'anno d'imposta 2015.

Inoltre, la modifica normativa determinerebbe un aumento del numero dei contribuenti interessati all'emissione del documento che comprova il sostenimento della spesa funebre al fine di beneficiare della relativa detrazione, con evidenti effetti in termini di miglioramento delle attività di contrasto dell'evasione.

Va considerato, infine, che è già molto ampia la platea di beneficiari attualmente individuata dalla legge (coniuge, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, discendenti e ascendenti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle), pertanto la modifica normativa non dovrebbe assumere particolare rilievo in termini di gettito erariale.

Comma 6 lettera b) - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese di iscrizione ai corsi universitari.

L'articolo 15 del Tuir dispone che le spese per la frequenza dei corsi universitari siano detraibili integralmente nel caso di università pubbliche, mentre per le università private la detrazione spetta nei limiti delle tasse e dei contributi dell'università pubblica più vicina. Quest'ultima previsione rende molto difficoltoso per il contribuente individuare l'importo detraibile da indicare in dichiarazione. Pertanto, al fine di semplificare gli adempimenti per i contribuenti e consentire all'Agenzia delle entrate l'acquisizione di tali oneri nella dichiarazione precompilata, si ritiene necessario modificare l'articolo 15, prevedendo che nel caso di università private le spese di iscrizione ai corsi universitari possano essere portate in detrazione in misura non superiore a quanto previsto da un apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, che individui limiti distinti per ciascuna facoltà universitaria tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università pubbliche.

Art. 50

(Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure)

Si dispone che le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, sono quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro

Si prevede altresì che, in caso di mancata realizzazione dell'importo prefissato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisca l'aumento delle accise a decorrere dal 1° maggio 2016.

Titolo XI

Norme finali

Art. 51

(Fondi speciali e tabelle)

La norma in esame rinvia alle tabelle A e B per la determinazione delle misure degli importi da iscrivere, rispettivamente, nel fondo speciale destinato alle spese correnti e al fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, in relazione al triennio 2016-2018.

Come disposto dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

Ministero dell'economia e delle finanze. L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica (A.C. 100 - A.S. 1534); Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.S. 1629 - A.C. 750); Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (A.S. 1261 - A.C. 3139); Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (A.S. 1676-A.C. 2093); Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide (A.C. 263- A.S. 2016); Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (AS 1880 - A.C. 3272); Disciplina delle unioni civili (A.S. 14), nonché le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi.

Ministero dello sviluppo economico. L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dell'Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva sonora e dell'Accordo tra Italia - EURATOM per la gestione di rifiuti radioattivi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accantonamento comprende le risorse per la copertura finanziaria di Interventi diversi.

Ministero della giustizia. L'accantonamento comprende le risorse per la copertura finanziaria di Interventi diversi.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'accantonamento comprende le risorse preordinate per la copertura finanziaria dei provvedimenti riguardanti Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012 (A.S. 1334); Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010 (A.S. 1333 - A.C. 2620); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011 (A.S. 1331); la Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della Repubblica Italiana ed il governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011 (A.C. 2004); Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013 (A.S. 1600 - A.C. 3156); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 (AS 1599 - A.C. 3155); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013 (A.S. 1605); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la parte Africa centrale dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 (A.S. 1730); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009 (A.C. 1924 - AS 2031); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008 (A.S. 1729 - A.C. 3157); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a

Roma il 5 novembre 2009 (A.C. 2676 - A.S. 1966); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005 e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009 (AC 2711); Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (A.C. 2710); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare Cinese, fatto a Pechino il 4 luglio 2005 (A.S. 1660 - AC 3300); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012 (A.S. 1659 - AC 3299); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 (A.S. 1661); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014 (A.S. 1731- A.C. 3239); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 (A.S. 1732); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007 (A.C. 2800); la Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014 (A.S. 1827); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007 (A.S. 1828); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 (A.C. 2981); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (AC 3027 - A.S. 2030); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità Europea dell'energia atomica ed i loro stati membri, da una parte e l'Ucraina dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (AC 3053 - A.S. 1963); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014 (A.C. 3086); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'Interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012 (A.C. 3085 - AS 2057); la Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013 (AS 1927 - A.C. 3241); la

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011 (A.S. 1926 - A.C. 3240); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013 (A.S. 1945); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012 (A.S. 1946); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (AC 3131 - A.S. 2029); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012 (A.S. 1972); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 (A.S. 2026); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 (A.S. 2027); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012 (A.C. 3260); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione Europea e i suoi stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, con allegati, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 (A.C. 3261); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012 (A.S. 1986); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 (A.C. 3269); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 (A.S. 2028); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 (A.C. 3285); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011 (A.S. 2051); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010 (A.S. 2052), nonché per ulteriori Accordi internazionali.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'accantonamento comprende le risorse destinate alle scuole non statali.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'accantonamento comprende le risorse preordinate per la copertura finanziaria dei provvedimenti riguardanti Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (A.C. 1533 - AS 1892); Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (A.S. 1676 - AC 2093); nonché per interventi diversi.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di interventi diversi.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria dei provvedimenti riguardanti Interventi per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (A.C. 55-A.S. 1641) e Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (A.S. 1728 - A.C. 348).

Ministero della salute. L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'emergenza biologica a livello nazionale e per interventi diversi.

TABELLA B

Ministero dell'economia e delle finanze. L'accantonamento comprende le risorse destinate al potenziamento e ammodernamento della Guardia di finanza, alla realizzazione dei giochi olimpici del 2021 che si terranno a Cortina nonché per interventi diversi.

Ministero dello sviluppo economico. L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di interventi diversi.

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria del provvedimento concernente Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.S. 1629 - A.C. 750) nonché per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli interventi riguardanti la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico.

Ministero dell'interno. L'accantonamento è finalizzato a favore di interventi per l'ammodernamento di protezione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria dei provvedimenti concernenti Legge Quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (A.C. 730 - A.S. 1185), Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (A.S. 1676 - A.C. 2093), nonché per il contributo nazionale al Green Climate Fund, per interventi a favore della difesa del suolo e per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'accantonamento è preordinato a favore di interventi diversi.

Ministero della salute. L'accantonamento è preordinato a favore di interventi diversi.

L'articolo rinvia, inoltre, alla tabella C con riguardo alle di spesa permanenti; alla tabella D per le leggi che dispongono spese di parte corrente e alla tabella E per le spese a carattere pluriennale in conto capitale.

Art. 52

(Entrata in vigore)

Ove non diversamente previsto, si dispone l'entrata in vigore della legge a partire dal 1° gennaio 2016.

Note che motivano gli importi dei fondi speciali di cui alle Tabelle A e B



Come disposto dal comma 1, dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica (A.C. 100 - A.S. 1534); Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.S. 1629 - A.C. 750); Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (A.S. 1261 - A.C. 3139); Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (A.S. 1676-A.C. 2093); Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide (A.C. 263 - A.S. 2016); Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (AS 1880 - A.C. 3272); Disciplina delle unioni civili (A.S. 14), nonché le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dell'Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva sonora e dell'Accordo tra Italia - EURATOM per la gestione di rifiuti radioattivi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento comprende le risorse per la copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento comprende le risorse per la copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate per la copertura finanziaria dei provvedimenti riguardanti Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012 (A.S. 1334); Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010 (A.S. 1333 - A.C. 2620); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011 (A.S. 1331); la Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della Repubblica Italiana ed il governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011 (A.C. 2004); Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il



condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014 (A.S. 1827); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007 (A.S. 1828); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 (A.C. 2981); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (AC 3027 - A.S. 2030); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità Europea dell'energia atomica ed i loro stati membri, da una parte e l'Ucraina dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (AC 3053 - A.S. 1963); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014 (A.C. 3086); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'Interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012 (A.C. 3085 - AS 2057); la Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013 (AS 1927 - A.C. 3241); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011 (A.S. 1926 - A.C. 3240); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013 (A.S. 1945); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012 (A.S. 1946); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (AC 3131 - A.S. 2029); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012 (A.S. 1972); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 (A.S. 2026); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 (A.S. 2027); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria dei provvedimenti riguardanti Interventi per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (A.C. 55-A.S. 1641) e Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (A.S. 1728 - A.C. 348).

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'emergenza biologica a livello nazionale e per interventi diversi.

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate al potenziamento e ammodernamento della Guardia di finanza, alla realizzazione dei giochi olimpici del 2021 che si terranno a Cortina nonché per interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria del provvedimento concernente Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.S. 1629 - A.C. 750) nonché per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli interventi riguardanti la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato a favore di interventi per l'ammodernamento di protezione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria dei provvedimenti concernenti Legge Quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (A.C. 730 - A.S. 1185), Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento



Relazione Tecnica

Titolo I
Risultati differenziali e gestioni previdenziali

Art. 2
Gestioni previdenziali

Commi 1 e 2. L'articolo 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2015 dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2015, nella misura dello 0,2% per il 2015 e dello 0,2% per il 2016.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2016 un incremento pari a 207,28 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, a 51,22 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 34 della legge 449/97, e a 23,44 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 551,40 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,13 e 72,68 milioni di euro.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamen to netto P.A.	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	281,94	281,94	0	0	0	0
	2018	281,94	2018	0	2018	0

I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 1 e 2 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitame nto netto P.A.	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	0	0	0	0	0	0
	2018	0	2018	0	2018	0



Titolo II
Misure per la crescita
Capo I
Riduzione della pressione fiscale

Art. 3
Eliminazione aumenti accise e IVA

L'articolo 1, comma 430, della legge di stabilità 2014 prevede tramite variazioni di aliquote d'imposte e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti di assicurare **maggiori entrate pari a 3.272 milioni di euro per l'anno 2016 e 6.272 a decorrere dal 2017.**

L'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità 2015, e successive modificazioni, prevede la clausola di salvaguardia laddove non sia riconosciuta dalla Commissione europea la deroga relativa all'applicazione del reverse charge di cui al comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), e al comma 629, lettera b). La deroga non è stata riconosciuta per il *reverse charge* relativo alla grande distribuzione (stimato in 728 milioni di euro dal 2015). La predetta clausola dispone che:

- per l'anno 2015 alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, con le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, attestata dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla medesima legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite dalla medesima Agenzia;
- **dall'anno 2016** si provvede con l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a **728 milioni di euro.**

L'articolo 1, comma 718 della Legge di Stabilità 2015 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'incremento di due punti percentuali dell'aliquota Iva del 10 per cento e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2017. Con riferimento all'aliquota Iva del 22 per cento, lo stesso comma ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'incremento di due punti percentuali e di un ulteriore mezzo punto percentuale dal 1° gennaio 2018. Infine, la lettera c), dello stesso comma ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato 1 al Testo Unico delle Accise (D.lgs. n. 504/1995), sarebbero aumentate in misura tale da determinare ulteriori maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro dal 2018.

Le clausole di salvaguardia previste a legislazione vigente sono riepilogate nella seguente tabella:

	2016	2017	dal 2018
Variazioni aliquote d'imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali (art. 1, c. 430, Legge di Stabilità 2014)	3.272	6.272	6.272
Aumento accisa carburanti (art. 1, c. 632, Legge di stabilità 2015)	728	728	728
Incremento aliquote IVA (art. 1, c. 718, Legge di Stabilità 2015) – di cui:	12.814	19.221	21.965
- Aliquota 10% al 12%	4.638	4.638	4.638



- Aliquota dal 12% al 13%		2.319	2.319
- Aliquota dal 22% al 24 %	8.176	8.176	8.176
- Aliquota dal 24% al 25%		4.088	4.088
- Aliquota dal 25% al 25,5%			2.044
- Incremento accise			700
TOTALE CLAUSOLE	16.814	26.221	28.965

Milioni di euro

La disposizione in esame, invece, intervenendo su tale impianto normativo, sterilizza *in primis* la clausola di cui alla legge di Stabilità 2014; inoltre, sterilizza gli aumenti previsti dal **comma 632 dell'articolo 1** della Legge di Stabilità 2015, come modificata dal decreto-legge 153/2015.

Infine, **con riguardo al comma 718 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2015**, prevede che l'aliquota Iva del 10 per cento è incrementata di 3 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre l'aliquota Iva del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018. **In tal modo, vengono meno gli aumenti di aliquota previsti a decorrere dal 2016.** Viene, **inoltre**, ridotto l'importo dell'incremento delle accise da 700 milioni di euro a 350 milioni di euro dal 2018.

Circa le modifiche al predetto comma 718, adoperando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti, si stimano i seguenti effetti finanziari riconducibili alla nuova clausola:

	2016	2017	2018	2019
Aliquota 10% al 13%	0	6.957	6.957	6.957
Aliquota dal 22% al 24 %	0	8.176	8.176	8.176
Aliquota dal 24% al 25%	0	0	4.088	4.088
Incremento accise			350	350
TOTALE	0	15.133	19.571	19.571

Milioni di euro

L'effetto differenziale tra gli effetti della clausola di cui alla legge di Stabilità 2015 rispetto alla stessa riscritta dalla presente legge è il seguente:

	2016	2017	2018	2019
Effetti LS 2015	12.814	19.221	21.965	21.965
Nuovi effetti LS 2016	0	15.133	19.571	19.571
Differenza	-12.814	-4.088	-2.394	-2.394

Milioni di euro

L'effetto netto complessivo è il seguente:

	2016	2017	2018	2019
Abrogazione misure LS2014	-3.272	-6.272	-6.272	-6.272
Abrogazione incremento accise dal 2016 - (art. 1, c. 632, LS 190/2014)	-728	-728	-728	-728
Differenza misure LS2015	-12.814	-4.088	-2.394	-2.394
T O T A L E	-16.814	-11.088	-9.394	-9.394

Milioni di euro



Art. 4

Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli

Comma 2 - IMU fabbricati rurali province di Trento e Bolzano. La norma in esame prevede (comma 2) l'abrogazione della facoltà attribuita alle province autonome di Trento e Bolzano di prevedere che i fabbricati rurali siano assoggettati a IMU. Tale disposizione rappresenta un mero coordinamento normativo considerato che le suddette province, in virtù delle proprie prerogative statutarie, hanno istituito l'IMI e l'IMIS in sostituzione dell'IMU. Pertanto, a tale disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 3 - Esenzione parziale IMU terreni agricoli. Il comma 3 modifica l'attuale regime di esenzione dei terreni agricoli prevedendo che si applichino i criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata con la G.U. del 18 giugno 1993. Si tratta dei criteri in vigore prima dell'emanazione del D.M. del 28 novembre 2014 e del successivo D.L. n. 4/2015.

Viene inoltre disposta l'esenzione assoluta dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Conseguentemente viene prevista l'abrogazione dell'articolo 1 (commi da 1 a 9-bis) del D.L. n. 4/2015 che ha recentemente modificato il regime di imponibilità IMU dei terreni oltre che dei commi 5 e 8-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 in materia di determinazione del valore imponibile ai fini IMU dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Rimane però confermata l'esenzione, prevista dallo stesso art. 1 del D.L. n. 4/2015, per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

A normativa vigente l'esenzione IMU dei terreni è correlata alla classificazione di montanità del comune riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto annualmente dall'Istat. In particolare, sono totalmente esenti i terreni situati nei comuni classificati come totalmente montani, mentre nei comuni classificati come parzialmente montani l'esenzione spetta solo per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Specifiche agevolazioni sono disposte dal medesimo articolo 1 del decreto legge n. 4/2015 a favore dei terreni delle isole minori, delle proprietà collettive e dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (detrazione di 200 euro) per i terreni posseduti nei comuni non montani ma esenti prima del D.L. n. 4/2015.

Rispetto alla legislazione vigente la normativa proposta comporta una perdita di gettito correlata: (i) all'esenzione per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP e ubicati nei comuni non interessati dall'applicazione del citato D.L. n. 4/2015; ii) agli effetti negativi connessi al ripristino dei criteri della circolare con un ampliamento complessivo del perimetro territoriale dell'agevolazione e alla contestuale esenzione per i c.d. agricoltori "professionali" relativamente ai terreni ubicati in comuni che nella classificazione riportata dall'Istat risultano essere non montani (in quelli classificati come montani e parzialmente montani tali soggetti sono già esenti).

Non si stimano effetti per la conferma delle esenzioni per i terreni ubicati nelle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva in quanto già previste a legislazione vigente. Analogamente non si stimano effetti per i terreni situati nei comuni esenti applicando sia i criteri della circolare, sia quelli dell'art. 1 del D.L. n. 4/2015.



Ai fini della valutazione degli effetti finanziari negativi conseguenti all'esenzione in esame, in primo luogo è stata valutata la perdita di gettito relativa all'esenzione dei soli soggetti coltivatori diretti e IAP per i terreni situati nei comuni (2.253) nei quali gli stessi risultavano imponibili sia prima che dopo il decreto legge n. 4/2015. Sulla base dei dati di gettito aggiornati relativi alle annualità 2014 e 2015 e tenendo conto dei dati di stima relativi al riparto dello stesso gettito tra soggetti rentiers e coltivatori diretti/IAP, già utilizzati per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 133/2013, si stimano effetti finanziari negativi pari a 120 milioni di euro.

Per quanto riguarda la perdita di gettito afferenti i terreni ubicati nei comuni interessati invece dall'applicazione dei criteri di cui al D.L. n. 4/2015, sono stati presi in considerazione sia i dati riguardanti il gettito delle predette annualità 2014 e 2015, sia gli effetti stimati con il decreto legge n. 4 del 2015 che comportano una corrispondente variazione compensativa di risorse per i comuni, di cui all'allegato A del predetto decreto.

In particolare, per i comuni che nella classificazione riportata dall'Istat risultano essere parzialmente montani (circa 650) sono stati valutati unicamente gli effetti riguardanti i terreni posseduti da soggetti c.d. rentiers nei casi in cui tornano a beneficiare dell'esenzione secondo i criteri della circolare. Si tratta dei comuni che tornano a un regime di totale o parziale esenzione.

Analogamente, anche per i comuni che sono attualmente classificati come non montani sono stati invece valutati gli effetti conseguenti al ritorno a un regime di totale o parziale esenzione (si tratta di 1.628 casi): nei comuni che passano da non montani (imponibili) a totalmente esenti la perdita di gettito riguarda sia i soggetti c.d. rentiers, sia gli agricoltori professionali per i terreni situati su tutto il territorio comunale. Nei comuni che passano da non montani a parzialmente delimitati (ovvero parzialmente esenti) la perdita di gettito relativa ai soggetti coltivatori diretti /IAP riguarda l'intero territorio comunale mentre per i soggetti c.d. rentiers solo i terreni ubicati nella parte del territorio divenuta esente.

Sono stati poi considerati gli effetti positivi, di entità non rilevante (circa 0,2 milioni), connessi al numero limitato di comuni (27 casi) che passano da un regime di esenzione a un regime di parziale o totale imponibilità, per la modifica dei criteri di esenzione.

Complessivamente, quindi, alla quota di comuni interessati dal cambio di regime si stimano ulteriori oneri per il Bilancio dello Stato valutabili in 284,77 milioni di euro.

Complessivamente, gli effetti finanziari negativi per il Bilancio dello Stato risultano quindi pari a **404,768 milioni di euro** su base annua, così distinti: 248,153 milioni, di cui 3,213 milioni riferiti ai comuni del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, correlati all'abrogazione dell'articolo 1 (commi da 1 a 9-bis) del D.L. n. 4/2015, con le conseguenti variazioni compensative di risorse; la differenza, pari a 156,615 milioni, da erogare ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna, per l'importo di 152,4 milioni di euro, per il tramite del fondo di solidarietà comunale, e ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, mediante un minor accantonamento, di cui al comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, determinato in 4,215 milioni di euro.

Comma 3 - Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni. La norma in oggetto determina la conseguente imponibilità ai fini Irpef dei redditi dominicali relativi ai terreni dichiarati da imprenditori agricoli professionali (IAP) e di quelli indicati nel DL 4/2015 esentati da IMU.

A seguito di elaborazioni volte a recuperare dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2014 i dati relativi ai redditi dominicali esenti da IMU per l'anno 2013, mediante utilizzo del modello di microsimulazione Irpef si stima che l'assoggettamento ad IRPEF di tali redditi relativi ai terreni dichiarati da imprenditori agricoli professionali (IAP) determini una variazione Irpef di circa +24 milioni



di euro e di +1,8 e +0,7 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Per quanto concerne l'imposizione ai fini Irpef dei redditi che sono attualmente esenti a seguito dell'introduzione del DL 4/2015, sono state condotte elaborazioni sui dati IMU dalle quali risulta che la quota di tali redditi sul totale dei redditi dominicali rappresenta il 24,2%.

Ai fini della presente stima, in via prudenziale, si riduce tale quota al 20%, per un ammontare stimato di circa 254 milioni di euro. Applicando una aliquota marginale media del 25% si stima una variazione Irpef di circa +63,5 milioni di euro e di +3,8 e +1,4 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Pertanto si stima una variazione di gettito Irpef complessiva di competenza annua pari a +87,5 milioni di euro e di +5,6 e +2,1 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Si stimano, pertanto, i seguenti effetti in termini finanziari:

	2016	2017	dal 2018
IRPEF	0	+153,1	+87,5
Addizionale regionale	0	+5,6	+5,6
Addizionale comunale	0	+2,8	+2,1
Totale	0	+161,5	+95,2

in milioni di euro

Comma 4 - Abolizione TASI abitazione principale. Il comma 4 dispone modifiche all'attuale disciplina TASI, prevedendo in primo luogo [lettere a) e b)] l'esenzione dalla TASI dell'abitazione principale il cui possesso o detenzione non rientra più nel presupposto impositivo del tributo. Rimane confermata la tassazione per le abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

La valutazione degli effetti viene operata con riferimento al territorio nazionale con l'esclusione dei comuni delle province autonome di Bolzano e Trento che, in virtù di quanto previsto dai rispettivi statuti, hanno istituito autonomi tributi impositivi sugli immobili in sostituzione di IMU e TASI.

In base ai dati di versamento dell'imposta in oggetto (codice tributo F24 3958), escludendo i comuni delle province di Trento e Bolzano, e tenendo conto anche dei dati relativi ai versamenti in per l'anno 2015 si rileva un ammontare di gettito complessivo pari a 3.535 milioni di euro. Prudenzialmente, considerato che anche i versamenti in acconto riflettono le aliquote deliberate nell'anno precedente, per ciascun comune si è assunto il valore massimo tra il gettito imputazione 2014 e il gettito "teorico" 2015 (stimato sulla base dei versamenti in acconto).

Considerando poi gli effetti delle variazioni di aliquote deliberate nell'anno in corso, valutati in circa 50 milioni di euro con l'ausilio di un campione significativo di comuni, si stima un gettito annuo complessivo TASI abitazione principale pari a 3.585 milioni di euro. La perdita conseguente all'esenzione in esame viene determinata in **3.575 milioni di euro** per tenere conto che le abitazioni principali c.d. "di lusso" continueranno ad assolvere il tributo. Il gettito riferibile a tali immobili è stimato, sulla base dei versamenti, in circa 10 milioni di euro.

Il ristoro del mancato gettito per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna, quantificato in 3.500,09 milioni di euro, viene effettuato per il tramite del fondo di solidarietà comunale mentre per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, il ristoro avviene mediante un minor accantonamento, di cui al comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, determinato in 74,91 milioni di euro.



Comma 4 - Esenzione TASI inquilini. A normativa vigente (articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013) la TASI è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile. Quest'ultimo versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile.

Le modifiche normative, di cui alle lettere a), b) e d), prevedono l'esenzione TASI a favore del soggetto (utilizzatore) che destina l'immobile ad abitazione principale. Il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune per l'anno 2015, ovvero in mancanza nella percentuale pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

Da elaborazioni sulla banca dati catastale integrata (anno 2012), risulta che le abitazioni locate, da qualunque tipo di soggetto, rappresentano circa il 10% della base imponibile complessiva dei fabbricati di proprietà di persone fisiche e società, diversi da abitazione principale e relative pertinenze.

In base ai dati di versamento dell'imposta in oggetto (TASI altri fabbricati, codici tributo F24: 376E e 3961) risulta, escludendo i comuni delle province di Trento e Bolzano, un ammontare versato pari a 1.097 milioni di euro.

In base alle elaborazioni condotte, considerando i dati di gettito di ciascun comune, il gettito complessivo imputabile ai fabbricati di tipo abitativo locati è di circa 101 milioni di euro, di cui circa 20,2 milioni di euro a carico degli inquilini.

Analizzando la banca dati degli atti del registro, si è individuata la percentuale di immobili locati nello stesso comune di residenza del locatario; risulta pertanto che a livello nazionale, l'80% delle rendite degli immobili ad uso abitativo locati siano imputabili a inquilini con residenza nel medesimo comune dell'immobile.

In assenza di ulteriori dati puntuali, tale percentuale pari all'80% viene utilizzata come *proxy* per individuare la componente "prima casa" nell'ambito delle locazioni di abitazioni e applicandola al dato precedentemente calcolato (20,2 milioni), si ottiene una perdita di gettito TASI, su base annua, di circa - **16 milioni di euro.**

Il ristoro del mancato gettito per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna, quantificato in 15,6 milioni di euro, viene effettuato per il tramite del fondo di solidarietà comunale mentre per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, il ristoro avviene mediante un minor accantonamento, di cui al comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, determinato in 0,4 milioni di euro.

Comma 4 - Aliquota massima TASI immobili merce. La lettera c) stabilisce che l'aliquota TASI sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, è ridotta all'1 per mille con facoltà dei comuni di azzerarla o di elevarla fino a un massimo del 2,5 per mille.

In considerazione che a normativa vigente nel 2015 già esiste un limite del 2,5 per mille all'aliquota TASI su tutti gli immobili, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti.

Comma 5 - IVIE - esenzione prima casa. La norma in esame modifica la disciplina relativa all'imposta sui valori immobiliari all'estero (articolo 19, comma 15-bis del decreto legge n. 201 del 2011), disponendo la non applicazione dell'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale (ad esclusione degli immobili classificabili nelle equivalenti categorie catastali italiane A/1, A/8 e A/9), per le relative pertinenze e per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale.

In base ai dati di versamento dell'imposta in oggetto (codici tributo F24 4041, 4042, 4044, 4045, 4046) risulta un ammontare versato nel 2014 pari a 76,9 milioni di euro. Sulla base di elaborazioni condotte sui



dati dichiarativi del Quadro RW dell'anno di imposta 2013, si stima una quota di ammontare dell'imposta in oggetto dovuta per abitazione principale non superiore allo 0,5%. In via prudenziale, anche per considerare gli effetti correlati all'esenzione per le case coniugali assegnate al coniuge separato, ai fini della valutazione si incrementa tale quota all'1%. Si stima quindi una perdita di gettito di competenza annua pari a 0,8 milioni di euro (76,9 X 1%).

Considerando la decorrenza dall'anno di imposta 2016, gli effetti finanziari risultano i seguenti:

	2016	2017	2018
IVIE	0	-1,6	-0,8

in milioni di euro

Commi 6 e 7 - Modifiche in materia di fondo di solidarietà comunale. La lett. a) del comma 6 determina un onere di 3.668,09 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, corrispondente all'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale finalizzato al ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Sardegna dalle disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo in esame, ivi incluso il minor gettito di 152,4 milioni di euro di cui al comma 3. Inoltre, è ridotto da 4.717,9 a 2.768,8 milioni di euro il versamento da parte dei comuni destinato all'entrata del bilancio statale per il finanziamento del fondo in questione. Tale riduzione risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica, in quanto si prevede una riduzione in corrispondente misura della dotazione complessiva del fondo stesso.

La lett. b) non determina oneri, atteso che è esclusivamente volta a dettare la tempistica per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale.

Parimenti, risulta finanziariamente neutrale anche la lett. c), con la quale si prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale possa disporre anche la modifica del versamento all'entrata del bilancio statale da parte dei comuni della quota di IMU di propria spettanza destinata al finanziamento del fondo di solidarietà comunale. La predetta neutralità è assicurata dalla previsione che la modifica del versamento determina, in corrispondente misura, una variazione della dotazione del fondo di solidarietà comunale.

Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) modificano i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale prevedendo in primo luogo che, a decorrere dall'anno 2016, viene elevata la quota del fondo di solidarietà comunale, relativa ai comuni delle sole regioni a statuto ordinario, distribuita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Viene quindi disposto che tale quota sia elevata dall'attuale 20% al 30% per l'anno 2016, al 40% per l'anno 2017 e al 55% per l'anno 2018. Si prevede inoltre che per l'anno 2016 saranno utilizzati nel riparto del fondo i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016.

Viene, inoltre, disposto che anche per l'anno 2016 l'ammontare della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di fondo di solidarietà comunale netto; risulta pertanto confermato il target perequativo pari al 45,8% dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

Con l'introduzione dei nuovi commi da 380-sexies a 380-octies si dispone che (i) l'incremento di 3.668,09 milioni, relativo al ristoro del mancato gettito delle esenzioni IMU/TASI, sia ripartito in base al gettito effettivo derivante dagli immobili esentati; (ii) per i comuni delle regioni a statuto ordinario, la



quota del fondo, non distribuita secondo il criterio perequativo e al netto del ristoro del mancato gettito di cui al comma 380-sexies, sia determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale 2015. Tale disposizione è valida per l'intero ammontare fondo relativamente ai comuni di Sicilia e Sardegna per i quali non si applica il criterio della perequazione basato sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

Le disposizioni di cui al comma 7 prevedono, infine, che per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI derivante dai commi 3 e 4 avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011. L'onere complessivo è valutato pari a 82,738 milioni di euro, di cui 7,428 milioni relativi alle disposizioni di cui al comma 3.

Complessivamente, le compensazioni finalizzate al ristoro ai comuni del minor gettito derivante dalle disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo in esame possono essere riassunte come segue:

Compensazioni ai comuni per perdita di gettito IMU/TASI di cui articolo 4, commi 3 e 4	Comuni RSO e Sicilia e Sardegna	Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta	Totale
Esenzione IMU terreni	152,40	7,428	159,83
Esenzione TASI prime case	3.500,09	74,910	3.575,00
Esenzione TASI inquilini prime case	15,60	0,400	16,00
Totale compensazioni	3.668,09	82,738	3.750,83

Comma 8. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro, al finanziamento del quale sono destinate le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

La disposizione determina oneri per la finanza pubblica, derivanti dal venir meno degli interessi attivi dovuti allo Stato dagli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità di cui alla predetta norma, pari a 2.730.000 euro per l'anno 2017, 2.647.904 euro per l'anno 2018 e 2.565.233 euro a decorrere dall'anno 2019. Non vi sono ulteriori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto atteso che il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.

Commi da 9 a 12 - Esenzione Imu imbullonati. La disposizione in esame prevede che, a decorrere dall'anno 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (Categorie dei gruppi D e E) sarà effettuata tramite stima diretta che tenga conto del suolo e delle costruzioni nonché degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità dell'immobile nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Saranno invece esclusi dalla stessa stima diretta tutti quei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Attualmente, secondo quanto previsto dalla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 al fine di valutare quale impianto deve essere incluso nella stima catastale, si deve far riferimento non solo al criterio dell'essenzialità dell'impianto per la destinazione economica dell'immobile ma anche alla circostanza che esso sia fisso o stabile nel tempo.

La proposta normativa in esame prevede quindi che gli intestatari degli immobili interessati possano presentare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, specifici atti di aggiornamento per la rideterminazione della



rendita catastale. Limitatamente all'anno 2016 tali atti devono essere presentati entro il 15 giugno 2016 per avere effetto dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento IMU/TASI, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalla competente Agenzia delle Entrate si rileva che la proposta in esame riguarda concretamente i fabbricati delle categorie catastali D1 (opifici) e D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale) con rendita superiore ai 10.000 euro. Si stima pertanto una potenziale riduzione delle rendite catastali delle categorie D1 e D7 pari complessivamente a 766 milioni di euro; per la categoria D1 si ha una riduzione stimata di circa il 16,5% della rendita complessiva (di tale categoria) mentre per la categoria D7 la riduzione è di circa l'11,1%. Effetti minimi (circa 95 milioni di euro di minore rendita) sono indicati dall'Agenzia delle Entrate per le altre categorie del gruppo D. Per quanto riguarda i fabbricati delle categorie E non sono presi in considerazione ai fini della valutazione degli effetti di gettito su IMU/TASI, in quanto esenti. La norma determina quindi una potenziale riduzione (massima) delle rendite catastali dell'ordine di 861 milioni di euro.

Nella stima si tiene conto che la norma proposta prefigura l'eliminazione delle componenti impiantistiche dalla stima catastale con eccezione di quelle correlate ai requisiti di utilità trasversale dell'unità immobiliare, che continuano, invece, a essere oggetto di stima catastale. Occorre però tenere conto che la quota parte di componenti impiantistiche che soddisfano i predetti requisiti indicati dalla norma è differente per ciascuna macro-categoria produttiva.

Pertanto, secondo le analisi svolte dall'Agenzia delle Entrate si ipotizza la ripartizione della rendita complessiva¹ tra le diverse macrocategorie produttive, come indicato nella tabella seguente:

MACROCATEGORIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA	INCIDENZA SUL TOTALE DELLA RENDITA	
	D/1	D/7
PRODUZIONE ENERGIA	20%	5%
CHIMICO/PETROLCHIMICO	5%	5%
SIDERURGIA/METALLURGIA	5%	5%
ALTRE ATTIVITA' (MANIFATTURIERO)	70%	85%

A fronte di tale ripartizione, l'Agenzia delle entrate ha valutato un ammontare complessivo di rendita catastale corrispondente alla quota impianti di circa 766² milioni di euro, pari al 18% della rendita catastale complessiva delle unità immobiliari interessate (unità con valore superiore a 10mila e censite nelle categorie D1 e D7).

Considerando anche un effetto minimo (nell'ordine del 2% rispetto all'ammontare attuale di rendita) per i fabbricati censiti nelle altre categorie D, la riduzione potenziale massima di rendita catastale, conseguente all'attuazione delle disposizioni recate dalla norma proposta, è stimata in circa 861 milioni di euro.

Considerando tale minore rendita si calcola, a decorrere dall'anno 2016, una perdita di gettito, su base annua, ai fini delle imposte locali immobiliari di circa **530 milioni di euro**, di cui 375 milioni come quota Stato e 155 milioni di euro di spettanza dei comuni. Nella quantificazione si è tenuto conto:

- i) di un'aliquota media effettiva IMU su fabbricati D di 9,353 per mille, stimata sulla base del gettito imputabile ai fabbricati di categoria D, e di un'aliquota media complessiva IMU/TASI del 10,5 per mille;
- ii) dell'andamento del gettito effettivo su tali categorie di immobili inferiore a quello potenziale ricavabile dalla base imponibile delle rendite catastali;

¹ Si tratta di 4,2 miliardi di rendita attribuiti alle unità immobiliari in categoria D1 e D7 con valori superiori a 10mila, per i quali si stima una presenza significativa di impianti.

² € 455.454.111 per le D/1 ed € 310.709.053 per le D/7.



iii) della necessità di ristorare i comuni delle province di Trento e Bolzano della relativa perdita di gettito ai fini dei tributi immobiliari (IMI e IMIS) istituiti dalle province autonome in sostituzione di IMU e TASI.

Il **comma 11** prevede che per l'anno 2016 hanno effetto gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016. Prudenzialmente, in assenza di dati puntuali la perdita di gettito di tale annualità non viene ridotta nel presupposto che i soggetti interessati presenteranno comunque tali atti in tempo utile per usufruire dell'agevolazione già nel primo anno.

Il **comma 12** prevede poi l'erogazione di un apposito contributo di circa 155 milioni di euro su base annua relativo al minor gettito dei comuni da ripartirsi secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base dei dati che saranno comunicati dall'Agenzia delle Entrate.

Comma 13. Imposta municipale secondaria Il comma 13 prevede l'abrogazione dell'articolo 11 del D.Lgs n.23/2011 in materia di imposta municipale secondaria che doveva sostituire i tributi comunali indicati dal comma 1 del medesimo articolo 11. Al riguardo non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Comma 14 - Contenimento della pressione tributaria. La disposizione in esame stabilisce, per l'anno 2016, il divieto a regioni ed enti locali di deliberare aumenti di tributi e addizionali rispetto alle aliquote deliberate per l'anno 2015. Sono comunque applicabili le specifiche disposizioni previste per il settore sanitario oltre alla possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative del gettito per accedere alle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013. Il divieto in esame non si applica, inoltre, alla TARI nonché agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto. Al riguardo, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti rispetto a quanto considerato nei tendenziali a legislazione vigente.

Comma 15 - Maggiorazione aliquota TASI. La disposizione in esame prevede che, relativamente agli immobili non esentati dal presente articolo, per il 2016 sia confermata la maggiorazione TASI ove deliberata dai comuni per l'anno 2015. Al riguardo, non si ascrivono effetti finanziari rispetto al gettito attuale.

Art. 5

Riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca

Commi da 1 a 4 - Riduzione IRES di 3pp nel 2016 e di ulteriori 0,5 pp dal 2017. La disposizione in esame prevede la riduzione dell'aliquota legale IRES di 3 punti percentuali, dal 27,5% al 24,5%, nel 2016 e un'ulteriore riduzione di 0,5 punti, dal 24,5% al 24%, nel 2017.

Ai fini della stima, è stato utilizzato il modello di micro-simulazione IRES, che attualizza il dato fiscale introducendo le nuove normative intervenute dall'anno di imposta disponibile Unico 2014, anno di imposta 2013, modificando l'aliquota IRES applicata al reddito imponibile dal 27,5% al 24,5% nel 2016 e dal 24,5% al 24% nel 2017.

Dalle elaborazioni si evidenziano i seguenti dati:

- imposta IRES netta a legislazione vigente per circa 32 miliardi di euro nel 2016, con un effetto sul gettito stimato in circa 3.424,3 milioni di euro, riferito a circa 620 mila contribuenti;
- imposta IRES netta a legislazione vigente per circa 31 miliardi di euro nel 2017, con un effetto sul gettito stimato in circa 3.901,2 milioni di euro, riferito a circa 624 mila contribuenti;
- a cui aggiungere circa 93 mila enti non commerciali con IRES dovuta per circa 540 milioni di



euro, con un effetto sul gettito stimato macro in circa 59 milioni di euro nel 2016 e 68,8 milioni di euro dal 2017.

Il gettito complessivo di competenza è il seguente:

Competenza	2016	dal 2017
IRES	-3.483,3	-3.970

In milioni di euro

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari, considerando un acconto del 75%:

Cassa	2016	2017	dal 2018
IRES	-2.612,5	-3.848,4	-3.970

In milioni di euro

Il comma 4, considera l'ipotesi del mancato riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione coerente con un livello di deficit/PIL pari al 2,2 per cento.

Tale ipotesi è rappresentata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3).

In questo caso, la riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24,5% per il 2016 non verrebbe applicata con conseguenti minori oneri in termini di IRES pari a 2.612,5 milioni di euro per il 2016 e pari a 870,9 milioni di euro per il 2017. I risparmi previsti nel 2017 (870,9 milioni) confluiscono, ai sensi del comma 4, nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Dal mancato riconoscimento dei predetti margini discendono poi maggiori oneri in termini di IRPEF e relative addizionali pari a 171,7 milioni di euro per il 2018, in relazione al venir meno del gettito derivante dai maggiori dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate in società di capitali. A compensazione dei predetti oneri, per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lett. b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Gli effetti finanziari correlati a tale ipotesi – come detto, già esposti nell'allegato 3 del presente provvedimento – sono evidenziati nella prospettazione che segue.

Cassa	2016	2017	dal 2018
IRES	0	-2.977,5	-3.970

In milioni di euro

Comma 5 - Recupero IRPEF derivante dalla maggiore concorrenza nella determinazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazione qualificata. La modifica dell'aliquota IRES, fissata per l'anno 2016 al 24,5% e a decorrere dall'anno 2017 al 24%, determina una modifica della percentuale di concorrenza dei redditi di capitale e plusvalenze qualificate ai fini IRPEF stimata al 57% per l'anno 2016 e al 58% a decorrere dall'anno 2017, in luogo dell'attuale 49,72%.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società di persone, risulta un ammontare di redditi in esame di circa 3.263 milioni di euro.

Gli effetti di competenza ai fini IRPEF iniziano a decorrere dall'anno in cui le somme in esame, calcolate sulla base della nuova aliquota IRES, vengono erogate. Gli effetti iniziali, quindi, si verificheranno dall'anno di imposta 2017.

Sulla base della differenza della percentuale di reddito da assoggettare ad IRPEF 7,28% (57% - 49,72%) per l'anno 2016 e 8,28% (58% - 49,72%) a decorrere dall'anno 2017, applicando un'aliquota marginale



media del 40%, si stima il seguente recupero di gettito di competenza:

- per l'anno 2017: circa 95 milioni (3.263 x 7,28% x 40%) e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 3,6 e 1,4 milioni di euro;
- a decorrere dall'anno 2018: circa 108,1 milioni (3.263 x 8,28% x 40%) e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 4,1 e 1,5 milioni di euro.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, nell'ipotesi che la norma che modifica l'aliquota IRES entri in vigore a decorrere dall'anno 2016:

	2016	2017	2018	2019	dal 2020
IRPEF	0	0	+166,3	+117,9	+108,1
Addizionale regionale	0	0	+3,6	+4,1	+4,1
Addizionale comunale	0	0	+1,8	+1,6	+1,5
Totale	0	0	+171,7	+123,6	+113,7

In milioni di euro

Qualora la modifica IRES decorresse dal 2017, gli effetti illustrati nella tabella di cui sopra si intendono a partire dal 2019.

Commi 6-8. Zero IRAP. La normativa proposta prevede l'abolizione o l'azzeramento dell'aliquota IRAP per le imprese che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Si specifica che l'articolo 2135 del codice civile, nel testo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 228/2001, definisce le attività agricole, distinguendole tra "attività principali" ed "attività connesse". Sono attività principali: la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento di animali.

Ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa è stato utilizzato il modello di microsimulazione Irap (base dati anno d'imposta 2013) estrapolando i dati reddituali al 2015 ed integrando le modifiche normative successive all'anno d'imposta di riferimento della base dati.

Attraverso il modello di microsimulazione Irap è stata stimata una perdita di gettito di competenza a partire dal 2016 pari a 196,4 milioni di euro riferita a circa 250 mila contribuenti.

La proposta normativa, inoltre, in linea teorica potrebbe generare effetti positivi ai fini Ires-Irpef in relazione alla minore deducibilità della imposta Irap afferente al costo del lavoro e per effetto della deduzione forfetaria riferibile agli oneri finanziari pari al 10 per cento dell'Irap versata (Circolare Agenzia Entrate N°8 del 3 aprile 2013). Tuttavia, in considerazione del fatto che un gran numero dei contribuenti in questione determina il reddito agrario secondo criteri catastali e, quindi, non può dedurre analiticamente la quota di IRAP versata, in via prudenziale non si ascrive alcun recupero di gettito ai fini Ires-Irpef.

Pertanto la normativa genererebbe complessivamente una perdita di competenza pari a 196,4 milioni di euro a partire dal 2016.

COMPETENZA	2016	2017	2018	2019
Irap	-196,4	-196,4	-196,4	-196,4

In milioni di euro



Di cassa, considerando un acconto ai fini Irap dell'85 per cento e l'utilizzo del metodo previsionale in

misura a valere sull'acconto IRAP 2016 si stimano i seguenti effetti di gettito:

CASSA	2016	2017	2018	2019
Irap	-166,9	-196,4	-196,4	-196,4

In milioni di euro

Art. 6

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili

Comma 1 - Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia – 50% in 10 rate: Proroga per il 2016. La norma in esame dispone, per le spese sostenute nel 2016 per interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro), una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda le spese per interventi di ristrutturazione edilizia, a decorrere dal 2016 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede, fino ad un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 47 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

Al fine di stimare l'ammontare della spesa annua sono stati analizzati i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza delle spese finora sostenute per l'anno 2015 si rileva un andamento analogo a quello delle spese sostenute per il corrispondente periodo del 2014.

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio si stima quindi un ammontare totale di spesa sostenuta nel 2016 analogo a quello stimato per il 2015, 18.500 milioni di euro, di cui si ipotizza che il 15% (2.775 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2016 un minor gettito IRPEF pari a 358,9 milioni di euro annui $((15.725 \times 14\% + 2.775 \times 50\%) : 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2016 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 693,8 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 630,7 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2016 a +63 milioni di IVA e +189,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi



anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF	-53,8	-574,2	-358,9	-358,9	+269,2	0
IRPEF/IRES	0,0	+287,0	-123,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+44,1	-18,9	0,0	0,0	0
IVA	+63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+9,2	-243,1	-500,8	-358,9	+269,2	0

In milioni di euro

Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione – 50% in 10 rate: Proroga per il 2016

Per quanto riguarda le *spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici* finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la legislazione vigente non prevede per il 2016 agevolazioni.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2014, risulta un ammontare, per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, di circa 800 milioni di euro. Ai fini della stima, ricostruendo il dato su base annua con margini di prudenzialità, si ipotizza un ammontare di tale spesa per l'anno 2016 di circa 1.700 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro (1.700 x 50% / 10).

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+17,9	-99,4	-100,7	-85,0	+63,8	0

In milioni di euro

Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica – 65% in 10 rate: Proroga per il 2016

La norma in esame, inoltre, dispone *per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica*, una detrazione del 65% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Sono incluse nel



beneficio anche le spese per interventi di efficienza energetica sostenute dagli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica.

A decorrere dal 2016 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Per le spese per interventi di efficienza energetica sostenute dagli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica la legislazione vigente non prevede agevolazioni.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 47 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2014, risulta una spesa in oggetto effettuata per l'anno 2013 di circa 4.500 milioni di euro. Per quanto riguarda le spese per interventi di efficienza energetica sostenute dagli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica si stima una spesa pari a 150 milioni di euro, per un ammontare totale stimato per il 2016 in 4.650 milioni di euro.

Sulla base della metodologia citata tale ammontare di spesa annua è stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 65%, come il risultato della somma di 2.250 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e di ulteriori 2.400 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall'incremento di aliquota della detrazione).

Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2016 un minor gettito IRPEF pari a 221,3 milioni di euro annui $((2.250 \times 29\% + 2.400 \times 65\%) : 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2016 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 562,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 511,4 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2015 a +51,1 milioni di IVA e +153,4 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF/IRES	-39,0	-348,2	-221,3	-221,3	+165,9	0
IRPEF/IRES	0,0	+232,7	-99,7	0	0	0
IRAP	0,0	+35,8	-15,4	0	0	0
IVA	+51,1	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+12,1	-79,7	-336,4	-221,3	+165,9	0

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:



	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF/IRES	-105,6	-1.058,4	-665,2	-665,2	+498,9	0
IRPEF/IRES	0	+551,4	-236,3	0	0	0
IRAP	0	+84,8	-36,4	0	0	0
IVA	+144,8	0	0	0	0	0
Totale	+39,2	-422,2	-937,9	-665,2	+498,9	0

In milioni di euro

Comma 2: Detrazioni mobili giovani coppie La norma introduce una detrazione ai fini IRPEF per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili adibiti ad arredo dell'abitazione principale per un ammontare complessivo di spesa non superiore ad 8.000 euro. Tale detrazione viene concessa alle giovani coppie che acquistano l'abitazione principale, che abbiano costituito il proprio nucleo familiare da almeno 3 anni ed in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni. La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2016 da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Sulla base di elaborazioni effettuate sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2014 sui contribuenti che non hanno dichiarato immobili nel quadro RB e sui dati dell'imposta di registro relativi alle compravendite di abitazioni principali effettuate nel 2014 da soggetti di età non superiore a 35 anni, si stima un numero di immobili acquistati da tali soggetti di circa 113.500 unità. Al fine di tener conto delle condizioni stabilite dalla norma per poter accedere all'agevolazione in esame, viene preso in considerazione un terzo di tale numero, per un totale di circa 37.833 unità.

Prudenzialmente si ipotizza che i soggetti usufruiscano della detrazione massima pari a 4.000 euro (8.000* 50%) per una spesa totale pari a 302,7 milioni di euro (8.000 x 37.833). Considerando l'aliquota di detrazione del 50% e la rateizzazione in 10 anni, si stima un minor gettito IRPEF di competenza annua pari a 15,1 milioni di euro annui.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla proposta in esame e in considerazione del fatto che la stessa entri in vigore a decorrere dal 2016:

	2016	2017	dal 2018 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF	-7,6	-18,9	-15,1	+11,4	0

In milioni di euro

Art. 7 Ammortamenti

Commi 1-4 - Maggiorazione del 40% ammortamenti e canoni di locazione beni strumentali materiali. Nei confronti degli investimenti effettuati (anche in leasing), a partire dal 15 ottobre 2015 e per l'intero anno 2016, in beni strumentali nuovi in impianti e macchinari ad esclusione dei beni con aliquota di ammortamento inferiore a 6,5% (rif. D.M. 31 dicembre 1988) e di tutte le tipologie di costruzioni e fabbricati, è concessa la possibilità di ammortizzare in via extracontabile un maggior valore del 40% degli stessi.

Per la stima sono stati utilizzati i dati delle tavole della contabilità nazionale Istat: Investimenti fissi lordi per tipo di investimento e branca proprietaria, dalla quale si stima - nel 2014 - l'ammontare degli investimenti, a prezzi correnti, in circa 268 miliardi di euro, di cui 138 miliardi in costruzioni, 42 miliardi in prodotti della proprietà intellettuale e circa 87 miliardi in impianti macchinari ed armamenti



(aggiornamento settembre 2015). Al netto degli investimenti effettuati dalla PA, stimati sulla base dei dati consolidati del 2013 nell'ordine dell'8,3%, ovvero 7 miliardi di euro, vengono complessivamente attribuiti al settore privato circa **80 miliardi di investimenti** così ripartiti: 10,1 miliardi in mezzi di trasporto, 10,3 miliardi di euro nel comparto ICT, i restanti 59,6 miliardi assegnati al generico comparto degli altri investimenti in impianti, macchinari e armamenti. La suddivisione ISTAT, rispetto ai comparti di interesse, pare sostanzialmente corrispondere alle limitazioni indicate nella norma con riferimento al periodo di ammortamento di oltre 15 anni (all'incirca il coefficiente di ammortamento del 6,5% che è applicato essenzialmente a fabbricati e costruzioni, i quali infatti generalmente scontano coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%). Il dato di riferimento di 80 miliardi di euro di investimenti si ritiene rivesta carattere di prudenzialità, in quanto comprensivo di talune tipologie di beni non interessate dalla norma agevolativa e tale da ricomprendere anche eventuali quote di investimento specificamente indotte dall'introduzione dell'agevolazione. Tale importo di 80 miliardi di euro rappresenta gli investimenti d stimati per l'intero anno 2016. La quota degli investimenti relativi al periodo di riferimento del 2015 è proporzionalmente stimata in circa 17 miliardi di euro.

Pertanto, nell'ipotesi di concessione a tutti i soggetti che effettuano nel 2016 gli investimenti nelle tipologie contemplate dalla norma, si avrebbe un maggior valore ammortizzabile in via extracontabile di 32 miliardi di euro (40% di 80 mld), mentre per quelli effettuati negli ultimi mesi del 2015 il maggior importo ammortizzabile risulta pari a 6,8 miliardi di euro (40% di 17 mld).

Considerata la natura dei beni ammortizzabili di cui si tratta, per la stima è adottato un periodo medio di ammortamento di 7 anni.

Le stime del gettito prodotte rispecchiano l'esigenza di coordinamento nel contesto della Legge di Stabilità la quale prevede una riduzione dell'aliquota Ires, dunque arrivando a considerare una aliquota media ILDD, del 17,8% per il 2016 e del 17,45% a partire dal 2017. Nei confronti della competenza dell'anno di imposta 2015 l'aliquota media utilizzata è pari al 20%. Gli effetti di competenza e di cassa sono di seguito indicati:

COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ires/Irpef	-97	-580	-967	-967	-967	-967	-967	-883	-399	0	0

In milioni di euro

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ires/Irpef	-170	-943	-1.258	-967	-967	-967	-967	-819	-36	299	0

In milioni di euro

Commi 5-6 - Riduzione da 10 anni a 5 anni del periodo di ammortamento del valore dell'avviamento risultante da operazioni straordinarie. La vigente normativa prevede che la deduzione del valore dell'avviamento, in decimi, possa essere effettuata a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva, a prescindere dall'imputazione al conto economico per quanto riguarda avviamento e marchi d'impresa; per le altre immobilizzazioni immateriali invece la deduzione può essere effettuata nel limite della quota imputata a conto economico.

La proposta prevede che il l'ammortamento possa essere effettuato in 5 anni.

Dall'analisi dei modelli F24 si è rilevato che l'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata nel 2014 (ultimo anno completo) è stata pari a circa 516 milioni di euro. Posta l'aliquota sostitutiva del 16%, si desume un importo affrancato di 3,225 miliardi di euro.

Considerata la natura straordinaria delle operazioni in oggetto si assume tale importo come riferimento



per le valutazioni inerenti le successive annualità.

Si indicano di seguito gli effetti finanziari relativi al minor periodo di ammortamento per i valori affrancati relativi alle operazioni straordinarie effettuate a partire dal 2016:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
II.DD. e IRAP	0,0	0,0	0,0	-128,5	-201,1	-273,8	-346,4	-419,1	-234,8	-162,1	-89,5	-16,8	55,8	0,0

Milioni di euro

Art. 8

Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni

La norma in esame modifica, a partite dall'anno 2016, le disposizioni relative al nuovo regime fiscale forfetario agevolato stabilite dalla Legge di stabilità 2015. In particolare dispone l'innalzamento della soglia dei compensi di 15.000 euro per i professionisti e di ricavi di 10.000 euro per i restanti settori, l'eliminazione del vincolo di ingresso al nuovo regime per i lavoratori dipendenti e per i pensionati con reddito di specie non superiore a 30 mila euro annui. Nel caso di nuove attività, l'aliquota relativa all'imposta è pari al 5 per cento e l'agevolazione si estende per i primi 5 anni in luogo dei 3 anni stabiliti dalla normativa vigente. Inoltre, la norma stabilisce la reintroduzione del minimale contributivo con riduzione delle aliquote del 35 per cento.

Sulla base della metodologia adottata in sede di RT di introduzione del nuovo regime fiscale, mediante elaborazioni condotte sui dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi ed elaborazioni INPS per la parte contributiva, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2016, si stimano le seguenti variazioni degli effetti finanziari e contributivi:

Milioni di euro

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Dal 2024
IRPEF	0,0	-1.329,8	-784,8	-798,8	-835,6	-862,6	-867,0	-856,4	-856,4
Addizionale regionale	0,0	-60,9	-62,3	-63,6	-66,2	-68,9	-70,2	-70,2	-70,2
Addizionale comunale	0,0	-27,8	-21,9	-22,5	-23,3	-24,4	-24,8	-24,6	-24,6
IRAP	0,0	-68,8	-37,2	-37,4	-37,3	-37,5	-37,4	-37,4	-37,4
Imposta sostitutiva regime forfetario	0,0	938,7	545,7	551,0	552,3	554,9	562,3	558,2	558,2
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio (LM_11_01)	0,0	-45,3	-12,4	-4,6	16,4	31,7	33,7	27,9	27,9
Imposta sostitutiva 1.388/2000 (RE 22_02)	0,0	-1,8	-1,7	-2,1	-3,0	-3,4	-3,9	-3,5	-3,5
Imposta sostitutiva 1.388/2000 (RG 30_02)	0,0	-1,2	-0,9	-1,0	-1,3	-1,6	-1,6	-1,5	-1,5
IVA	-186,0	-188,9	-191,8	-197,0	-202,3	-205,2	-205,2	-205,2	-205,2
Rettifica della detrazione IVA	138,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi previdenziali	329,8	273,7	274,8	302,7	309,6	279,5	246,1	235,7	198,8
Totale	282,6	-512,1	-292,5	-273,3	-290,7	-337,5	-368,0	-377,0	-413,9

Art. 9

Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi

Commi 1-6: Assegnazione agevolata beni ai soci. La disposizione in esame prevede che le società in



nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive - nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

Di seguito si espongono alcune considerazioni in merito alla normativa proposta:

- in sede di Finanziaria 2007 (art. 1 commi 111 - 118) era stata disposta la possibilità di procedere ad uno scioglimento agevolato ovvero alla trasformazione per le società non operative, in conseguenza dell'inasprimento dei parametri e delle aliquote disposta dal DL n. 223/06;
- successivamente, con la Finanziaria 2008 è stata prevista un'analogia riapertura per le società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 riducendo le aliquote previste per la imposta sostitutiva al 10% sul reddito ed al 10%-5% su riserve etc.;
- dai dati F24 risulta un gettito da imposta sostitutiva (codici tributo 1666 e 1667) in linea con quanto stimato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2008 pari a circa 60 milioni nel 2008, 36 nel 2009 e 7 nel 2010, di cui circa 27 milioni di euro attribuibili alle riserve;
- A differenza delle due precedenti occasioni la norma proposta dispone la possibilità di assegnare beni ai soci - dietro pagamento di una imposta sostitutiva - anche senza scioglimento ed anche se la società non è di comodo: questo fatto, a parità di condizioni, aumenta la platea dei soggetti potenzialmente interessati;
 - Per quanto riguarda la determinazione della la base imponibile ai fini la imposta sostitutiva secondo la proposta essa è pari alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto: tuttavia per gli immobili il valore normale può essere determinato - a richiesta - in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori;
 - Secondo quanto disposto dalla Finanziaria 2007 - che prevedeva anche lo scioglimento - essa era così determinata: *sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva;*
 - Inoltre sempre secondo la normativa di allora *ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore*



normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali;

- Ai fini della stima degli effetti di gettito della normativa proposta sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi U2014 società di capitali e società di persone, ricavati dal prospetto per la verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo;

- A tale riguardo in via prudenziale si è ritenuto che secondo la normativa proposta tale nuova base sia pari ad un decimo del valore di bilancio degli immobili ivi dichiarati;

- La stima è costituita dalla somma degli effetti in capo a due distinte tipologie di soggetti: soggetti *non* di comodo e società considerate non operative;

- In coerenza con quanto operato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2007, è stata calcolata la maggiore imposta di registro ad aliquota ridotta del 50%, ricorrendone le condizioni, sulle operazioni imponibili poste in essere in virtù della norma agevolativa;

- Per la prima categoria di soggetti (non previsti nelle precedenti due occasioni) si è operato nel seguente modo:

- Dagli archivi U2014 società di capitali e società di persone sono stati selezionati i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- Natura giuridica prevista (SPA, SAA, SRL, SNC, SAS)
- Non hanno determinato reddito minimo in quanto non operative
- Non si trovano nelle condizioni di esclusione / non applicazione / esenzione della suddetta normativa
- Abbiamo dichiarato attività immobiliare
- Abbiamo reddito nullo o negativo
- Non facciano parte di un consolidato nazionale

- Di questi soggetti sono stati considerati i valori di bilancio del prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi);

- Ai fini della quota di adesione, in analogia a quanto operato in sede di Finanziaria 2007 si è ipotizzato che i soggetti in questione sarebbero stati interessati a assegnare / cedere nel complesso *un decimo* di tali valori risultanti;

- L'imposta sostitutiva risultante è pertanto pari al 8% (aliquota) applicato ai valori di bilancio a titolo di immobili interessati alla assegnazione, (10% società di capitali e 7,5% per le società di persone), per la quota (un decimo) che si ritiene essere imponibile (differenza tra valore catastale e costo fiscalmente riconosciuto);

- Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti selezionati pari rispettivamente a circa 17,7 miliardi ed a circa 4,6 miliardi di euro, si ottiene un importo di imposta sostitutiva pari a circa $8\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) \times 10\% = 17$ milioni di euro;

- Per quanto riguarda la imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve) è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione del 50% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e applicando poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa $(17 / 8\% \times 51\% \times 50\% \times 13\%) 7,1$ milioni di euro;



- Ai fini della stima del gettito da imposta di registro, in via prudenziale, come detto è stato calcolato un maggiore gettito in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi;
- Tuttavia, sempre in via prudenziale è stata tolta nei vari anni – come minore gettito – la imposta di registro ad aliquota piena che si stima sarebbe stata pagata sulla quota di cessioni / assegnazioni ordinarie annue – il 10% l'anno;
- Nello specifico il gettito nel primo anno è risultato pertanto pari a circa $9\% \times 50\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) - 9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) = 5,7$ milioni di euro ed a circa $-9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) = -1,4$ milioni di euro negli anni successivi;
- A fronte di tali gettiti *una tantum* è stato peraltro stimato il minore gettito IRES/IRPEF ed IRAP derivante dalle mancate plusvalenze imponibili, in misura pari ad un decimo (ipotesi di cessione ordinaria annua), a sua volta imponibile per un quinto annuo;
- Tale importo, con una aliquota netta media IRES/IRPEF del 20% ed una quota di plusvalenze (differenza tra valore normale di mercato e di bilancio) del 30%, nel primo anno – primo quinto - è pari a circa $10\% / 5 \times 20\% \times 30\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) = -2,5$ milioni di euro;
- Tali quinti si sommano negli anni successivi (ad esempio nel secondo anno si ha il secondo quinto del primo anno + il primo quinto del secondo anno);
- Ai fini IRAP tale minore gettito, senza la possibilità di ripartire in 5 quote la plusvalenza, ma con aliquota media di 3,9%, è sempre pari a circa -2,5 milioni di euro l'anno;
- Per la seconda categoria di soggetti (di comodo) si è operato nel seguente modo:
 - La possibilità di cedere / assegnare immobili senza dovere sciogliere la società rispetto alla normativa precedente – Finanziaria 2008 – comporta una minore riduzione del gettito IRES/IRPEF sul reddito rideterminato per le società di comodo, in quanto resta una parte di reddito minimo, commisurato sugli altri beni;
 - ai fini della selezione dei beni (immobili) da cedere / assegnare è stata fatta una elaborazione sul prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi) dei soggetti di comodo immobiliari;
 - Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti di comodo selezionati pari rispettivamente a circa 1,23 miliardi ed a circa 0,74 miliardi di euro, si ottiene un importo di imposta sostitutiva pari a circa $10,5\% \times 10\% \times (1,23 \text{ mld} + 0,74 \text{ mld.}) = 20,7$ milioni di euro;
 - l'imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve) è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione del 50% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e applicando poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa $(20,7 / 10,5\% \times 51\% \times 50\% \times 13\%) 6,6$ milioni di euro;
 - il gettito da imposta di registro, in via prudenziale, come detto è stato calcolato in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi assegnati / ceduti.



- o Nello specifico il gettito da registro nell' anno di adesione è risultato pertanto pari a circa $9\% \times 50\% \times (0,17 \text{ mld} + 0,12 \text{ mld.}) = 12,9$ milioni di euro;
- o inoltre la normativa proposta determinerebbe la rinuncia – sulla quota di reddito riferibile ai beni assegnati - ad un gettito IRES/IRPEF - al 10,5% per la addizionale di comodo sulla reddito imponibile ed al 27,5% sul maggiore reddito ai fini IRES e al 24% medio sul maggiore reddito IRPEF;
- o a tale riguardo, come detto, sono state considerate come maggiormente interessate le società di comodo immobiliari;
- o rapportando il differenziale di reddito rilevato tra l'anno di imposta 2006 e l'anno di imposta 2007 è emersa una rilevante riduzione del reddito minimo, attribuibile alla norma sullo scioglimento agevolato di cui alla Legge Finanziaria 2008: tale riduzione emersa (quasi il 64% comprese le società di persone) è stata applicata ai beni immobili per stimare la riduzione di imposta conseguente al minore reddito minimo;
- o poiché il reddito minimo è calcolato sui valori di bilancio esiste un legame diretto tra le due poste;
- o dai dati dichiarativi provvisori ultimi disponibili (UNICO2014) emerge a carico delle società di comodo immobiliari (ad esclusione delle imprese in perdita sistemica in quanto la fattispecie è stata depotenziata dall'estensione del periodo di perdita da tre a cinque esercizi) quanto segue:
 - un maggiore reddito IRES (quadri RN + GN) pari a circa 97,9 milioni di euro e IRPEF (società di persone) pari a circa 55,8 milioni di euro, cui consegue una maggiore IRES effettivamente pagata al 27,5% pari a circa 26,9 milioni di euro ed una maggiore IRPEF pari a circa 13,4 milioni di euro;
 - un reddito imponibile IRES complessivo pari a circa 98 milioni di euro ed una addizionale IRES al 10,5% pari a circa 10,3 milioni di euro;
- o per stimare la corrispondente imposta destinata a venire meno in conseguenza della nuova adesione alla assegnazione/trasformazione agevolata si è proceduto nel seguente modo:
 - o è stata applicata la medesima riduzione percentuale (circa il 64%) ai dati effettivi sulle società non operative immobiliari emersi in UNICO2014 stimando una perdita IRES/IRPEF (rinuncia ad un gettito) annua pari a circa $(26,9 + 13,4 + 10,3) \times 64\% = -32,6$ milioni di euro;
 - o ai fini IRAP il reddito minimo rilevato di circa 203 milioni di euro (118,6 contribuenti IRES + 84,3 contribuenti IRPEF) produce un minor gettito all'aliquota ordinaria pari a circa $203 \times 64\% \times 3,9\% = -5,1$ milioni di euro.

Con le decorrenze previste dalla norma, con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% ed il pagamento della imposta sostitutiva in due rate (il 60% nel 2016, il restante nel 2017), si avrebbe il seguente andamento di gettito:

Competenza	2016	2017	2018	2019	2020	2021
imp. Sost. non di comodo	24,0					
<i>di cui sui beni immob.</i>	17,0					
<i>di cui sulle riserve</i>	7,1					
Imposta registro non di comodo	5,7	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
IRES/IRPEF minori plusval.	-2,5	-5,1	-7,6	-10,2	-12,7	-12,7



IRAP minori plusval.	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
imp. Sost. di comodo	27,2					
di cui sui beni immob.	20,7					
di cui sulle riserve	6,6					
Imposta registro di comodo	12,9					
Minore imposta IRES/IRPEF	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6
Minore imposta IRAP	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
TOTALE	27,2	-46,7	-49,2	-51,8	-54,3	-54,3

In milioni di euro

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020	dal 2021
Imposta sostitutiva	30,8	20,5	0	0	0	0
Registro	18,6	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
IRES/IRPEF	0	-61,5	-39,6	-42,1	-44,7	-47,2
IRAP	0	-14,0	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Totale	49,4	-56,4	-48,6	-51,1	-53,7	-56,2

In milioni di euro

Commi 7-8 : Aumento della deduzione base imponibile IRAP a 5.000 euro. La proposta in oggetto prevede, per i soggetti persone fisiche e società di persone di cui all'art 3, c. 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 446/97, con base imponibile non superiore a euro 180.759,91, l'aumento della deduzione forfetaria da 2.500 euro a 5.000 euro, che si aggiunge alla deduzione base di 8.000 euro.

Dalla elaborazione, effettuata tramite il modello di micro-simulazione IRAP, delle dichiarazioni presentate nel 2014 e relative all'anno di imposta 2013, estrapolate all'anno d'imposta 2015, è stata stimata una perdita di gettito di competenza annua pari a 183 milioni di euro a partire dal 2016.

Ai fini Irpef si stima un recupero di gettito come conseguenza della minore deducibilità forfetaria dell'imposta Irap assolta dai contribuenti che hanno interessi passivi netti, stimato in 3,4 milioni di euro di competenza a partire dall'anno d'imposta 2016, ottenuto applicando un'aliquota media ai fini Irpef pari al 18,6 per cento.

Di seguito, si riportano gli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame considerando un acconto pari all'85% ai fini Irap e pari all'75% ai fini Irpef:

Cassa	2016	2017	2018	dal 2019
IRAP	0	- 338,6	- 183	-183
IRPEF	0	0	+ 6,0	+3,4
TOTALE	0	-338,6	-177,0	-179,6

in milioni di euro

Comma 9 .Variazione in diminuzione dell'IVA per crediti non riscossi in procedure fallimentari solo per cedente La proposta consente alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l'emissione della nota di variazione in diminuzione, di cui all'articolo 26, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima, come attualmente accade.

La modifica entra in vigore dalle operazioni effettuate dal 2017.

Da fonte ISTAT (*Statistiche Giudiziarie Civili – ultimo anno disponibile*), risulta che la durata



media del procedimento fallimentare è di circa 8 anni.

Dalle stesse statistiche risulta, inoltre, un valore complessivo (passivo -- attivo) individuato dal curatore fallimentare di circa *10.300 milioni di euro*.

Considerando la grande incidenza dei debiti verso istituti di credito (soggetti che svolgono operazioni esenti), si ritiene che solo 1/4 del passivo fallimentare (circa 2.600 milioni di euro) sia imponibile ai fini I.V.A..

Si avrà quindi, utilizzando un'aliquota media I.V.A. del 15%, un anticipo dell'effetto negativo erariale di cassa, di circa *340 milioni di euro* ($2.600 - 2.600/1,15$) annui.

Pertanto, si parte dall'ipotesi che il flusso di nuovi fallimenti avrà durata media di 8 anni e l'ammontare interessato sia analogo in tutti gli anni (e pari a 340 milioni come sopra).

Legislazione attuale:

Si ha che nell'anno di inizio del fallimento, i fornitori versano IVA; si suppone, per semplicità matematica, che la somma dell'IVA versata sia pari proprio a 340 milioni di euro (benchè non sia così per il singolo fallimento, lo stesso valore è una buona approssimazione del complesso dei fallimenti).

Nello stesso anno si avviano le procedure per il rimborso dell'IVA non detratta da parte del soggetto entrato in fallimento o della detrazione dell'IVA in parola. La stessa verrà quindi rimborsata l'anno successivo all'entrata in fallimento ed è di importo pari a quella versata dai fornitori, ovvero 340 milioni.

A chiusura della procedura, dopo 8 anni quindi, i soggetti creditori emetteranno nota di variazione di importo sempre pari a 340 milioni di euro.

Il flusso dei nuovi fallimenti può essere quindi rappresentato dalla seguente tabella:

	2017	2018-2023	2024 - ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso Richiesto		-340	-340
Nota di Variazione			-340
Totale	+340	0	-340

Legislazione proposta:

Nella legislazione proposta, all'entrare del soggetto in procedura fallimentare, il creditore ha possibilità di emettere contestuale nota di variazione. Pertanto si avrà un versamento IVA pari a 340 milioni (come da ipotesi e premesse suddette), una emissione di note di variazione di pari importo. In analogia con quanto ipotizzato precedentemente, la prassi prevede che il curatore presenti un modello per il rimborso del credito IVA, rimborso che viene corrisposto dallo Stato presumibilmente l'annualità successiva, comportando una perdita per gli anni successivi al primo pari a 340 milioni di euro.

Il flusso dei nuovi fallimenti può essere quindi rappresentato dalla seguente tabella:

	2017	2018-2023	2024 - ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso Richiesto		-340	-340
Nota di Variazione	-340	-340	-340
Totale	0	-340	-340

Effetti di gettito:

In conclusione, si mettono a confronto gli effetti finanziari delle due normative al fine di individuare l'effetto complessivo della modifica normativa, che sarà pari a (in milioni di euro):



	2017 (*)	2018 - 2023	2024 - ss (**)
Legislazione vigente	+340	0	-340
Legislazione proposta	0	-340	-340
Effetto complessivo (***)	-340	-340	0

(*) anno di introduzione della norma

(**) Entrambe le normative a regime per i fallimenti dal 2017 in poi

(***) Nell'effetto finale, ovviamente, si considerano le entrate relative alla proposta e le mancate entrate (quindi con il segno opposto) della normativa vigente che decade.

Comma 11. Gli oneri recati dal D.Lgs. 24/09/2015, n. 158, recante revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono stati valutati, nella relazione tecnica che ha corredato il predetto provvedimento, nell'importo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, tenuto conto che le disposizioni di cui al titolo II del provvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La norma in esame anticipa la predetta decorrenza al 1° gennaio 2016; in relazione a ciò, si determina un onere di 40 milioni per l'anno 2016.

Art. 10

Riduzione canone RAI

La disposizione prevede per l'anno 2016 la riduzione del canone RAI da 113,50 a 100 euro rispetto all'importo dovuto per l'anno 2015.

Viene anche stabilito che la detenzione o l'utenza dell'apparecchio è presunta altresì dall'esistenza della titolarità di una utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura.

Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene previo addebito del medesimo sulle relative fatture emesse dalle aziende di distribuzione di energia elettrica.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dei canoni incassati dalle aziende di distribuzione dell'energia elettrica, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per la rateizzazione del canone nonché per le comunicazioni dei dati utili ai fini del controllo, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della norma in esame.

La disposizione è finalizzata ad ampliare la platea dei contribuenti rispetto a quelli che attualmente versano il canone di abbonamento.

Pur essendo la norma foriera di generare maggiori entrate, ai fini prudenziali si stima che il gettito ritraibile dalla nuova forma di versamento possa essere almeno pari a quello che attualmente viene introitato come canone, tassa di concessione governativa e IVA.



Inoltre, il **comma 9** dispone che per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

Capo II **Misure per il lavoro, il merito e l'Italia nel Mondo**

Art. 11 **Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato**

Comma 1. La disposizione prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016 sia riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni indicate con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio, ovvero quello previsto per le assunzioni a tempo indeterminato del 2015 ai sensi del comma 118 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero in esame non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione.

Tenuto conto:

- a) dei dati di monitoraggio disponibili relativamente all'anno 2015 che evidenzerebbero una possibile stima su intero anno di assunzioni a tempo indeterminato con beneficio di cui all'articolo 1, comma 118, legge n. 190/2014 in circa 1,2 mln;
- b) della crescita prevista per l'occupazione per l'anno 2016 sulla base del quadro macroeconomico relativo alla Nota di Aggiornamento DEF 2015;
- c) di un possibile minor utilizzo dell'istituto nell'anno 2016 attesa la riduzione della durata del beneficio (da 2 anni a 3 anni) e dell'intensità dello stesso (l'esonero contributivo è ridotto al 40% e parimenti ridotto il tetto massimo del beneficio annuale su base annua)

si stima che possano accedere al beneficio previsto dalla disposizione in esame circa 1 mln di assunzioni agevolate, conseguendone le seguenti minori entrate contributive.



Effetti finanziari (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019
al lordo effetti fiscali	-831	-2082	-1328	-100
al netto effetti fiscali	-831	-1532	-979	-6

Commi 2 e 3. Nell'ambito dei limiti di spesa indicati, l'esonero contributivo è esteso anche con riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016:

- a) ai lavoratori impiegati e dirigenti;
- b) con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2015.

Dalla disposizione, tenuto conto dell'operare dei limiti di spesa, conseguono i seguenti effetti:

Effetti finanziari (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

2016	2017	2018	2019
-2,7	-11,6	-9,0	-0,9

Comma 4. Trattasi di disposizione diretta a specificare che il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 1 e 2, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante. Gli effetti di tale previsione sono inglobati nelle valutazioni di cui al comma 1 e nel limite di spesa di cui al comma 2.

Art. 12

Regime fiscale dei premi di produttività

Commi 1-7 Detassazione premi di produttività redditi 50.000 e tetto massimo 2.000.

La norma in esame dispone, a decorrere dal 2016, la detassazione delle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle



addizionali regionali e comunali con aliquota del 10% per i lavoratori del settore privato che hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nell'anno precedente. Il limite massimo di somma agevolabile è pari a 2.000 euro. Tale limite è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Ai fini della stima, sono state effettuate elaborazioni di simulazione sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014, prendendo in considerazione le somme correlate ad incrementi di produttività dichiarate per l'anno di imposta 2013 ed applicando i nuovi limiti reddituali e di somma agevolabile disposti dalla normativa in esame.

Poiché i suddetti dati dichiarativi sono relativi alle somme correlate ad incrementi di produttività con il limite di reddito di 40.000 euro, al fine di considerare il nuovo limite di reddito di 50.000 mila euro, sono state condotte analisi sui dati delle suddette dichiarazioni estrapolando i redditi al 2016 e ne risulta che la platea in esame si incrementa di circa il 3,6%. Ai fini prudenziali tale percentuale viene incrementata al 4% al fine di considerare le eventuali variazioni di gettito relativo all'aumento del limite fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, stimate comunque di impatto non significativo.

In base a tali elaborazioni si stima un ammontare annuale di somme agevolabili pari a 3.062,2 milioni di euro.

Utilizzando la suddetta base imponibile, applicando la differenza tra l'aliquota marginale media per i redditi di lavoro dipendente in oggetto, stimata pari al 27%, e l'aliquota del 10% prevista dalla norma in esame, si stima una perdita di gettito di competenza annua di circa -520,6 milioni di euro. Si stima, inoltre, una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -45,9 e -17,5 milioni di euro.

Considerando la decorrenza dal 2016, si indicano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla norma:

	2016	2017	2018
IRPEF	-433,8	-520,6	-520,6
Addizionale regionale	0	-45,9	-45,9
Addizionale comunale	0	-22,7	-17,5
Totale	-433,8	-589,2	-584,0

In milioni di euro

Comma 8 - Welfare aziendale. La norma in esame intende estendere le somme ed i valori che non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente stabilite nell'articolo 51 lettere f) ed f-bis) del T.U.I.R..

In particolare la modifica normativa stabilisce che le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali, per le borse di studio a favore dei medesimi familiari e per la fruizione di servizi di assistenza agli anziani ed ai soggetti non autosufficienti, non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Le somme e i valori dei servizi che non concorrono a formare il reddito sono fruibili per i familiari di cui all'art. 12 del TUIR.

Ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito è stato considerato che la modifica normativa riguardi i lavoratori impiegati nelle imprese che dispongono di un contratto di secondo livello che, sulla base di dati di fonte CISL, sono circa 620.000. Per quanto riguarda l'ammontare aggiuntivo di prestazioni agevolate occorre considerare che una quota prevalente dei benefits citati è già oggetto di agevolazione secondo la legislazione vigente. In assenza di dati dichiarativi puntuali è stata presa a



riferimento la situazione di una grande impresa italiana con 7.500 dipendenti, che ha previsto nel proprio bilancio una somma destinata ai benefits aziendali pari a 2 milioni di euro. Ipotizzando che l'ammontare aggiuntivo di benefits rispetto alla legislazione vigente sia pari al 10% del valore medio per dipendente di tale azienda, si ottiene una somma supplementare agevolata per dipendente pari a 25 euro.

Conseguentemente si stima un ammontare di redditi non imponibili ai fini Irpef pari a 15,5 milioni di euro (620.000 mln x 25 euro) che, considerando un'aliquota media ai fini Irpef del 27%, generano una perdita di gettito pari a 4,2 milioni di euro di competenza ai fini Irpef dal 2016, e perdite ai fini dell'addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a 0,2 milioni di euro e 0,1 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2016, risulta il seguente:

	2016	dal 2017
IRPEF	-3,9	- 4,2
Addizionale regionale	0	- 0,2
Addizionale comunale	0	- 0,1
Totale	-3,9	-4,5

In milioni di euro

Comma 9. A parziale copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, pari a 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, a 344 milioni di euro per l'anno 2019, a 329 milioni di euro per l'anno 2020, a 310 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, a legislazione vigente dal 2016 risultano essere le seguenti:

	Fondo sgravio contributivo contrattazione secondo livello						
	(valori in mln di euro)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	dal 2022
art 1 co 68 legge n. 247 stanziamento originario	650	650	650	650	650	650	650
riduzione comma 249 legge 228/2012	-67	-88	-94	-106	-121	-140	-157
<i>Situazione pre legge n. 190/2014</i>	583	562	556	544	529	510	493
Riduzione legge n. 190/2014	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<i>Situazione post legge n. 190/2014</i>	383	362	356	344	329	310	293
<i>Utilizzo d.lgs 80/2015</i>	-38,3	-36,2	-35,6				
Situazione attuale	344,7	325,8	320,4	344,0	329,0	310,0	293,0

La disposizione è diretta ad azzerare dal 2016 le disponibilità del predetto fondo. Dalla stessa disposizione, conseguono, pertanto, in termini di indebitamento netto i seguenti effetti positivi per la finanza pubblica:

Riduzione Fondo sgravio contributivo contrattazione secondo livello (+ valori positivi per la finanza pubblica, - valori negativi per la finanza pubblica)

	(valori in mln di euro)									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effetti in termini di Conto delle PA										
maggiori entrate contributive lorde	344,7	325,8	320,4	344,0	329,0	310,0	293,0	293,0	293,0	293,0
effetti fiscali indotti	-23,3	-116,1	-71,8	-73,7	-79,7	-72,5	-67,8	-64,8	-66,8	-66,8
maggiori entrate nette	321,4	209,7	248,6	270,3	249,3	237,5	225,2	228,2	226,2	226,2



Art. 13

Misure per favorire l'efficacia e la sostenibilità della strategia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende sequestrate e confiscate

Commi 1 e 2. La realizzazione dell'attività prevista al **comma 1** viene finanziata, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016/2018, con risorse a carico dei Programmi Operativi Nazionali (PON) inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali del periodo 2014/2020: "*Governance e capacità istituzionale*" a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; "*Legalità*" a titolarità del Ministero dell'Interno.

La norma prevede, altresì, l'utilizzo delle risorse dei Programmi di Azione e Coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, complementari alla programmazione dei fondi europei 2014/2020.

L'attivazione delle risorse avviene nel rispetto delle procedure previste per i Fondi strutturali e per i programmi di azione e coesione sopracitati, in coerenza con quanto previsto nell'Accordo di partenariato Italia-UE per la programmazione 2014/2020, approvato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 n. C (2014) 8021, nonché della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015.

Commi 3. La pianificazione delle azioni previste è potenziale e riguarda le risorse attivabili per la valorizzazione dei beni confiscati nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e dei programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015. La norma ha carattere programmatico e l'ammontare delle effettive risorse attivabili sarà definito in sede di partenariato con le Amministrazioni titolari dei singoli programmi, nel rispetto delle procedure vigenti per la gestione dei suddetti programmi.

Comma 4. La disposizione istituisce il Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.

Comma 5. Le risorse del Fondo sono utilizzate per alimentare:

- a) nella misura di 3 milioni di euro annui un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie in favore di imprese di qualunque dimensioni sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata o di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata ;
- b) nella misura di 7 milioni di euro annui un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle aziende di cui alla lettera a).

La disposizione comporta i seguenti effetti finanziari:

- In termini di saldo netto da finanziare: 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018
- In termini di fabbisogno: 7 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, pari alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti. Con riferimento alla quota destinata al fondo di garanzia, trattandosi di oneri eventuali, non si stimano effetti
- In termini di indebitamento netto: 3 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, pari alla quota di alimentazione del fondo di garanzia PMI, in quanto le garanzie concesse dal fondo sono considerate di natura standardizzata ai fini del SEC2010. Con riferimento alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti, trattandosi di partite finanziarie, non si stimano effetti



Commi 6 e 7. Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14

Misure per lavoratori autonomi

Comma 1. Dalla disposizione, diretta a rimuovere per l'anno 2016 l'incremento di 1 punto percentuale dell'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, confermando tale aliquota al 27 per cento in luogo del 28 per cento, **derivano minori entrate contributive per 41 mln di euro per l'anno 2016.**

Resta fermo il livello dell'aliquota contributiva pensionistica per gli anni 2017 e dal 2018, pari rispettivamente al 29% e al 33%.

Sintesi effetti finanziari

SNF: maggiore spesa per 41 mln di euro per l'anno 2016

Indebitamento netto: minori entrate contributive per 41 mln di euro per l'anno 2016

Comma 2. La disposizione prevede che al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione finanziaria di **10 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.**

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per **10 milioni di euro annui per l'anno 2016 e per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.**

Art. 15

Merito

Con la norma in questione, ai **commi 1 e 2**, si prevede l'assunzione nel sistema universitario italiano di 500 professori di I e II fascia secondo procedure nazionali distinte rispetto alle ordinarie modalità di assunzione vigenti previste dalla legge 240/10 (abilitazione nazionale e concorsi locali). Per le predette finalità si dispone un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di euro 38 milioni nel 2016 ed euro 75 milioni dal 2017.

Al **comma 3** si prevede il rinvio ad apposito DPCM da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità per la disciplina specifica delle procedure e dei criteri per la chiamata dei professori universitari (ripartizione dei posti tra i settori scientifico disciplinari, criteri di valutazione dei candidati, composizione delle commissioni di valutazione, trattamento stipendiale, modalità di chiamata da parte delle Università ed eventuale concorso delle Università agli oneri finanziari, diretti o indiretti, comunque connessi all'assunzione in servizio dei medesimi professori, nei limiti delle risorse disponibili).

Al **comma 4** si prevede che in caso di trasferimento del professore chiamato da una sede ad un'altra, il relativo trattamento stipendiale sia assegnato all'Università di destinazione del soggetto chiamato.

Al **comma 5** si prevede inoltre che quota parte delle risorse di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 10 milioni, sia destinata a sostenere la mobilità dei professori di I fascia già in servizio presso le Università italiane che cambiano sede universitaria assegnando, all'ateneo di destinazione e a valere sul



FFO, il costo stipendiale del professore di I fascia che si è trasferito. Tenuto conto che le varie destinazioni dello stanziamento potrebbero avere un impatto economico differenziato temporalmente nel corso degli esercizi di riferimento, al **comma 6** si prevede che le eventuali somme residue restino al FFO per essere utilizzate per le finalità proprie dello stesso.

La norma rinvia a successivo DPCM la quantificazione del trattamento economico dei soggetti chiamati. Pertanto, nel limite delle risorse finanziarie autorizzate dalla presente norma si provvederà all'assunzione dei professori universitari di prima e seconda fascia, al netto delle risorse da destinare, nel limite massimo di euro 10 milioni, alla mobilità dei professori universitari di prima fascia e al netto delle risorse necessarie alla copertura degli oneri per le commissioni di cui al comma 3, lettera d).

Tuttavia, nell'ipotesi di reclutare 500 professori universitari, di cui 250 di prima fascia e 250 di seconda fascia attribuendoli mediamente alla quarta classe stipendiale, considerando il passaggio alla classe successiva ogni tre anni, dati i costi unitari lordo Stato di cui alla **Tab. 1**

Tab. 1- retribuzioni lordo Stato dei professori universitari di prima e seconda fascia per classe stipendiale

	Oneri lordo Stato Professore di prima fascia	Oneri lordo Stato Professore di seconda fascia
Classe 0	99.736,99	69.994,87
Classe 1	109.794,70	74.405,47
Classe 2	116.635,29	81.535,67
Classe 3	126.458,68	86.368,95
Classe 4	131.370,37	93.345,00
Classe 5	141.193,74	96.833,01
Classe 6	146.105,41	103.809,01
Classe 7	155.928,81	107.297,04
Classe 8	158.957,69	114.273,09
Classe 9	165.015,44	116.424,03
Classe 10	168.044,32	120.725,90
Classe 11	174.102,08	122.876,84
Classe 12	-	127.178,73

si avrebbero i seguenti oneri:

Anno finanziario	Oneri lordo Stato per il reclutamento di 250 professori universitari di prima fascia	Oneri lordo Stato per il reclutamento di 250 professori universitari di seconda fascia	Oneri lordo Stato complessivo
2016	13.684.414	9.723.437	23.407.851
2017	32.842.593	23.336.250	56.178.843
2018	32.842.593	23.336.250	56.178.843
2019	35.298.435	24.208.252	59.506.687
2020	35.298.435	24.208.252	59.506.687
2021	35.298.435	24.208.252	59.506.687
2022	36.526.354	25.952.254	62.478.607
2023	36.526.354	25.952.254	62.478.607
2024	36.526.354	25.952.254	62.478.607
2025	38.982.202	26.824.259	65.806.462



Con specifico riferimento all'anno 2016, si ritiene che, visti i tempi necessari per l'adozione del DPCM e la conclusione delle procedure di chiamata dei professori, l'assunzione del personale non possa avvenire prima del mese di agosto 2016. Questo determinerebbe un costo sull'anno 2016 pari a 23.407.851, ovvero 56.178.843 /12 mesi x 5 mesi. Nel limite delle risorse che residuano, ivi comprese quelle derivanti da un'eventuale posticipazione della data di assunzione, si potrà provvedere alla mobilità dei professori universitari di prima fascia, nonché alla copertura degli oneri per le commissioni di cui al comma 3, lettera d).

Il **comma 6** della presente norma prevede che le somme di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate per le finalità in argomento rimangono a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

Art. 16

Merito e giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione

Comma 1: La disposizione prevede che le facoltà assunzionali del triennio 2016/2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all'assunzione di 50 dirigenti mediante procedure selettive gestite dalla SNA, nonché dei vincitori delle procedure selettive per l'accesso alla qualifica dirigenziale già gestite dalla medesima SNA, 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia e complessivamente di 10 avvocati e 10 procuratori dello Stato. Tali assunzioni operando sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente non determinano nuovi o maggiori oneri a carico delle pubbliche amministrazioni.

Commi 2 e 6: la disposizione, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che vengano resi indisponibili, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come rideterminate in attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, i posti di livello dirigenziale generale e non generale che risultino vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenuto comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Il comma 6 individua le categorie di personale escluse dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2. Dall'attuazione delle previsioni in esame non scaturiscono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 3: si prevede la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Dall'attuazione delle previsioni in esame non scaturiscono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 4: la disposizione - volta a razionalizzare, nelle regioni e negli enti locali, gli uffici dirigenziali e a garantire una maggiore flessibilità della figura dirigenziale, nonché il corretto funzionamento degli uffici - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica determinando, all'inverso,



possibili risparmi di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione, non quantificabili a priori, che in ogni caso rimangono acquisiti a miglioramento dei bilanci degli enti e sono destinabili alle finalità del comma 7.

Comma 7: alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione volta a compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa con i risparmi effettivamente conseguiti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 4 e dalle ulteriori economie derivanti dall'applicazione del comma 9.

Comma 8: la disposizione interviene sulle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Vengono modificate nello specifico, le facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti di ricerca (ad esclusione del personale con qualifica di ricercatore e tecnologo), operando una distinzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale.

In particolare, le predette amministrazioni potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nella misura del 25 % del budget derivante dalle cessazioni di personale della medesima qualifica avvenute nell'anno precedente e del 100% a decorrere dall'anno 2019. Per quanto riguarda invece il personale dirigenziale, le predette facoltà assunzionali sono fissate, per l'anno 2016, nelle misure previste a legislazione vigente, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 2. Le disposizioni non si applicano al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai comparti scuola e università, continua ad applicarsi la normativa di settore.

La stima delle economie derivanti dalla predetta disposizione, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, dettagliate per ogni singolo comparto ed effettuata sulla base dei dati del conto annuale, di cui al d.lgs n. 165/2001, è sintetizzata nel prospetto seguente. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.

Risparmi da turn over

	<i>Economie anno 2016</i>	<i>Economie anno 2017</i>	<i>Economie anno 2018</i>	<i>Economie a regime dal 2019</i>
MINISTERI+PCM	24.967.950	89.009.550	181.365.450	234.647.700
AGENZIE	8.631.000	30.763.125	62.674.875	81.085.500
EPNE & ENTI ART. 70	8.618.750	30.726.250	62.608.750	81.002.500
ENTI DI RICERCA	1.740.375	6.203.250	12.638.250	16.350.750
TOTALE	43.958.075	156.702.175	319.287.325	413.086.450

Comma 9: prevede che regioni ed enti locali si allineino al nuovo e più rigoroso regime delle facoltà assunzionali previsto per le amministrazioni centrali al comma 8. Al fine di favorire il processo di ricollocazione presso gli enti territoriali del personale provinciale soprannumerario restano comunque ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-*quater* dell'articolo 3 del



predetto decreto legge è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. I conseguenti risparmi per spesa per redditi stimabili in circa 107 mln per l'anno 2017, 360 mln per l'anno 2018 e 506 mln dall'anno 2019, rimangono nelle disponibilità delle singole amministrazioni a miglioramento dei saldi di bilancio ferma restando la possibile destinazione in relazione alle finalità previste dal comma 7.

Comma 10: la disposizione, che interviene sulla disciplina dei compensi previsti per gli amministratori di società cd. "strumentali" in controllo pubblico (art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, e successive modificazioni) e a totale partecipazione pubblica (comma 5 del citato art. 4, che fa espresso rinvio al terzo periodo comma 4), è suscettibile di determinare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, quantificabili a consuntivo, in quanto si stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori dipendenti dall'amministrazione titolare della partecipazione o dalla società controllante restano acquisiti all'amministrazione o società di appartenenza e non possono essere destinati ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio. Resta fermo, in ogni caso, come previsto dalla vigente normativa, il diritto alla copertura assicurativa e il rimborso delle spese documentate.

Comma 11: la disposizione in esame prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia:

1. soggetto ad un limite complessivo costituito dalle risorse determinate per le medesime finalità per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni;
2. automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione strutturale del personale in servizio, tenendo cioè conto del personale complessivamente assumibile ai sensi della normativa vigente.

Per le amministrazioni dello Stato, le economie derivanti dalla disposizione di cui al punto n. 1, sono quantificabili, a decorrere dal 2016, in complessivi 69,9 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, pari alla differenza tra le somme stanziare in bilancio, dal 2016, a legislazione vigente, ed il corrispondente importo riferito all'anno 2015. Per quanto attiene ai risparmi di spesa derivanti dalla limitazione contenuta al punto n. 2, in considerazione delle facoltà assunzionali inesprese in relazione alla normativa vigente, si ritiene prudentiale stimare i risparmi a consuntivo.

Per le restanti amministrazioni pubbliche, i risparmi derivanti dalla disposizione in esame, sono destinati al miglioramento dei rispettivi saldi di bilancio.

Comma 12 La disposizione a decorrere dal 1° gennaio 2016, è volta a ridurre del 10 per cento la spesa per il personale operante presso gli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2010, n. 165,

Tenuto conto che si prevede che le amministrazioni che abbiano già disposto, dopo il 31.12.2010, le riduzioni delle spese in argomento, sono esonerate dal prevedere ulteriori misure di contenimento, gli effetti finanziari delle disposizioni in esame sono valutabili a consuntivo.

Comma 13 la norma mira a potenziare la rete diplomatica, mediante l'assunzione, nel triennio 2016/2018 di 105 diplomatici nella carriera iniziale per far fronte ai sempre maggiori impegni internazionali, nonché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio Europeo per l'Azione Esterna, istituito nel 2010.

L'onere annuo per l'assunzione di un segretario di legazione in prova ammonta a 95.493 euro (lordo amministrazione). Per il primo anno, si prevede che le assunzioni potranno avvenire, dopo



l'espletamento delle prove concorsuali, dal mese di giugno, mentre per gli anni 2017 e 2018 si prevede la possibilità di effettuare le assunzioni fin dall'inizio dell'anno. L'onere totale delle assunzioni è quindi così calcolato:

Anno di riferimento	Frazione	Onere al lordo del turn over (A)
2016	8/13 di anno	€ 2.056.772
2017	13/13 + onere delle assunzioni 2016	€ 6.684.510
2018	13/13 + onere delle assunzioni 2016 e 2017	€ 10.026.765

Dalle cessazioni che avverranno nel triennio 2015-2017 per dimissioni già presentate o per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, e tenuto conto dell'articolo 3 del DL n. 90/2014, sono previsti risparmi così suddivisi:

Anno di riferimento	Risparmio totale dalle cessazioni dell'anno precedente	Percentuale di utilizzo ex dl 90/2014	Risparmio annuo disponibile	Risparmio cumulato da turn over (B)
2016	€ 2.309.647	60%	€ 1.385.788	€ 1.385.788
2017	€ 825.385	80%	€ 660.308	€ 2.046.096
2018	€ 1.775.092	100%	€ 1.775.092	€ 3.821.188

Il saldo da finanziare è pari alla differenza tra (A) e (B) e ammonta quindi a euro 670.984 per l'anno 2016, euro 4.638.414 per l'anno 2017 e euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018.

Comma 14. La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 365 posti, bandito con D.M. 30/10/2013, le cui procedure sono in fase di conclusione; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2015.

Tale disposizione comporta oneri aggiuntivi per il triennio 2016/2018, con decorrenza 1 gennaio 2016, come da tabella sottostante, riferiti ad un contingente massimo di n. 300 unità:

ANNO	MESI	CLASSE	ONERI AMM.NE	TOTALE	ANNO	MESI	1	300	ANNO	ONERE
2016	6	0	16.435,09	60.936,37	2016	6	30.468,19	9.140.457,00	2016	20.943.084,00
2016	6	0	18.680,01	70.046,48	2016	6	35.023,24	10.506.972,00		
2016		13^	1.182,51	4.318,85	2016	13^	4.318,85	1.295.655,00		
2017	6	0	18.680,01	70.046,48	2017	6	35.023,24	10.506.972,00	2017	25.043.700,00
2017	6	0	23.002,52	85.669,89	2017	6	42.834,95	12.850.485,00		
2017		13^	1.542,73	5.620,81	2017	13^	5.620,81	1.686.243,00		
2018	12	0	23.002,52	85.669,89	2018	12	85.669,89	25.700.967,00	2018	27.387.210,00
2018		13^	1.542,73	5.620,81	2018	13^	5.620,81	1.686.243,00		



In separato prospetto si evidenziano gli oneri analitici quantificati secondo la proiezione decennale 2016-2025 (All.1).

Allegato 1

PROIEZIONE DECENNALE ASSUNZIONE MAGISTRATI

		ANNO	post.	Classe	sp	DE	M	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	OSPER.AMM.	TOTALE	ANNO	post.	1	300	ANNO	ONERE	
Magistrato ordinario in itinere	HN02	2016	0	0	26.432,07	11.204,07	8.865,70	44.271,26	5.752,04	10.709,91	1.603,34	361,69	16.490,96	60.765,97	2016	6	30	30	2016	20.943.994,00
		2017	0	0	26.432,07	11.204,07	9.139,40	45.365,47	4.988,16	12.405,90	1.603,34	361,69	16.690,01	70.945,49	2017	6	30	30	2017	24.543.760,00
		2018	0	13*	2.203,87	853,87		1.350,00	205,00	750,00	126,44	31,82	1.167,21	4.338,45	2018	13*			2018	1.292.665,00
Magistrato ordinario	HN03	2017	0	0	26.432,07	11.204,07	9.139,40	45.365,47	4.988,16	12.405,90	1.603,34	361,69	16.690,01	70.945,49	2017	6	30	30	2017	24.543.760,00
		2018	0	0	26.432,07	11.204,07	9.139,40	45.365,47	4.988,16	12.405,90	1.603,34	361,69	16.690,01	70.945,49	2018	6	30	30	2018	24.543.760,00
		2019	0	13*	2.203,87	853,87		1.350,00	205,00	750,00	126,44	31,82	1.167,21	4.338,45	2019	13*			2019	1.292.665,00
		2020	12	0	37.682,50	11.854,48	18.739,59	67.667,57	5.328,70	16.165,00	2.102,20	64,00	23.002,82	83.896,09	2020	12			2020	27.367.210,00
		2021	12	19*	3.021,21	857,87		4.079,08	242,04	996,20	193,22	52,67	1.542,73	5.821,61	2021	19*			2021	1.980.743,00
		2022	6	0	37.682,50	11.854,48	18.739,59	67.667,57	5.328,70	16.165,00	2.102,20	64,00	23.002,82	83.896,09	2022	6	30	30	2022	24.543.760,00
		2023	6	1	39.501,43	11.854,48	19.716,95	71.062,91	6.116,80	17.773,34	2.732,56	64,00	23.856,65	85.740,77	2023	6	30	30	2023	27.926.016,00
		2024	0	13*	2.203,87	857,87		1.350,00	205,00	750,00	126,44	31,82	1.167,21	4.338,45	2024	13*			2024	1.292.665,00
		Magistrato ordinario dalla prima valutazione ai professionali	HN04	2020	7	0*	63.691,03	12.732,87	18.739,59	93.153,51	6.813,49	19.307,10	2.608,50	453,94	26.693,65	109.946,86	2020	7		
2021	6			1	64.562,03	12.732,87	18.739,59	93.153,51	6.806,50	19.803,00	3.062,41	453,94	26.693,65	111.041,10	2021	6			2021	35.692.861,00
2022	0			13*	4.500,78	1.061,07		5.561,85	476,61	1.846,90	396,22	56,16	2.127,26	7.763,83	2022	13*			2022	2.320.521,00
2023	12			1	64.562,03	12.732,87	18.739,59	93.153,51	6.806,50	19.803,00	3.062,41	453,94	26.693,65	111.041,10	2023	12			2023	35.692.861,00
2024	0			13*	4.500,78	1.061,07		5.561,85	476,61	1.846,90	396,22	56,16	2.127,26	7.763,83	2024	13*			2024	2.320.521,00
2025	7			1	64.562,03	12.732,87	18.739,59	93.153,51	6.806,50	19.803,00	3.062,41	453,94	26.693,65	111.041,10	2025	7			2025	35.692.861,00
2026	0			2	67.842,83	12.732,87	18.739,59	96.315,29	7.148,83	20.388,00	3.234,04	453,94	26.693,65	113.041,10	2026	0			2026	36.275.204,00
2027	0			13*	4.500,78	1.061,07		5.561,85	476,61	1.846,90	396,22	56,16	2.127,26	7.763,83	2027	13*			2027	2.320.521,00
2028	12			2	67.842,83	12.732,87	18.739,59	96.315,29	7.148,83	20.388,00	3.234,04	453,94	26.693,65	113.041,10	2028	12			2028	36.275.204,00
2029	0			13*	4.500,78	1.061,07		5.561,85	476,61	1.846,90	396,22	56,16	2.127,26	7.763,83	2029	13*			2029	2.320.521,00
2030	12			2	67.842,83	12.732,87	18.739,59	96.315,29	7.148,83	20.388,00	3.234,04	453,94	26.693,65	113.041,10	2030	12			2030	36.275.204,00
2031	0			13*	4.500,78	1.061,07		5.561,85	476,61	1.846,90	396,22	56,16	2.127,26	7.763,83	2031	13*			2031	2.320.521,00
2032	12			2	67.842,83	12.732,87	18.739,59	96.315,29	7.148,83	20.388,00	3.234,04	453,94	26.693,65	113.041,10	2032	12			2032	36.275.204,00

Art. 17
Università

Commi 1-4 (assunzioni ricercatori). Con la norma in questione si prevede di procedere ad un piano di assunzione di ricercatori di tipologia b) ai sensi dell’articolo 24, comma 3 della legge 240/10. Si tratta dei cosiddetti ricercatori in “tenure track” ovvero di quelle figure che hanno un contratto di 3 anni non rinnovabile e che al termine del triennio, se in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati. A tal fine è stanziata una cifra pari a 55 milioni di euro per l’anno 2016 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. Il comma 2 della norma prevede che l’assegnazione di tali risorse alle università sia fatta con decreto del Ministro tenendo conto dei risultati ottenuti dagli atenei nella VQR. Tenuto conto che le varie destinazioni dello stanziamento potrebbero avere un impatto economico differenziato temporalmente nel corso degli esercizi di riferimento, al comma 3 si prevede che le eventuali somme residue restino al FFO per essere utilizzate per le finalità proprie dello stesso.

La stima del numero di ricercatori che possono essere assunti con tali risorse è funzione del trattamento stipendiali che sarà loro riconosciuto. Tale aspetto sarà definito nel decreto del Ministro richiamato al



comma 2. È opportuno, infatti, evidenziare che ai sensi della legge 240/10 articolo 24, comma 8 “omissis ... per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento”. A livello nazionale l’unico altro caso di definizione a livello ministeriale del trattamento economico dei ricercatori di tipo b) è quello relativo ai ricercatori assunti sul bando “Rita Levi Montalcini” per i quali il trattamento economico è pari al 120% di quello del ricercatore a tempo pieno. Le stime di cui sotto riportano pertanto una ipotesi di trattamento stipendiale (costo annuo € 58.625) pari a circa il 120% del trattamento stipendiale iniziale del ricercatore a tempo pieno.

Ne deriva che il numero di ricercatori di tipo b) da assumere si attesta a circa 1020 unità (costo complessivo a regime pari a € 59,9 milioni. Tenuto conto che nell’anno 2016 l’assunzione avverrà comunque in corso d’anno solo a seguito del DM di assegnazione delle risorse alle Università e al termine delle procedure concorsuali, si ritiene che l’importo di 55 milioni, sia più che sufficiente a coprire il costo dei ricercatori assunti.

Va altresì evidenziato che l’assegnazione delle risorse alle Università rappresenterà, a regime, un cofinanziamento per circa il 70% del costo del professore associato ovvero della qualifica cui sono destinati i ricercatori chiamati qualora ottengano l’abilitazione scientifica nazionale. L’articolo 24, comma 5 della legge 240/10 prevede infatti che “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati... Omissis. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Omissis....” In tal caso (ovvero non prima dell’anno 2019) il differenziale di costo sarà quindi coperto dalle singole università a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali.

ANNO	2016	2017	2018	2019*
NUMERO	1023	1023	1023	1023	1023
TOTALE	1023	1023	1023	1023	1023
Costo annuo a ricercatore	€ 58.625	€ 58.625	€ 58.625	€ 58.625	€ 58.625
Numero di mensilità massime per anno	11/12	12/12	12/12	12/12	12/12
COSTO TOTALE	€ 54.975.594	€ 59.973.375	€ 59.973.375	€ 59.973.375	€ 59.973.375

*anno di possibile passaggio al ruolo di professore associato con costo differenziale a carico dell’ateneo

Con il comma 4 dell’articolo si opera invece, ad invarianza di spesa complessiva e con oneri direttamente in capo alle Università, intervenendo esclusivamente sulla revisione del regime di turn over cui sono soggetti i ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/10 (contratti 3 anni + 2 prorogabili per una sola volta) che attualmente hanno dei limiti assunzionali massimi pari al 100% delle cessazioni dell’anno precedente. Nel comma 4 si prevede che dall’anno 2016 e con esclusivo riferimento agli atenei virtuosi (ovvero atenei che come previsto dal DPCM 31 dicembre 2014 abbiano un indicatore di spese di personale inferiore all’80% e un Indicatore di Sostenibilità economico finanziaria almeno pari a 1) le assunzioni di tali ricercatori non siano sottoposte ai limiti al turn over. La norma prevede in ogni caso che i costi stipendiali dei suddetti ricercatori continuano invece ad essere



presi in considerazione ai fini degli indicatori di bilancio (Spese di Personale e Sostenibilità economico finanziaria come sopra richiamati), in base ai quali vengono graduate le facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato (professori e tecnici amministrativi) e dei ricercatori di tipo b) (“*tenure track*”) dell’anno successivo. Ne consegue che ciascun ateneo è fortemente responsabilizzato a programmare un numero di assunzioni di ricercatori tipo a) a tempo determinato sostenibili dal punto di vista del bilancio, onde evitare sanzioni e riduzioni sul lato delle assunzioni del personale a tempo indeterminato.

Comma 5 (contratti di formazione specialistica medici)

La legislazione vigente prevede i seguenti livelli del finanziamento per i trattamenti economici dei medici in formazione specialistica di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368: 637 milioni nell’anno 2016, 638 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 612 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

La presente disposizione, al fine di aumentare il numero dei contratti disponibili, prevede un incremento delle vigenti autorizzazioni di spesa per i seguenti importi: 57 milioni di euro per l’anno 2016; 86 milioni di euro per l’anno 2017, 126 milioni di euro per l’anno 2018, 70 milioni per l’anno 2019 e 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Il predetto incremento risulta congruo per il finanziamento di circa 6.000 nuovi contratti a decorrere dall’anno accademico 2015-2016 (nell’ipotesi che circa il 50% sia di durata quadriennale e il restante 50% di durata quinquennale, che il costo delle sospensioni retribuite sia dell’ordine dei 12-12,5 milioni di euro e tenuto altresì conto degli oneri recati dalle platee di iscritti negli anni accademici precedenti che completeranno il ciclo di formazione fino all’anno accademico 2018-2019 compreso) come di seguito rappresentato:

Esercizio	A.A.	Contratti	Contratti	Contratti	Contratti	Contratti	Contratti	N. TOTALE contratti	COSTO					FINANZIAMENTO	Ulteriore fabbisogno finanziario (valori arrotondati) assicurato dalla presente disposizione
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno		costo dell'anno (26.000 euro)	costo ll'ultimo anno (26.000 euro il l'anno; 26.000 dal III)	Costo complessivo contratti	Costo sospensioni (stima)	Costo Totale	finanziamento previsto dalla legislazione vigente (compresi importi da legge di assolvimento per il 2016)	
		N°	N°	N°	N°	N°	N°		(C1)	(C2)	(C3)=(C1+C2)	(C4)	(C5)=(C3)+(C4)		
2016	2016/2018	6.000	6.000	5.000	4.470	4.879	338	26.687	150.000.000	581.882.000	681.882.000	12.000.000	693.882.000	637.000.000,00	57.000.000
2017	2016/2017	6.000	6.000	6.000	6.000	4.470	336	27.806	150.000.000	681.008.000	711.008.000	12.500.000	723.508.000	638.000.000,00	86.000.000
2018	2017/2018	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	338	29.336	150.000.000	600.768.000	750.768.000	12.500.000	763.268.000	638.000.000,00	126.000.000
2019	2018/2019	6.000	6.000	6.000	6.000	2.838	338	27.176	150.000.000	644.578.000	694.578.000	12.500.000	707.078.000	638.000.000,00	70.000.000
2020	2019/2020	6.000	6.000	6.000	6.000	8.000	0	27.000	150.000.000	540.800.000	690.800.000	12.000.000	702.800.000	612.000.000,00	90.000.000

In ogni caso si sottolinea che, ai fini della determinazione del numero di specializzandi ammissibili al primo anno di formazione, si tiene prioritariamente conto degli oneri recati dagli specializzandi iscritti fra il secondo e l’ultimo anno e del correlato assorbimento del finanziamento disponibile, per cui il numero di ammissibili al primo anno viene determinato in relazione al finanziamento residuo disponibile.

Art. 18

Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico



Commi da 1 a 9. Il complessivo procedimento normativo e valutativo relativo all'articolo in esame è di seguito rappresentato.

Nella tabella n. 1 sono riportati i limiti numerici e di spesa programmati prima dell'articolo in esame con riferimento alle sei salvaguardie attualmente previste.

Nel complesso sono stati attuati sei provvedimenti di salvaguardia, che avrebbero dovuto riguardare 170.230 soggetti (a decorrere dal 2013 e dagli anni successivi), per i quali sono stati stanziati 0,3 miliardi nel 2013, 1,35 miliardi nel 2014, 2,4 miliardi nel 2015, 2,9 miliardi nel 2016, 2,4 miliardi nel 2017, 1,4 miliardi nel 2018, 0,65 miliardi nel 2019, 0,2 miliardi nel 2020, 0,05 miliardi nel 2021. (circa 11,66 miliardi considerando il cumulato dal 2013 al 2021). Questo impegno finanziario ha trovato copertura nei singoli provvedimenti legislativi di salvaguardia.

Allo stato attuale non è ancora possibile effettuare un consuntivo di tutte le operazioni di salvaguardia in quanto ve ne sono alcune ancora "aperte", per le quali la certificazione del diritto può ancora avvenire non solo nel presente esercizio ma anche in esercizi successivi.

Per finalizzare le risorse programmate alla tutela dei lavoratori in esame (articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012) è stata istituita una specifica autorizzazione di spesa (cfr. anche articolo 4, comma 2, della legge n. 147/2014) che può essere incrementata a seguito dell'accertamento, con riferimento alle sole tipologie di salvaguardia progressivamente concluse³, da parte della conferenza dei servizi (articolo 1, comma 235) di eventuali economie aventi carattere pluriennale ai fini della eventuale riprogrammazione degli oneri prospettici.

Nel corso del mese di settembre 2015 sono stati effettuati i lavori e le analisi propedeutiche alla conclusione della conferenza dei servizi, tuttavia attesa la sovrapposizione dei tempi con la predisposizione del disegno di legge in esame e in considerazione dell'intenzione di includere per via normativa ulteriori lavoratori nella salvaguardia, le risultanze della predetta attività sono inglobati nel presente disegno di legge.

Con il comma 1 dell'articolo in esame vengono conseguentemente ridefiniti i limiti numerici e di spesa conseguenti per le attuali sei salvaguardie. Gli effetti finanziari complessivi per i saldi di finanza pubblica dal 2016 conseguenti **dal comma 1** sono indicati alla lettera H) della Tabella n. 2.

Nell'ambito di tale attività di consuntivazione che ha riguardato solo le salvaguardie "chiuse", con esclusione, quindi della sesta salvaguardia, legge n. 147/2014, e di una parte della seconda salvaguardia (articolo 22, comma 1, lettera a), DL 95/2012 e successive modificazioni e integrazioni), sono state accertate economie per gli anni 2013 e 2014 (per un complessivo importo di 485,8 mln di euro). Al riguardo si rappresenta che le somme stanziare negli anni 2013 e 2014 sono state conservate nel conto dei residui passivi dello stato di previsione del Ministero del lavoro (anche per evitare la loro cancellazione dal bilancio) in attesa dei rendiconti INPS ai fini del rimborso all'Ente delle prestazioni effettivamente rese⁴. Ciò, tuttavia, non ha riverbero sul Conto delle PA e sull'indebitamento netto, saldo

³ Si tratta delle salvaguardie per le quali l'attività di certificazione, tenuto conto delle giacenze, è sostanzialmente conclusa essendosi chiusi anche i termini di presentazione delle domande

⁴ Il rimborso può avvenire anche con un ritardo temporale di due o più anni rispetto al momento in cui la prestazione è stata effettivamente erogata e la relativa spesa ha impattato sui conti pubblici.



cruciale in sede europea, atteso che in tale conto viene registrata la spesa effettivamente sostenuta da INPS ogni anno e, pertanto, un'eventuale minore spesa consuntivata rispetto a quanto previsto è stata registrata ed ha concorso alla determinazione del livello di indebitamento per quell'anno. E', pertanto, evidente che destinare eventuali finanziamenti residui pregressi a nuove misure di salvaguardia può conseguire solo da un intervento normativo che consideri e compensi l'impatto sull'indebitamento netto. Infatti, il bilancio dello Stato è costruito sulla base dei principi generali e delle regole stabiliti dalle norme contabili. Le stesse regole si applicano in caso di introduzione nell'ordinamento di nuove ragioni di spesa che necessitano di copertura finanziaria. Gli stanziamenti di competenza appostati in bilancio corrispondono ad autorizzazioni di spesa anche pluriennali determinate dal Parlamento sulla base dell'approvazione di provvedimenti legislativi. Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, tutte le leggi che recano oneri devono provvedere contestualmente alla loro compensazione garantendo la corrispondenza temporale e quantitativa tra oneri e mezzi finanziari a copertura. Questo principio costituzionale garantisce la neutralità su tutti saldi di finanza pubblica delle nuove leggi di spesa, anche sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità europeo). La complessiva disposizione di cui all'articolo 1 comma 235 della legge 228 del 2012 non si discosta da queste regole, anzi ne rispetta il principio prevedendo la possibilità di utilizzare eventuali economie aventi carattere pluriennale relative all'autorizzazione di spesa ivi prevista (comma 235, primo periodo), negli anni in cui esse si formano.

L'alimentazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012, per ogni esercizio finanziario di previsione deve corrispondere a economie relative all'esercizio finanziario medesimo (principio dell'annualità di bilancio), restando fermo il principio di corrispondenza tra incremento dell'autorizzazione di spesa e copertura per ogni esercizio finanziario, al fine di garantire la compensazione (copertura) in termini di indebitamento netto. Le risorse disponibili a carattere pluriennale a partire dal 2015 di tale autorizzazione di spesa possono essere utilizzate, anche per via legislativa, per coprire eventuali nuovi oneri derivanti dall'introduzione di nuove salvaguardie, sempre nel rispetto del principio della corrispondenza annuale tra onere e copertura (mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame) per ogni esercizio finanziario, per garantire la compensazione su tutti i saldi di finanza pubblica.

In tali termini l'utilizzo di economie per gli anni 2013 e 2014 (per un complessivo importo di 485,8 mln di euro), a copertura di oneri relativi ad anni successivi richiede un espresso intervento normativo (derogatorio al principio dell'annualità), da compensare in termini di indebitamento netto per le annualità in cui si utilizza tale differenziale. Infatti, la registrazione della spesa nei bilanci consuntivi degli enti previdenziali e sui conti nazionali è effettuata nel momento in cui la spesa è effettivamente sostenuta e la prestazione erogata⁵. In tali termini opera il **comma 8** del presente articolo (cfr lettera N della Tabella n. 4).

L'utilizzo delle economie accertate dal 2016 non può che essere riferito alle annualità per le quali le stesse sono certificate e nella dimensione determinata per ogni singolo anno.

Come indicato in nota b) della Tabella n. 2 le economie accertate per l'anno 2015 sono utilizzabili a

⁵ Pertanto, se nel bilancio consuntivo dell'anno n-1 viene registrato un livello di spesa inferiore rispetto a quanto programmato per lo stesso anno, l'"utilizzo" negli anni successivi del differenziale rispetto a quanto programmato per tale anno n-1 comporta un incremento di spesa rispetto alla programmazione per gli anni successivi con conseguente necessità di compensazione.



copertura di benefici per l'anno 2015, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2015, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Con i **commi da 2 a 7** è disciplinato il nuovo intervento di salvaguardia, per un numero complessivo di 26.300 lavoratori così ripartiti:

a) nel limite di 6.300 soggetti (stima importo medio: circa 25.500 euro), ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, per i cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) nel limite di 9.000 soggetti (stima importo medio: circa 11.000 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti (stima importo medio: circa 21.400 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti (stima importo medio: circa 21.000 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151/2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

e) nel limite di 3.000 soggetti (stima importo medio: circa 18.000 euro), con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Sulla base dei sopra esposti parametri sono stati determinati i limiti di spesa di cui al comma 7 relativi alla settima salvaguardia e riportati alla lettera K) della Tabella n. 3.



In sintesi gli effetti finanziari dell'articolo in esame è riportato nella seguente Tabella:

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica)

	(a)	(b)	(c = a+b)	(d)	(e)		
	Oneri comma 1	Oneri "settima salvaguardia" (commi da 2 a 7)	Oneri complessivi	Per memoria Risorse autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, legge n. 228/2012 posti rifinanziamento comma 1 e comma 8	Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo legge n. 228/2012 per concorso a copertura (comma 9)	(Per memoria risorse residue autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo, legge n. 228/2012, come derivanti dai commi da 1 a 9)	
					Effetto complessivo articolo (c + d)		
2016		-213,0	-213,0	497,0	213,0	0,0	284,0
2017		-367,0	-367,0	436,9	387,0	0,0	49,9
2018		-336,0	-336,0	394,7	336,0	0,0	58,7
2019		-258,0	-258,0	215,7	215,7	-42,3	0,0
2020	-67,6	-171,0	-238,6	100,0	100,0	-138,6	0,0
2021	-2,3	-107,0	-109,3	100,0	100,0	-9,3	0,0
2022		-41,0	-41,0	86,8	41,0	0,0	45,8
2023		-3,0	-3,0	77,6	3,0	0,0	74,6

Quota parte delle risorse residue sopra indicate per memoria, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012, come conseguenti anche dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo sono utilizzate a copertura di interventi previsti dal complessivo provvedimento in esame (tra cui, ad esempio, la disciplina di chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 per 160 milioni di euro per l'anno 2016 e 49 milioni di euro per l'anno 2017 nonché le misure di riduzione della pressione fiscale per i pensionati per 58 milioni di euro nel 2018 pertanto riducendo le risorse sopra indicate relative all'autorizzazione di spesa cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012 come conseguenti dal presente articolo. Anche il comma 10 opera una riduzione dell'autorizzazione di spesa per i residui 124 milioni per l'anno 2016 per il concorso alla copertura delle misure di sostegno al reddito per le condizioni di disagio previste dalla presente legge).

Nelle sotto riportate Tabelle è dimostrato dettagliatamente il percorso procedimentale, contabile e valutativo adottato e precedentemente illustrato.



Tabella n. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SEI SALVAGUARDIE PRIMA DELL'ARTICOLO IN ESAME													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)											Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	65.000	245,0	635,0	1.040,0	1.220,0	1.030,0	610,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.080,0
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	35.000	0,0	190,0	590,0	852,0	800,0	345,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.792,0
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	16.130	64,0	183,0	197,0	158,0	77,0	53,0	51,0	18,0	0,0	0,0	0,0	801,0
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	5.000	0,0	100,0	100,0	72,0	49,0	26,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	17.000	0,0	203,0	250,0	197,0	110,0	83,0	81,0	26,0	0,0	0,0	0,0	950,0
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	32.100	0,0	43,0	216,0	378,0	355,0	303,0	203,0	128,0	49,0	4,0	0,0	1.681,0
Totale	170.230	309,0	1.354,0	2.396,0	2.877,0	2.421,0	1.420,0	656,0	172,0	49,0	4,0	0,0	11.657,0



Tabella n. 2

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ONERI SALVAGUARDIE "CHIUSE" (con il segno - maggiori oneri rispetto a quanto programmato)

Salvaguardia		Beneficiari	Oneri per anno (in milioni di euro)											Totale
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
L. 214/2011 (c.d. prima salvaguardia)	Finanziari	65.000	245,0	635,0	1.040,0	1.220,0	1.030,0	610,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.066,0
	Certificati	64.374	210,0	696,0	1.063,8	1.166,5	836,3	590,3	228,9	119,6	56,0	25,7	6,0	5.107,1
	Giacenze complessive	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Differenza	626	35,0	-33,0	-43,8	33,5	83,7	19,7	71,1	-113,6	-56,0	-25,7	-8,0	-27,1
L. 135/2012 (c.d. seconda salvaguardia, con esclusione lettera a) mobilità, salvaguardia ancora aperta)	Finanziari	15.000	0,0	182,0	422,0	422,0	317,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.434,0	
	Certificati	9.294	4,7	72,0	133,2	126,4	99,9	78,4	68,1	29,6	10,7	2,2	0,3	626,5
	Giacenze complessive	447	0,0	0,0	12,1	7,3	5,8	4,5	3,9	1,7	0,8	0,1	0,0	36,1
	Differenza	5.259	-4,7	110,0	276,7	288,3	211,3	8,1	-72,0	-31,3	-11,3	-2,3	-0,3	772,4
L. 228/2012 (c.d. terza salvaguardia)	Finanziari	16.130	64,0	183,0	197,0	158,0	77,0	53,0	51,0	18,0	0,0	0,0	801,0	
	Certificati	7.344	18,6	62,1	75,1	62,5	41,5	27,9	17,7	4,8	1,8	1,1	0,5	314,1
	Giacenze complessive	210	0,0	0,0	5,8	2,1	1,0	0,7	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	10,9
	Differenza	8.576	45,2	120,9	116,1	93,4	34,2	24,4	32,6	13,0	-1,6	-1,1	-0,5	476,4
DL 102/2013 (c.d. quarta salvaguardia)	Finanziari	5.000	0,0	100,0	100,0	72,0	48,0	28,0	6,0	0,0	0,0	0,0	353,0	
	Certificati *	3.505	2,6	39,8	63,5	49,8	36,9	17,5	4,4	0,7	0,1	0,1	0,1	214,7
	Giacenze complessive	67	0,0	0,0	2,6	1,0	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
	Differenza	1.428	-2,6	60,1	33,9	21,1	12,4	8,2	1,5	-0,7	-0,1	-0,1	-0,1	133,6
L. 147/2013 (c.d. quinta salvaguardia)	Finanziari	17.000	0,0	203,0	250,0	197,0	110,0	83,0	61,0	25,0	0,0	0,0	950,0	
	Certificati	3.476	0,0	40,8	44,8	31,3	23,4	17,5	10,7	2,0	0,3	0,0	170,8	
	Giacenze complessive	396	0,0	0,0	10,5	4,6	2,6	1,9	1,9	0,6	0,0	0,0	22,1	
	Differenza	13.128	0,0	162,2	194,7	161,1	84,0	63,6	68,4	23,4	-0,3	0,0	0,0	757,1
Totale A) (con esclusione anche c.d. sesta salvaguardia (legge n. 147/2014, ancora aperta)	Finanziari	118.130	309,0	1.303,0	2.009,0	2.069,0	1.583,0	863,0	436,0	44,0	0,0	0,0	8.618,0	
	Certificati	87.892	236,1	882,8	1.400,4	1.456,6	1.137,3	731,6	329,6	150,7	68,9	29,1	6,9	6.432,2
	Giacenze complessive	1.120	0,0	0,0	31,0	15,0	10,1	7,4	5,5	2,5	0,6	0,1	0,0	73,4
	Differenza	29.018	72,9	420,2	577,6	597,4	435,6	124,0	101,6	-109,2	-69,6	-29,2	-8,8	2.112,4

* I dati si riferisce solo alle certificazioni inviate agli interessati. Le domande ex art. 11-bis, D.L. n. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013, che sono state accolte, ma non sono rientrate nel contingente di salvaguardia previsto dalla legge, sono state trasferite nella sesta salvaguardia

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
B) Oneri certi da coprire in quanto già certificati per salvaguardie aperte		-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-5,3	-18,8	-39,8	0,0	-72,8
C) Oneri lavoratori titolari di congedo e permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	Beneficiari	4.354	0,0	0,0	-48,6	-67,2	-57,1	-38,5	-23,6	-6,6	0,0	0,0	0,0
	Giacenze complessive	600	0,0	0,0	-7,1	-13,2	-8,6	-5,8	-3,6	-1,0	-0,1	0,0	0,0
	Totale	4.954	0,0	0,0	-54,0	-60,4	-65,7	-44,3	-27,2	-7,6	-0,7	0,0	0,0
A+B+C) Costituzione in relazione a salvaguardie "chiusa"		24.064	66,6	420,2	623,8	497,0	369,9	79,7	72,7	-122,1	-89,0	-8,8	1.738,7

- (a) Riattribuite all'autorizzazione di spesa con l'articolo in esame mediante specifica disposizione finalizzata alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto
- (b) Trattasi di risorse utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2015, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2015.



Tabella n. 2 (segue)

(valori in mln di euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
D) Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, prima di disposizione in esame					67,0	216,0	43,0	14,6	86,7	70,6	86,5	623,5
E) Riduzione Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, operata da comma 1, al fine del concorso alla copertura delle eccedenze di spesa certificate 2020-2023								-64,6	-96,7	-69,0	-6,9	-215,1
F) Risorse autorizzazione di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, dopo riduzione punto E)	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	216,0	43,0	0,0	0,0	1,8	77,6	404,4
G) Risorse autorizzazione spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, a seguito alimentazione comma 1 e concorso a copertura di comma 1				457,0	436,9	284,7	116,70	0,0	0,0	1,8	77,6	1.423,7
H) Oneri finali derivanti dal comma 1								-67,6	-2,3			-69,9

Tabella n. 3

(valori in mln di euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale		
I) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a legislazione vigente (prima dell'articolo in esame) per le sei salvaguardie	limite numerico	170.230	309,0	1.354,0	2.396,0	2.877,0	2.421,0	1.420,0	666,0	172,0	49,0	4,0	0,0	11.667,0
J) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a seguito monitoraggio (dopo comma 1) relativi alle sei salvaguardie	limite numerico	146.166	243,4	933,8	1.871,4	2.360,0	2.061,1	1.340,3	683,3	294,1	136,0	73,0	6,9	8.917,3
K) Limiti di spesa e limite numerico programmati per settima salvaguardia (commi da 2 a 7)	limite numerico	26.300	0,0	0,0	0,0	213,0	387,0	336,0	268,0	171,0	107,0	41,0	3,0	1.516,0
L) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a seguito monitoraggio (dopo commi 1 e comma 2) relativi alle sette salvaguardie	limite numerico	172.466	243,4	933,8	1.871,4	2.583,0	2.438,1	1.676,3	841,3	466,1	246,0	114,0	11,9	11.433,3
M) Onere commi da 2 a 7		0,0	0,0	0,0	213,0	387,0	336,0	268,0	171,0	107,0	41,0	3,0	1.516,0	



Tabella n. 4

	(valori in mln di euro)											Totale
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
N) Rifiinanziamento autorizzazione spesa articolo 1, comma 236, primo periodo con recupero economie 2013/2014 compensato mediante l'azione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali						100,0	100,0	100,0	100,0	85,8		485,8

	(valori in mln di euro)											Totale
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
O) Risorse autorizzazione spesa articolo 1, comma 236, primo periodo, prima di riduzione per copertura settime salvaguardia, dopo rifinanziamento comma 8	0,0	0,0	0,0	497,0	438,9	394,7	216,7	100,0	100,0	87,6	77,6	1.302,5

	(valori in mln di euro)											Totale
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
P) Riduzione autorizzazione e autorizzazione spesa articolo 1, comma 236, primo periodo, per concorso a copertura oneri settime salvaguardia (comma 8)	0,0	0,0	0,0	215,0	387,0	338,0	216,7	100,0	100,0	41,0	3,0	1.302,7

	(valori in mln di euro)											Totale
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Q) Oneri complessivi articolo in esame (comuni da 1 a 5)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	135,8	0,0	0,0	0,0	188,1

	(valori in mln di euro)											Totale
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
R) Per memoria Risorse residue autorizzazione di spesa articolo 1, comma 236, primo periodo, dopo articolo in esame e prima di ulteriori riduzioni operate da DDL Stabilità 2016	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(284,0)	(49,9)	(58,7)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(46,8)	(74,6)	(514)

In sintesi, gli oneri programmati per le salvaguardie prima della presente disposizione si sostanziano in termini cumulati in 11,66 mld per 170.230 soggetti (per sei salvaguardie), dopo la presente norma in termini cumulati in 11,43 mld per 172.466 soggetti (per sette salvaguardie), cui aggiungere un concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004 per circa 0,2 mld con le economie accertate rispetto agli oneri di salvaguardia originariamente programmati.

In sintesi dalla disposizione in esame consegue:

- a) sul piano degli obiettivi di finanza pubblica, il rispetto di quanto programmato in materia di salvaguardie nell'ambito della finanza pubblica medesima;
- b) il pieno adempimento all'impegno preso in sede di audizione del Governo davanti alle Commissioni XI e V in data 24 settembre 2015.

Infine, la compensazione degli effetti finanziari di cui al **comma 8**, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2018-2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022 è assicurata, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4



dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Comma 10. Al fine del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge, la disposizione prevede la riduzione di 124 milioni di euro per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dai commi 1 e 8 del presente articolo.

Dalla riduzione della predetta autorizzazione di spesa, che presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, conseguono economie per 124 milioni di euro per l'anno 2016 in termini di minore spesa pensionistica.

Art. 19

Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati

Comma 1. La disposizione prevede che al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, la facoltà ivi prevista sia estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del DL n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

La normativa vigente prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni e 3 mesi d'età (58 anni e 3 mesi d'età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro l'anno 2015.

La proposta normativa in esame prevede, al fine di concludere tale sperimentazione tenuto conto delle risultanze emerse nel corso della medesima, di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che in tal caso non può che essere successivamente a tale data.

Di seguito si riporta il procedimento valutativo dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame.

1. Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Contabilità separate, Fondi Speciali e Gestioni speciali lavoratori Autonomi

Sulla base di un campione di estratti contributivi e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale, sono state adottate le seguenti ipotesi:

- a) numero di lavoratrici dipendenti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015 con decorrenza successiva a tale data, pari a 17.500 unità nell'intervallo di decorrenza compreso tra gennaio 2016 e gennaio 2017;
- b) numero di lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015 con decorrenza successiva a tale data, pari a 7.500 unità nell'intervallo di decorrenza compreso tra gennaio 2016 e luglio 2017;
- c) importo medio della pensione contributiva di circa 1.100 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati e di 760 euro mensili per le lavoratrici autonome (riduzione degli importi



medi di pensione del 27,5% per le lavoratrici dipendenti e del 36% per le lavoratrici autonome per effetto del calcolo contributivo: per l'insieme dei soggetti in esame, tenuto conto della parziale non continuità delle carriere è ancora prevalente la quota retributiva della pensione: tale caratteristica è in fase di rapido esaurimento, atteso il vincolo di possedere almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995).

Considerato che la proposta in esame prevede che le donne possano accedere al pensionamento in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile maturata nel regime sperimentale, si è inoltre tenuto conto:

- a) di uno scaglionamento delle uscite dei collettivi precedentemente descritti in modo che il 75% acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 17% dopo un anno ed il residuo 8% dopo due anni. I valori sono stati desunti da un'analisi della distribuzione per età ed anzianità contributiva delle liquidazioni nel corso dell'ultimo biennio;
- b) di un ulteriore contingente di lavoratrici dipendenti che hanno maturano i requisiti anagrafici e contributivi oltre alla finestra di uscita entro il 31.12.2015 e che accederanno al pensionamento con il regime sperimentale successivamente a tale data, usufruendo della nuova disposizione normativa; la numerosità di tale collettivo è prevista pari a 2.000 unità nell'anno 2016, 750 unità nell'anno 2017 e 500 nell'anno 2018;

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari, limitatamente alle suddette lavoratrici del settore privato:

2. Gestione dipendenti pubblici

Dall'analisi dei dati disponibili, per l'anno 2014 sono state rilevate circa 3.900 nuove pensioni liquidate alle donne con l'opzione al contributivo; l'età media alla cessazione è pari a circa 60 anni, l'anzianità contributiva è pari a 37 anni e l'importo medio annuo di pensione pari a circa € 16.700. Per il 2015, il trend evidenzia un numero complessivo a fine anno intorno alle 7.000 unità.

Tenendo conto dell'elevata numerosità riscontrata nel periodo e della possibilità di presentare domanda anche in epoca successiva alla maturazione del primo requisito utile all'accesso, il numero delle lavoratrici che usufruiranno di tale canale di uscita per l'anno 2016 e seguenti, è stato stimato pari a circa 7.800 unità.

Ai fini della previsione della maggiore spesa pensionistica derivante dalla modifica proposta, sono state adottate le seguenti ipotesi:

- a) Numero optanti pari a 7.800 unità
- b) la proiezione del maggior onere nell'arco temporale del decennio 2016 - 2025 è stata

effettuata con l'ipotesi di scaglionamento e previsione delle uscite pari al 70% del numero complessivo (7.800) nel 2016, 23% nel 2017, 7% nel 2018.

Riepilogo effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti
e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi
entro il 31 dicembre 2015

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica) – **comma 1, primo periodo**



Anno	Maggiore numero di pensioni vigenti a fine anno (migliaia di unità)				Maggiore onere (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)							
	Dip. privati	Lav. autonomi	Dip. pubblici	Totale	Oneri pensionistici	Oneri pensionistici	oneri pensionistici	Totale oneri pensionistici	Oneri per TFS/TFR dip. pubblici	Totale oneri (al lordo fiscale)	Effetto fiscale	Totale oneri al netto effetto fiscale
					dip. privati	lav. autonome	dip. pubblici		Oneri per TFS/TFR dip. pubblici	Effetto fiscale	Effetto fiscale	
2016	14,0	3,4	5,5	22,9	-104,9	-17,9	-37,2	-160		-160		-160,0
2017	18,6	6,4	7,1	32,1	-250	-55	-100	-405		-405		-405,0
2018	19,4	6,9	7,3	33,6	-296,7	-68	-118,6	-483,3	-273,6	-757,1	54,9	-702,2
2019	17,8	6,1	6,7	30,6	-295,8	-63,6	-114,1	-473,5	-149,7	-623,2	30,2	-593,0
2020	14,3	4,2	4,8	23,3	-225,8	-37,8	-85,1	-348,7	-122,3	-471	24,4	-446,6
2021	8,6	2,8	3,1	14,5	-117,3	-10,6	-40,4	-168,3	29,7	-138,6	-5,4	-144,0
2022	2,8	0,8	0,7	4,3	15,1	24,7	16,3	56,1	100,5	156,6	-42,4	114,2

Gli effetti complessivi del comma in esame risultano pertanto i seguenti (- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica):

(valori in mln di euro)

	(a)	(b)	(c = a+b)
		Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo (come rifinanziata da presente legge) per concorso a copertura primo periodo comma 1	
	Oneri comma 1 primo periodo		effetto complessivo comma 1
2016	-160,0	160,0	0,0
2017	-405,0	49,0	-356,0
2018	-702,2		-702,2
2019	-593,0		-593,0
2020	-446,6		-446,6
2021	-144,0		-144,0
2022	114,2		114,2

Comma 2. La disposizione è diretta a prevedere per i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, la possibilità, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, di ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.



Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.

Il beneficio è riconosciuto dall'INPS nei limiti delle predette risorse e qualora si verifichi il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del dlgs n. 150/2015, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame, che si sostanziano nel riconoscimento della contribuzione figurativa.

Per quanto attiene gli effetti per la finanza pubblica gli stessi non derivano da esplicite misure di esonero contributivo o di agevolazioni contributive, bensì dal riconoscimento della contribuzione figurativa e, per quanto attiene all'indebitamento netto, nell'ipotesi prudenziale di assenza di qualsiasi contestuale assunzione part-time sostitutiva e di considerare l'accesso al regime come interamente derivante da modifiche comportamentali indotte dalla disposizione in esame, dal venir meno di una quota di entrate contributive in corrispondenza della quale è comunque garantita la contribuzione figurativa.

Dalla disposizione nel suo complesso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e di seguito si rappresentano i relativi effetti in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

(- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro):

	2016	2017	2018
Minori entrate contributive	-60	-120	-60
Minore spese per politiche attive	+60	+120	+60
saldo	0	0	0

Saldo netto da finanziare

(- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro):

	2016	2017	2018
Maggiori spese per trasferimenti a INPS (per compensare maggiori oneri per contribuzione figurativa)	-60	-120	-60
Maggiori entrate per bilancio stato	+60	+120	+60
saldo	0	0	0



Comma 3. La disposizione è diretta a prorogare per il biennio 2017-2018 quanto già previsto per il triennio 2014-2016 (in particolare per gli anni 2015 e 2016) dall'articolo 1 comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di indicizzazione delle pensioni.

Rimane confermata la indicizzazione al 100% per le pensioni complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Sulla base dei seguenti parametri e stime:

a) normativa in materia di indicizzazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS dal 2017:

Normativa vigente per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo: elasticità della rivalutazione ai prezzi per fasce di importo

Fasce di importo	Dal 2017
Fino a 3 volte il trattamento minimo	100%
Tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo	90%
Tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo	75%
Sopra 6 volte il trattamento minimo	75%

b) la disposizione in esame con riferimento alle pensioni di importo complessivamente superiore a tre volte il minimo prevede la conferma per gli anni 2017-2018 del meccanismo di indicizzazione già in vigore nel triennio 2014-2016 (e in particolare negli anni 2015-2016) In sintesi:

Per il biennio 2017 e 2018, a seguito della disposizione in esame, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

- nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

E' previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate finalizzato far sì che in ogni caso che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione del nuovo schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

Dal 2019 la disposizione nulla innova, riprendendo, quindi, vigore il meccanismo di indicizzazione per fasce sopra descritto.



- c) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2015 – stima anno 2016: circa 257,3 mld di euro;
- d) tasso di indicizzazione 2017-2018 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2015;
- e) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS: circa 54,4%, con un'elasticità media all'indicizzazione a legislazione vigente pari per il 2017 pari a circa 94%;
- f) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,3%;
- g) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 13%;
- h) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 7,3%;
- i) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS: circa 15,8%;
- j) per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame.

derivano i seguenti effetti finanziari di economia

Effetti finanziari (+ effetti positivi per la finanza pubblica, - effetti negativi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	0	514	1.146	1.146	1.142	1.132	1.119
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	0	335	747	747	744	738	729

valori in mln di euro

I sopra indicati effetti di economia concorrono alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1 del presente articolo e delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale a favore dei pensionati di cui al comma 5

Comma 4. Ai fini del concorso alla copertura delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale a favore dei pensionati di cui al comma 5, la disposizione in esame prevede:

- a) la riduzione di 58 mln di euro per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata ai sensi del provvedimento in esame. Tale autorizzazione di spesa, come dimostrato, presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto
- b) la riduzione di 140 milioni di euro per l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni. Il predetto fondo presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e



di indebitamento netto. Infatti, nel breve periodo gli oneri connessi all'attuazione del citato decreto legislativo sono previsti inferiori allo stanziamento e pertanto la riduzione indicata, dalla quale consegue una minore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato per gli anni considerati, non compromette l'erogazione dei benefici previsti (a fronte di uno stanziamento a normativa vigente di 233 mln di euro annui per gli anni 2017-2020 le previsioni aggiornate indicano una spesa effettiva per tale periodo inferiore, pertanto, mantenendo dovuti criteri di prudenzialità, risulta comunque plausibile la riduzione indicata, che ridetermina la dimensione del fondo in 93 mln di euro per l'anno 2017, 123 mln di euro per l'anno 2018, 157 mln di euro per l'anno 2019, 203 mln di euro per l'anno 2020 e 233 mln di euro a decorrere dall'anno 2021. In ogni caso si fa presente che gli oneri per anticipo di trattamenti pensionistici per i c.d. lavori usuranti sono previsti comunque in crescita pertanto l'eccedenza di stanziamento, cui si è potuto accedere per gli anni 2017-2020, ha dimensione decrescente in ragione dell'incremento di spesa previsto per il riconoscimento dei benefici di cui al dlgs n. 67/2011 a seguito della progressiva maturazione dei requisiti di accesso ai benefici stessi da parte dei lavoratori interessati).

Dal complessivo comma 4 conseguono pertanto, rispetto a quanto programmato, le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica:

(+ valori positivi per la finanza pubblica, - valori negativi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Minore spesa pensionistica (comma 4, lettera a)	0	0	58	0	0	0
Minore spesa pensionistica (comma 4, lettera b)	0	140	110	76	30	0
Totale minore spesa pensionistica (comma 4)	0	140	168	76	30	0

Commi 5-6: La proposta normativa in esame dispone una modifica delle detrazioni per redditi di pensione ai fini Irpef.

Le detrazioni in oggetto sono rimodulate nella maniera seguente:

- Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.255 + (1.783 - 1.255) * [1 - (\text{rdt} - 7.750) / (15.000 - 7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255 * [1 - (\text{rdt} - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

- Per i pensionati con età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.297 + (1.880 - 1.297) * [1 - (\text{rdt} - 8.000) / (15.000 - 8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297 * [1 - (\text{rdt} - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

La legislazione vigente prevede le seguenti detrazioni:

- Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.500	1.725
Oltre 7.500 fino a 15.000	$1.255 + (1.725 - 1.255) * [1 - (\text{rdt} - 7.500) / (15.000 - 7.500)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255 * [1 - (\text{rdt} - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0



- Per i pensionati con età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.297 + (1.783 - 1.297) * [1 - (rdt - 7.750) / (15.000 - 7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297 * [1 - (rdt - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una variazione di gettito Irpef pari a -159,8 milioni di euro. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -20 e -7,6 milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2017 si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa:

	2017	2018	2019
IRPEF	-146,5	-159,8	-159,8
Addizionale regionale	0,0	-20,0	-20,0
Addizionale comunale	0,0	-9,9	-7,6
Totale	-146,5	-189,7	-187,4

In milioni di euro

Art. 20

Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga

Comma 1. La disposizione prevede, al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro come disciplinati dal dlgs n. 148/2015, il rifinanziamento per l'anno 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga per l'importo di 250 mln di euro per tale anno 2016.

Da ciò derivano per l'anno 2016 maggiori oneri sul SNF (saldo netto da finanziare) per 250 mln di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 150 mln di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in 100 mln di euro, circa il 40% dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2016 solo in termini di SNF.

Ai predetti maggiori oneri si provvede:

- quanto a 100 mln di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e pertanto idonee a garantire la copertura degli oneri per contribuzione figurativa;
- quanto a 150 mln di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni. Il predetto fondo presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto. Infatti, nel



breve periodo gli oneri connessi all'attuazione del citato decreto legislativo sono previsti inferiori allo stanziamento e pertanto la riduzione di 150 mln di euro per l'anno 2016, dalla quale consegue una minore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato per tale anno, non compromette l'erogazione dei benefici previsti (a fronte di uno stanziamento a normativa vigente di 233 mln di euro per l'anno 2016 le previsioni aggiornate indicano una spesa effettiva per l'anno 2016 inferiore, pertanto mantenendo dovuti criteri di prudenzialità risulta comunque plausibile la riduzione indicata ai fini della copertura, che ridetermina la dimensione del fondo in 83 mln di euro per l'anno 2016. In ogni caso si fa presente che gli oneri per anticipo di trattamenti pensionistici per i c.d. lavori usuranti sono previsti comunque in crescita pertanto l'eccedenza di stanziamento, cui si è potuto accedere per l'anno 2016, ha dimensione decrescente negli anni successivi in ragione dell'incremento di spesa previsto per il riconoscimento dei benefici di cui al dlgs n. 67/2011 a seguito della progressiva maturazione dei requisiti di accesso ai benefici stessi da parte dei lavoratori interessati).

Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come anche di seguito evidenziato:

Indebitamento netto:

2016: maggiore spesa per prestazioni in denaro di ammortizzatori sociali per 150 mln di euro compensata da minore spesa pensionistica per 150 mln di euro;

Saldo netto da finanziare:

maggiore spesa per incremento Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ai fini del finanziamento degli ammortizzatori in deroga per 250 mln di euro per l'anno 2016 compensata da:

- a) riduzione di 100 mln di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190/2014;
- a) riduzione di 150 mln di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247/2007, con corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del dlgs n. 67/2011.

Comma 2: La disposizione proposta prevede un contributo alla società Italia Lavoro Spa per 12 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di garantire il funzionamento della società, che opera come ente strumentale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Art. 21

Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura

Commi 1 e 2. La norma in esame prevede, a decorrere dal 2016, la stabilizzazione della detrazione al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Ai fini della stima degli effetti derivanti dalla suddetta disposizione, è stata applicata la stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica a corredo della norma introduttiva, ma, non essendo disponibili dati puntuali circa le erogazioni effettuate dall'entrata in vigore della norma, sono stati aggiornati i dati sulla base di quelli più recenti disponibili (anno d'imposta 2014).

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2014, risulta un ammontare di spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h) del TUIR pari a 8 milioni di euro. Risulta, inoltre, un ammontare di spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i) pari a 0,5 milioni di euro, per un ammontare di spese sostenute dalla persone fisiche pari a 8,5 milioni di euro.

Considerando che, a legislazione vigente, per l'anno 2016 l'aliquota del credito previsto è pari al



50% e che a decorrere dal 2017 è prevista per le persone fisiche una detrazione del 19% per tali erogazioni, ipotizzando che la norma in esame determini un incremento del 25% delle spese annue indicate e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si indica, nella tabella che segue, la variazione di gettito Irpef di competenza annua derivante dalla disposizione in esame:

	1° anno	2°-3° anno
2016	-0,5	-0,5
Dal 2017	-0,7	-2,3

In milioni di euro

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche presentate nel 2014, si stima un ammontare di spese di cui all'articolo 100, comma 2, lettere f) e g) pari a 20,4 milioni di euro (le somme in oggetto sono dichiarate assieme a numerose altre voci, per un totale di circa 204 milioni di euro; si ipotizza una quota relativa alle somme in esame di circa il 10%).

Considerando che per l'anno 2016 l'aliquota del credito previsto è pari al 50% e che a decorrere dal 2017 è prevista per le persone giuridiche la deducibilità di tali erogazioni, ipotizzando che la norma in esame determini un incremento del 25% delle spese annue indicate e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si indica, nella tabella che segue, la variazione di gettito Ires di competenza annua derivante dalla disposizione in esame:

	1° anno	2°-3° anno
2016	-1,3	-1,3
Dal 2017	-1,4	-5,5

In milioni di euro

Considerando l'entrata in vigore a decorrere dall'anno 2016, si indicano di seguito gli effetti finanziari:

	2016	2017	2018	2019	Dal 2020
IRPEF	0	-0,5	-1,2	-3,5	-5,3
IRES	0	-1,3	-2,7	-8,2	-12,5
Totale	0	-1,8	-3,9	-11,7	-17,8

In milioni di euro

Comma 3. Le misure introdotte dal comma 3 sono volte ad incrementare, sul capitolo 1321 dello stato di previsione del Ministero, lo stanziamento destinato ad interventi urgenti legati al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici ed alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.

Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Commi 4, 5 e 6. La disposizione prevede l'assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT, nel rispetto della dotazione organica dell'Amministrazione, di 500 funzionari da inquadrare nella Area Terza del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demotnoantropologo, promozione e comunicazione,



restauratore e storico dell'arte.

L'onere per le citate assunzioni, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, è stato calcolato prendendo a riferimento la retribuzione di un'unità di area III, posizione F1 (euro 39.400 annui lordo amministrazione).

Commi 7, 8 e 9. Sono volti a rafforzare la misura di agevolazione fiscale a sostegno dei settori cinematografico e audiovisivo, migliorandone le procedure di applicazione e potenziando le risorse a disposizione.

In particolare, il comma 2 apporta le seguenti modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008):

- modifica dell'articolo 1, comma 327, lettera b) prevedendo che il credito d'imposta riservato alle imprese di distribuzione riguardi le spese complessivamente sostenute per la distribuzione sia nazionale sia internazionale di opere di nazionalità italiana;

- modifica dell'articolo 1, comma 327, lettera c), chiarendo che la misura di agevolazione fiscale riservata agli esercenti cinematografici, in relazione agli investimenti per il passaggio al sistema di proiezione digitale, si applica anche agli investimenti necessari alle sostituzioni di detti impianti;

- soppressione del comma 328 dell'articolo 1. La previsione del suddetto comma, che sanciva l'incumulabilità dei benefici fiscali riservati dal comma 327 dell'articolo 1 della legge, alla produzione e distribuzione di opere cinematografiche, appare, dopo 7 anni dall'introduzione delle agevolazioni fiscali, non coerente con le esigenze di rafforzamento della produzione e distribuzione indipendente;

- modifica l'articolo 1, comma 335, rendendo possibile l'estensione delle spese ammissibili di cui beneficiano i produttori esecutivi che realizzano film stranieri anche alle spese di post-produzione, includendo una voce importante di potenziale investimenti nel nostro paese.

Il comma 3 modifica l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112:

- accrescendo le risorse complessive annuali destinate alle misure di credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo, che passano da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, così da ulteriormente rafforzare sia il sostegno delle attività dei due comparti, sia la forza di attrazione degli investimenti esteri in Italia in tali settori;

- rendendo più chiaro ed efficace il meccanismo che garantisce il non superamento delle risorse annualmente disponibili (indicate nel successivo comma 3 del medesimo articolo 8) e migliorando, anche ai fini del controllo di detto limite complessivo, la possibilità di definire specifici sotto-limiti per ciascuna delle tipologie di agevolazione fiscale previste nella legge finanziaria 2008 e nel medesimo decreto-legge 91/2013.

Per l'attuazione della disposizione di cui ai commi 7, 8 e 9, è autorizzata la spesa di 25.000.00 di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Comma 10. Per la realizzazione del Piano strategico "Grandi progetti beni culturali" è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Art. 22

Interventi per il turismo e gli istituti culturali

Comma 1. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata "Capitale europea della cultura" per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione



degli interventi è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.

Comma 2. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, a decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni annui da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In particolare, tali risorse sono destinate a incrementare sia le spese per acquisto di beni e servizi, da cui dipende la sopravvivenza degli istituti e biblioteche di stretta pertinenza del Ministero e quindi prive di capitolo dedicato, nonché degli istituti dotati di autonomia.

Comma 3. Per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016.

Comma 4. Per il funzionamento delle istituzioni culturali, quali l'Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma, il Museo storico della Liberazione in Roma e l'Accademia della Crusca è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.340.000 annui a decorrere dall'anno 2016, secondo la ripartizione indicata nell'elenco.

Comma 5. La disposizione consente di prorogare per un triennio il finanziamento a favore della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con una spesa pari a 3 milioni di euro annui per il triennio dal 2016 – 2018.

Comma 6. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le misure introdotte dal presente comma sono volte ad incrementare sul capitolo 5650 – spese per l'acquisto di beni e servizi - lo stanziamento destinato al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, insufficiente a garantirne la sussistenza, anche ai fini del completamento della riforma attuata con DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

Art. 23

Italia nel mondo

Comma 1. La disposizione prevede lo stanziamento, di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per la prosecuzione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazione dalla legge del 11 febbraio 2014, n. 164. Le risorse, appostate sul capitolo di spesa di parte corrente n. 2535 del Ministero dello sviluppo economico sono assegnate all'Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Comma 2. La disposizione mira ad attuare l'impegno, assunto dal Governo in sede internazionale e confermato nel Documento di economia e finanza, a riallineare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7% del reddito nazionale lordo. Infatti, nel corso del 2013 e del 2014 l'Italia è stata sottoposta all'esame-Paese quadriennale (PEER Review) organizzato dall'OCSE-DAC per valutare le attività ed il coordinamento delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e di tutti gli attori responsabili della Cooperazione allo sviluppo dei suoi Stati membri. Tale analisi ha evidenziato un contributo al di sotto di quanto previsto in ambito Nazioni Unite (0,7% di Aiuto pubblico allo sviluppo rispetto al reddito nazionale lordo). Per le finalità sopra descritte, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, relativa al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione, è conseguentemente incrementata di euro 120 milioni per



l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Titolo III **Misure per il disagio**

Art. 24 **Lotta alla povertà**

Commi da 1 a 5. La disposizione è diretta a istituire il «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione del presente articolo. Tali risorse sono dirette a finanziare l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per l'anno 2016 le risorse di 600 mln di euro sono destinate:

- a. avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35/2012. A tali fini sono destinati per il 2016 380 milioni di euro incrementando il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del DL n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008;
- b. fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22/2015 relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro.

Al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2016, le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del DL 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, nella misura di 54 milioni di euro annui, con conseguente soppressione della relativa ragione di spesa. Per l'anno 2016 tali risorse di 54 mln di euro sono destinate alla finalità di cui alla lettera a) con ulteriore incremento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del DL n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

Le risorse dal 2017 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti. Pertanto dalla disposizione conseguono **maggiori oneri per prestazioni sociali per 600 mln di euro per l'anno 2016 e per 1000 mln di euro a decorrere dal 2017.**

Effetti finanziari (- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

2016	Dal 2017
-600	-1.000



Commi 6 e 7. La disposizione prevede, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, la costituzione di un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato "Fondo per il contrasto della povertà educativa", alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo n. 153/1999, nell'ambito della propria attività istituzionale, per il sostegno di iniziative contro l'infanzia povera.

Comma 8. A tali enti è riconosciuto, negli anni 2016, 2017 e 2018, un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo.

Il credito è pari complessivamente a 100 milioni di euro per ciascun anno ed è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili; lo stesso credito è indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.

Al riguardo, si evidenzia che il credito d'imposta in esame trova capienza nel limite annuo di spesa previsto e, pertanto, gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Comma 9. La norma dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo, nel rispetto del limite di spesa stabilito.

Comma 10. L'articolo 2, comma 2, lettera a) del DPR 10 novembre 1997, n. 441 prevede che le cessioni verso enti no profit debbano essere provate mediante comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza. L'intervento proposto incrementa l'importo da 10 milioni di lire a 15.000 euro previsto ed estende la possibilità di non inviare la comunicazione anche nel caso di beni facilmente deperibili. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di una modifica procedurale.

Art. 25

Non autosufficienze e adozioni internazionali

Comma 1. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. E' previsto che l'utilizzazione del Fondo venga definita con decreto di natura non regolamentare.

Comma 2. La disposizione prevede che a decorrere dall'anno 2016 sia incrementata di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 la spesa per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Il **comma 3** prevede l'istituzione di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di dare una autonoma evidenziazione contabile, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle risorse assegnate al Fondo per le adozioni internazionali. Il predetto fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.



Il **comma 4** dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia.

Al fine di tenere conto dell'istituzione del nuovo fondo, il **comma 5** novella l'articolo 1, comma 1250 della legge n. 296 del 2006, eliminando dalle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia quelle relative alle politiche in materia di adozioni e al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

Titolo IV **Misure per l'emergenza**

Art. 26

(Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza)

L'articolo dà attuazione al procedimento già previsto, a legislazione vigente, dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. (istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile), finalizzato a consentire l'avvio dei processi di messa in sicurezza, riduzione del rischio e ricostruzione nei territori per i quali è stato dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi connessi a fenomeni sismici, vulcanici, idrogeologici o atmosferici di grave intensità ed estensione.

La disposizione non comporta oneri in quanto, al comma 6, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze verifichi l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio delle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Titolo V **(Esigenze indifferibili)**

Art. 27

Esigenze indifferibili

Comma 1: individua le risorse finanziarie utilizzabili, a decorrere dal 2016, per il riconoscimento di incrementi retributivi al personale statale, contrattualizzato e non, per il triennio 2016-2018.

Le risorse integrano quelle già stanziatae a decorrere dall'anno 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni

Comma 2: precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2016, per la copertura degli oneri recati dal precedente comma 1, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP);

Comma 3: Prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto



con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 1.

Comma 4: prevede che le disposizioni recate al comma 3, si applichino anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Si fornisce, il quadro delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti nel presente articolo, commi 1 e 2.

Oneri annui in milioni di euro e al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni inclusa IRAP.

Anni	Personale statale contrattualizzato Comma 1 (*)	Personale statale non contrattualizzato Comma 2 (**)	Totale personale statale
A decorre dal 2016	219	81	300

(*) è incluso il personale delle agenzie fiscali

(**) Nel comma 1 sono specificate in 74 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le restanti risorse, pari a 7 milioni di euro, sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico e a quello in ferma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio).

Commi 5 e 6. La disposizione autorizza la spesa complessiva di **83 milioni** di euro per l'anno 2016 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, (cd "strade sicure") anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, e per quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (cd "terra dei fuochi").

A tal fine si prevede l'intervento di 4.800 unità di personale delle Forze Armate per tutto l'anno 2016.

Si prevede, inoltre, per il personale delle Forze di Polizia che opererà congiuntamente con il personale delle Forze Armate la specifica destinazione di una quota, pari a **1,9 milioni** di euro, dell'autorizzazione complessiva di 83 milioni di euro.

Per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga dei suddetti interventi.

In particolare, per il personale militare è prevista l'attribuzione di una indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato. A tali oneri si aggiungono, quali spese di funzionamento, spese per viveri, per alloggio dei militari impiegati fuori sede, per servizi generali, per equipaggiamento/vestiario, per l'impiego di automezzi nonché, per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio, spese una tantum per la corresponsione dell'indennità di



marcia/indennità di missione durante in trasferimenti. Si riportano negli allegati seguenti i dettagli della quantificazione.

Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza, si fa presente che gli stessi derivano unicamente dal pagamento dell'indennità onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ai sensi del citato articolo 24, comma 75, del DL 78/2009.

STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

La norma autorizza la spesa di **euro 81.100.000**, al fine di assicurare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

Piano di impiego delle Forze armate

E' stato previsto l'impiego di 4.800 unità, di cui 2.650 unità fuori dalla sede di servizio e 2.150 unità nella sede di servizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. I relativi oneri sono stati quantificati in **euro 81.100.000**.

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13€ per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP - 24,20% - ed IRAP - 8,5%);

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;



- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- una tantum:
 - (indennità di marcia/missione/ per ricognizioni e trasferimenti): per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio (2.650 unità) è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfaitariamente un costo di € 259.000 circa, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 32.400 circa;
 - acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi per un onere complessivo di circa € 120.000.

Totale Oneri.

Il totale degli oneri è riportato nelle schede allegate.



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE				
2.150 MILITARI IN SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/ al 31/12/2016 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	2.150	17,25	1.112.625	13.574.025
Straordinario	2.150	15,90	495.683	6.047.327
TOTALE SPESE PERSONALE			1.608.308	19.621.352
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/ al 31/12/2016 (366 gg.)
Viveri	2.150	2,40	154.800	1.888.560
servizi generali	2.150	2,10	135.450	1.652.490
equipaggiamento/vestiario	2.150	1,45	93.525	1.141.005
funzionamento automezzi	154	20,00	92.400	1.127.280
ONERI DI FUNZIONAMENTO			476.175	5.809.335
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
RIEPILOGO				
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/ al 31/12/2016 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.608.308	19.621.352
ONERI DI FUNZIONAMENTO			476.175	5.809.335
TOTALE ONERI			2.084.483	25.430.687
ONERI UNA TANTUM			0	0
TOTALE GENERALE			2.084.483	25.430.687



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA' MISSIONE : STRADE SICURE 2.650 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2016 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	2.650	29,44	2.340.480	28.553.856
Straordinario	2.650	15,90	610.958	7.453.682
TOTALE SPESE PERSONALE			2.951.438	36.007.538
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2016 (366 gg.)
Viveri	2.245	4,80	323.280	3.944.016
Vitto strutture civili	405	15,00	182.250	2.223.450
Alloggio strutture civili	405	35,00	425.250	5.188.050
servizi generali	2.245	6,25	420.938	5.135.438
equipaggiamento/vestiario	2.650	1,45	115.275	1.406.355
funzionamento automezzi	189	20,00	113.400	1.383.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			1.580.393	19.280.789
ONERI UNA TANTUM				
indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				259.158
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi				121.828
TOTALE ONERI UNA TANTUM				380.986
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2016 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			2.951.438	36.007.538
ONERI DI FUNZIONAMENTO			1.580.393	19.280.789
TOTALE ONERI			4.531.830	55.288.327
ONERI UNA TANTUM				380.986
TOTALE GENERALE			4.531.830	55.669.313
RIEPILOGO ONERI				costo dal 1/1 al 31/12/2016 (366 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				25.430.687
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				55.669.313
TOTALE				81.100.000



Comma 7. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. La disposizione prevede, altresì, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme.

Comma 8. Dalla disposizione, finalizzata a chiarire che talune misure di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 196 del 2009 non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione della circostanza che l'inserimento delle stesse nell'ambito della pubblica amministrazione è un elemento sopravvenuto successivamente all'emanazione delle norme di contenimento della spesa e che le federazioni opereranno comunque nel limite delle risorse ad esse attribuite a legislazione vigente.

Comma 9. La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2016 da iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Dette risorse sono finalizzate a fronteggiare le spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea. Le richieste di arbitrato internazionale per la risoluzione di controversie fra investitori e lo Stato italiano comportano costi ingenti dovuti al ricorso a traduttori professionisti nella materia contenziosa, alle spese per le trasferte dei difensori, al compenso per gli arbitri e ai costi della procedura presso l'organismo arbitrale stesso.

Comma 10. La norma autorizza la spesa per 3 milioni di euro nell'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro.

Titolo VI

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Capo I

Efficientamento della spesa per acquisti

Art. 28

Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata

Le norme per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata sono volte a conseguire una maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, garantendo risparmi di spesa tramite la riduzione dei prezzi unitari d'acquisto. I nuovi strumenti che agiscono sul lato della domanda, incluso lo sviluppo di gare aggregate, e le misure volte al rafforzamento degli strumenti sul lato dell'offerta, offrono alle amministrazioni pubbliche strumenti per effettuare riduzioni della spesa per l'acquisto di beni e servizi nel solco già tracciato dal decreto legge n. 66 del 2014. Ogni amministrazione è tenuta, comunque, ad associare alle leve e gli strumenti forniti percorsi di razionalizzazione che impattino sulle altre componenti della spesa, come le quantità acquistate, la reingegnerizzazione dei processi di produzione e la dismissione di interventi obsoleti,



anche per non incorrere in debiti fuori bilancio.

La razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi comporta risparmi complessivi pari a 216,4 milioni di euro per l'anno 2016, 697,3 milioni di euro nel 2017 e 697,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. La ripartizione dei risparmi tra i sottosettori della pubblica amministrazione avviene in base alla quota di spesa per consumi intermedi rilevata da Istat nei conti nazionali per il 2014, e considerando le categorie merceologiche potenzialmente coperte da strumenti di acquisto centralizzati, come segue:

Tabella 1 - Ripartizione per settori della pubblica amministrazione

	2016	2017	2018
	mln euro	mln euro	mln euro
Ministeri	103,1	103,1	103,1
Enti non territoriali	60,3	61,2	61,4
Enti di previdenza	53	53	53
Regioni	0	480	480
TOTALE	216,4	697,3	697,5

I consumi intermedi per gli enti della pubblica amministrazione per l'anno 2014, ultimo anno di consuntivo disponibile dalle stime dei conti nazionali Istat (che escludono le prestazioni a carattere sanitario e assistenziale) sono stati depurati dalle seguenti poste:

- SIFIM: si tratta dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati che pur rientrando nella definizione di consumi intermedi valida a livello internazionale non costituiscono una spesa effettiva dell'ente, quanto invece una stima di contabilità nazionale;
- spesa del bilancio dello Stato non trattabile attraverso gli strumenti CONSIP: poiché relativa a voci di spesa che non passano, e per loro definizione e contenuto non sembrano destinate anche in futuro, a passare attraverso gli strumenti CONSIP. A titolo esemplificativo, le principali voci sono: aggi di riscossione, commissioni per i servizi del debito alla Banca d'Italia e agli intermediari finanziari per il collocamento dei titoli di Stato, spese per commissioni, comitati e consigli;
- spesa delle altre amministrazioni pubbliche non trattabile attraverso gli strumenti CONSIP, individuata attraverso l'esame dei dati SIOPE (pagamenti per codici gestionali che individuano le diverse categorie merceologiche acquistate dalle amministrazioni) escludendo spese che, pur essendo considerate consumi intermedi secondo i dati di contabilità nazionale non costituiscono acquisti di servizi trattabili via strumenti di acquisto centralizzato. A titolo di esempio di tratta di contratti di servizio per trasporto pubblico locale a carico degli enti locali e delle regioni, contratti di servizio per lo smaltimento rifiuti, spese per commissioni, comitati, consigli e spese aventi analoga natura.

Per quanto attiene ai Ministeri, le riduzioni della spesa per acquisto di beni e servizi richieste ammontano a 103,1 milioni di euro a decorrere. Le riduzioni per ciascun Ministero sono state individuate secondo un criterio che premia le amministrazioni che hanno fatto maggiormente ricorso agli strumenti di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip Spa nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti nel 2014. Il grado di ricorso agli strumenti Consip è ottenuto sulla base di un'analisi dei pagamenti del bilancio dello Stato articolati per codici gestionali e dell'erogato Consip, relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate nell'ambito delle convenzioni-quadro e del mercato elettronico degli acquisti, opportunamente rivalutato al fine di tenere conto dell'IVA.



Il rapporto tra l'erogato Consip e i pagamenti del bilancio dello Stato è stato calcolato per singolo Ministero con riferimento all'anno 2014, come indicato nella tabella seguente.

Tabella 2. Stima del ricorso agli strumenti di acquisto Consip per Ministero, anno 2014.

Ministeri	Erogato tramite Consip (lordo IVA)	Pagamenti bilancio dello Stato	Incidenza utilizzo Consip %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	90,6	266,9	33,9%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	9,1	12,8	70,8%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	6,1	13,8	43,9%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	150,8	402,1	37,5%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	11,7	25,9	45,1%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	245,8	762,1	32,3%
MINISTERO DELL'INTERNO	140,5	970,9	14,5%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3,6	10,0	36,0%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	29,2	99,4	29,4%
MINISTERO DELLA DIFESA	302,8	927,3	32,7%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	9,1	36,2	25,1%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	31,9	38,3	83,3%
MINISTERO DELLA SALUTE	6,8	26,7	25,4%
Totale	1037,9	3592,5	28,9%

Le amministrazioni che hanno sperimentato un grado di ricorso agli acquisti centralizzati inferiore (fino a 30 per cento) sono chiamate a fare uno sforzo di riduzione delle disponibilità di stanziamento ritenute effettivamente aggredibili pari a 4,93 per cento; per quelle nella classe medio-bassa (fino al 40 per cento), la riduzione richiesta è pari al 3,91 per cento; per quelle nella classe medio-alta (fino al 50 per cento) la riduzione richiesta è pari al 2,65 per cento e per i Ministeri con un ricorso maggiore (sino al 83 per cento), è pari al 0,88 per cento. Le somme risultanti sono riportate nella Tabella 3.

Tabella 3. Riduzioni della spesa per l'acquisto di beni e servizi per Ministero (in milioni di euro).

Ministeri	Milioni di euro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	11,5
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,6
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0,9
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	28,1
MINISTERO DELL'INTERNO	18,6
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2,9
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2,8
MINISTERO DELLA DIFESA	13,9
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1,2
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	0,5
MINISTERO DELLA SALUTE	1,7
Totale complessivo	103,1



I risparmi a enti di previdenza e regioni sono applicati rispettivamente nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 12 e dell'articolo 34 della medesima Legge di stabilità. In relazione agli enti locali, fermo restando che le disposizioni in esame determinano significativi risparmi di spesa anche a carico dei suddetti enti, non si ascrivono effetti finanziari, in quanto i risparmi realizzati tramite la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi restano acquisiti ai bilanci dei ripetuti enti. Allo stesso modo, soltanto per il 2016 non vengono scontati i risparmi relativi alla quota Regioni, per le quali i risparmi connessi alle leve e agli strumenti messi a disposizione dal rafforzamento dell'acquisizione centralizzata potranno essere utilizzati nell'ambito dei rispettivi bilanci nel rispetto del raggiungimento del pareggio di bilancio.

Per gli enti non territoriali l'adozione delle misure di razionalizzazione delle proprie spese correnti, si realizza in modo da conseguire risparmi aggiuntivi tali da assicurare una riduzione almeno pari a quanto indicato nella riportata tabella 4.

Tabella 4. Riduzioni della spesa per trasferimenti agli enti non territoriali per il funzionamento (in milioni di euro).



Ministero	Capitolo	Denominazione del capitolo	Riduzione		
			2016	2017	2018 e a decorrere
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1525	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	2.311.518	2.311.518	2.311.518
	1680	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	961.899	975.383	975.383
	1707	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	53.139	53.139	53.139
	1723	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO	3.277	3.268	3.268
	1733	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI	190.938	205.117	205.117
	1896	SOMMA DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DEL CONI	-	860.000	860.000
	2116	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	49.750	49.619	49.619
	2118	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	30.355	32.230	19.230
	2160	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI	674.925	700.296	700.296
	2170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	375.548	383.057	383.057
	2500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	124.592	124.477	124.477
	3048	FONDO PER LA CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DELL'AUTORITA' PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	37.553	-	-
	3890	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	16.000.000	16.122.965	16.157.043
	3901	SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"	519.623	519.962	520.305
	3902	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO O DELLE SOCIETA' A CUI SONO CONFERITI O TRASFERITI BENI IMMOBILI DELLO STATO AD USO DIVERSO DA QUELLO RESIDENZIALE	12.072	14.370	17.644
	3920	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	3.519.799	3.519.985	3.520.173
	5200	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ	75.227	75.947	75.947
5217	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	68.286	70.571	71.362	
5223	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOTIALE DELLE PUBBLICHE	74.120	74.120	74.120	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2530	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	276.870	276.870	276.870
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	247.056	246.455	246.455
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1250	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI PARMA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO	6.016	6.016	6.016
	1688	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA	74.651	74.721	74.791
	1694	FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA' E DEI CONSORZI INTERUNIVERSITARI RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE DOCENTE, NON DOCENTE E PER I	20.000.000	19.879.975	19.824.745
	7236	FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI RICERCA	14.000.000	13.988.611	13.913.490
MINISTERO DELL'INTERNO	2961	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	13.355	13.314	13.314
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1531	CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROTTA NONCHÉ SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA REGIONE SARDEGNA	31.352	31.352	31.352
	3621	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	52.013	52.013	52.013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1850	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERNAZIONALE - RADIO MEDICO C.I.R.M.	910	905	909
	1921	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	1.724	20.907	428.167
MINISTERO DELLA DIFESA	1356	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA PREPARAZIONE DEL PERSONALE E DEI MATERIALI NECESSARI PER ASSICURARE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO MILITARE DELLA	84.584	84.048	84.048
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1501	TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA	17.363	17.303	17.303
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	1308	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERIO DI ANCONA	865	866	866
	2040	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO	21.173	21.173	7.359
	2041	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	8.415	8.415	5.556
	2043	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL	8.109	8.109	5.036
	2044	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE	14.440	14.440	451
	3609	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE	18.928	18.928	3.092
	3610	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORIO EMANUELE II IN ROMA	33.055	33.055	12.297
	3635	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA	15.870	15.870	12.870
	4132	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE	7.000	7.000	7.000
	6821	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENI.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	41.747	41.747	41.747
MINISTERO DELLA SALUTE	3415	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASUNI DI GENOVA	40.000	-	-
	3443	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	178.019	178.019	178.019
	3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	43.063	42.932	42.932
		Totale complessivo	60.315.599	61.179.066	61.408.394

Art. 29

Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi relativi all'information e communication technology delle pubbliche amministrazioni

La disposizione ha la finalità di ridurre, in linea con le indicazioni derivanti dai processi di spending



review in atto, la spesa informatica delle pubbliche amministrazioni e delle società inserite nel conto consolidato della PPAA come definito dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In particolare, al comma 1 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva, da parte delle suddette Amministrazioni pubbliche e società, quella dell'utilizzo degli strumenti predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da Consip e quelli approntati dai soggetti aggregatori, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legge 66/2014.

Il **comma 2** stabilisce che la Consip o il soggetto aggregatore interessato acquisisca il parere vincolante dell'Agenzia per l'Italia Digitale sui parametri di prezzo e di qualità dei beni e servizi oggetto della richiesta di approvvigionamento. Tale disposizione consente un governo unitario e un maggior coordinamento dell'attuazione dei progetti informatici nella PA, in linea con quanto stabilito dal Codice dell'amministrazione digitale e dall'Agenda digitale italiana.

La disposizione prevista al **comma 3** individua l'obiettivo di risparmio (che dovrà derivare dall'attuazione delle disposizioni dei primi due commi) quantificato nel 50% della spesa annua complessiva media nel settore informatico, relativa al triennio 2013-2015. A tal fine, le pubbliche amministrazioni e le società contenute nell'elenco Istat programmano i propri acquisti nel rispetto del suddetto limite di spesa.

Le disposizioni contenute ai commi da 1 a 3 consentiranno una sostanziale riduzione della spesa di natura informatica, la cui quantificazione in valore assoluto, tuttavia, non può che avvenire a consuntivo.

Al **comma 4**, si prevede un procedimento rafforzato nel caso in cui non si proceda agli acquisti secondo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, per ragioni attinenti all'inefficienza del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione o della società, ovvero in casi di necessità e urgenza. Infatti, è previsto che le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche contenute nell'elenco Istat possano procedere con approvvigionamenti autonomi, senza utilizzare gli strumenti del programma di razionalizzazione degli acquisti (Consip) e dei soggetti aggregatori, esclusivamente previa apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, in cui si dia evidenza delle ragioni che hanno determinato la scelta, anche con riferimento a contingenze di necessità e/o di urgenza. Inoltre, la disposizione prevede che le procedure di approvvigionamento in materia informatica in deroga ai commi 1 e 2 siano comunicate all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agenzia per l'Italia Digitale, per consentire le necessarie azioni di monitoraggio e controllo, anche di carattere amministrativo.

Al **comma 5** è previsto che la mancata osservanza delle disposizioni in argomento rileva sotto diversi profili di responsabilità (disciplinare ed erariale).

Al fine di rendere coerente il quadro normativo in materia di pareri di congruità tecnica economica da parte di Agid, al comma 6 è prevista l'abrogazione della disposizione contenuta al comma 3 – quinquies dell'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in cui si prevede che Consip svolga l'attività istruttoria ai fini del rilascio dei pareri AGID.

Al **comma 7**, infine, è prevista una disposizione riguardante gli acquisti di beni e servizi in materia informatica per gli Organi Costituzionali, per i quali è stabilito che adottino le misure idonee a realizzare gli obiettivi di risparmio nell'ambito della propria autonomia e secondo le modalità stabilite dal proprio ordinamento.



Capo II **Efficientamento della spesa sanitaria**

Art. 30

Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 16** introducono misure volte a garantire il miglioramento della produttività degli enti del Servizio sanitario nazionale, mediante la predisposizione di appositi piani di rientro aziendali tesi a recuperare l'efficienza e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

A tal fine le regioni individueranno le Aziende ospedaliere pubbliche (AO), le Aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione delle ASL, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

- a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 502/92 e s.m.i. pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi o in valore assoluto di almeno 10 milioni di euro;
- b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Si prevede che, con decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui sopra, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie. Con il medesimo decreto saranno definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

I **commi 17 e 18**, al fine di perseguire una più efficace integrazione tra le attività di prevenzione e cura e le attività di didattica e di ricerca, dispongono che le regioni che nel biennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge hanno riorganizzato il proprio servizio sanitario regionale, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, possono costituire aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate. Tale disposizione non si applica alle regioni sottoposte ai Piani di rientro.

Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano effetti finanziari.

Art. 31

Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale

Le disposizioni di seguito illustrate introducono misure idonee a concorrere all'efficientamento della gestione dei beni e servizi e dei dispositivi medici degli enti del Servizio sanitario nazionale (Ssn) ottenuta mediante l'aggregazione degli acquisti di alcune categorie merceologiche in ambito sanitario



individuare dal Tavolo dei Soggetti Aggregatori, ai sensi dell'articolo 9 c. 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Al riguardo, appare opportuno premettere che i principali driver di efficientamento previsti dalla norma sono:

- un forte indirizzo alla concorrenzialità;
- la previsione di strumenti contrattuali per la gestione della variabilità e dell'innovazione tecnologica;
- la previsione di strumenti di controllo dell'esecuzione, sia verso i fornitori, che verso gli utilizzatori, in direzione sempre dell'appropriatezza d'uso.

Inoltre, si segnala la rilevanza del ruolo delle valutazioni tecniche multidimensionali che, come previsto ai commi 4 e 5, non verranno più effettuate a livello locale ma a livello regionale o nazionale.

Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano effetti finanziari.

Art. 32

Aggiornamento livelli essenziali di assistenza e livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016

Il Patto per la salute 2014-2016 prevede l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza da effettuarsi nell'ambito della cornice finanziaria programmata dal medesimo Patto. La norma, è finalizzata ad assicurare che tale aggiornamento intervenga entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Si prevede inoltre che per l'anno 2016 sia finalizzata una quota del fabbisogno sanitario standard nazionale indistinto pari a 800 milioni di euro, la cui erogazione è subordinata all'approvazione del predetto aggiornamento; ciò al fine di rendere stringente l'esigenza di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Ai fini del rispetto della compatibilità finanziaria si dispone che tale aggiornamento sia effettuato in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, ivi ricomprendendo l'aggiornamento dei nomenclatori nazionali.

E' prevista inoltre l'istituzione della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, che sostituisce, ancorché con maggiori e più articolate funzioni, nonché con diversa composizione, la sezione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, attualmente operante presso il Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del DPR n. 44/2013. Tale sezione, conseguentemente, viene espressamente soppressa e i componenti del richiamato Comitato tecnico-sanitario sono corrispondentemente ridotti di un numero pari a quello dei componenti della citata sezione soppressa.

La partecipazione alla Commissione è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente.

Con particolare riferimento alla valutazione di impatto economico-finanziario del comma 11, in base al quale è previsto che per il funzionamento della Commissione l'onere sia di 1 milione di euro annui, si forniscono i seguenti elementi:

- A. in considerazione della necessità di rimborsare le spese di viaggio e di vitto e alloggio ai rappresentanti del Consiglio Superiore di Sanità, delle Società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed agli esperti competenti che, in base al comma 4, possono fornire il proprio contributo tecnico-scientifico nelle specifiche materie trattate, è stato ipotizzato che:
- (i) vi siano numero 15 i rap presentanti e gli esperti coinvolti, di cui 10 non residenti a Roma;
 - (ii) vi siano n.12 sedute plenarie della Commissione e n. 5 sedute di sottogruppi di lavoro;



(iii) il costo medio per coloro che non risiedono a Roma per spese di viaggio A/R sia di circa 100 euro oltre ad ulteriori 150 euro al giorno per vitto e alloggio.

ne consegue un costo medio annuale di circa 42.500 euro;

- B. l'onere per attivare nuovi comandi fino a 5 unità provenienti da ISS, AIFA, Agenas, Regioni, enti del Ssn ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, è stato stimato per i profili ipotetici da reperirsi attraverso i comandi previsti (prevalentemente personale medico o comunque dirigente sanitario non medico), in considerazione della tipologia di attività di supporto da svolgere a cura della Segreteria tecnico-scientifica, di cui al comma 9. Secondo la stima degli oneri associati al trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) al lordo degli oneri riflessi, la seguente tabella di sintesi fornisce una simulazione del costo stimato per l'attivazione fino a 5 nuovi comandi, applicando le retribuzioni medie elaborate nell'ambito della rilevazione del conto annuale anno 2013, riferite alle figure professionali afferenti i comparti del SSN e delle Università:

STIMA DELLA SPESA PER IL PERSONALE COMANDATO in seno alla Segreteria tecnico- scientifica della Commissione appropriatezza LEA		
		ANNO 2016
UNITA'	PROFILI	Costo annuale della retribuzione lordo amministrazione (*)
2	SSNA - DIR. MEDICO CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. ESCLUS - SD0E34 (MD)	259.160,83
1	SSNA - DIRIGENTI MEDICI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. ESCLUSIVO) - SD0035 (MD)	113.951,78
1	UNIV - PROFESSORE ASSOCIATO CONF. TEMPO PIENO - SD0169 (PR)	121.576,52
1	SSNA - COLLAB.RE TEC. - PROF.LE ESPERTO - DS - T18027 (LT)	49.506,83
		544.195,96

Il predetto importo di 544.195,96 euro viene rideterminato in difetto per un valore di circa 515.000 euro, in considerazione del fatto che gli oneri sono correlati al riconoscimento di retribuzioni stimate e non si conosce ancora l'esatto profilo e inquadramento economico del personale da comandare;

- C. l'onere per lo svolgimento da parte di 5 esperti delle attività di supporto di cui al comma 9 che richiedono specifiche attività di ricerca è stato stimato in circa 40.000 euro lordi cadauno a carico dell'Amministrazione, nel presupposto che anche in questo caso il profilo preso a riferimento corrisponda ad un livello medio-alto. La spesa annua ammonterebbe quindi in circa 200.000,00 euro;
- D. l'onere per l'attivazione da parte del Ministero della salute di specifiche convenzioni, contratti di collaborazione con istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, così come previsto dal comma 10, è stato stimato ipotizzando di dover stipulare n. 3 convenzioni/contratti di collaborazione annuali per circa 80.000,00 euro cadauno. La spesa annua ammonterebbe quindi in circa 240.000,00 euro.

Il primo periodo del **comma 14** prevede la rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno



sanitario nazionale standard per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro. Tale rideterminazione è coerente con quanto previsto dall'articolo 1 del Patto per la salute 2014-2016. Infatti il Patto, nello stabilire i livelli per il predetto triennio 2014-2016, ha previsto, nel contempo, la possibilità di modificare tali importi in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica o a variazioni del quadro macroeconomico.

Circa gli effetti finanziari, si fa presente che a legislazione vigente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016 è pari a 113.097 milioni di euro, in relazione alle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 556, della legge 190/2014 che stabilisce il valore di 115.444 milioni di euro per l'anno 2016, in attuazione del Patto della salute 2014-2016;
- art. 1, comma 167, della legge 190/2014 che ha incrementato il livello del finanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- art. 9-septies, comma 1, del decreto-legge 78/2015, che ha ridotto il livello del finanziamento di 2.352 milioni di euro.

La rideterminazione da 113.097 a 111.000 milioni di euro, comporta un effetto in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare pari a 1.783 milioni di euro, tenuto conto che a fronte di una riduzione del livello del finanziamento complessiva di 2.097 milioni di euro, l'effettiva rideterminazione delle risorse non riguarda le regioni a statuto speciale, in virtù delle regole di finanziamento della spesa sanitaria e di quanto disposto al secondo periodo del comma 14.

Tale effetto sull'indebitamento può essere conseguito sul versante della spesa tramite adozione autonoma da parte delle regioni di idonee e congrue misure di contenimento della spesa, in assenza di specifica Intesa Stato-Regioni diretta ad individuare le leve d'intervento.

In ogni caso, dato il vincolo dell'equilibrio nel settore sanitario, il pieno conseguimento dell'effetto scontato in termini di indebitamento netto sarebbe comunque assicurato tramite l'attivazione della leva fiscale autonoma delle regioni o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente, in caso di emersione di disavanzi regionali.

L'effetto sull'indebitamento netto e sul saldo netto da finanziare associato alla disposizione di cui al primo periodo del comma 14 è pari a 1.783 milioni di euro per l'anno 2016.

Il secondo periodo del comma 14 prevede di neutralizzare gli effetti derivanti dalla rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016 in relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali. In particolare, ciò comporta per la regione Sicilia la rideterminazione del concorso in termini di saldo netto da finanziare e dell'obiettivo del patto di stabilità interno in misura corrispondente alla riduzione del Fondo sanitario nazionale per la regione Siciliana, mentre per la regione Friuli Venezia Giulia resta fermo l'obiettivo complessivo concordato di patto di stabilità interno.

Tale previsione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si tratta di una diversa rimodulazione del contributo alla finanza pubblica della regione Siciliana e della regione Friuli Venezia Giulia.

Capo III

Efficientamento della spesa dei Ministeri e delle società pubbliche



Art. 33

Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche

Comma 1. Riduzioni dotazioni di bilancio dei Ministeri

Il contributo proposto dai Ministeri alla manovra di finanza pubblica viene realizzato attraverso diversi strumenti: l'articolato, le tabelle (C, D ed E), gli elenchi e gli allegati richiamati dalle singole disposizioni del presente disegno di legge.

Le disposizioni prevedono in primo luogo la riduzione relativa alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi indicati nell'elenco n. 2.

Inoltre, con singole disposizioni inserite nel presente articolo, sono previste riduzioni di spesa ovvero aumenti delle entrate di pertinenza dei Ministeri, il cui dettaglio è riportato nelle specifiche relazioni tecniche che seguono.

Per quanto riguarda, poi, il contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica attraverso le tabelle del disegno di legge di stabilità, si evidenzia:

- che per la **tabella C**, le riduzioni delle missioni dei Ministeri sono considerate tra le variazioni in diminuzione rispetto gli importi delle autorizzazioni di spesa iscritte a legislazione vigente;
- la **tabella D** comprende le variazioni in diminuzione riguardante specifiche riduzioni di autorizzazioni di spesa di parte corrente;
- che per la **tabella E**, le variazioni costituiscono voci di definanziamento delle autorizzazioni di spesa in conto capitale.

Nella tabella a seguire, si fornisce il riepilogo delle misure correttive suddette riferite a ciascun Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, distinte complessivamente tra entrate e spese e modalità di attuazione (**articolato, elenco 2, Tabella C, Tabella D e Tabella E**). Si precisa che le misure inserite nella tabella considerano gli effetti delle disposizioni in materia di ragionevole durata del processo (articolo 39), mentre non tengono conto degli effetti migliorativi previsti dalle norme riguardanti gli Enti di previdenza (articolo 33, comma 12) e altre Società e Istituti (articolo 33, dal comma 38 al comma 43), quelli derivanti dalla limitazione del turn over del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (articolo 16) nonché quelli inerenti la riduzione del Fondo per gli sgravi di contrattazione di secondo livello di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (articolo 12).

Sono considerati, altresì nella sezione "ulteriori riduzioni", gli effetti migliorativi derivanti, rispettivamente, dalle disposizioni sull'efficientamento delle spese di acquisto di beni e servizi (quota Ministeri ed enti non territoriali - articolo 28), dalla riduzione degli stanziamenti in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 33, comma 2), dalla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione (articolo 33, comma 37) e dalle riduzioni di spese del Foromez (articolo 33, comma 43).



Amministrazione	modalità attuazione	entrata/spesa	Saldo netto da finanziare (euro)		
			2016	2017	2018
Ministero dell'economia e delle finanze	articolato	e	0	0	0
	articolato	s	-934.512.834	-549.381.967	-546.953.541
	elenco	s	-116.975.318	-134.174.643	-147.572.410
	TAB C	s	-17.692.717	-17.674.186	-17.674.186
	TAB D	e	0	0	0
	TAB D	s	-197.205.102	-180.999.239	-202.699.239
	TAB E	s	-1.165.000.000	-910.000.000	-10.000.000
Totale Ministero dell'economia e delle finanze			-2.431.385.971	-1.792.230.035	-924.899.376
Ministero dello sviluppo economico	elenco 2	s	-8.367.094	-31.472.580	-31.897.580
	TAB C	s	-2.000.000	-2.000.000	-3.500.000
	TAB D	s	-34.420	-34.420	-34.420
	TAB E	s	-66.000.000	-45.000.000	-45.000.000
Totale Ministero dello sviluppo economico			-76.401.514	-78.507.000	-80.432.000
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	articolato	s	-48.000.000	-48.000.000	-48.000.000
	elenco 2	s	-4.239.943	-1.039.853	-1.039.853
Totale Ministero del Lavoro e delle politiche sociali			-52.239.943	-49.039.853	-49.039.853
Ministero della Giustizia	articolato	s	-12.930.275	-15.150.275	-15.150.275
	elenco 2	s	-23.349.725	-26.449.725	-26.449.725
Totale Ministero della giustizia			-36.280.000	-41.600.000	-41.600.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	articolato	e	26.000.000	16.000.000	6.000.000
	articolato	s	-3.000.198	-4.700.528	-4.700.528
	elenco 2	s	-8.225.548	-6.303.320	-6.302.126
	TAB D	s	-184.976	-184.434	-184.434
Totale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			-37.410.722	-27.188.282	-27.187.088
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica	articolato	e	91.000.000	0	0
	articolato	s	0	0	0
	elenco 2	e	0	0	0
	elenco 2	s	-220.399.999	-240.399.999	-200.399.999
	TAB C	s	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000
	TAB D	s	-6.924.912	-6.924.912	-6.924.912
	TAB E	s	0	-20.000.000	-20.000.000
Totale Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica			-324.124.911	-273.124.911	-233.124.911
Ministero dell'interno	articolato	s	0	0	0
	elenco 2	e	0	0	0
	elenco 2	s	-27.188.887	-43.174.263	-60.674.899
	TAB D	s	-3.825.945	-4.841.791	-6.299.237
	TAB E	s	-6.080.000	-6.080.000	-6.080.000
Totale Ministero dell'interno			-37.094.832	-54.096.054	-73.054.136



Amministrazione	modalità attuazione	entrata/spesa	Saldo netto da finanziare (euro)		
			2016	2017	2018
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	articolato	s	0	0	0
	elenco 2	s	-1.640.000	-1.000.000	-900.000
	TAB D	s	-6.860.000	-6.500.000	-6.600.000
Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare			-8.500.000	-7.500.000	-7.500.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	articolato	s	-19.365.800	-19.300.000	-19.300.000
	elenco 2	s	-28.939.362	-34.953.614	-22.943.614
	TAB D	s	-20.760.000	-20.045.000	-40.600.000
	TAB E	s	-57.107.836	-45.000.000	-155.000.000
Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			-126.172.998	-119.298.614	-237.843.614
Ministero della difesa	articolato	e	200.000.000	0	0
	articolato	s	0	0	0
	elenco 2	e	0	0	0
	elenco 2	s	-19.000.000	-17.000.000	-17.000.000
Totale Ministero della difesa			-219.000.000	-17.000.000	-17.000.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	articolato	s	0	0	0
	elenco 2	s	-21.867.000	-13.805.000	-12.852.000
	TAB C	s	-2.653.000	-2.652.000	-2.652.000
	TAB D	s	-1.062.810	-1.046.207	-1.046.207
	TAB E	s	-23.000.000	0	0
Totale Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali			-48.582.810	-17.503.207	-16.550.207
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	elenco 2	s	-7.826.644	0	0
	TAB C	s	-52.752	0	0
	TAB D	s	-120.604	0	0
Totale Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo			-8.000.000	0	0
Ministero della salute	elenco 2	s	-24.500.136	-13.182.134	-9.592.134
	TAB C	s	-2.267.866	-8.224.000	-7.837.787
	TAB D	s	-6.352.998	-8.974.195	-13.352.998
Totale Ministero della salute			-33.121.000	-30.380.329	-30.782.919
Totale riduzioni di spesa			-3.121.314.700	-2.491.468.286	-1.723.014.105
		<i>di cui corrente</i>	<i>-1.664.022.145</i>	<i>-1.280.938.371</i>	<i>-1.307.657.419</i>
		<i>di cui capitale</i>	<i>-1.457.292.556</i>	<i>-1.210.529.915</i>	<i>-415.356.686</i>
Totale incrementi di entrata			317.000.000	16.000.000	16.000.000
		<i>di cui extr</i>	<i>97.000.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>
		<i>di cui k</i>	<i>220.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>0.000.000</i>
Totale effetti migliorativi ministeri (a)			-3.438.314.700	-2.507.468.286	-1.739.014.105
Ulteriori riduzioni					
Efficientamento spesa acquisti beni e servizi (Ministeri ed enti non territoriali articolo 28)	articolato	spesa corrente	-163.300.000	-164.200.000	-164.400.000
Riduzione stanziamenti PCM (articolo 33, comma 2)	articolato	spesa corrente	-23.002.000	-21.756.000	-18.006.000
FORMEZ (articolo 33, comma 44)	articolato	spesa corrente	-930.000	-930.000	-930.000
Riorganizzazione SNA (articolo 33, comma 37)	articolato	spesa corrente	-1.457.614	-1.458.774	-1.462.728
Totale ulteriori riduzioni (b)			-188.689.614	-188.344.774	-184.798.728
Totale effetti migliorativi (a+b)			-3.627.004.314	-2.695.813.060	-1.923.812.833

Comma 2. La disposizione prevede che ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi



programmati di finanza pubblica, gli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono ridotti, dell'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018. Il dettaglio dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze i cui stanziamenti sono ridotti, è indicato nell'elenco 3.

Comma 3. La norma proposta dispone un taglio delle dotazioni finanziarie del capitolo di spesa 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ai compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale, per l'importo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La norma dispone, altresì, che il Ministro dell'economia e delle finanze ridetermina con proprio decreto i predetti compensi al fine di realizzare i predetti risparmi a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Comma 4. La normativa reca la riduzione per 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, della quota dell'otto per mille del gettito Irpef destinato allo Stato con corrispondente effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica

Comma 5. La norma proposta, volta ad abrogare il contributo per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti in favore delle regioni confinanti con l'Austria, comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica dal 2016 pari a 3 milioni di euro annui.

Comma 6. La disposizione prevede che a decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale di cui all'articolo 34 , comma 1 e 3, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 72 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per le opere connesse al rinforzo, adeguamento e usura delle infrastrutture statali. La norma proposta comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica dal 2016 pari a 1.448.212 euro annui.

Comma 7. La disposizione riduce la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 809.608.622 euro per l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985.329 a decorrere dall'anno 2019.

Comma 8. La disposizione prevede una riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per l'anno 2017 della somma complessiva che può essere corrisposta annualmente, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, ai partiti politici aventi diritto, in relazione alle scelte effettuate dai contribuenti in ordine alla destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche, con riferimento al periodo d'imposta precedente.

Comma 9. Con la Tabella E del presente disegno di legge di stabilità è disposta la riduzione delle risorse indicate all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'importo di euro 20 milioni per l'anno 2016. Tale riduzione rende necessario ridefinire il perimetro di applicazione della richiamata normativa. A tal fine le risorse residue di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ossia quelle ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza". Rimangono confermate, invece, le riserve in favore delle zone franche da istituire in Emilia Romagna e Sardegna ai sensi rispettivamente degli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Comma 10. La disposizione prevede l'adozione di nuovi bandi per la concessione di agevolazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse, nelle zone comprese nell'obiettivo Convergenza, con l'intenzione di riequilibrare territorialmente l'intervento agevolativo nelle diverse aree del Paese.



La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Comma 11. La disposizione è diretta conseguire economie a carattere strutturale mediante la riduzione dell'aliquota da 0,207 per cento a **0,183** per cento da applicare ai contributi incassati dagli enti previdenziali per determinare le somme da trasferire agli istituti di patronato e di assistenza sociale. Tenuto conto che l'applicazione della citata aliquota dello 0,207% darebbe luogo ad un versamento da parte degli enti previdenziali di circa 410 mln di euro su base annua (stimato tenendo conto degli andamenti degli ultimi anni delle somme versate in entrata al bilancio dello Stato da parte degli enti previdenziali e dell'andamento presumibile del gettito contributivo, nonché dell'evoluzione della normativa in materia) con la rideterminazione in esame dell'aliquota si ottiene l'economia di 48 milioni di euro annui. Tenuto conto del meccanismo di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale e della circostanza che la rideterminazione dell'aliquota non può che operare sui contributi incassati dal 2015 per l'esercizio 2016 l'economia rispettivamente di 48 milioni di euro è ottenuta mediante riduzione diretta dei trasferimenti a tali istituti, in deroga al citato meccanismo di finanziamento. La rideterminazione della percentuale di acconto di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152/2001, al **60** per cento (a seguito del comma 309 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 tale percentuale nella determinazione dell'acconto in riferimento all'esercizio finanziario 2016 è già stata rideterminata nel 72 per cento, dall'originario 80 per cento) deriva dall'esigenza contabile di allineare alla dimensione finanziaria delle economie programmate a seguito della disposizione in esame la determinazione iniziale dello stanziamento nel bilancio dello Stato in fase previsionale, poi rideterminato in sede di assestamento sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato sulla base dei versamenti degli enti previdenziali applicando l'aliquota come rideterminata dalla disposizione in esame medesima. Conseguentemente dalla disposizione derivano le seguenti economie (minori trasferimenti a istituti di patronato):

(valori in milioni di euro)

2016	2017	2018	2019
48	48	48	48

Comma 12. La disposizione è finalizzata a perseguire ulteriori riduzioni di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali, con effetti positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto valutati in 53 milioni annui per il triennio 2016-2018, da conseguire mediante misure di razionalizzazione delle spese correnti, escluse quelle relative alle prestazioni previdenziali e assistenziali, che ciascuno degli enti interessati deve adottare nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Alla realizzazione di tali risparmi di spesa contribuisce anche l'attuazione delle misure di rafforzamento del ricorso agli acquisti centralizzati di beni e servizi previste dall'articolo 30 del presente provvedimento. Dette misure di contenimento dovranno aggiungersi a quelle già previste dalle vigenti disposizioni e, pertanto, i connessi effetti finanziari debbono sommarsi a quelli già quantificati in occasioni di precedenti interventi normativi. La norma prevede, inoltre, che la ripartizione del risparmio previsto sia effettuata con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto già previsto da analoghe disposizioni. Il versamento dell'importo dovrà infine essere assicurato entro il 30 giugno di ciascun esercizio.

Comma 13. La proposta normativa prevede una riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio 1362 pg. 01 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato" di euro 6.650.275 per l'anno 2016 e di euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017. Il capitolo



1362 presenta uno stanziamento di 148,76 milioni di euro nel bilancio 2015, di cui 140,76 milioni di euro destinati al pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

Dai dati di consuntivo dell'anno 2014, sul capitolo 1362 è stata riscontrata una spesa effettiva di circa 127,46 milioni di euro a fronte di una somma stanziata in bilancio pari a 139,84 milioni di euro.

Come evidenziato nella tabella che segue, la spesa relativa alla magistratura onoraria ha mostrato, negli ultimi cinque anni, un trend in diminuzione, passando da circa 150 milioni di euro (anno 2010) a circa 127,46 milioni di euro (anno 2014).

• Capitolo 1362 – indennità spettanti ai giudici di pace, got e vpo

categorie di magistrati onorari	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010
giudici di pace, got, vpo	127,46	135,52	136,86	142,00	150,00

(Valori in milioni di euro)

La riduzione di spesa può essere collegata a due provvedimenti normativi che hanno inciso sul trattamento economico dei magistrati onorari.

Un primo intervento è stato introdotto con il comma 310 della legge nr. 311/04 (legge finanziaria per l'anno 2005) laddove è stato previsto che le indennità spettanti ai giudice di pace ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, nr. 374 non possono superare, in ogni caso, l'importo di euro 72.000 lordi annui.

Con la legge finanziaria per l'anno 2010, è stato, poi, introdotto il contributo unificato per i ricorsi avverso le opposizioni a sanzioni amministrative ex art. 23 della legge n. 689/81 (comminate per violazione del codice della strada). Ciò ha determinato, a regime, una consistente riduzione dei ricorsi presentati al giudice di pace con conseguente riduzione di provvedimenti decisori per i quali spettano le indennità previste dall'art. 11 della legge n. 374/91.

La proposta di riduzione è stata, pertanto, prudenzialmente determinata in euro 6.650.275 per l'anno 2016 e in euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017, tenuto conto della variabilità delle indennità da corrispondere ai componenti della magistratura onoraria nello svolgimento dell'attività giudiziaria, che non può essere quantificata esattamente in sede di previsioni di bilancio.

Comma 14. E' prevista una riduzione di euro 4.000.000 per il solo anno 2016 del "Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico" istituito, ai sensi dall'articolo 1, comma 96, dalla Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 33 – U.d.V. 3.1 "Fondi da assegnare" – Capitolo 1536 che, per l'anno 2016 reca sufficienti disponibilità, allo stato non finalizzate, in applicazione dell'articolo 22, comma 2, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

Comma 15. La norma è volta a consentire la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti anche per la realizzazione di interventi costruttivi su edifici pubblici da destinarsi a finalità diverse da quelle dell'edilizia giudiziaria, ove strettamente connessi, in conseguenza dei ritenuti necessari trasferimenti di titolarità degli immobili, alla realizzazione di progetti su edifici da destinare ad edilizia giudiziaria. Presupposto per la concreta attuazione della previsione normativa è, a monte, la sottoscrizione di intese tra le amministrazioni interessate ed il Ministero della Giustizia.

Le modifiche alla legislazione vigente recate dalla norma non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i relativi interventi, anche indiretti, in materia di



edilizia giudiziaria, potranno essere finanziati con mutui già concessi ai comuni dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Comma 16. La norma è tesa a prevedere una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2016, dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, disposti con l'articolo 1, commi da 98 a 106, della Legge n. 190 del 2014, in considerazione della particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative.

Per l'esecuzione delle predette opere, la norma ha previsto un finanziamento di 6 milioni di euro, iscritto per l'anno 2015, sul capitolo 7207 "Spese per interventi finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo" dello stato di previsione del Ministero della giustizia – missione 6 – Giustizia -- U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale. Tali risorse sono state riversate sulla contabilità speciale n.5872, intestata a "COMM. STR. ART. 1, C. 99, L. 190 – 14" presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.

Tenuto conto del fatto che al commissario non verranno corrisposti compensi aggiuntivi, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, e comunque nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte sulla contabilità speciale n. 5872, si ritiene che dalla norma in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 17. La norma in esame è tesa a prorogare fino al 31 dicembre 2016 le disposizioni previste all'articolo 21-quinques, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

A tal fine, per attenuare l'impatto della riforma sulla gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, prevista dalla legge di stabilità 2015, nonché per ragioni di economicità della spesa, si prevede che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, rimanga affidata ai comuni mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, fino al 31 dicembre 2016.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite di euro 44.233.787 pari al 20 per cento degli stanziamenti iscritti a legislazione vigente per l'anno 2016 che ammontano ad euro 221.168.934.

Comma 18. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenuto conto degli obblighi internazionalmente assunti dall'Italia, dell'andamento del tasso di cambio con il dollaro e della revisione delle chiavi di contribuzione, provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari ed obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, in modo da conseguire risparmi per un importo complessivo pari ad euro 1.000.198 per l'anno 2016, ed euro 2.700.528 a decorrere dall'anno 2017. Pertanto, le relative autorizzazioni di spesa sono ridotte per gli importi di seguito indicati, per le quali, a decorrere dall'anno 2016, non sarà ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) per un importo di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2017 relativamente al contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWS), di cui alla legge 10 gennaio 2004, n. 17;



- b) per un importo di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2017 relativamente al contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia (BRESCE), di cui alla legge 4 giugno 1997, n. 163;
- c) per un importo pari a euro 1.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 relativamente al contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO), di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127;
- d) per un importo pari a euro 1.400.330 a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 relativamente al contributo al Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET, di cui alla legge 10 febbraio 2005, n. 31;
- e) per un importo pari a euro 198 a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 relativamente al contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (UNIDO), di cui alla legge 15 febbraio 1995, n. 51.

Comma 19. Le lettere a) e b) aumentano la tariffa dei diritti consolari di cui all'art. 64 del d.lgs 71/2011, nella misura del 20% per gli atti di cui alle Sezioni I (stato civile), IV (controversie, assistenza giudiziaria e giurisdizione volontaria) e VII (atti amministrativi) e nella misura del 40% per gli atti di cui alle Sezioni II (notarili), VI (navigazione marittima ed aerea), VIII (atti diversi da quelli di stato civile e notarili, legalizzazioni e traduzioni), e IX (diritti di urgenza). Come risulta dalla tabella di seguito riportata, nel 2014 si sono registrati introiti per circa 7 mln di euro per le Sezioni (I, IV e VII) e di circa 8 mln di euro per le Sezioni (II, VI, VIII e IX). Considerato che l'aumento delle tariffe dei diritti consolari indicati potrebbe comportare una flessione della domanda del relativo servizio da parte degli interessati e che, a seguito delle chiusure di sedi estere disposte in applicazione del DL n. 95/2012, dal 2015 operano 3 uffici consolari in meno che nel 2014 (per un bacino totale di 80.000 connazionali), con presumibile riduzione del numero di atti consolari emessi e quindi riduzione di gettito, si stima, in via prudenziale, che i maggiori introiti derivanti dall'applicazione della norma saranno pari a circa 4 mln di euro.

	Introito 2014*	Aumento 20%	Aumento 40%
Sezione I	6,9		
Sezione IV**	0,0		
Sezione VII	0,5		
Subtotale	7,4	1,5	
Sezione II	0,8		
Sezione VI**	0,0		
Sezione VIII	6,7		
Sezione IX	0,4		
Subtotale	7,9		3,2
Totale maggiore entrata lorda*			4,6
Minori introiti stimati***			-0,6
Totale maggiore entrata netta stimata*			4,0

* Importi espressi in milioni di euro



** Le Sezioni IV e VI apportano entrate variabili nel tempo e di scarsa entità (rispettivamente

circa 10.000 e 30.000 euro nel 2014)

**** Diminuzione degli introiti derivante dalla minore domanda di atti consolari a seguito dell'aumento della tariffa e della chiusura di tre uffici consolari*

La disposizione prevede inoltre alla lettera c) l'introduzione del pagamento del visto nazionale per motivi di studio per un importo pari a 50 euro (attualmente tale servizio consolare è rilasciato gratuitamente, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 71/2011). La tariffa è in linea al livello più basso praticato dai principali partner europei per la medesima categoria di visti. Considerato che nel 2014 sono stati rilasciati 40.000 visti, si prevede che dall'applicazione della norma deriveranno maggiori entrate per 2 milioni di euro.

La disposizione di cui alla lettera d) abroga quattro articoli della Sezione VI della tariffa consolare che attualmente prevedono la gratuità per alcune tipologie di atti relativi alla navigazione marittima ed aerea. L'abrogazione delle voci specifiche comporta l'applicazione a detti atti dell'articolo 55 che assoggetta gli "atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione" al pagamento di una percezione consolare (attualmente di euro 9,30). Dalla disposizione in parola conseguono effetti sicuramente favorevoli per l'erario, in quanto si sottrae all'area della gratuità un insieme di atti consolari. La quantificazione del maggior gettito sarà effettuata a consuntivo.

Comma 20. Gli adeguamenti dei diritti consolari introdotti dal comma 19 comportano un minore stanziamento per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto –in base al comma 19, lettera a) - le presumibili maggiori entrate (dell'ordine di 6 milioni di euro complessivi) non sono assegnate alla medesima amministrazione. La disposizione determina effetti positivi pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.

Comma 21. Analogo effetto di risparmio di spesa è realizzato mediante la non assegnazione delle somme derivanti dalle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare all'estero, che il Ministero degli affari esteri si propone di realizzare nel corso del prossimo triennio dalle operazioni di dismissione già avviate o programmate. La disposizione determina effetti positivi pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Comma 22. La disposizione proposta prevede minori spese per il personale supplente da impiegare nelle scuole italiane all'estero, grazie alla copertura dei posti vacanti con personale di ruolo, realizzata a seguito dello sblocco delle partenze dall'Italia derivante dall'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del contingente disposto dal DL n. 95/2012. Un numero pari a 46 posti, prima coperti con supplenti, sono stati coperti con personale di ruolo del contingente di cui all'articolo 640 del d. lgs. n. 297/1994. La norma comporterà pertanto una riduzione di spesa di 2 milioni di euro, suddivisi in euro 1.800.000 di minori retribuzioni (cap. 2502 dello stato di previsione del MAECI) e euro 200.000 di minori oneri riflessi (cap. 2514 dello stato di previsione del MAECI); i minori pagamenti ad organismi previdenziali stranieri comportano che il minor stanziamento abbia effetti favorevoli anche sull'indebitamento. La riduzione risulta pertanto compatibile con il normale svolgimento delle funzioni istituzionali e non appare suscettibile di ingenerare situazioni debitorie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti di che trattasi.

Comma 23. Nei bilanci delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono giacenti 60 milioni di euro assegnati alle stesse per il pagamento di supplenze brevi e saltuarie. Si tratta di assegnazioni effettuate in favore delle istituzioni scolastiche prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4 comma 4-septies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La norma proposta dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte



delle istituzioni scolastiche di tali risorse con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette somme, l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relative al funzionamento delle scuole dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Comma 24. Nel bilancio dell'INDIRE sono confluite, al momento della soppressione degli IRRE, risorse finanziarie affidate ai citati IRRE per la realizzazione di progetti mai attuati, per 1 milione di euro. La norma proposta dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INDIRE di tali risorse, con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2016.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 relative al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Comma 25. Con la norma proposta si provvede a recuperare nell'anno 2016 quota parte delle risorse assegnate e trasferite alle università, sulla base di specifici criteri di ripartizione, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato in considerazione del loro mancato utilizzo.

Comma 26. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, procederà alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme anche eventualmente a valere sul FFO 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro.

Al fine di assicurare il versamento delle somme al capitolo di entrata del bilancio dello Stato lo stesso verrà effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul "Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento, ivi comprese ecc." per l'esercizio finanziario 2016.

Comma 27. Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette somme, l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 relative al Fondo per il finanziamento ordinario delle università dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Comma 28. Il DL 135/2009 all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e) prevede l'assegnazione alla Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania della somma di euro 29.869.832 per garantire le esigenze di pubblico servizio individuate nel contratto di servizio. Il



contratto, recentemente concluso dalla Regione, prevede un onere inferiore a quanto indicato nell'autorizzazione di spesa; pertanto è possibile disporre la riduzione per l'importo eccedente, pari a euro 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Comma 29. La disposizione prevede la riduzione delle somme relative alla gestione e allo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare vengono ridotte le risorse assegnate alle Capitanerie di Porto per la realizzazione del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo e le emergenze in mare denominato VT MIS (Vessel Traffic Management Information System) di euro 2,7 milioni per l'anno 2016, 2017 e 2018, anno terminale dell'autorizzazione di spesa.

Comma 30. La disposizione prevede la riduzione dei contributi erogati alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico nelle regioni a statuto speciale nonché alle Gestioni Governative ed alle Società in regime di concessione, a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL autoferrotranviario previsti dalla legge n. 296/06, art.1, comma 1230. L'importo che residua viene utilizzato a copertura degli oneri derivanti dall'indennità di malattia del settore TPL, così come previsto dalla L. 266/05, art.1 comma 273. Poiché nel trend di spesa degli ultimi anni si è riscontrato una costante riduzione degli oneri dovuti a copertura dell'indennità di malattia del settore e considerando che gli oneri derivanti dalla predetta indennità sono individuati nella normativa di settore quale contributo residuale ai CCNL, si ritiene possibile apportare una riduzione nello stanziamento di competenza del capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1314 pari a euro 3.765.800 per il 2016 e pari a euro 3.700.000 a decorrere dal 2017.

Comma 31. La disposizione prevede la soppressione del comma 38, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che autorizza un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per garantire la prosecuzione degli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammmodernamento della flotta (articolo 1 della legge 88/2001).

Comma 32. La disposizione introduce una modifica al comma 374, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), prevedendo ulteriori introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in uso al Ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 200 milioni di euro nel 2016. I proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario.

Comma 33. La disposizione estende l'aliquota Iva al 4%, già riconosciuta agli e-book dall'articolo 1, comma 667 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), agli altri prodotti editoriali.

In pratica, l'articolo di cui sopra sarebbe riformulato comprendendo "giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici";

Attualmente, i giornali e i periodici in formato elettronico, nonché gli altri prodotti citati, scontano una aliquota ordinaria del 22%.

L'applicazione di tale aliquota provoca una perdita di gettito annua dell'ordine di **11,5 milioni di euro**, determinata da un fatturato di circa 64 milioni di euro (50 mln. di quotidiani e 14 di periodici, con una incidenza al 4,3% delle vendite digitali per i quotidiani e circa l'1% per i periodici - fonte dati: AGCOM - RAPPORTO per il 2014) moltiplicato per il differenziale di aliquota di 18 punti percentuali (essendo una perdita, prudenzialmente, si è supposto che il fatturato sia destinato tutto al consumo finale, anche per tener conto di un mercato del settore in crescita).

Comma 34. La norma prevede un incremento di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge



29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Commi 35 e 36. La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018 al fine di promuovere la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e di ciclostazioni, nonché la progettazione e la realizzazione di interventi volti a garantire la sicurezza della ciclabilità cittadina. I relativi progetti ed interventi saranno individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mentre quelli riguardanti le ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, relativa al Fondo per la continuità dei cantieri – "sblocca cantieri";

b) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'erogazione del contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo 133, della legge 13 dicembre 2000, n. 388;

c) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Comma 37. La norma dispone, nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), la riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. E' prevista la decadenza del Comitato di gestione e del Presidente in carica e la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario straordinario che predispone un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di razionalizzazione che rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo. Dalla disposizione deriva un risparmio di spesa quantificato in euro 1.457.614 per l'anno 2016, euro 1.458.774 per l'anno 2017 ed euro 1.462.728 a decorrere dall'anno 2018, ripartiti nei due capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze come di seguito indicato:

RISPARMI SNA	2016	2017	2018 e segg.
CAPITOLO n. 5217 (spese di funzionamento)	341.428	341.700	342.626
CAPITOLO n.5218 (spese di natura obbligatoria)	1.116.186	1.117.074	1.120.102
TOTALE	1.457.614	1.458.774	1.462.728

Commi da 38 a 43. La presente disposizione persegue la finalità di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, per mezzo del riordino e della razionalizzazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA), della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. (SGFA), e dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico, mediante l'incorporazione, alla data di entrata in vigore della presente legge e senza



necessità di alcun atto deliberativo e/o notarile, delle prime nell'Istituto, anche al fine di garantirne una maggiore efficacia d'azione. Si precisa che SGFA è una società interamente partecipata da ISMEA e costituita avvalendosi della facoltà di cui all'articolo dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

La proposta prevede che l'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società incorporate, ivi inclusi i rapporti processuali anche a tutela dei creditori sociali delle due società incorporate.

Tale norma comporterà immediatamente una riduzione dei costi amministrativi e persegue, a regime, l'obiettivo di una riduzione delle spese di gestione, diverse da quelle obbligatorie, non inferiore al 10 per cento all'esito del processo di riordino.

In particolare, la soppressione di ISA s.p.a. e di SGFA S.r.l., e il conseguente trasferimento del relativo patrimonio, di tutti gli altri rapporti giuridici attivi e passivi e delle funzioni ad ISMEA comporterà economie di scala e di scopo. Immediatamente si conseguirà comunque una riduzione pari ad almeno il 50 per cento delle spese per la *governance*, in attuazione della disposizione di cui al comma 4, che prevede che il compenso del commissario e dei subcommissari non potrà comunque superare tale percentuale delle somme attualmente destinate agli emolumenti percepiti dai membri degli organi statutari che verranno soppressi o sostituiti. Tali oneri, attualmente ammontano a 680.000 euro annui, di cui 265.000 euro annui con riferimento a ISMEA, 180.000 euro annui con riferimento agli organi statutari di SGFA e 235.000 con riferimento a quelli di ISA. Con particolare riferimento al personale di ISA di cui è previsto il transito presso il nuovo Istituto, si precisa che i dipendenti a tempo indeterminato attualmente in servizio sono 35 unità, inclusi i dirigenti e non vi sono dipendenti con contratto a tempo determinato. All'inquadramento si provvederà applicando ai dipendenti di ISA il contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente applicato ai dipendenti ISMEA, consentendo la realizzazione di risparmi rispetto all'inquadramento attuale. I dipendenti a tempo indeterminato della società SGFA, il cui numero ammonta a 7 unità, di cui uno con qualifica di quadro e sei impiegati, già sono inquadrati secondo il CCNL applicato da ISMEA. Anche nel caso di SGFA non vi sono dipendenti a tempo determinato. All'uopo si ricorda che sia ISA sia SGFA ed ISMEA sono poste al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione e pertanto il trasferimento del personale non incide sui saldi di finanza pubblica.

Ai componenti degli organi della società sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti soltanto fino alla data di incorporazione.

Con riferimento alla situazione economico-patrimoniale, si fa presente che la gestione di ISA al 31 dicembre 2014 si è chiusa con un utile netto pari a 668.000 euro, mentre l'attivo patrimoniale della società ammontava a circa 315,5 milioni di euro, di cui circa 285 milioni di euro di patrimonio netto. La SGFA invece ha chiuso il 2014 con un utile di esercizio pari a 219 mila euro (117 mila euro nel 2013), con un risultato prima delle imposte pari a 5,4 milioni di euro (5 milioni di euro nel 2013). I fondi per rischi ed oneri ammontano a complessivi 506 milioni di euro (488 milioni di euro nel 2013) e, a fine 2014, la SGFA amministra circa 90 milioni di euro di fondi di terzi (PSR regionali, fondo OIGA, Fondo Olio, Fondo Zootecnico e fondi regionali).

La valutazione attuariale inclusa nel bilancio 2014 afferma che le disponibilità finanziarie esistenti sono adeguate ai fini dell'assorbimento delle perdite attese dalle garanzie in essere.

L'attuazione di tale disposizione è demandata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la nomina di un commissario delegato e, eventualmente, due sub-commissari che potranno affiancare il commissario nell'esercizio delle sue funzioni.

Il comma 42, in relazione alla riorganizzazione di cui ai commi da 38 a 43 del presente articolo, prevede



la soppressione del contributo ordinario dello Stato in favore di ISMEA, pari a poco più di 1 milione di euro annui. La disposizione prevede inoltre il versamento annuale all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 1 milione di euro in relazione ai risparmi di spesa che saranno conseguiti attraverso la razionalizzazione della spesa disposta in attuazione del presente articolo.

Comma 44. La norma ha lo scopo di garantire, nelle more del processo di riassetto, un contributo del Fornez PA, ente *in house* delle amministrazioni centrali e regionali socie, ai programmi di riduzione della spesa pubblica. In particolare, la norma si prefigge lo scopo di realizzare, a decorrere dall'anno 2016, risparmi di spesa di almeno il 20% delle spese di struttura, che sono quantificati in euro 930.000 annui, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5200 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma impone, altresì, ulteriori e generali obiettivi di contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti. Obiettivi e vincoli che saranno dettagliati attraverso espressi atti di indirizzo del ministero vigilante e realizzati tramite il commissario straordinario; tali ulteriori risparmi, pertanto, saranno accertati a consuntivo.

Comma 45. La disposizione prevede il trasferimento dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ciò non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto è previsto l'utilizzo di risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 46. La disposizione prevede la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) in ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), operante con autonomia tecnica, organizzativa e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico.

La trasformazione della CCSE in ente pubblico economico comporta due fondamentali effetti economico-patrimoniali: i) l'attribuzione di un patrimonio netto; ii) il riconoscimento di ricavi caratteristici a fronte dei servizi resi alle imprese.

Il patrimonio del nuovo ente è stabilito in 100 milioni di euro: la sua costituzione avviene tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse detenute dalla CCSE presso il sistema bancario e successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa. La disposizione non determina effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno.

Considerato che l'apporto al patrimonio dell'ente è classificato, ai sensi del manuale dei conti nazionali SEC 2010 come una operazione finanziaria e non determina effetti peggiorativi sull'indebitamento netto, su tale ultimo saldo la disposizione ha effetti positivi pari a 100 milioni.

La disposizione prevede altresì che gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente siano versati all'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione è tale da generare un flusso costante a favore dello Stato in quanto la nuova configurazione dell'ente appare tale da incrementare i ricavi caratteristici riconosciuti a fronte dei servizi resi alle imprese. Tale effetto non viene prudenzialmente stimato, in quanto valutabile solo a consuntivo.

In sede di prima applicazione, la CSEA avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico. Allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'ente e non agevolmente acquisibili all'esterno, viene considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. Dall'attuazione di tali procedure non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché l'attuale personale, distaccato dal GSE, riceve il medesimo trattamento di quello



che riceverà il nuovo personale.

Commi 47-49: viene introdotta una nuova disciplina, da attuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile 2016, per la determinazione, secondo criteri oggettivi e trasparenti, del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate. Detto limite è determinato in relazione a un massimo di cinque fasce di classificazione delle società determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, fermo restando il rispetto del limite massimo di 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni, nonché di eventuali limiti inferiori previsti dalla vigente normativa di settore. Tale disposizione, prevedendo limiti differenziati ai compensi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, calibrati sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, ed estendendo tale previsione alla generalità delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (fatte salve le specifiche esclusioni ivi individuate), è suscettibile di determinare una riduzione dei costi di funzionamento e di personale delle società a controllo pubblico, il cui effetto complessivo per la finanza pubblica è quantificabile a consuntivo.

Commi 50-51: prevedono uno specifico obbligo di pubblicazione, in capo alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari nei mercati regolamentati e delle loro controllate) e di quelle in regime di amministrazione straordinaria, avente ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o professionali, inclusi quelli arbitrali, ponendo l'adempimento di tale obbligo come condizione di efficacia dei relativi pagamenti. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle società a controllo pubblico, che sono già destinatarie di analoghi obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione vigente, ma è anzi diretta a favorire meccanismi più virtuosi nella gestione delle risorse pubbliche

TITOLO VII

Enti territoriali e locali

Art. 34

Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome

Comma 1. La disposizione è volta a stabilire il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni 2017– 2019, comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per ciascuno dei predetti anni pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. I predetti importi inglobano gli effetti derivanti dall'applicazione di cui all'articolo 28. Inoltre, dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Comma 2. Proroga all'anno 2019 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, per il medesimo anno, per 2.202 milioni di euro, considerato che la riduzione della spesa sanitaria, per 2.000 milioni di euro, è già scontata nei tendenziali di finanza pubblica.



Comma 3. La disposizione normativa è di carattere procedurale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 4. La disposizione prevede, ai fini della riduzione del debito, che per l'anno 2016 sia attribuito alle regioni un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro. Il contributo, non rilevando ai fini del pareggio di bilancio di cui all'articolo 35 non determina oneri in termini di indebitamento netto.

Comma 5. La norma autorizza, per le finalità di cui al comma 4, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni.

La disposizione determina oneri per la finanza pubblica, derivanti dal venir meno degli interessi attivi dovuti allo Stato dagli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità di cui alla predetta norma, pari a 9.100.000 euro per l'anno 2017, 8.826.346 euro per l'anno 2018 e 8.550.777 euro a decorrere dall'anno 2019. Non vi sono ulteriori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto atteso che il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.

Art. 35

Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali

Commi 1 - 4. Le disposizioni recate dai predetti commi sono finalizzate, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei, ad anticipare all'anno 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di finanza pubblica per le regioni. In particolare, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto agli enti locali e alle regioni di conseguire l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, espresso in termini di competenza. Il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio è costituito dalle entrate finali, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali, ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Il passaggio al pareggio di bilancio nel 2016 determina per i comuni una manovra espansiva, determinando oneri in termini di indebitamento netto per 400 milioni di euro. Con riferimento alle Province e alle città metropolitane, l'introduzione del pareggio determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per 390 milioni di euro, in termini di indebitamento netto. Per le regioni l'effetto positivo sull'indebitamento netto è pari a 1.850 milioni di euro.

Limitatamente all'anno 2016, ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza concorre il saldo tra il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. La considerazione del Fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina un'ulteriore politica espansiva per gli enti locali, con oneri in termini di indebitamento netto per l'anno 2016 pari a 666 milioni di euro. Gli oneri derivano dal differenziale fra la maggiore spesa determinata dall'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le entrate valide ai fini del pareggio e la minore spesa indotta dall'obbligo di accantonare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa gli accertamenti che prevedono impegni pluriennali; differenziale influenzato anche da una probabile accelerazione degli Stati avanzamento lavori (SAL). Tale differenziale è stato stimato ipotizzando un incremento di realizzo degli Stati avanzamento lavori nei primi due anni pari al 13%.



Gli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno sono di seguito riassunti.

	Effetto pareggio enti locali								
	2016			2017			2018		
	Comuni	Province	Totale	Comuni	Province	Totale	Comuni	Province	Totale
Passeggio al pareggio	400	-390	10	200	-190	10	75	-65	10
Incremento FFV nel pareggio 2018	596	70	666						
Totale	996	-320	676	200	-190	10	75	-65	10

	Regioni		
	2016	2017	2018
Effetto pareggio	-1350	-1022	-660

Comma 6. La norma dispone che per l'anno 2016, nel saldo di riferimento non sono considerate le spese sostenute dagli Enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2016. Gli Enti Locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 marzo 2016.

La predetta esclusione non si applica ove non fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.

Commi 7-19. Le disposizioni normative, di carattere procedurale, non determinano effetti sulla finanza pubblica

Comma 20. La norma prevede che per gli anni 2016 e 2017 alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e alle Province autonome di Trento e Bolzano non si applicano le sanzioni per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dalla normativa vigente e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato. La disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017.

Art. 36

Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti

Commi 1-5. La proposta di assoggettamento al regime di tesoreria unica, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, nasce dall'esigenza di ricondurre a omogeneità le regole di funzionamento di tutte le Autorità indipendenti, a prescindere dalla modalità di finanziamento, in linea con la recente giurisprudenza costituzionale e amministrativa. La norma proposta prevede l'afflusso presso la tesoreria statale di risorse per un importo pari a circa 150 milioni di euro, quantificato sulla base delle disponibilità liquide detenute sul sistema bancario dalle quattro Autorità considerate, al 31 dicembre 2014. Il relativo versamento alla tesoreria statale si traduce in un miglioramento di pari importo del fabbisogno nell'anno 2016. Sulla base dei principi che regolano il funzionamento della tesoreria unica, le somme versate costituiscono risorse proprie delle Autorità, e per questo motivo ne è stato previsto il versamento sul sottoconto fruttifero. Lo Stato corrisponde su di esse un interesse annuale posticipato a un tasso pari allo 0,24%. L'onere per interessi, al netto della ritenuta fiscale del 26%, calcolato sulla giacenza media è stimabile in circa 0,22 milioni di euro per il 2017 e 0,36 milioni di euro per il 2018. Tenuto conto che l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale si traduce in una minore emissione di titoli del debito pubblico, è stato stimato il risparmio per il bilancio statale



conseguente ai minori oneri per interessi pagati⁶, pari a 1,47 milioni di euro nel 2016, 2,34 milioni di euro nel 2017 e 2,95 milioni di euro nel 2018.

Art. 37

Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca

Commi 1-3. La norma proroga le vigenti disposizioni che stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali e dei principali enti pubblici di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), mantenendo, in tal modo, inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno dei due comparti di spesa per il prossimo triennio 2016-2018.

Pertanto, la conferma, per il triennio 2016-2018, della crescita annuale del fabbisogno dei due comparti di spesa rispetto al fabbisogno finanziario nell'anno precedente è finalizzata ad evitare che i due comparti possano, in assenza di regole, determinare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica.

Art. 38

Norme finanziarie per le Province e città metropolitane

Il **comma 1** prevede che alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Il riparto del contributo è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa viabilità ed edilizia scolastica.

Il **comma 2** prevede l'istituzione di un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte ed è finalizzato, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario degli enti di area vasta nelle amministrazioni pubbliche, a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al predetto personale. Il riparto del fondo è disposto con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del relativo decreto attuativo del 14 settembre 2015.

I **commi 3, 4 e 5** prevedono la nomina di un Commissario, che opera presso la Presidenza del Consiglio

⁶ Il risparmio è stato quantificato sulla base del tasso medio all'emissione del debito pubblico, stimato pari a: 1,34% nel 2016, 1,78% nel 2017 e 2,25% nel 2018.



dei Ministri, al fine di accompagnare le Regioni nell'attuazione del processo di riordino delle funzioni provinciali, operando diversamente a seconda che le Regioni non abbiano o abbiano legiferato sul tema. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che al Commissario non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato e che si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, si prevede che il trasferimento di personale in soprannumero delle province e delle città metropolitane debba avvenire secondo le capacità assunzionali delle Regioni e dei comuni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo nei bilanci dei predetti enti. In altri termini, il trasferimento del personale delle province e delle città metropolitane non è seguito dal trasferimento delle risorse finanziarie, in quanto assorbito nell'ambito delle predette capacità assunzionali. Pertanto, anche il predetto trasferimento risulta finanziariamente neutrale.

I **commi 6 e 7** prevedono che, per le procedure di trasferimento del personale delle città metropolitane e delle province presso il Ministero della giustizia, si prescinde dal nulla osta dell'ente di provenienza. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 8** prevede un'ulteriore procedura semplificata di acquisizione di personale degli enti di area vasta da parte del Ministero della giustizia per un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo, per il biennio 2016-2017. La disposizione reca effetti onerosi pari a 23 milioni di euro per l'anno 2016 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con corrispondenti effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 9**, infine, chiarisce che il personale che transita presso il Ministero della giustizia secondo le procedure dei commi precedenti è scomputato da quello soprannumerario solo se adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta. Ciò al fine di non depauperare gli enti di area vasta da personale adibito a funzioni fondamentali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo VIII

Norme in materia di controversie contro lo Stato

Art.39

Disposizioni in materia di ragionevole durata del processo

Comma 1. La disciplina introdotta dal presente comma è finalizzata ad apportare una serie di modifiche alla legge n. 89/2001 sulla "Durata ragionevole del processo ed equa riparazione" suscettibili di comportare una riduzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato per il pagamento dei decreti di condanna emessi a causa dell'irragionevole durata dei processi.

Nel dettaglio dei singoli rimedi previsti, si evidenzia quanto segue.

Comma 1, lettera a). Con la nuova formulazione degli articoli 1-bis e 1-ter della legge n. 89/2001 si prevede il diritto di ciascuna parte del processo ad esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo. Dall'attuazione della presente misura non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anzi, proprio in vista della richiesta accelerazione del procedimento, si può ipotizzare un effetto



di riduzione del carico giudiziario ordinario, con conseguenti risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

Comma 1, lettera b). Viene introdotta una disposizione che, in combinato disposto con quanto previsto alla lettera a), rende inammissibili le domande di riparazione per ingiusta durata del processo qualora non sia stato esperito il rimedio preventivo richiamato all'art. 1-ter; la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi, proprio in vista della funzione deflattiva sul numero di richieste di indennizzo, si potranno conseguire risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

Comma 1, lettera c). Con la presente modifica vengono precisati ed ampliati i casi per i quali non è riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte. Dall'attuazione della disposizione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma aumentano i casi di mancato riconoscimento del diritto all'indennizzo, potendosi quindi conseguire risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

Comma 1, lettera d). Con le modifiche introdotte sono elencati, estendendoli, i motivi di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che sono tali salvo prova contraria, e si considera insussistente il danno quando la parte abbia conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto. In questo modo è possibile prevedere ulteriori casi di insussistenza del pregiudizio che potrà dar luogo a risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Comma 1, lettera e). Viene rideterminata la somma di denaro da riconoscere a titolo di equa riparazione, con un importo non inferiore a euro 400 (attualmente è fissato in 500 euro) e non superiore a euro 800 (ora 1.500 euro) per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Inoltre si prevede che tale somma possa essere incrementata fino al venti per cento per gli anni successivi al terzo e fino al quaranta per cento per gli anni successivi al settimo.

Tale rideterminazione delle somme comporterà un oggettivo abbattimento dei costi di indennizzo, comunque graduale, e in misura non rilevante per il 2016, come di seguito dimostrato, permettendo nel contempo una razionalizzazione ed una minore discrezionalità delle somme riconosciute a titolo di indennizzo.

Attualmente, per i procedimenti di competenza del Ministero della giustizia (in materia civile e penale) e del Ministero dell'economia e delle finanze (per i giudizi amministrativi e contabili), la spesa della sola parte capitale è di circa 45 milioni di euro annui, così determinata:

- circa 12.000 procedimenti annui iscritti e definiti presso le Corti di appello in materia di "Equa riparazione" (di cui circa 10.000 di competenza del Ministero della Giustizia e circa 2.000 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)
- 5 anni quale periodo medio di ritardo liquidati per ingiusta durata del processo;
- 750 euro il valore medio dell'importo riconosciuto per ciascun anno di ritardo.

L'attuale spesa media annuale per i provvedimenti sopravvenuti (ad esclusione dello stock arretrato), è pertanto pari a euro 45.000.000 (12.000x5x750).

Nel caso della diversa ipotesi di liquidazione, rapportata prudenzialmente allo stesso numero di 12.000 procedimenti, si prevede che l'importo della spesa, della sola parte capitale, sarà pari a circa 42,26 milioni di euro, così determinata:

- dei 12.000 procedimenti per equa riparazione il 25% (3.000 casi) sono per indennizzi sotto i 3 anni, il 55% (6.600 casi) per indennizzi tra i 3 ed i 7 anni; e per quelli oltre i sette anni il rimanente 20%(2.400).
- considerando un importo medio di liquidazione di 600 euro per anno (valore medio tra il minimo



di 400 euro ed il massimo di 800 euro), maggiorata prudenzialmente del 20% per i casi superiori a 3 anni e del 40% per i casi superiori a 7 anni, la spesa per l'anno 2016 verrebbe ad attestarsi secondo la seguente tabella:

Scaglioni	Numero procedimenti per equa riparazione per l'anno 2016 - totale 12.000 casi -	Importo medio liquidato per anno di indennizzo	Maggiorazione prevista dalla norma	Valore medio degli anni utilizzati per il calcolo	Totale importi liquidati
I scaglione (fino a 3 anni) 25% dei casi	3000	€ 600,00		2	€ 3.600.000,00
II scaglione (fino a 7 anni) 55% dei casi	6600	€ 600,00		3	€ 11.880.000,00
	6600	€ 600,00	20%	2	€ 9.504.000,00
III scaglione (oltre i 7 anni) 20% dei casi	2400	€ 600,00		3	€ 4.320.000,00
	2400	€ 600,00	20%	4	€ 6.912.000,00
	2400	€ 600,00	40%	3	€ 6.048.000,00
			2016		€ 42.264.000,00

Si precisa che nella tabella sono stati quantificati 2 anni medi di indennizzo per i 3.000 casi (I scaglione; per i 6.600 casi (II scaglione) sono stati quantificati 5 anni medi di indennizzo di cui i primi 3 anni senza maggiorazione e per secondi 2 con la prevista maggiorazione prudenziale del 20% infine per i rimanenti 2400 casi (III scaglione) sono stati quantificati 10 anni medi di indennizzo di cui i primi 3 anni senza maggiorazione i secondi 4 con la maggiorazione del 20% e gli ultimi 3 con la maggiorazione del 40%.

Rispetto alla legislazione vigente, si avrebbe quindi nel l'anno 2016 una minore spesa pari ad euro 2.736.000 di euro, così suddivisa in base al numero di decreti emessi: euro 2.280.000 sul capitolo 1264 del Ministero della Giustizia (al quale afferiscono i pagamenti relativi alla giustizia civile e penale) ed euro 456.000 sul capitolo 1313 del Ministero dell'economia e delle finanze (al quale afferiscono, assieme ad altre spese, i risarcimenti per irragionevole durata dei processi amministrativi e contabili).

La successiva tabella indica le proiezione delle spese a decorrere dall'anno 2017 che tiene conto dei benefici deflattivi della norma nel suo complesso:



Scaglioni	Numero procedimenti per equa riparazione per l'anno 2017 e seguenti - totale 11.500 casi -	Importo medio liquidato per anno di indennizzo	Maggiorazione prevista dalla norma	Valore medio degli anni utilizzati per il calcolo	Totale importi liquidati
I scaglione (fino a 3 anni) 35% dei casi	4025	€ 600,00		2	€ 4.830.000,00
II scaglione (fino a 7 anni) 50% dei casi	5750	€ 600,00		3	€ 10.350.000,00
	5750	€ 600,00	20%	2	€ 8.280.000,00
III scaglione (oltre i 7 anni) 15% dei casi	1725	€ 600,00		3	€ 3.105.000,00
	1725	€ 600,00	20%	4	€ 4.968.000,00
	1725	€ 600,00	40%	3	€ 4.347.000,00
			2017		€ 35.880.000,00

Pertanto, a decorrere dall'anno 2017, il risparmio di spesa è quantificabile in euro 9.120.000 annui così suddiviso: euro 7.600.000 sul capitolo 1264 del Ministero della Giustizia ed euro 1.520.000 sul capitolo 1313 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 1, lettera f): con l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 2-bis della legge n. 89/2001 sono previste ipotesi di riduzione del quantum dell'indennizzo in ragione del numero delle parti o dell'esito del processo. L'introduzione dei tre nuovi commi potrà dar luogo a risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Comma 1, lettera g): stabilisce che domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. La modifica, di carattere procedimentale, sposta la competenza tra i distretti di Corte di Appello, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi è finalizzata a consentire allo stesso ufficio giudiziario in cui è avvenuta la violazione di attuare, nella gestione dei ruoli e nella assegnazione degli affari, i correttivi necessari per una più efficiente ed economica gestione dei processi.

Comma 1, lettera h). La modifica, di carattere procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1, lettera i). La norma è tesa ad un maggiore rigore nella individuazione delle risorse da utilizzare, che fanno riferimento allo specifico capitolo di bilancio preordinato alla erogazione degli indennizzi, così da evitare equivoci nella fase di liquidazione.

Comma 1, lettera l). La disposizione introduce l'articolo 5-*sexies* alla legge n. 89/2001, definendo in dettaglio le modalità di richiesta del pagamento delle somme a norma della medesima legge e prevedendo obblighi precisi nella formulazione e nella presentazione della richiesta da parte del creditore, pena la non emissione dell'ordine di pagamento; si prevede, inoltre, che i creditori non possano procedere all'esecuzione forzata o alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta di pagamento.

Al comma 6 si dispone che l'amministrazione esegua, ove possibile, i provvedimenti per intero e che l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto debba avvenire nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in



conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si dispone, ove occorra, che la nomina del commissario *ad acta* sia un dirigente dell'amministrazione soccombente e che i compensi a questi dovuti rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti.

Le disposizioni sono dirette al riassetto delle procedure di pagamento e di esecuzione, nell'ottica della efficacia e della semplificazione, con un particolare riguardo alla attuazione di modalità procedurali tali da prevenire eventuali abusi nelle richieste di pagamento; non si evidenziano, pertanto, profili di onerosità a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi che, semmai, inducono a risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo.

Comma 1, lettera m). Viene introdotta una disciplina transitoria per i processi pendenti alla data del 1° gennaio 2016 in relazione ai quali non sia ancora maturata la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. Si tratta di previsioni di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2: sono introdotte alcune modifiche al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104/2010. In particolare:

Comma 2, lettera a). Si prevede che, nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fissato nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando sia stabilita in misura pari agli interessi legali. La previsione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma anzi è volta ad assicurare certezza nella determinazione delle penalità di mora e a prevenire eventuali contenziosi.

Comma 2, lettera b). Introduce la possibilità per il giudice amministrativo di definire il giudizio con una sentenza resa in forma semplificata. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri, ma è invece strumentale a garantire una ragionevole durata del processo e, quindi, a contenere le ipotesi risarcitorie, con conseguenti risparmi quantificabili a consuntivo.

Comma 3. Sono apportate alcune modifiche al decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013.

Nel dettaglio, alla **lettera a)**, attraverso la modifica del comma 2 dell'articolo 62 del sopra citato decreto-legge, si consente l'utilizzo di giudici ausiliari anche nei procedimenti Pinto trattati dalla Corte di appello in unico grado. Alla **lettera b)**, il comma 2 dell'articolo 68 è integrato prevedendo che i provvedimenti di condanna al pagamento dell'indennizzo per irragionevole durata del processo siano computati nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia minima di novanta procedimenti per anno. Infine, alla **lettera c)**, con l'addenda al comma 2 articolo 72, è fissata l'indennità percepita dal giudice ausiliario per ciascun decreto ex legge Pinto nella misura di euro venticinque.

Le suddette disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in ragione del limite retributivo annuo per indennità, fissato in ventimila euro dall'articolo 72, comma 3, del citato decreto-legge n. 69/2013 e, comunque, nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente in attuazione della predetta legge, quantificate in 8 milioni di euro in ragione d'anno e allocate sul capitolo 1362 del bilancio del Ministero della giustizia.

Titolo IX Misure per gli investimenti



Art. 40

Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee

Commi 1-8. Dall'applicazione della norma non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse che saranno gestite nell'ambito delle contabilità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sia quelle provenienti dall'Unione europea che le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale sono già scontate nei tendenziali a legislazione vigente.

Comma 9. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto sancisce l'impignorabilità e la non sottoposizione a procedure di esecuzione forzata delle somme giacenti sulle contabilità di tesoreria degli Organismi strumentali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché sulle contabilità di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali e alle agenzie dalle stesse vigilate, su cui confluiscono le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale degli interventi UE, in forza del principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari stabilito dall'articolo 132 del Regolamento UE n. 1303/2013.

Comma 10. Dall'applicazione della norma non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi dell'estensione dell'esistente possibilità di gestione delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale relativa ad interventi di politica comunitaria, nonché delle risorse destinate a realizzare interventi di azione e coesione complementari alla programmazione comunitaria già prevista per le amministrazioni centrali con la legge di stabilità 2015 anche alle agenzie vigilate dalle stesse amministrazioni centrali.

Comma 11. Dall'applicazione della norma non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto l'ampliamento dei programmi che possono beneficiare delle anticipazioni viene effettuato senza aumento dell'importo annuale di 500 milioni di euro, a carico del fondo di rotazione della legge n. 183/1987 già disponibile a legislazione vigente. Parimenti non onerosa è l'applicazione del disposto dell'articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari degli interventi UE a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale degli stessi interventi, adeguandosi a quanto già avviene, per effetto dello stesso Regolamento UE direttamente applicabile, alle anticipazioni della quota comunitaria.

Comma 12. La norma non reca effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto è finalizzata ad assicurare l'effettivo recupero da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate delle somme dovute dai beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera.

Comma 13. Per garantire il completamento dei progetti finanziati con i fondi strutturali europei 2007 - 2013 che non saranno conclusi entro il 31 dicembre 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, un programma di utilizzo delle risorse per attivare i programmi complementari al FESR e FSE, utili anche per la clausola di flessibilità. Si tratta di programmi finanziati attraverso eventuali riduzioni del tasso di cofinanziamento nazionale inizialmente programmato. In altre parole la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale viene trasferita al di fuori dei programmi operativi stessi, a favore di specifici interventi definiti, appunto, complementari.

Le risorse finalizzate ai programmi complementari assegnate ai sensi della disposizione in discorso ad Amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione sono reintegrate alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo di



sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016

Commi 14 e 15. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 23 dicembre 2012, n. 234, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020.

Comma 17. La Decisione comunitaria oggetto di adozione con la norma in questione è sostanzialmente confermativa del previgente sistema di finanziamento del bilancio comunitario per il periodo 2007-2013. Pertanto, dall'applicazione della presente norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto alle risorse già previste a legislazione vigente a titolo di contribuzione dell'Italia al bilancio comunitario.

Art. 41

Investimenti europei e Istituto Nazionale di promozione

Commi 1-3. La norma prevede che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici, promosse Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, possano essere assistite dalla garanzia dello Stato.

Comma 4. La disposizione prevede che a tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dalle predette garanzie.

Commi 5 e 6. La disposizione in esame provvede ad allineare il diritto interno a quello della UE e a stabilire una base giuridica appropriata per potenziare il ruolo di CDP S.p.A. come istituto nazionale di promozione, INP, secondo quanto raccomandato dalla stessa Commissione europea, anche al fine di precisare i compiti che ne derivano. La CDP espleta, infatti, attività finanziarie su base professionale ed è incaricata di svolgere una serie di attività a sostegno dell'economia. Peraltro, a livello europeo, CDP è già espressamente riconosciuta quale INP. La CDP, già rivestendo la qualifica di INP, è per ciò stesso legittimata a svolgere i compiti conferiti agli INP dalle norme dell'Unione europea. Tuttavia, è opportuno che il legislatore italiano designi esplicitamente CDP quale INP, sia al fine di esplicitare espressamente questa qualifica. La norma non comporta dunque nessun aggravio di spesa a carico della finanza pubblica.

Comma 7. In linea con i precedenti commi la proposta normativa prevede che CDP quale INP: possa impiegare le risorse della gestione separata per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS attraverso la partecipazione diretta al FEIS o mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti istituiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1017, fermo il rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 8. E' previsto che la CDP possa svolgere i compiti di esecuzione degli Strumenti finanziari destinatari di fondi SIE in forza di un mandato della Commissione ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione.

Art.42

Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie

Comma 1. La disposizione autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, la dotazione



del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 è incrementata di 400 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

La disposizione non determina oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, atteso che gli oneri derivanti dalla garanzia sono eventuali e che la stessa è da considerarsi di natura una tantum ai fini del sistema dei conti nazionali SEC2010; pertanto eventuali effetti sui predetti saldi si verificheranno esclusivamente in caso di escussione della garanzia

Comma 2. La disposizione estende fino a 4 anni la durata di autorizzazione del programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione o di ristrutturazione, per le sole imprese "operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale". Dalla disposizione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 43

Fondo per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica per impianti, le macchine e le attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus

Comma 1. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a decorrere dal 2016, presso INAIL, viene istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni per l'anno 2016 e di 35 milioni a decorrere dall'anno 2017 destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzate da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.

Comma 2. La disposizione è di carattere procedurale e non comporta effetti per la finanza pubblica.

Commi 3 e 4. La disposizione è volta ad orientare in modo più efficace gli sgravi contributivi per 20 milioni di euro annui previsti dall'articolo 1 comma 60 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e resi disponibili presso l'INAIL, già stanziati a favore del settore agricolo e di limitato interesse per le aziende del comparto, attraverso la soppressione della predetta norma autorizzativa di spesa e la devoluzione delle relative poste di bilancio ad altra finalità.

Per i residui 25 milioni di euro per il 2016 e 15 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante le risorse già previste a legislazione vigente nel bilancio dell'INAIL per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta, riguardo le predette poste, di risorse che trovano ampia copertura nel bilancio dell'Istituto, come evidenziato dalla seguente tabella illustrativa del trend storico relativo al finanziamento con oneri a carico dell'INAIL di progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dall'anno 2010 (cd. Bandi ISI):

AVVISO PUBBLICO	RISORSE (Euro)
ISI 2010	60.000.000,00
ISI 2011	205.000.000,00
ISI 2012	146.250.000,00
ISI 2013	295.238.520,00
ISI 2014	267.427.404,00
ISI 2015	296.269.986,00



Il predetto andamento risulta altresì confermato dalle previsioni 2016 che vedranno sul bilancio dell'INAIL appostate risorse pari ad euro 204.901.691,00: si tratta pertanto, riguardo la norma in esame, di previsioni di assoluta sostenibilità finanziaria per l'Istituto medesimo.

Si soggiunge al riguardo che la diversa finalizzazione e conseguente riprogrammazione di risorse attuata con la presente disposizione è conforme al dettato normativo di cui al precitato articolo 11 comma 5 e tiene conto delle finalità della norma medesima, vale a dire il finanziamento di "progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative".

Si conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente e nel complesso il fondo istituito con la presente norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e saranno condizionate al mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'Ente.

La realizzazione di tale iniziativa avverrà mediante l'emanazione da parte dell'INAIL di specifici avvisi pubblici annuali che saranno predisposti nel rispetto del Regolamento (Ue) della Commissione n. 702/2014 del 25 giugno 2014, negoziando appositamente con la Commissione Europea un regime di aiuti che vada oltre il tetto del "de minimis".

Comma 5. La disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Con il predetto Fondo l'Amministrazione centrale intende concorrere alla spesa che le regioni e gli enti locali sostengono con i propri bilanci per il raggiungimento degli standard europei richiesti per il parco mezzi destinato al trasporto pubblico.

Al Fondo confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivi rifinanziamenti.

La disposizione non comporta maggiori oneri.

Titolo X

Disposizioni ulteriori

Art. 44

Garanzie pubbliche e Fondo di garanzia

Comma 1. La disposizione normativa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le operazioni autorizzate (variazioni di bilancio o trasferimento tra conti aperti presso la Tesoreria dello Stato) sono effettuate solo previa verifica di assenza di effetti per la finanza pubblica.

Comma 2. La disposizione rende disponibili ad altro utilizzo 25 milioni stanziati per contributi in conto interessi sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo imprese, abrogando una riserva di destinazione in favore delle imprese colpite dal sisma del maggio 2012, introdotta dall'articolo 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122. La norma non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3. La disposizione incrementa per gli importi di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, di 1,7 miliardi per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019, la dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

La disposizione ha effetto in termini di solo saldo netto da finanziare, trattandosi di un fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. In termini



di fabbisogno e indebitamento netto, gli effetti finanziari si realizzeranno solo al momento in cui le garanzie saranno eventualmente escusse.

Art. 45

Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa

Commi 1 e 2. La proposta in oggetto prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, DL. 282/2002 (*Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto*) con le aliquote raddoppiate, così come in sede di Stabilità 2015; in particolare, si dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1° gennaio 2016, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla data del 30 giugno 2016.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Dopo la sua introduzione, avvenuta con la Legge n. 448/2001, la rideterminazione in commento è stata riproposta numerose volte; da ultimo con l'art. 1, commi 626 e 627 della legge n. 190 del 27 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) è stato stabilito che il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2015 ed il versamento della prima od unica rata doveva avvenire entro il 30 giugno 2015, con aliquote raddoppiate.

L'art. 1, commi 156 e 157 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), stabiliva, invece, che il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2014 ed il versamento della prima od unica rata doveva avvenire entro il 30 giugno 2014.

In base ai dati dichiarativi ricavati dal modello U2014 società di persone e persone fisiche – ultimi dati disponibili - il gettito effettivo attribuibile alla norma in parola è stato molto vicino a quanto stimato: circa 195 milioni di euro nel 2014 e circa 105 milioni di euro nel 2015 e nel 2016.

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenendo altresì conto che i nuovi dati disponibili F24 di autotassazione 2015 sono parziali, in quanto relativi al primo o unico versamento, si ipotizza in via prudenziale che l'ulteriore estensione temporale di un anno del possesso (1° gennaio 2015 – 1° gennaio 2016) equivalga – come gettito – a quanto già emerso con riferimento alla Stabilità 2014, quindi 200 milioni di euro stimati.

Per il biennio 2017-2018 si stima, similmente a quanto verificatosi per le disposizioni precedenti, un recupero di 100 milioni di euro su base annua e dal 2019 per 6 anni una perdita di 33 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2016	2017	2018	Dal 2019 al 2024	Dal 2025
Effetti finanziari	+200	+100	+100	-33	0

In milioni di euro

Commi 3-10. La proposta in oggetto prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui art.1 commi da 140 a 147 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (*rivalutazione dei beni di impresa*), vale a dire la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, risultanti



in bilancio in corso al 31 dicembre 2014, dietro pagamento di una imposta sostitutiva.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati dichiarativi relativi alla ultima applicazione, indicati nel modello Unico 2014 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati:

Società di capitali		Importo		aliquota	imposta	
		freq	amm.		freq	amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	1.199	1.555,06	16%	1.199	248,81
	beni non ammortizzabili	322	225,45	12%	322	27,05
	partecipazioni	18	19,98	12%	18	2,40
	Totale	1.539	1.800,49		1.539	278,26
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	84	629,76	16%	80	100,76
	beni non ammortizzabili	36	146,81	12%	36	17,62
	partecipazioni	1	1,23	12%	1	0,15
	totale	121	778		117	119
	Totale complessivo				1.430	396,79
Affrancamento	saldo rivalutazione/riserva vincolata	54	38,97	10%	54	3,90
TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA						400,7

In milioni di euro

Società di persone		Importo		aliquota	imposta	
		freq	amm.		freq	amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	472	125,69	16%	472	20,11
	beni non ammortizzabili	261	73,17	12%	260	8,78
	partecipazioni	3	0,40	12%	3	0,05
	Totale	736	199,26		735	28,94
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	22	11,16	16%	22	1,79
	beni non ammortizzabili	8	6,81	12%	8	0,82
	partecipazioni			12%		
	totale	30	17,97		30	2,60
	Totale complessivo				598	31,54
Affrancamento	saldo rivalutazione/riserva vincolata	55	22,58	10%	55	2,26
TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA						33,8

In milioni di euro

L'imposta sostitutiva totale è di circa 434,5 milioni di euro, coerente con i dati F24.

Tenuto conto del breve lasso di tempo intercorrente tra la normativa del 2013 e la nuova proposta, si ritiene prudentiale considerare un effetto della nuova rivalutazione pari al 25% del dato dichiarato.

Mantenendo la stessa distribuzione del dato dichiarato tra beni materiali ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni, il pagamento dell'imposta sostitutiva nell'esercizio successivo alla rivalutazione, la decorrenza dei maggiori valori ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2018), l'ammortamento in 10 anni e una mancata plusvalenza annua pari al 10%, l'andamento di competenza, con una aliquota media IRES del



17,5% dal 2017 in ottemperanza all'esigenza di coordinamento nell'ambito della legge di Stabilità con la normativa che prevede una riduzione dell'aliquota IRES, sarebbe il seguente:

Competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Imposta sostitutiva	108,62	0	0	0	0	0
IRES				-10,05	-10,39	-10,73
IRPEF				-0,99	-1,08	-1,18
Addiz. Regionale				-0,06	-0,07	-0,07
Addiz. Comunale				-0,02	-0,02	-0,02
IRAP				-2,76	-2,76	-2,76
Totale	108,62	0	0	-13,88	-14,32	-14,76

In milioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75%, IRAP dell'85% e dell'addizionale comunale del 30%, e considerando il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2015), l'andamento stimato è il seguente:

Cassa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva		108,62	0	0	0,00	0,00	0,00
IRES					-17,58	-10,65	-10,99
IRPEF					-1,74	-1,15	-1,24
Addiz. Regionale					-0,06	-0,07	-0,07
Addiz. Comunale					-0,03	-0,02	-0,02
IRAP					-5,11	-2,76	-2,76
Totale	0	108,62	0	0	-24,52	-14,65	-15,08

In milioni di euro

Art. 46 Circolazione del contante

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 47 Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo

Comma 1 - Abrogazione regime di esonero per gli agricoltori con volume d'affari < 7.000 euro.

La disposizione in esame prevede l'abolizione del regime di esonero per gli agricoltori con volume di affari fino a 7.000 euro.

Ai fini della stima, il dato relativo alle cessioni effettuate dai soggetti in regime di esonero (876 milioni di euro) è stato ricavato determinando, dalla dichiarazione relativa ai contribuenti che applicano il regime speciale IVA, il totale degli acquisti ad aliquota di compensazione.

Al valore trovato, che rappresenta la quota di cessioni fatta nei confronti degli operatori IVA, è stato



aggiunto un 10%, che rappresenta la quota delle cessioni al consumo finale in modo da determinare il totale del volume di affari (964 milioni di euro).

Dal totale nazionale per il regime speciale, si è ottenuto che l'aliquota media sulle cessioni imponibili è di circa il 9,26%, mentre l'aliquota media di compensazione applicata alle stesse cessioni è di circa il 7,37%. Si ottiene così un differenziale di aliquota di 1,89% che, applicata ai 964 milioni, rappresenta il recupero dovuto al regime di esonero.

Pertanto, si stima che la disposizione in esame comporti un recupero di gettito di circa 18,2 milioni di euro a decorrere dal 2017 (964 mln € * 1,89%).

Comma 2. La disposizione in esame prevede l'innalzamento dal 12% al 15% dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli effettuati da "rentiers".

Da elaborazioni sull'archivio del Registro anno 2014 (primo anno di applicazione della norma), si ha che la maggiore entrata dovuta dall'innalzamento di un punto percentuale dell'attuale aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli (da 12% a 13%) è di circa 11,5 milioni di euro.

Pertanto, si stima che l'incremento dal 12% al 15% dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni effettuati da "rentiers" comporti un recupero di gettito di circa 34,5 milioni di euro su base annua.

Comma 3. La proposta in esame prevede di agevolare il settore lattiero caseario portando l'aliquota di compensazione dall'attuale 8,8% al 10%.

Nel settore lattiero caseario, al "Latte fresco non concentrato né zuccherato, non confezionato per la vendita al minuto esclusi yoghurt, Kephir, latte cagliato, siero di latte, compreso latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati" con aliquota ordinaria sulle cessioni al 10% si applica una aliquota di compensazione al 8,8%.

Per stimare l'ammontare del settore in oggetto, non è possibile individuarlo direttamente dalle dichiarazioni IVA, poiché a quella aliquota di compensazione corrispondono, oltre al latte, anche uova, miele e lana.

Dal dato di produzione di latte pari a 11.247.000 tonnellate (fonte Censimento ISTAT 2010), considerando un prezzo medio di 35 €/100 kg, si ottiene un fatturato medio di circa 3.900 milioni di euro. Dai dati IVA (A.I.2012), risulta che, per le cessioni al 10% dei soggetti classificatisi nel codice attività "01.41.00 - Allevamento di bovini da latte", il 69% delle stesse sono in regime speciale. Da ciò ne deriva che le cessioni di latte fresco vaccino non confezionato che entrano in compensazione potrebbero essere pari a circa 2.700 milioni di euro.

Pertanto, l'innalzamento della percentuale di forfettizzazione del latte dall'8,8% al 10% comporta una variazione di gettito di circa 32,4 milioni di euro.

La proposta si inserisce nella modifica più ampia dell'introduzione delle soglie oltre le quali non è possibile applicare il regime speciale IVA; in particolare, la soglia interessata è quella dei 50 milioni di euro di volume d'affari.

Il volume delle compensazioni all'8,8% dei soggetti sotto ai 50 mln di volume d'affari è pari a quasi la totalità dei soggetti.

Pertanto, in ottica prudenziale, anche in considerazione del fatto che le aziende potrebbero utilizzare strategie per rientrare nel regime speciale (reso anche più vantaggioso per il settore del latte che stiamo considerando), si considera che la disposizione in esame comporti l'intera perdita di gettito di circa 32,4 milioni di euro annui.

Comma 4. La norma in esame dispone, a decorrere dal 2016, l'incremento al 30% dell'ulteriore rivalutazione per i redditi agrari e dominicali.



In base alla legislazione vigente, ai fini delle imposte dirette, i redditi agrari e dominicali sono rivalutati rispettivamente del 70% e dell'80%. A decorrere dal 2016 i redditi agrari e dominicali (esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola) sono soggetti all'ulteriore rivalutazione del 7%.

Per quanto concerne i redditi agrari e dominicali già soggetti all'Irpef, mediante utilizzo del modello di microsimulazione Irpef con base dati anno d'imposta 2013 e redditi opportunamente estrapolati al 2016, si stima che l'incremento di 23 punti percentuali dell'ulteriore rivalutazione applicata ai redditi agrari e dominicali comporti una variazione di gettito Irpef di circa +58,5 milioni di euro e +3,6 e +1,4 rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Per quanto concerne la stima riguardante i redditi dominicali che attualmente sono soggetti ad IMU in seguito all'introduzione del DL 4/2015, ma esenti da Irpef, sono state condotte elaborazioni sui dati IMU, dalle quali risulta che la quota di tali redditi sul totale dei redditi dominicali rappresenta il 24,2%. Ai fini della presente stima, in via prudenziale, si riduce tale quota al 20%, per un ammontare stimato di circa 254 milioni di euro.

Poiché dall'ulteriore rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, si stima che l'ammontare di reddito dominicale interessato dalla norma sia di circa 195,6 milioni di euro. Applicando a tale base imponibile l'aliquota marginale media del 28%, stimata da modello di microsimulazione Irpef, e la differenza fra la percentuale dell'ulteriore rivalutazione vigente (7%) e quella proposta (30%), si stima una variazione di gettito Irpef pari a circa +12,6 milioni di euro ($195,6 * 28% * 23%$) e di +0,7 e +0,3 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Pertanto si stima una variazione di gettito Irpef complessiva di competenza annua pari a +71,1 milioni di euro, cui si aggiungono +4,3 e +1,7 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari della disposizione in esame:

	2016	2017	dal 2018
IRPEF	0	+124,4	+71,1
Addizionale regionale	0	+4,3	+4,3
Addizionale comunale	0	+2,2	+1,7
Totale	0	+130,9	+77,1

In milioni di euro

Commi da 5 a 7. Il decreto legge n. 66/2014 ha introdotto importanti modifiche al sistema di tassazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, con particolare riferimento agli impianti a biomasse e biogas.

In particolare, la norma prevede, tenendo anche conto delle modifiche apportate con il decreto legge 192/2014, che, solo per gli anni 2014 e 2015, il prelievo fiscale debba essere limitato, indipendentemente dalla fonte rinnovabile o dallo specifico incentivo (certificato verde/tariffa onnicomprensiva), ai corrispettivi della vendita dell'energia, con esplicita esclusione della quota incentivo. Si prevede, inoltre, una fascia di esenzione che permette agli impianti di piccole dimensioni di essere considerati produttivi di reddito agrario.

Sebbene le modifiche alla tassazione introdotte con l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 66/2014 abbiano incrementato gli oneri per le imprese agroenergetiche, l'entrata a regime del sistema di tassazione, previsto ora solo per gli anni 2014 e 2015, è determinante per la tenuta del sistema



delle aziende agricole che producono energia rinnovabile da biogas e biomasse.

La mancata stabilizzazione porterebbe, infatti, all'entrata in vigore di una tassazione forfettaria che, oltre a non tener conto dei limiti dimensionali degli impianti di produzione, creerebbe una discriminazione tra le diverse fonti rinnovabili utilizzate per la produzione di energia. Per il settore delle biomasse e biogas, la quota incentivata verrebbe infatti compresa nel calcolo della base imponibile, a differenza di quanto invece avverrebbe per il fotovoltaico. Questa ipotesi di imposizione fiscale risulta insostenibile per le imprese che stanno già sopportando le riduzioni delle agevolazioni per il settore agricolo (rivalutazioni catastali, accise, ecc.)

La proposta rispetto all'attuale formulazione del comma 1-bis dell'art. 22 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, contiene due ulteriori modifiche.

La prima ha la finalità di ribadire che costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile tutte le produzioni agro energetiche compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, superiore a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, superiore a 260.000 kWh anno; fermo restando che a tali produzioni si applica il regime forfettario previsto dal secondo periodo.

Tale impostazione è in linea con la sentenza 66/2015 della Corte Costituzionale in cui viene ribadito che la connessione, a prescindere dalla potenza degli impianti, è legata al rispetto di quanto previsto dall'art. 2135 del codice civile.

L'altra questione è legata ad una migliore formulazione in relazione alla produzione di biocarburanti e prodotti chimici. L'articolo, essendo stato redatto nel 2006, ha individuato la connessione e il reddito agrario in riferimento alla sola produzione di biocarburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli. Difatti, in quel periodo si stava sviluppando esclusivamente la produzione di biodiesel e di bioetanolo rispettivamente da oleaginose e da cereali e quella di prodotti chimici da cereali.

Oggi la situazione è completamente cambiata in relazione allo sviluppo di nuovi biocarburanti e prodotti chimici derivanti da matrici di origine agroforestale molto diversificate.

In particolare, per quanto riguarda ad esempio il biometano, si utilizzano prevalentemente sottoprodotti di origine agroforestale, effluenti zootecnici, produzioni vegetali. Per i prodotti chimici, che potrebbero essere individuati anche più correttamente con la parola bioprodotto, si utilizzano non solo prodotti agricoli ma anche sottoprodotti di origine agroforestale.

Per tali motivi, si propone di sostituire le seguenti parole "nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo" con le seguenti: "nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo".

Le modifiche non comportano la necessità di prevedere coperture perché trattasi di settori che devono ancora svilupparsi come nel caso del biometano.

In sede di RT originaria all'articolo 22 del decreto legge n. 66/2014, era stato stimato un recupero di gettito di competenza di circa 45 milioni di euro su base annua, derivanti dall'intervento sui criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuata dagli imprenditori agricoli. Nello specifico, si stabilisce che detto reddito venga individuato applicando non già il criterio di determinazione del reddito agricolo (definito in via catastale), ma il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA.



La normativa è stata modificata definendo, per gli anni di imposta 2014 e 2015, l'ambito di applicazione dei nuovi criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 200 kW di potenza) e da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 300 kW), determinando il reddito applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Tale modifica è stata stimata produrre effetti negativi per l'Erario sotto forma di minore recupero di gettito, per circa 14 milioni di euro limitatamente all'anno di imposta 2014 e 2015, rispetto a quanto stimato in sede di RT originaria.

La disposizione in esame rende definitiva la modifica di cui sopra, prevedendo, a regime, l'applicazione dei nuovi criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 200 kW di potenza) e da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 300 kW); ne consegue una perdita di gettito di competenza, a regime dal 2016, di circa 14 milioni di euro.

In termini di cassa, con un acconto del 75%, si stimano i seguenti effetti:

	2016	2017	dal 2018
Irpef/Ires	0	-24,5	-14,0

In milioni di euro

Comma 8. La norma prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari a 45 milioni di euro per l'anno 2016 del fondo di investimento nel capitale di rischio costituito presso l'ISMEA. In proposito si ricorda che l'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto l'istituzione di un regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, disponendo, a tal fine, lo stanziamento di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005. Con il successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 giugno 2004, n. 182, è stato quindi istituito presso ISMEA il «Fondo d'investimento nel capitale di rischio». La dotazione iniziale del Fondo pari a 5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005 è stata ulteriormente incrementata di 50 milioni per l'anno 2005 ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Allo stato, il fondo reca le necessarie disponibilità e la sua riduzione non pregiudica l'attività dell'Istituto.

Il comma 9 prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, tenendo conto delle domande effettivamente presentate nei termini previsti. In proposito si ricorda che l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha previsto l'introduzione di sgravi contributivi per le assunzioni di giovani tra i 18 e i 35 anni in agricoltura, per la copertura dei quali era stato previsto, dal successivo comma 2, lo stanziamento di 9 milioni per gli anni 2016, 2017, 2018.

Secondo i dati INPS risulta che il numero effettivo di assunzioni effettuate entro il termine previsto dal decreto (30 giugno 2015) determineranno, anche nell'ipotesi più prudente in cui per ciascun lavoratore



assunto è possibile usufruire dello sgravio massimo previsto dal decreto, un fabbisogno di coperture inferiore a quelle previste nel decreto.

In particolare, secondo tali dati risultano le seguenti disponibilità:

	2016	2017	2018
OTD	676.500	676.500	676.500
OTI		380.000	305.000
Totale	676.500	1.056.500	981.500
Stanziamiento	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Risorse residue	8.323.500,00	7.943.500,00	8.018.500,00

Alla luce dei dati forniti, la disposizione è volta a consentire la riallocazione delle risorse finanziarie non effettivamente necessarie per l'attuazione della misura.

Il **comma 10** prevede l'utilizzo per finalità di copertura delle residue disponibilità accertate in conto residui nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro nel 2017 e a 22,5 milioni di euro nel 2018. Si conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente.

Comma 11. La disposizione prevede il ripristino dell'aliquota ridotta del 10% in luogo di quella ordinaria del 22% (Legge di stabilità 2015).

L'Italia risulta essere il più importante mercato del pellet a livello europeo ed il consumo complessivo nell'anno 2013 ammonta a 3,3 milioni di tonnellate (Fonte dati: elaborazione AIEL- Associazione Italiana Energie Agroforestali- Febbraio 2014).

Dallo studio sopraccitato si rileva che il prezzo di vendita del pellet sfuso (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) è di circa 269 € per tonnellata, mentre per il pellet in sacchi (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) è di circa 236 € per tonnellata. Considerato che il pellet in sacchi rappresenta almeno l'80% del pellet impiegato nel settore domestico, si stima un prezzo medio di circa 242 € per tonnellata.

Pertanto, si evidenzia che la normativa in esame comporta una perdita di gettito dal 2016 di circa 96 milioni euro su base annua (3,3 milioni di tonnellate di consumo prodotto pellet x 242 €/tonn. x 12% differenziale aliquota IVA).

Art. 48

Disposizioni in materia di giochi

La disposizione in esame prevede l'incremento del Prelievo Erariale Unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps), lettere a) (c.d. "AWP") e b) (c.d. "VLT").

Attualmente, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) ("AWP") il PREU si applica in misura pari al 13% delle somme giocate mentre su quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) ("VLT") il PREU si applica in misura pari al 5% delle somme giocate.

La disposizione in esame incrementa il PREU sulle "AWP", portandolo al 15% (+2%), e quello sulle "VLT", portandolo al 5,5% (+0,5%).

La differenziazione nell'incremento delle aliquote di PREU tra le due tipologie di apparecchi è dovuta al differente livello di *payout* minimo previsto dalla vigente regolamentazione tra le due categorie (v. avanti) e al fatto che per l'acquisto di diritti "VLT" i concessionari hanno versato un importo di 1.500€ per ciascuno di essi.



Relativamente agli effetti finanziari, si osserva quanto segue.

AWP (comma 1)

Per la tipologia di apparecchi AWP la raccolta registrata per il 2014 è stata pari a 25,4 Md€.

Assumendo per il 2016 e per gli anni successivi una raccolta invariata rispetto al 2014, l'incremento di tassazione produrrebbe un maggior introito del 2% di 25,4 Md€, pari a 508 M€.

VLT (comma 2)

Per la tipologia di apparecchi VLT la raccolta registrata per il 2014 è stata pari a 21,4 Md€.

Assumendo per il 2016 e per gli anni successivi una raccolta invariata rispetto al 2014, l'incremento di tassazione produrrebbe un maggior introito dello 0,5% di 21,4 Md€, pari a 107 M€.

Le stime di cui sopra presuppongono il mantenimento del livello di raccolta registrato nell'anno 2014 anche per gli anni 2016 e successivi. Su questo livello potrebbero interferire gli sviluppi delle normative locali e delle relative modalità applicative.

L'incremento di tassazione non richiede alcun adeguamento tecnico degli apparecchi e, quindi, le nuove aliquote possono essere applicate a partire dal 1 gennaio 2016.

Occorre precisare che il maggior onere fiscale inciderebbe interamente sulla filiera (concessionari, gestori ed esercenti), senza possibilità di poterlo traslare sui giocatori se non variando la percentuale di *pay out* (somme restituite in vincita) degli apparecchi attualmente fissata dalla legge, per gli apparecchi AWP in misura minima pari al 74% delle somme giocate (il *pay out* di mercato risulta stabilito tra il 74% ed il 75%), e per gli apparecchi VLT in misura minima pari al 85% (quello di mercato risulta stabilito tra l'88% e l'89%).

Ferme restando le considerazioni di cui sopra, la stima degli effetti finanziari delle norme in esame risulta la seguente:

2016	2017	2018
+600	+600	+600

Comma 3. La disposizione prevede la riapertura della regolarizzazione fiscale per emersione prevista dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coloro che non hanno aderito a tale regolarizzazione ovvero per coloro che hanno iniziato l'attività successivamente alla data del 30 ottobre 2014 (per i quali la sanatoria era preclusa).

La regolarizzazione è applicabile alle stesse condizioni previste dai commi 643, 644 e 645 del citato articolo 1.

In proposito, si osserva che la relazione tecnica al citato comma 643 della legge di stabilità per il 2015 prevedeva un introito pari a 187 M€. Tale stima considerava la partecipazione di 3.500 soggetti (pari al 50% dei circa 7.000 soggetti che si ritiene operino sul territorio dello Stato), attivi da almeno 4 anni. In realtà, hanno aderito alla procedura di regolarizzazione poco meno di 2.200 soggetti, la gran parte dei quali operanti da 1/2 anni.

La mancata partecipazione alla regolarizzazione di circa 2/3 della platea deriva principalmente da due ragioni: il costo elevato dell'obbligo di corrispondere l'intero tributo dovuto "per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento" (infatti, hanno aderito alla sanatoria solo coloro che avevano iniziato l'attività da 1/2 anni); la prospettiva di regolarizzarsi mediante gara, tenuto conto del fatto che tutte le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30.6.2016.

Oggi, il costo per aderire alla sanatoria sarebbe il medesimo, mentre il tempo di attesa della gara è ancora più breve. I potenziali interessati alla regolarizzazione avrebbero a disposizione, di lì a pochi mesi, la



partecipazione alla gara. Tenuto conto del fatto che la regolarizzazione richiede il versamento di 10.000 euro per ogni punto vendita sanato e che la gara indetta richiede il versamento di un prezzo d'asta base di 32.000 euro per le agenzie e di 18.000 euro per i corner, l'esborso per la regolarizzazione, la cui efficacia si esaurirebbe con l'assegnazione delle nuove concessioni in base alla gara, potrebbe non apparire economicamente conveniente.

Per tali ragioni, si ritiene prudente non prevedere alcun maggiore introito in relazione alla norma in esame.

Comma 8. La partecipazione al bando di gara "Scommesse" è correlata alla certezza, per i potenziali concorrenti/investitori, di poter poi attivare concretamente sul territorio i "Diritti" acquisiti con le gare. Valgono, pertanto, le medesime considerazioni in ordine alla evoluzione e alle modalità applicative delle normative degli enti locali, di cui si è detto in relazione all'incremento del PREU sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento (commi 1 e 2).

Il gettito può, quindi, essere così prudenzialmente quantificato:

- Esercizi con attività prevalente di gioco (agenzie/negozi):	10.000
- Esercizi con attività non prevalente di gioco ("corner"):	5.000
- 10.000 x 32.000€ =	320.000.000€
- 5.000 x 18.000€ =	90.000.000€
Totale	410.000.000€ (una tantum Anno 2016)

Comma 10 - Gara Bingo

Concessioni messe a gara: 210

210 x 350.000 = **73.500.000€ (una tantum Anno 2016)**

Comma 11 - Gara Gioco a distanza

- Concessioni messe a gara: 120

- 200.000x120= **24.000.000€ (una tantum Anno 2016)**

Art. 49

Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata

La disposizione apporta interventi di semplificazione e di razionalizzazione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, compresi quelli relativi alla predisposizione della dichiarazione precompilata. In linea generale, trattandosi di interventi di semplificazione e razionalizzazione non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato. Più in particolare:

Comma 1 lettera a) – Spese sanitarie nella dichiarazione precompilata: inclusione dei soggetti autorizzati e correzione refuso

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato

Comma 1 lettere b) e d) - Consultazione dei dati resi disponibili dal sistema tessera sanitaria per tutti i cittadini.

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato

Comma 1 lettera c) - *Sanzioni per omessa tardiva o errata trasmissione di dati ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato*

Essendo indeterminato il verificarsi delle condizioni ai fini dell'applicazione delle sanzioni, **si ritiene di non ascrivere eventuali effetti positivi sulle entrate del bilancio dello Stato.**



Comma 1 lettere e), f) e g) e comma 7 - Controlli preventivi sui rimborsi da 730

La proposta mira ad affinare i criteri di controllo sui rimborsi già previsti. **Si ritiene pertanto che non si possano ascrivere effetti positivi sul bilancio dello Stato in termini di minore spesa per rimborsi.**

Comma 1 lettera h) e comma 3 lettere a) e b) - Requisito dimensionale dei Caf

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato

Comma 2 lettere a), b) e c) - Trasmissione dei dati da parte di enti e casse aventi fini assistenziali

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato

Comma 4 lettere a) e b) - Valenza dichiarativa della certificazione unica

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato.

Comma 5 - Semplificazioni degli adempimenti fiscali per i soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie.

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato.

Comma 6 lettera a) - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese funebri

Tenuto conto dei potenziali effetti positivi derivanti dal miglioramento ai fini del controllo e della qualità dei dati proposti nelle dichiarazioni precompilate e che l'estensione riguarderebbe prevedibilmente un platea molto ridotta di soggetti si ritiene che **la proposta non determinerebbe complessivi effetti sul bilancio dello Stato.**

Comma 6 lettera b) - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese di iscrizione ai corsi universitari.

Considerando che viene preso a riferimento l'importo medio delle tasse e dei contributi dovuti alle università pubbliche **non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato.**

Art. 50

Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure

Comma 1. Le entrate derivanti dalla procedura di emersione volontaria - che non erano state oggetto di stima preventiva per ragioni prudenziali, in sede di adozione della legge 15 dicembre 2014, n. 186 - sono valutabili, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso dell'Agenzia delle Entrate, nonché delle risultanze delle dichiarazioni dei contribuenti già acquisite - nell'importo complessivo di circa 3.400 milioni di euro, comprensivi di 1.406 milioni di euro già realizzati nel 2015. Pertanto, l'importo di cui si prevede la realizzazione nel 2016 ammonta a 2 miliardi di euro, ascrivibili alla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153.

Comma 2. Il comma in esame contiene la clausola di salvaguardia, volta a garantire comunque l'acquisizione, nel 2016, di un maggior gettito per 2.000 milioni di euro, anche nel caso in cui tale livello non sia raggiunto con le entrate derivanti dalla voluntary disclosure.

A tal fine, qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 1 emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale del predetto importo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise sui prodotti di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, è stata
avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 OTT. 2015



A L L E G A T I

ALLEGATO N. 1. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C) E VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2016-2018 A LEGISLAZIONE VIGENTE (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.196 DEL 2009)

ALLEGATO N. 2. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA E)

ALLEGATO N. 3 - EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2016

ALLEGATO N. 4 – QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2016 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2015



ALLEGATO N. 1

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C) E VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2016-2018 A LEGISLAZIONE VIGENTE (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.196 DEL 2009)



ALLEGATO N.1
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE IA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C)
Allegato 1

	2016			2017			2018		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI									
rgani costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri									
Presidenza del Consiglio dei Ministri									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997									
(21.3 - CAP. 2115)	CP	33.687.736	33.687.736	33.590.787	-	33.590.787	33.590.787	-	33.590.787
	CS	33.687.736	33.687.736	33.590.787	-	33.590.787	33.590.787	-	33.590.787
TOTALE MISSIONE	CP	33.687.736	33.687.736	33.590.787	-	33.590.787	33.590.787	-	33.590.787
CS	33.687.736	33.687.736	33.590.787	33.590.787	-	33.590.787	33.590.787	-	33.590.787
relazioni finanziarie con le autonomie territoriali									
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
LEGGE N. 38 del 2001									
ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA.									
(2.3 - CAP. 7513/P)	CP	5.104.167	5.104.167	5.104.167	-	5.104.167	5.104.167	-	5.104.167
	CS	5.104.167	5.104.167	5.104.167	-	5.104.167	5.104.167	-	5.104.167
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
DECRETO LEGISLATIVO N. 56 Del 2000									
ART. 13 COMMA 3: ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO									
(2.4 - CAP. 2701)	CP	-	1.000.000.000	-	-	2.000.000.000	-	-	-
	CS	-	1.000.000.000	-	-	2.000.000.000	-	-	-



segue: Allegato 1

	2016				2017				2018					
	LEGISLAZ. VIGENTE		VARIAZIONI		LEGISLAZ. VIGENTE		VARIAZIONI		LEGISLAZ. VIGENTE		VARIAZIONI		D. di L. STABILITA'	
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI														
Rapporti finanziari con Enti territoriali														
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE														
LEGGE N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI	1.307.468	-1.307.468	-	-1.307.468	1.307.468	-1.307.468	-	-1.307.468	1.307.468	-1.307.468	-	-1.307.468	1.307.468	-
(2.5 - CAP. 2820)	1.307.468	-1.307.468	-	-1.307.468	1.307.468	-1.307.468	-	-1.307.468	1.307.468	-1.307.468	-	-1.307.468	1.307.468	-
TOTALE MISSIONE	6.411.635	998.692.532	1.005.104.167	1.998.692.532	6.411.635	1.998.692.532	2.005.104.167	2.005.104.167	6.411.635	1.998.692.532	2.005.104.167	2.005.104.167	6.411.635	5.104.167
	6.411.635	998.692.532	1.005.104.167	1.998.692.532	6.411.635	1.998.692.532	2.005.104.167	2.005.104.167	6.411.635	1.998.692.532	2.005.104.167	2.005.104.167	6.411.635	5.104.167
'Italia in Europa e nel mondo														
Cooperazione economica e relazioni internazionali														
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE														
LEGGE N. 794 Del 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966	1.594.678	-	1.594.678	-	1.584.606	-	1.584.606	1.584.606	1.584.606	-	1.584.606	1.584.606	1.584.606	1.584.606
(1.3 - CAP. 3751)	1.594.678	-	1.594.678	-	1.584.606	-	1.584.606	1.584.606	1.584.606	-	1.584.606	1.584.606	1.584.606	1.584.606
Promozione della pace e sicurezza internazionale														
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE														
LEGGE N. 140 Del 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'	214.950	-	214.950	-	214.950	-	214.950	214.950	214.950	-	214.950	214.950	214.950	214.950
(1.4 - CAP. 3399)	214.950	-	214.950	-	214.950	-	214.950	214.950	214.950	-	214.950	214.950	214.950	214.950



segue: Allegato 1

	2016		2017		2018	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
Integrazione europea						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE						
LEGGE N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSING TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA	1.028.887	-	1.028.887	1.025.900	-	1.025.900
(1.5 - CAP. 4543, 4545)	1.028.887	-	1.028.887	1.025.900	-	1.025.900
CP						
CS						
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE						
LEGGE N. 549 Del 1995						
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	1.405.108	-	1.405.108	1.405.108	-	1.405.108
(1.10 - CAP. 1163)	1.405.108	-	1.405.108	1.405.108	-	1.405.108
CP						
CS						
TOTALE MISSIONE	4.243.623	-	4.243.623	4.230.564	-	4.230.564
	4.243.623	-	4.243.623	4.230.564	-	4.230.564
ifesa e sicurezza del territorio						
Approntamento e impiego delle forze navali						
MINISTERO DELLA DIFESA						
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010						
ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE	82.047	-	82.047	81.894	-	81.894
(1.3 - CAP. 1345)	82.047	-	82.047	81.894	-	81.894
CP						
CS						



segue: Allegato 1

	2016		2017		2018				
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESUREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI									
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare	688.285 688.285	-	688.285 688.285	711.311 711.311	-	711.311 711.311	711.311 711.311	-	711.311 711.311
MINISTERO DELLA DIFESA	cp								
LEGGE N. 549 Del 1995	cs								
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.									
(1.5 - CAP. 1352)									
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari									
MINISTERO DELLA DIFESA									
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010									
ART. 596: FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	5.000.000 5.000.000	-	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	-	5.000.000 5.000.000	-	-	-
(1.6 - CAP. 7119)	cp								
cs									
TOTALE MISSIONE	5.770.332 5.770.332	-	5.770.332 5.770.332	5.793.205 5.793.205	-	5.793.205 5.793.205	793.205 793.205	-	793.205 793.205
giustizia									
Amministrazione penitenziaria									
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA									
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990									
ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.	220.391 220.391	-	220.391 220.391	230.000 230.000	-	230.000 230.000	230.000 230.000	-	230.000 230.000
(1.1 - CAP. 1768)	cp								
cs									
TOTALE MISSIONE	220.391 220.391	-	220.391 220.391	230.000 230.000	-	230.000 230.000	230.000 230.000	-	230.000 230.000



segue: Allegato 1

	2016		2017		2018				
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI									
ordine pubblico e sicurezza									
<i>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</i>									
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI									
LEGGE N. 267 Del 1991									
ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N. 41 DEL 1982)	cp cs	346.324 346.324	346.324 346.324	346.324 346.324	- -	346.324 346.324	353.424 353.424	- -	353.424 353.424
(4.1 - CAP. 2179)									
<i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</i>									
MINISTERO DELL'INTERNO									
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990									
ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	cp cs	547.362 547.362	547.362 547.362	545.774 545.774	- -	545.774 545.774	545.774 545.774	- -	545.774 545.774
(3.3 - CAPP. 2668, 2815)									
TOTALE MISSIONE	cp cs	893.686 893.686	893.686 893.686	892.098 892.098	- -	892.098 892.098	899.198 899.198	- -	899.198 899.198
occorso civile									
<i>Protezione civile</i>									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
DECRETO LEGGE N. 142 Del 1991									
ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE	cp cs	47.782.919 47.782.919	51.182.919 51.182.919	47.782.919 47.782.919	3.400.000 3.400.000	51.182.919 51.182.919	47.782.919 47.782.919	3.400.000 3.400.000	51.182.919 51.182.919
(6.2 - CAP. 7446)									



segue: Allegato 1

	2016		2017		2018	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005						
ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	cp	10.000.000	16.446.463	6.882.995	10.000.000	16.882.995
(6.2 - CAP. 2184)	cs	10.000.000	16.446.463	6.882.995	10.000.000	16.882.995
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013						
ART. 10 COMMA 1: FONDO EMERGENZE NAZIONALI	cp	149.000.000	249.000.000	140.000.000	100.000.000	240.000.000
(6.2 - CAP. 7441)	ca	149.000.000	249.000.000	140.000.000	100.000.000	240.000.000
TOTALE MISSIONE	cp	203.229.382	316.629.382	194.665.914	113.400.000	308.065.914
	cs	203.229.382	316.629.382	194.665.914	113.400.000	308.065.914
agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale						
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI						
LEGGE N. 549 Del 1995						
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	cp	380.881	380.881	379.631	-	379.631
(1.2 - CAP. 2200)	cs	380.881	380.881	379.631	-	379.631
DECRETO LEGISLATIVO N. 454 Del 1999						
ART. 6: CONTRIBUTO AL CREAA	cp	5.401.628	2.901.628	5.360.026	-2.500.000	2.860.026
(1.2 - CAP. 2083)	cs	5.401.628	2.901.628	5.360.026	-2.500.000	2.860.026



segue: Allegato 1

	2016			2017			2018		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI									
Sostegno al settore agricolo									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
DECRETO LEGISLATIVO N. 165 Del 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGRA).	CP CS	115.575.903 115.575.903	115.575.903 115.575.903	115.575.903 115.575.903	- -	115.575.903 115.575.903	115.575.903 115.575.903	- -	115.575.903 115.575.903
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione									
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI									
LEGGE N. 267 Del 1991									
ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA	CP CS	2.777.847 2.777.847	2.624.847 2.624.847	2.777.734 2.777.734	-152.000 -152.000	2.625.734 2.625.734	2.777.734 2.777.734	-152.000 -152.000	2.625.734 2.625.734
(1.5 - CAPP. 1413, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) CS									
TOTALE MISSIONE	CP CS	124.136.259 124.136.259	121.483.259 121.483.259	124.093.294 124.093.294	-2.652.000 -2.652.000	121.441.294 121.441.294	124.093.294 124.093.294	-2.652.000 -2.652.000	121.441.294 121.441.294
energia e diversificazione delle fonti energetiche									
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile									
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO									
DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003									
ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENEA	CP CS	16.350.054 16.350.054	16.350.054 16.350.054	16.350.054 16.350.054	- -	16.350.054 16.350.054	16.350.054 16.350.054	-1.500.000 -1.500.000	14.850.054 14.850.054
CAP. 7630/F)									



segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016			2017			2018		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
CP CS TOTALE MISSIONE	16.350.054 16.350.054	- -	16.350.054 16.350.054	16.350.054 16.350.054	- -	16.350.054 16.350.054	16.350.054 16.350.054	-1.500.000 -1.500.000	14.850.054 14.850.054
iritto alla mobilita' e sviluppo ai sistemi di trasporto									
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo									
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI									
DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997									
ART. 7: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C							6.872.063 6.872.063	-	6.872.063 6.872.063
(2.3 - CAP. 1921)									
Sostegno allo sviluppo del trasporto									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
LEGGE N. 128 Del 1998									
ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLG.									
(9.1 - CAP. 1723)	163.851 163.851	- -	163.851 163.851	163.375 163.375	- -	163.375 163.375	163.375 163.375	-	163.375 163.375
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne									
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI									
DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996; CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996									
(ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRN."									
(2.6 - CAP. 1850)	45.511 45.511	- -	45.511 45.511	45.253 45.253	- -	45.253 45.253	45.453 45.453	-	45.453 45.453
TOTALE MISSIONE	209.362 209.362	- -	209.362 209.362	208.628 208.628	- -	208.628 208.628	7.080.891 7.080.891	-	7.080.891 7.080.891



segue: Allegato 1

	2016		2017		2018	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESPREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
comunicazioni						
Sostegno all'editoria						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA	103.729.125 103.729.125	- -	103.729.125 103.729.125	103.428.085 103.428.085	- -	103.428.085 103.428.085
(11.2 - CAP. 2183, 7442)	CP CS					
TOTALE MISSIONE	103.729.125 103.729.125	- -	103.729.125 103.729.125	103.428.085 103.428.085	- -	103.428.085 103.428.085
CP CS						
commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo						
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
LEGGE N. 549 Del 1995						
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	5.359.644 5.359.644	-2.000.000 -2.000.000	3.359.644 3.359.644	5.317.970 5.317.970	-2.000.000 -2.000.000	3.317.970 3.317.970
(4.2 - CAP. 2501/P)	CP CS					
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011						
ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	17.782.671 17.782.671	- -	17.782.671 17.782.671	17.782.671 17.782.671	- -	17.782.671 17.782.671
(4.2 - CAP. 2535)	CP CS					



segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016			2017			2018		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ART. 14 COMMA 26/ter FUNTO 1: FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA (4.2 - CAP. 2530)	CP CS 13.843.475 13.843.475	- -	13.843.475 13.843.475	13.843.475 13.843.475	- -	13.843.475 13.843.475	13.843.475 13.843.475	- -	13.843.475 13.843.475
TOTALE MISSIONE	CP CS 36.985.790 36.985.790	-2.000.000 -2.000.000	34.985.790 34.985.790	36.944.116 36.944.116	-2.000.000 -2.000.000	34.944.116 34.944.116	36.944.116 36.944.116	-2.000.000 -2.000.000	34.944.116 34.944.116
icerca e innovazione									
Ricerca in materia ambientale									
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE									
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008									
ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPR)	CP CS 22.448.654 22.448.654	- -	22.448.654 22.448.654	22.448.654 22.448.654	- -	22.448.654 22.448.654	22.448.654 22.448.654	- -	22.448.654 22.448.654
(2.1 - CAPP. 3621, 8631)									
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali									
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO									
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI	CP CS 1.884.862 1.884.862	- -	1.884.862 1.884.862	1.884.862 1.884.862	- -	1.884.862 1.884.862	897.538 897.538	- -	897.538 897.538
(2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043)									
Ricerca di base e applicata									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012									
ART. 19: AGENZIA DIGITALE (12.1 - CAP. 1707)	CP CS 2.656.945 2.656.945	- -	2.656.945 2.656.945	2.656.945 2.656.945	- -	2.656.945 2.656.945	2.656.945 2.656.945	- -	2.656.945 2.656.945



segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016		2017		2018	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Ricerca per il settore della sanità pubblica MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992 ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA (2.1 - CAP. 3392) CP CS	254.210.075 254.210.075	-1.067.866 -1.067.866	253.142.209 253.142.209	254.243.175 254.243.175	-7.024.000 -7.024.000	247.219.175 247.219.175
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (3.4 - CAP. 1679) CP CS	4.250.000 4.250.000	- -	4.250.000 4.250.000	4.250.000 4.250.000	- -	4.250.000 4.250.000



segue: allegato I

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016				2017				2018						
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'			
	DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)", ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSONZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3 - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 59: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA", ART. 58, COMMA 2 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA", ART. 24, COMMA 1 - ASSUNZIONE DI PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA	1.706.856.752 CP CS 1.706.856.752	-4.000.000 -4.000.000	1.702.856.752 1.702.856.752	1.705.468.271 1.705.468.271	-4.000.000 -4.000.000	1.701.468.271 1.701.468.271	1.696.309.571 1.696.309.571	-4.000.000 -4.000.000	1.692.309.571 1.692.309.571	1.992.307.288 CP CS 1.992.307.288	-5.067.866 -5.067.866	1.987.239.422 1.987.239.422	1.980.951.907 1.980.951.907	-11.024.000 -11.024.000
(3.4 - CAP. 7236) TOTALE MISSIONE															



segue: Allegato 1

	2016			2017			2018		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI									
viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino									
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE									
LEGGE N. 979 Del 1982									
ART. 7 COMMA 1: DIFESA DEL MARE									
(1.10 - CAP. 1644, 1646)	CP CS	31.818.730 -	31.818.730 31.818.730	32.053.694 32.053.694	- -	32.053.694 32.053.694	32.053.694 32.053.694	- -	32.053.694 32.053.694
DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993									
ART. 9 COMMA 2: SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI FLORA E FAUNA	CP CS	3.934 -	3.934 3.934	3.827 3.827	- -	3.827 3.827	3.827 3.827	- -	3.827 3.827
(1.10 - CAP. 1388)									
ART. 12: SPESE COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA	CP CS	28.331 -	28.331 28.331	30.514 30.514	- -	30.514 30.514	30.514 30.514	- -	30.514 30.514
(1.10 - CAP. 1389)									
LEGGE N. 549 Del 1995									
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	CP CS	4.114.645 -	4.114.645 4.114.645	4.102.413 4.102.413	- -	4.102.413 4.102.413	4.102.413 4.102.413	- -	4.102.413 4.102.413
(1.10 - CAP. 1551)									
TOTALE MISSIONE	CP CS	35.965.640 -	35.965.640 35.965.640	36.190.448 36.190.448	- -	36.190.448 36.190.448	36.190.448 36.190.448	- -	36.190.448 36.190.448



segue: Allegato 1

	2016		2017		2018				
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI									
utela della salute									
Sanita' pubblica veterinaria									
MINISTERO DELLA SALUTE									
LEGGE N. 434 Del 1998									
ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO	CP CS		310.000 310.000	310.000 310.000	-	310.000 310.000	310.000 310.000	-	310.000 310.000
(1.2 - CAP. 5340)									
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure									
MINISTERO DELLA SALUTE									
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', ART. 4 COMMA 1 FURTO 1 - FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE	CP CS		8.900.947 8.900.947	8.900.947 8.900.947	-	8.900.947 8.900.947	8.900.947 8.900.947	-	8.900.947 8.900.947
(1.7 - CAP. 3443)									
LEGGE N. 549 Del 1995									
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	CP CS		3.161.606 3.161.606	3.161.606 3.161.606	-	3.161.606 3.161.606	3.161.606 3.161.606	-	3.161.606 3.161.606
(1.7 - CAP. 3412)									
DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001									
ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	CP CS		200.352 200.352	200.352 200.352	-100.000 -100.000	100.352 100.352	200.352 200.352	-100.000 -100.000	100.352 100.352
(1.7 - CAP. 3457)									



segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016				2017				2018			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
	DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003 ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (1.7 - CAPP. 3458, 7230) CP CS	2.200.094 2.200.094	-1.100.000 -1.100.000	1.100.094 1.100.094	2.193.418 2.193.418	-1.100.000 -1.100.000	1.093.418 1.093.418	2.193.418 2.193.418	-1.313.787 -1.313.787	879.631 879.631		
TOTALE MISSIONE CP CS	14.772.999 14.772.999	-1.200.000 -1.200.000	13.572.999 13.572.999	14.766.323 14.766.323	-1.200.000 -1.200.000	13.566.323 13.566.323	14.766.323 14.766.323	-1.413.787 -1.413.787	13.352.536 13.352.536			
utela e valorizzazione dei beni e attività culturali e asaggistici Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO LEGGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, CS 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO LEGGE N. 150 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (1.10 - CAP. 3610) CP CS	407.085.025 407.085.025	-52.752 -52.752	407.032.273 407.032.273	407.085.025 407.085.025	-	407.085.025 407.085.025	407.085.025 407.085.025	-	407.085.025 407.085.025			
	1.652.756 1.652.756	-	1.652.756 1.652.756	1.652.756 1.652.756	-	1.652.756 1.652.756	614.874 614.874	-	614.874 614.874			



segue: Allegato 1

	2016		2017		2018				
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI									
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975									
ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI	cp								
(1.10 - CAP. 3611)	cs	1.528.220	1.528.220	1.528.220	1.528.220	1.528.220	687.164	687.164	687.164
LEGGI N. 466 DEL 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINGUI	cp								
(1.10 - CAP. 3630)	cs	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	877.000	877.000	1.377.000
LEGGI N. 549 DEL 1995									
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	cp								
(1.10 - CAP. 3670, 3671)	cs	17.272.910	17.272.910	17.272.910	17.272.910	17.272.910	17.272.910	17.272.910	27.272.910
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale									
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO									
LEGGI N. 77 DEL 2006									
ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA "LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE" DELL'UNESCO.	cp								
(1.14 - CAP. 1442, 7305)	cs	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
TOTALE MISSIONE	cp	430.710.911	430.710.911	429.910.911	429.910.911	440.410.911	427.881.973	427.881.973	438.381.973
	cs	430.710.911	430.710.911	429.910.911	429.910.911	440.410.911	427.881.973	427.881.973	438.381.973



segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016		2017		2018	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
struzione scolastica						
<p>Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio</p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGGE N. 549 Del 1995</p> <p>ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.</p> <p>(1.8 - CAP. 1261)</p> <p>CP CS</p>	<p>1.306.160</p> <p>1.306.160</p>	<p>-300.000</p> <p>-300.000</p>	<p>1.006.160</p> <p>1.006.160</p>	<p>1.306.160</p> <p>1.306.160</p>	<p>-300.000</p> <p>-300.000</p>	<p>1.006.160</p> <p>1.006.160</p>
<p>Istituzioni scolastiche non statali</p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGGE N. 181 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPERA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.</p> <p>(1.9 - CAP. 2193)</p> <p>CP CS</p>	<p>293.000</p> <p>293.000</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>293.000</p> <p>293.000</p>	<p>293.000</p> <p>293.000</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>293.000</p> <p>293.000</p>
TOTALE MISSIONE	<p>1.599.160</p> <p>1.599.160</p>	<p>-300.000</p> <p>-300.000</p>	<p>1.299.160</p> <p>1.299.160</p>	<p>1.599.160</p> <p>1.599.160</p>	<p>-300.000</p> <p>-300.000</p>	<p>1.299.160</p> <p>1.299.160</p>



segue: Allegato 1

	2016		2017		2018	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
struzione universitaria e amazione post-universitaria						
Diritto allo studio						
nell'istruzione universitaria						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELLA UNIVERSITA' E DELLA RICERCA						
LEGGI N. 394 Del 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA	6.565.000	-1.500.000	5.065.000	6.565.000	-1.500.000	5.065.000
(2.1 - CAP. 1709)	6.565.000	-1.500.000	5.065.000	6.565.000	-1.500.000	5.065.000
LEGGI N. 338 Del 2000						
ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI	18.052.000	-	18.052.000	18.052.000	-	18.052.000
(2.1 - CAP. 7273)	18.052.000	-	18.052.000	18.052.000	-	18.052.000
Sistema universitario e formazione post-universitaria						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELLA UNIVERSITA' E DELLA RICERCA						
LEGGI N. 243 Del 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE E DECRETO-LEGGI 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA"						
ART. 60, COMMA 1 - SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO	69.305.000	-	69.305.000	69.305.000	-	69.305.000
(2.3 - CAP. 1692)	69.305.000	-	69.305.000	69.305.000	-	69.305.000
TOTALE MISSIONE	93.922.000	-1.500.000	92.422.000	93.922.000	-1.500.000	92.422.000
	93.922.000	-1.500.000	92.422.000	93.922.000	-1.500.000	92.422.000



segue: Allegato 1

	2016		2017		2018	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	D. di L. STABILITA'		D. di L. STABILITA'		D. di L. STABILITA'	
Diritti sociali, politiche sociali famiglia	113.427.302	2.303.225	113.427.302	2.303.225	113.427.302	2.303.225
	113.427.302	2.303.225	113.427.302	2.303.225	113.427.302	2.303.225
Terzo settore (associazionismo, volontariato, chiari e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
LEGGE N. 230 Del 1998						
ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE						
(17.7 - CAP. 2185)	CP					
	CS					
Protezione sociale per particolari categorie						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
LEGGE N. 16 Del 1990: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORESPONSIONE DI INCENTIVI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIÀ SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO						
(17.1 - CAP. 7256)	CP	6.955.885	7.055.885	-	7.055.885	-
	CS	6.955.885	7.055.885	-	7.055.885	-
Sostegno alla famiglia						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006						
ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA						
(17.3 - CAP. 2102)	CP	22.621.227	22.621.227	-	22.621.227	-
	CS	22.621.227	22.621.227	-	22.621.227	-



segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016			2017			2018		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità' MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 196 Del 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (17.4 - CAP. 1733)	6.616.878 6.616.878	-	6.616.878 6.616.878	7.355.861 7.355.861	-	7.355.861 7.355.861	7.355.861 7.355.861	-	7.355.861 7.355.861
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006 ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	9.589.591 9.589.591	-	9.589.591 9.589.591	10.621.990 10.621.990	-	10.621.990 10.621.990	10.621.990 10.621.990	-	10.621.990 10.621.990
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013 ART. 5/bis COMMA 1: INCREMENTO DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' AL FINE DELL'ASSISTENZA ED AL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (17.4 - CAP. 2108/P)	9.007.627 9.007.627	-	9.007.627 9.007.627	9.057.403 9.057.403	-	9.057.403 9.057.403	9.057.403 9.057.403	-	9.057.403 9.057.403
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI LEGGE N. 328 Del 2000 ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (4.5 - CAP. 3671)	312.589.741 312.589.741	-	312.589.741 312.589.741	312.553.204 312.553.204	-	312.553.204 312.553.204	313.918.592 313.918.592	-	313.918.592 313.918.592



segue: Allegato 1

	2016		2017		2018	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006						
ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA	28.794.000	-	28.794.000	28.794.000	-	28.794.000
(4.5 - CAP. 3527)	28.794.000	-	28.794.000	28.794.000	-	28.794.000
CP						
CS						
TOTALE MISSIONE	509.612.251	2.303.225	511.915.476	512.852.260	2.303.225	515.155.485
CS	509.612.251	2.303.225	511.915.476	512.852.260	2.303.225	515.155.485
politiche per il lavoro						
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI						
LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003						
ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI	1.024.216	-	1.024.216	1.104.040	-	1.190.347
(1.7 - CAP. 5025)	1.024.216	-	1.024.216	1.104.040	-	1.190.347
CP						
CS						
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI						
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006						
ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	4.322.906	-	4.322.906	4.312.926	-	4.312.926
(1.9 - CAP. 7682)	4.322.906	-	4.322.906	4.312.926	-	4.312.926
CP						
CS						
TOTALE MISSIONE	5.347.122	-	5.347.122	5.416.966	-	5.503.273
CS	5.347.122	-	5.347.122	5.416.966	-	5.503.273



segue: Allegato 1

	2016		2017		2018	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale						
MINISTERO DELL'INTERNO						
LEGGE N. 549 Del 1995						
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.						
(5.1 - CAP. 2309)	1.061.646	-	1.061.646	1.056.197	-	1.056.197
	1.061.646	-	1.061.646	1.056.197	-	1.056.197
DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005						
ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO						
(5.1 - CAP. 2311)	3.869.784	-	3.869.784	3.858.553	-	3.858.553
	3.869.784	-	3.869.784	3.858.553	-	3.858.553
TOTALE MISSIONE	4.931.430	-	4.931.430	4.914.750	-	4.914.750
	4.931.430	-	4.931.430	4.914.750	-	4.914.750
politiche economico-finanziarie e bilancio						
regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB)						
(1.4 - CAP. 1560)	125.804	-	125.804	124.858	-	124.858
	125.804	-	125.804	124.858	-	124.858



segue: Allegato 1

	2016			2017			2018		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI									
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	63.852.487 63.852.487	-6.385.249 -6.385.249	57.467.238 57.467.238	63.667.176 63.667.176	-6.366.718 -6.366.718	57.300.458 57.300.458	63.667.176 63.667.176	-6.366.718 -6.366.718	57.300.458 57.300.458
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008	CP CS								
ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA ERUZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS									
Analisi e programmazione economico-finanziaria	11.639 11.639	-	11.639 11.639	12.814 12.814	-	12.814 12.814	12.814 12.814	-	12.814 12.814
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 549 Del 1995	CP CS								
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.									
(1.6 - CAP. 1613)									
LEGGE N. 144 Del 1999									
ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ	CP CS								
(1.6 - CAP. 7330)									
TOTALE MISSIONE	55.317.281 55.317.281	-6.385.249 -6.385.249	58.932.032 58.932.032	65.268.581 65.268.581	-6.366.718 -6.366.718	58.901.863 58.901.863	65.268.581 65.268.581	-6.366.718 -6.366.718	58.901.863 58.901.863



segue: Allegato 1

	2016		2017		2018	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
iovani e sport						
<i>Incentivazione e sostegno alla gioventu'</i>						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006						
ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	5.559.878	-	5.559.878	6.136.837	-	6.136.837
(22.2 - CAP. 2105)	5.559.878	-	5.559.878	6.136.837	-	6.136.837
CP						
CS						
TOTALE MISSIONE	5.559.878	-	5.559.878	6.136.837	-	6.136.837
CP						
CS						
turismo						
<i>Sviluppo e competitivita' del turismo</i>						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO						
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005						
ART. 12 COMMA 2: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTI - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	2.087.366	10.000.000	12.087.366	2.087.366	10.000.000	12.087.366
(6.1 - CAP. 6821)	2.087.366	10.000.000	12.087.366	2.087.366	10.000.000	12.087.366
CP						
CS						
TOTALE MISSIONE	2.087.366	10.000.000	12.087.366	2.087.366	10.000.000	12.087.366
CP						
CS						



segue: Allegato 1

	2016		2017		2018	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche						
servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
LEGGE N. 146 Del 1980						
ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA						
(24.4 - CAP. 1680)	CP CS	32.565.682 -10.000.000 32.565.682 -10.000.000	22.565.682 22.565.682	32.464.989 32.464.989	-10.000.000 -10.000.000	22.464.989 22.464.989
DECRETO LEGISLATIVO N. 6 Del 2010						
ART. 4 COMMA 2: SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL FORNITORE P.A.						
(24.4 - CAP. 5200)	CP CS	3.811.325 - 3.811.325	3.811.325 3.811.325	3.797.362 3.797.362	- -	3.797.362 3.797.362
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 70 Del 2013: REGOLAMENTO RICORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.						
(24.4 - CAP. 5217)	CP CS	3.032.652 - 3.032.652	3.032.652 3.032.652	3.139.209 3.139.209	- -	3.139.209 3.139.209
TOTALE MISSIONE	CP CS	39.409.659 -10.000.000 39.409.659	29.409.659 29.409.659	39.401.560 39.401.560	-10.000.000 -10.000.000	29.401.560 29.401.560



segue: Allegato 1

	2016		2017		2018	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
ondi da ripartire Fondi da assegnare MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 385 Del 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (25.1 - CAP. 3026)	CP 14.365.982 CS 14.365.982	-	CP 28.577.536 CS 28.577.536	-	CP 28.577.536 CS 28.577.536	CP 28.577.536 CS 28.577.536
TOTALE MISSIONE	CP 14.365.982 CS 14.365.982	-	CP 28.577.536 CS 28.577.536	-	CP 28.577.536 CS 28.577.536	CP 28.577.536 CS 28.577.536
TOTALE GENERALE	CP 3.751.776.342 CS 3.751.776.342	CP 1.105.736.890 CS 1.105.736.890	CP 3.757.469.597 CS 3.757.469.597	CP 2.099.853.039 CS 2.099.853.039	CP 3.748.625.693 CS 3.748.625.693	CP 3.847.364.945 CS 3.847.364.945



**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(CRONOLOGICO) (TABELLA E)**

IN APPOSITA NOTA A MARGINE DI CIASCUNA AUTORIZZAZIONE DI SPESA SONO INDICATE LE EVENTUALI DISPONIBILITÀ DI TESORERIA AL
30 SETTEMBRE NONCHÉ I RESIDUI DI STANZIAMENTO.



ALLEGATO N.2
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAUTE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA E)

Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TER.
<p>LEGGI N. 808 Del 1985</p> <p>ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIAMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO</p> <p>(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)</p>	0	0	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	75.000.000 75.000.000	1.190.000.000 1.190.000.000	2032	2
<p>LEGGI N. 183 Del 1987</p> <p>ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE CAP. 7493)</p>	4.950.000.000	17.865.709.418	4.350.000.000 4.350.000.000	4.850.000.000 4.850.000.000	4.750.000.000 4.750.000.000	9.800.000.000 9.800.000.000	2020	27
<p>DECRETO LEGGE N. 148 Del 1993</p> <p>ART. 3: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali CAP. 7499)</p>	98.739.943	0	110.000.000 110.000.000	-	-	-		19
<p>DECRETO LEGGE N. 321 Del 1996</p> <p>ART. 5 COMMA 2 PUNTO A: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO</p> <p>(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7420/P)</p>	0	0	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	360.000.000 360.000.000	2027	27
<p>ART. 5 COMMA 2 PUNTO B: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7420/P)</p>	0	0	80.000.000 80.000.000	35.000.000 35.000.000	95.000.000 95.000.000	310.000.000 310.000.000	2020	27



segue: Allegato 2

ESTRATTI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 5 COMMA 2 PUNTO C: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITE IMPEGNO)	0	0	24.000.000 24.000.000	135.000.000 135.000.000	135.000.000 135.000.000	266.000.000 266.000.000	2021	27
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7420/P)								
LEGGE N. 662 Del 1996								
ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.	10.329.138	0	10.330.000 10.330.000	-	-	-	2016	16
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7483)								
ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.	10.329.138	0	10.330.000 10.330.000	-	-	-	2016	27
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7484)								
DECRETO LEGGE N. 67 Del 1997								
ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI	51.645.689	0	51.645.000 51.645.000	51.646.000 51.646.000	-	-	2017	16
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7485)								
LEGGE N. 398 Del 1998								
ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE	15.493.707	0	15.494.000 15.494.000	15.494.000 15.494.000	-	-	2018	27
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.5 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici CAP. 7156)								
LEGGE N. 448 Del 1998								
ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA	15.000.000	0	300.000.000 300.000.000	300.000.000 300.000.000	700.000.000 700.000.000	800.000.000 800.000.000	2019	17
(ECONOMIA E FINANZE: 10.1 - Opere pubbliche e infrastrutture CAP. 7464)								
LEGGE N. 144 Del 1999								
ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.	32.817.000	0	32.817.000 32.817.000	32.817.000 32.817.000	32.817.000 32.817.000	32.817.000 32.817.000	2019	2
(ECONOMIA E FINANZE: 24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche CAP. 7335)								



segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>LEGGE N. 499 Del 1999</p> <p>ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 6.1 - Fondi da assegnare CAP. 7810)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 185 Del 2000</p> <p>ART. 10 COMMA 1: INCENTIVI ALL'AUTOIMPRESORIALITA' E ALL'AUTOIMPIEGO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 45, COMMA 1, DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144.</p> <p>(POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 1.2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale CAP. 7253)</p>	0	0	25.000.000 25.000.000	10.000.000 10.000.000	-	-	2017	21
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004</p> <p>ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI</p> <p>(POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 1.2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale CAP. 7439)</p>	0	0	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	4.000.000 4.000.000	104.400.000 104.400.000	2030	21
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 311 Del 2004</p> <p>ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7481)</p>	14.851.255	0	20.000.000 20.000.000	-	-	-	2016	21
<p>DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005</p> <p>ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449)</p>	5.000.000	0	5.000.000 5.000.000	-	-	-	2016	16
<p>DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005</p> <p>ART. 5 COMMA 3/bis: CONTRIBUTO RCA SICILIA</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale CAP. 7517)</p>	3.750.000	0	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	2019	19
	86.000.000	0	86.000.000 86.000.000	86.000.000 86.000.000	86.000.000 86.000.000	284.000.000 284.000.000	2022	27



segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 5 COMMA 3/ter: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE SICILIANA (ECONOMIA E FINANZE: 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale CAP. 7507/P)	41.316.552	0	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	40.000.000 40.000.000	2022	27
LEGGI FINANZIARIA N. 266 Del 2005								
ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	0	0	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	384.183.000 384.183.000	2021	27
ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122)	0	212.352.207	75.588.410 75.588.410	631.488.197 631.488.197	1.945.000.000 1.945.000.000	10.090.000.000 10.090.000.000	2025	11
ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'ARMAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. (ECONOMIA E FINANZE: 1.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali CAPP. 7849, 7850 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica CAPP. 7833, 7834)	23.767.552	0	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	200.000.000 200.000.000	2023	27
ART. 1 COMMA 95 PUNTO 3: CONTRIBUTO PER IL PROSEGUITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM (LIMITE IMPEGNO)	576.333.334	0	626.000.000 626.000.000	590.000.000 590.000.000	248.000.000 248.000.000	831.000.000 831.000.000	2025	2
ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA (ECONOMIA E FINANZE: 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale CAP. 7507/P)	0	0	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	30.000.000 30.000.000	2021	27



segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>LEGGI FINANZIARIA N. 296 Del 2006</p> <p>ART. 1 COMMA 863 PUNTO 1: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 28.1 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali CAP. 8000/P)</p>	0	0	930.000.000 930.000.000	- -	- -	670.000.000 670.000.000	2019	4
<p>ART. 1 COMMA 883 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA</p> <p>(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)</p>	0	0	41.430.000 41.430.000	38.570.000 38.570.000	38.570.000 38.570.000	115.710.000 115.710.000	2021	2
<p>ART. 1 COMMA 883 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA</p> <p>(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)</p>	0	0	40.228.000 40.228.000	39.772.000 39.772.000	39.772.000 39.772.000	159.088.000 159.088.000	2022	2
<p>ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA</p> <p>(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)</p>	0	0	40.978.000 40.978.000	39.022.000 39.022.000	39.022.000 39.022.000	195.110.000 195.110.000	2023	2
<p>ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA</p> <p>(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)</p>	0	0	876.000 876.000	876.000 876.000	876.000 876.000	2.628.000 2.628.000	2021	2



segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016				2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		SETTORE IN RIF. TAB.	ANNO IN RIF. TER.
			cp	cs	0	0	11.233.000 11.233.000	400.000.000 400.000.000	11.233.000 11.233.000	400.000.000 400.000.000	11.233.000 11.233.000	44.932.000 44.932.000		
ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)	0	0	cp cs		11.233.000 11.233.000	400.000.000 400.000.000	11.233.000 11.233.000	400.000.000 400.000.000	11.233.000 11.233.000	44.932.000 44.932.000	2022	2		
ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA' (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	600.000.000	0	cp cs		400.000.000 400.000.000					1.200.000.000 1.200.000.000	2021	11		
ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITA' (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	0	0	cp cs		100.000.000 100.000.000					200.000.000 200.000.000	2020	11		
ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: RETE TRADIZIONALE (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	0	0	cp cs		100.000.000 100.000.000					300.000.000 300.000.000	2021	11		
ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7060/P)	0	0	cp cs		88.750.000 88.750.000					266.250.000 266.250.000	2021	27		
ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7060/P)	0	0	cp cs		94.151.000 94.151.000					376.604.000 376.604.000	2022	27		
ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7060/P)	0	0	cp cs		90.450.000 90.450.000					452.250.000 452.250.000	2023	27		
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007														
ART. 2 COMMA 179 PUNTO A: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)	1.203.466.062	0	cp cs		20.000.000 20.000.000					80.000.000 80.000.000	2022	2		



segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RISIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)	0	0	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	125.000.000 125.000.000	2023	2
ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)	0	0	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	150.000.000 150.000.000	2024	2
ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)	0	0	1.037.000.000 1.037.000.000	997.000.000 997.000.000	780.000.000 780.000.000	2.372.000.000 2.372.000.000	2021	2
ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE OBIETTIVO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7060/P)	1.680.377.568	0	90.772.000 90.772.000	90.772.000 90.772.000	90.772.000 90.772.000	363.088.000 363.088.000	2022	27
ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE OBIETTIVO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7060/P)	0	0	91.612.000 91.612.000	91.612.000 91.612.000	91.612.000 91.612.000	458.060.000 458.060.000	2023	27
ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7060/P)	0	0	90.517.000 90.517.000	90.517.000 90.517.000	90.517.000 90.517.000	543.102.000 543.102.000	2024	27
ART. 2 COMMA 291 PUNTO A: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7188/P)	54.722.010	0	1.212.000 1.212.000	1.212.000 1.212.000	1.212.000 1.212.000	4.848.000 4.848.000	2022	19
ART. 2 COMMA 291 PUNTO B: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7188/P)	0	0	225.000 225.000	225.000 225.000	225.000 225.000	900.000 900.000	2022	19



segue: Allegato 2

ASTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 2 COMMA 291 PUNTO C: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7188/F)	0	0	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000	256.000 256.000	2022	19
ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7187)	1.000.000	0	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	4.000.000 4.000.000	2022	19
ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI (ECONOMIA E FINANZE: 8.2 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno CAP. 7132)	38.000.000	0	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	1.534.000.000 1.534.000.000	2049	27
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008	123.200.000	50.154.035						
ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7895)			7.500.000 192.413.197	-	-	-	2016	17
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008								
ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	0	0	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	291.000.000 291.000.000	2023	27
ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	0	0	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	723.159.588 723.159.588	2024	27
LEGGE N. 7 Del 2009								
ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAVAIRIA LIBICA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 8.2 - Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale CAP. 7800)	0	0	95.165 95.165	117.388 117.388	117.388 117.388	1.756.825.816 1.756.825.816	2028	27



segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009								
ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO (ECONOMIA E FINANZE: 14.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali CAP. 7817)	86.739	0	175.343.334 175.343.334	130.852.054 130.852.054	112.691.000 112.691.000	1.374.874.000 1.374.874.000	2032	3
ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7459)	108.823.000	0	44.000.000 44.000.000	-	-	-	2016	19
DECRETO LEGGE N. 135 Del 2009								
ART. 3/bis COMMA 2: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7853/P)	20.429.175	0	10.557.225 10.557.225	10.555.230 10.555.230	10.555.230 10.555.230	46.027.275 46.027.275	2023	11
LEGGE DI STABILITA' N. 220 Del 2010								
ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)	0	0	35.501.000 35.501.000	29.221.000 29.221.000	29.221.000 29.221.000	126.653.000 126.653.000	2023	2
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011								
ART. 32 COMMA 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7372/P)	111.838.924	0	224.426.753 224.426.753	200.000.000 200.000.000	200.000.000 200.000.000	400.000.000 400.000.000	2020	11
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7514)	116.972.079	0	67.147.162 67.147.162	-	-	-	2016	27
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 11: MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 IONICA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7155)	0	0	19.843.159 19.843.159	-	-	-	2016	11



segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 3: RFI - AV/AC MILANO-VERONA; TRAMVA TREVIOLIO BRESCIA - SECONDO LOTTO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.5 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario CAP. 7515)	189.056.677	0	185.110.097 333.983.445	-	-	-	2016	11
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 4: ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.5 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario CAP. 7518/P)	0	0	138.289.000 126.292.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	2019	11
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLINA: SS 38 1° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO II° STRALCIO DALLLO SVINCOLO DI CORSO ALIO SVINCOLO DEL TARTANO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7519)	0	0	4.118.657 4.118.657	-	-	-	2016	11
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7529)	1.007.515	0	9.548.000 9.548.000	-	-	-	2016	11
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 9: REALIZZAZIONE METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA METROBUS DI BRESCIA. 1° LOTTO FUNZIONALE PREALPINO - S. EUFEMIA. ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO 1^ E 2^ TRANCHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale CAP. 7422)	5.197.810	0	26.537.744 26.537.744	-	-	-	2016	11
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 9: HUB PORTUALE DI RAVENNA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7268)	0	0	48.940.000 48.940.000	-	-	-	2016	1
ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7685/P)	185.951	0	1.071.679 1.071.679	1.071.679 1.071.679	1.071.679 1.071.679	54.344.308 54.344.308	2024	27



segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TAB.	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGGE N. 201 Del 2011								
ART. 3 COMMA 4: DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (SVILUPPO ECONOMICO: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo CAP. 7342)	807.175.532	0	704.124.207 704.124.207	-	-	-	2016	2
DECRETO LEGGE N. 215 Del 2011								
ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7420/P)	124.047.098	0	25.000.000 25.000.000	125.000.000 125.000.000	125.000.000 125.000.000	-	2013	2
DECRETO LEGGE N. 95 Del 2012								
ART. 3/bis COMMA 6: CREDITO IMPOSTA SISMA EMILIA (ECONOMIA E FINANZE: 8.3 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, CAP. 7810)	0	0	431.200.117 431.200.117	431.200.117 431.200.117	431.200.117 431.200.117	3.018.400.819 3.018.400.819	2025	3
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012								
ART. 1 COMMA 170: BANCHE E FONDI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale CAP. 7175)	294.976.829	0	295.000.000 295.000.000	295.000.000 295.000.000	295.000.000 295.000.000	1.180.000.000 1.180.000.000	2022	27
ART. 1 COMMA 176: CONTRATTI PROGRAMMA REI (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P)	0	0	100.000.000 100.000.000	200.000.000 200.000.000	400.000.000 400.000.000	-	2018	11
ART. 1 COMMA 184: PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per Pubbliche calamità' CAP. 7200/P)	0	0	350.165.821 350.165.821	16.953.321 16.953.321	16.953.320 16.953.320	12.426.692 12.426.692	2020	27
ART. 1 COMMA 186: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA D'ALTURA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7270)	0	0	2.892.164 2.892.164	30.000.000 30.000.000	55.000.000 55.000.000	-	2018	1



segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 1 COMMA 208: NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.5 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario CAP. 7532)	54.363.019	0	120.540.000 120.540.000	102.540.000 102.540.000	293.540.000 293.540.000	1.698.940.000 1.698.940.000	2029	11
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013								
ART. 7/bis COMMA 1: RIFINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE NEI COMUNI INTERESSATI DAL SISMA ABRUZZO (ECONOMIA E FINANZE: 14.1 - Edilizia abitativa e Politiche territoriali CAP. 8005)	706.271.758	0	1.097.200.000 1.097.200.000	1.297.200.000 1.297.200.000	1.497.200.000 1.497.200.000	1.797.200.000 1.797.200.000	2020	3
ART. 7/ter COMMA 2: INFRASTRUTTURE FS (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P)	0	0	70.000.000 70.000.000	170.000.000 170.000.000	120.000.000 120.000.000	720.000.000 720.000.000	2024	11
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013								
ART. 2 COMMA 1: CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI (SVILUPPO ECONOMICO: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo CAP. 7489)	30.957.713	0	61.795.662 61.795.662	76.708.029 76.708.029	76.708.029 76.708.029	130.193.302 130.193.302	2021	27
ART. 18 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7536/P)	0	0	33.764.052 33.764.052	96.140.831 96.140.831	-	-	2017	11
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 1: REALIZZAZIONE DELLA FANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7537)	107.534.895	0	60.311.843 60.311.843	-	-	-	2016	11
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 2: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA PEDEMONTANA VENETA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7147)	28.250.686	0	219.500.000 219.500.000	-	-	-	2016	11
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 3: PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7538)	216.209.600	0	64.970.853 64.970.853	60.000.000 60.000.000	101.000.000 101.000.000	160.000.000 160.000.000	2019	11



segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 5: SOMME DA ASSEGNARE A RTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.5 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario CAP. 7540)	0	0	60.311.843 169.000.000	- -	- -	- -	2016	11
ART. 16 COMMA 2 PUNTO 6: SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E LA A 19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7541) CS	0	0	76.558.497 76.558.497	- -	- -	- -	2016	11
ART. 18 COMMA 3 PUNTO 1: METROPOLITANA DI NAPOLI - LINEA 1, TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale CAP. 7421) CS	0	0	40.000.000 40.000.000	33.100.000 33.100.000	10.000.000 10.000.000	- -	2018	11
DECRETO LEGGE N. 76 Del 2013								
ART. 11 COMMA 5: CONTRIBUTO CHERNOBYL (ECONOMIA E FINANZE: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale CAP. 7174) CS	6.599.000	0	6.515.000 6.515.000	8.275.000 8.275.000	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000	2019	27
DECRETO LEGGE N. 104 Del 2013								
ART. 10 COMMA 1: MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E DETRAZIONI FISCALI (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica CAP. 7106) CS	0	0	50.000.000 50.000.000	100.000.000 100.000.000	200.000.000 200.000.000	2.900.000.000 2.900.000.000	2044	17
DECRETO LEGGE N. 145 Del 2013								
ART. 13 COMMA 1 PUNTO B: OPERE NECESSARIE PER L'ACCESSIBILITA' FERROVIARIA MALPENSA - TERMINAL T1 T2 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7545) CS	0	0	16.000.000 16.000.000	16.000.000 16.000.000	- -	- -	2017	11
ART. 13 COMMA 1 PUNTO C: LINEA M4 METROPOLITANA DI MILANO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale CAP. 7418) CS	0	0	9.700.000 9.700.000	17.000.000 17.000.000	9.000.000 9.000.000	- -	2018	11



segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 13 COMMA 1: ALIMENTAZIONE DEL FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7685/P)	0	0	402 402	402 402	402 402	2.412 2.412	2024	27
ART. 13 COMMA 1 PUNTO 1: PARCHEGGIO REMOTO DI STAZIONAMENTO DI CASCINA MERIATA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7695)	0	0	7.300.000 18.300.000	-	-	-	2016	17
ART. 13 COMMA 6 PUNTO 2: SPESE CONNESSE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA EMIS - S.I. GESTIONE PORTUALE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7839)	3.036.600	0	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	2.000.000 2.000.000	2020	1
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013 ART. 1 COMMA 6: FONDO SVILUPPO E COESIONE - PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020 (ECONOMIA E FINANZE: 28.1 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali CAP. 8000/P)	12.104.881.998	0	2.270.000.000 1.580.200.000	3.400.000.000 3.400.000.000	3.500.000.000 3.500.000.000	29.442.600.000 30.132.400.000	2023	4
ART. 1 COMMA 25: AGEVOLAZIONI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE E TURISTICO DI CUI ALL' ART. 43 DL 112/2008 (SVILUPPO ECONOMICO: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo CAP. 7343)	0	0	94.970.853 94.970.853	-	-	-	2016	2
ART. 1 COMMA 38 PUNTO A: CONTRIBUTI VENTENNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 24/12/85, N. 808 - CONTRIBUTO 1 (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)	0	0	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	410.000.000 410.000.000	2029	2



segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 1 COMMA 38 PUNTO B: CONTRIBUTI VENTENNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 24/12/85, N. 908 - CONTRIBUTO 2 (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)	0 cp cs	0	13.000.000 13.000.000	13.000.000 13.000.000	13.000.000 13.000.000	148.000.000 148.000.000	2029	2
ART. 1 COMMA 41: TETRA - PROSECUZIONE INTERVENTI (INTERNO: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia CAP. 7506)	35.541.374 cp cs	0	64.984.497 64.984.497	64.609.953 64.609.953	64.609.953 64.609.953	129.219.906 129.219.906	2020	27
ART. 1 COMMA 48 PUNTO C: TUTTI PRIMA CASA (ECONOMIA E FINANZE: 14.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali CAP. 7077)	96.263.452 cp cs	0	117.766.455 117.766.455	-	-	70.000.000 70.000.000	2019	27
ART. 1 COMMA 68: ANAS (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7372/P)	0 cp cs	0	1.250.000.000 1.250.000.000	1.443.000.000 1.443.000.000	1.500.000.000 1.500.000.000	3.000.000.000 3.000.000.000	2020	11
ART. 1 COMMA 69: ANAS (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7372/P)	0 cp cs	0	112.659.872 112.659.872	-	-	-	2016	11
ART. 1 COMMA 71: PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA MOSE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità CAP. 7200/P)	0 cp cs	0	116.657.092 116.657.092	131.349.072 131.349.072	-	-	2017	27
ART. 1 COMMA 73: MANUTENZIONE ES (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P)	0 cp cs	0	750.000.000 750.000.000	750.000.000 750.000.000	750.000.000 750.000.000	1.500.000.000 1.500.000.000	2020	11
ART. 1 COMMA 74: RFI (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P)	0 cp cs	0	50.000.000 50.000.000	-	-	-	2016	11
ART. 1 COMMA 76: RFI (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P)	0 cp cs	0	70.000.000 70.000.000	320.000.000 320.000.000	320.000.000 320.000.000	3.920.000.000 3.920.000.000	2021	11
ART. 1 COMMA 80: RFI (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P)	0 cp cs	0	100.000.000 100.000.000	50.000.000 50.000.000	-	-	2016	11



segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 1 COMMA 63: SPESE PER MATERIALE ROTABILE SU GOMMA E FERROVIARIO NONCHE PER VAPORETTI E FERRY-BOAT (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale CAP. 7251)	0	0	125.000.000 125.000.000	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	2019	11
ART. 1 COMMA 90: CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE IMATERIALE DEGLI INTERPORTI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.4 - Autotrasporto ed intermodalita' CAP. 7305)	2.804.119	0	2.849.126 2.849.126	-	-	-	2016	11
ART. 1 COMMA 107 PUNTO 1: RIFINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7853/P)	0	0	13.143.641 13.143.641	13.105.495 13.105.495	13.105.495 13.105.495	26.210.990 26.210.990	2020	11
ART. 1 COMMA 109: CONTRIBUTO AMMODERNAMENTO CORPO GUARDIA DI FINANZA (ECONOMIA E FINANZE: 1.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali CAP. 7851 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica CAP. 7837)	1.308.511	0	35.000.000 35.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	80.000.000 80.000.000	2020	27
ART. 1 COMMA 111: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: 1.9 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche CAP. 7511)	50.000.000	0	150.000.000 150.000.000	50.000.000 50.000.000	150.000.000 150.000.000	1.700.000.000 1.700.000.000	2030	19
ART. 1 COMMA 117 PUNTO 4: SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE CAPITANERIE DI PORTO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7853/P)	0	0	938.832 938.832	-	-	-	2016	11
ART. 1 COMMA 303: ISTITUTO CREDITO SPORTIVO (ECONOMIA E FINANZE: 22.1 - Attivita' ricreative e sport CAP. 7455)	9.278.488	0	18.776.646 18.776.646	-	-	-	2016	24
ART. 1 COMMA 308: CENTENARIO GUERRA MONDIALE (ECONOMIA E FINANZE: 21.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri CAP. 7474)	4.166.667	0	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	-	2018	27



segue: Allegato 2

ESTRATTI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGGE N. 150 Del 2013 ART. 4 COMMA 8/ter PUNTO 2: RIFINANZIAMENTO LEGGE 244/2004 ART. 2 COMMA 99 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7853/P)	0	0	4.448.465 4.448.465	4.435.555 4.435.555	4.435.555 4.435.555	8.871.110 8.871.110	2020	11
ART. 4 COMMA 8/quarter PUNTO 2: RIFINANZIAMENTO L. 244/2007 ART. 2 COMMA 99 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7853/P)	0	0	295.704 295.704	295.704 295.704	295.704 295.704	591.408 591.408	2020	11
DECRETO LEGGE N. 66 Del 2014 ART. 22/bis COMMA 1: RISORSE DESTINATE ALLE ZONE FRANCHE URBANE (SVILUPPO ECONOMICO: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo CAP. 7350)	0	0	35.000.000 35.000.000	-	-	-	2016	2
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2014 ART. 7 COMMA 1: SPESE PER L'AFFIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO «GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI» (BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO: 1.15 - Tutela del patrimonio culturale CAP. 6098)	0	0	50.000.000 50.000.000	-	-	-	2016	27
DECRETO LEGGE N. 119 Del 2014 ART. 8 COMMA 1 PUNTO A: ACQUISTO AUTOMEZZI ED EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO STRUTTURE (INTERNO: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica CAP. 7456)	68.025.546	0	37.920.000 37.920.000	37.920.000 37.920.000	37.920.000 37.920.000	113.760.000 113.760.000	2021	27
ART. 8 COMMA 1 PUNTO B: AMMODERNAMENTO MEZZI E ATTREZZATURE VVFF (INTERNO: 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico CAP. 7325/P)	17.568.174	0	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000	18.000.000 18.000.000	2021	27
DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014 ART. 3 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI IN CORSO E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 536/P)	0	0	-	438.000.000 438.000.000	1.455.000.000 1.455.000.000	226.000.000 226.000.000	2020	11

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 3 COMMA 2 PUNTO A/bis: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA IDRICO BASENTO-BRADANO SETTORE G (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.5 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici CAP. 7249)	0	0	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	45.000.000 45.000.000	-	2018	27
ART. 3 COMMA 2 PUNTO A/quarter: INTERVENTI DI SOPPRESSIONE E AUTOMAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLA RETE FERROVIARIA CORRIDOIO FERROVIARIO ADRIATICO BOLOGNA - LECCE	0	0	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	2019	27
ART. 3 COMMA 2 PUNTO A/quarter: TRATTA COLOSSO P.ZZA VENEZIA LINEA C ROMA	0	0						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.5 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario CAP. 7549)	0	0	10.000.000 10.000.000	90.000.000 90.000.000	55.000.000 55.000.000	-	2018	11
ART. 3 COMMA 2 PUNTO B/ter: MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE FERROVIARIO CUNEO - VENTIMIGLIA	0	0	4.000.000 4.000.000	25.000.000 25.000.000	-	-	2017	11
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.5 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario CAP. 7550)	0	0						
ART. 3 COMMA 2 PUNTO B/quarter: SOMMA DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLA TO-MI CON VIABILITÀ LOCALE MEDIANTE L'INTERCONNESSIONE TRA LA SS 32 E LA SP 299, TANGENZIALE DI NOVARA	0	0						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7522)	0	0						
ART. 3 COMMA 2 PUNTO B/quinquies: SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO-GENOVA; TERZO VALICO DEI GIOVI	0	0						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.5 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario CAP. 7518/F)	0	0						
ART. 3 COMMA 2 PUNTO B/sesties: SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO MARCHE - UMBRIA	0	0						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7521)	0	0	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	30.000.000 30.000.000	45.000.000 45.000.000	2020	11
ART. 3 COMMA 2 PUNTO B/septies: COMPLETAMENTO DELLA LINEA 1 METROPOLITANA NAPOLI	0	0						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale CAP. 7427)	0	0	10.000.000 10.000.000	20.000.000 20.000.000	60.000.000 60.000.000	-	2018	11



segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 3 COMMA 2 PUNTO C: METROPOLITANA DI TORINO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale CAP. 7424)	0	0	7.000.000 7.000.000	48.000.000 48.000.000	40.000.000 40.000.000	-	2018	11
ART. 3 COMMA 2 PUNTO C/septies decies: FINANZIAMENTO DELLE RICHIESTE INViate AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 COMMA 9 DEL DL 69/2013	56.300.195	0	15.000.000 15.000.000	100.000.000 100.000.000	65.000.000 65.000.000	-	2018	27
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7543/P)								
ART. 3 COMMA 2 PUNTO C/octies decies: FINANZIAMENTO DELLE RICHIESTE INViate AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 COMMA 9 DEL DL N.69 DEL 2013	0	0	33.000.000 33.000.000	10.000.000 10.000.000	-	-	2017	27
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7543/P)								
ART. 3 COMMA 3 PUNTO A: NUOVI PROGETTI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7543/P)	0	0	30.000.000 111.287.376	30.000.000 30.000.000	-	-	2017	27
ART. 3 COMMA 3 PUNTO B: SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI BENI IMMOBILI DERIVANTI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7219/P)	0	0	6.300.000 6.300.000	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	-	2018	27
ART. 3 COMMA 3 PUNTO B/bis: SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7219/P)	0	0	3.700.000 3.700.000	10.000.000 10.000.000	30.000.000 30.000.000	-	2018	27
ART. 3 COMMA 12: INFRASTRUTTURE CARCERARIE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7471)	0	0	20.564.000 50.000.000	-	-	-	2016	17
LEGGI DI STABILITA' N. 190 DEL 2014								
ART. 1 COMMA 9: FONDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE (BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO: 1.15 - Tutela del patrimonio culturale CAP. 8099)	0	0	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	200.000.000 200.000.000	2020	27



segue; Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 1 COMMA 50: PROSECUZIONE BONIFICHE AMIANTO (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: 1.9 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche CAP. 7503)	15.058.916	0	45.000.000 45.000.000	45.000.000 45.000.000	-	-	2017	19
ART. 1 COMMA 142: CONTRIBUTO ASI - PROGRAMMA COSMO SKYMED	0	0	30.000.000 30.000.000	30.000.000 30.000.000	-	-	2017	13
ART. 1 COMMA 153: OPERE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI	0	0	-	75.000.000 75.000.000	75.000.000 75.000.000	150.000.000 150.000.000	2019	27
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7275)								
ART. 1 COMMA 175: SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGRAMMI DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA E PER I PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI DI RILEVANZA STRATEGICA	0	0	60.000.000 60.000.000	150.000.000 150.000.000	150.000.000 150.000.000	580.000.000 580.000.000	2020	13
(ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 3.4 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata CAP. 7238/P)								
ART. 1 COMMA 168: REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO APPLICATIVI INFORMATIVI PER SCRITTURE CONTABILI	30.338.961	0	-	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	-	2018	27
(ECONOMIA E FINANZE: 1.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio CAP. 7450)								
ART. 1 COMMA 202 PUNTO B: RISORSE PER IL PIANO STRAORDINARIO PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY	205.406	0	-	38.000.000 39.000.000	-	-	2017	27
(SVILUPPO ECONOMICO: 4.2 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy CAP. 7481)								
ART. 1 COMMA 214: FONDO PER L'INVESTIMENTO DEL SETTORE LATTIERO CASEARIO	0	0	15.000.000 15.000.000	38.000.000 38.000.000	-	-	2017	21
(POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 1.2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale CAP. 7100)								
ART. 1 COMMA 228 PUNTO A: SOMME ASSEGNATE ALLE RETI METROPOLITANE IN COSTRUZIONE	0	0	12.500.000 12.500.000	12.500.000 12.500.000	12.500.000 12.500.000	150.000.000 150.000.000	2030	11
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale CAP. 7423/P)								



segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 1 COMMA 228 PUNTO B: SOMME ASSEGNATE ALLE RETI METROPOLITANE IN COSTRUZIONE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale CAP. 7423/F)	0	0	7.500.000 7.500.000	72.000.000 72.000.000	20.000.000 20.000.000	40.000.000 40.000.000	2019	11
ART. 1 COMMA 235 PUNTO 1: SOMME PER IL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali CAP. 7442/F)	36.277.000	0	30.000.000 58.804.000	30.000.000 30.000.000	40.000.000 40.000.000	-	2018	8
ART. 1 COMMA 235 PUNTO 2: SOMME DERIVANTI 2015 AL FONDO REVOCHE DESTINATE AL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali CAP. 7442/F)	0	0	90.277.000 96.304.000	86.277.000 86.277.000	30.277.000 30.277.000	22.492.000 22.492.000	2024	8
ART. 1 COMMA 236: COMPETITIVITA' DEI PORTI ED EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7500)	39.000.000	0	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	120.000.000 120.000.000	2024	27
ART. 1 COMMA 239: SPESE POTENZIAMENTO TRASPORTO MARITTIMO STRETTO DI MESSINA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7255)	7.144.035	0	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	-	-	2017	11
ART. 1 COMMA 240: TRATTA ANDORA - FINALE LIGURE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.5 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario CAP. 7563)	0	0	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	180.000.000 180.000.000	2030	11
ART. 1 COMMA 299: REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERCONNESSIONE DI TRATTE AUTOSTRADALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 8431)	0	0	-	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	260.000.000 260.000.000	2031	11
ART. 1 COMMA 357: CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI DI PRODOTTI E PROCESSI IN AMBITO NAVALE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7504)	0	0	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	80.000.000 80.000.000	2034	14



segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGGE N. 3 Del 2015 ART. 7/bis: INCREMENTO DELL'AMMONTARE DELLE GARANZIE DELLO STATO (ECONOMIA E FINANZE: 0.2 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno CAP. 7407) cp cs	79.017.906	0	21.000.000 21.000.000	-	-	-	2016	27
DECRETO LEGGE N. 51 Del 2015 ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECUPERO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO E COMPETITIVO DEL SETTORE OLIVICOLA-OLEARIO (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 1.5 - Politiche competitive, della qualità, agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione CAP. 7110) cp cs	0	0	14.000.000 14.000.000	14.000.000 14.000.000	-	-	2017	21
ART. 5 COMMA 3/bis: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECUPERO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO E COMPETITIVO DEL SETTORE OLIVICOLA-OLEARIO (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 1.5 - Politiche competitive, della qualità, agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione CAP. 7350) cp cs	0	0	2.000.000 2.000.000	-	-	-	2016	21
LEGGE N. 107 Del 2015 ART. 1 COMMA 173: CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA IN FAVORE DELLE AFAM (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 2.2 - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica CAP. 7225) cp cs	0	0	4.000.000 4.000.000	4.000.000 4.000.000	4.000.000 4.000.000	108.000.000 108.000.000	2015	17
LEGGE N. 124 Del 2015 ART. 8 COMMA 3: CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUC -INTERNO: 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica CAP. 7391 4.2 - Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico CAP. 7311, 7325/P; cp cs	4.998.895	0	20.000.000 20.000.000	28.000.000 28.000.000	28.000.000 28.000.000	168.000.000 168.000.000	2024	27
TOTALE GENERALE			20.948.623.487 20.845.855.565	21.412.886.625 21.412.886.625	23.628.226.470 23.628.226.470	93.721.518.626 94.411.318.626		



**EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO,
DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2016**



DISCRETO DI LEGGE STABILITA' 2016-2018 - ARTICOLO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato n. 3

Art.	Co.	9/e natura	Interessi	Saldo netto di finanziare (Importi in milioni di euro)					Indebitamento netto P.A.						
				2016	2017	2018	2015	Fabbisogno 2017	2018	2015	2017	2018			
2	1 e 2	S	C	281,9	281,9	281,9									
2	1 e 2	S	C	-281,9	-281,9	-281,9									
3	1	e	t	-3.272,0	-6.272,0	-6.272,0	-3.272,0	-6.272,0	-6.272,0	-6.272,0	-6.272,0	-3.272,0	-6.272,0	-6.272,0	-6.272,0
3	2 lettere a), b) e c)	e	t	-12.814,0	-4.088,0	-2.394,0	-12.814,0	-4.088,0	-2.394,0	-4.088,0	-2.394,0	-12.814,0	-4.088,0	-2.394,0	-2.394,0
3	3	e	t	-728,0	-728,0	-728,0	-728,0	-728,0	-728,0	-728,0	-728,0	-728,0	-728,0	-728,0	-728,0
4	3	e	t				-404,8	-404,8	-404,8	-404,8	-404,8	-404,8	-404,8	-404,8	-404,8
4	3	S	C	244,9	244,9	244,9									
4	3	e	ext	-3,2	-3,2	-3,2									
4	3 e 6	S	C	152,4	152,4	152,4									
4	3 e 7	e	ext	-4,2	-4,2	-4,2									
4	3	e	t	153,1	153,1	87,5									
4	5	e	t												
4	3	S	C	-5,6	-5,6	-5,6									
4	3	e	t												
4	3	S	C												
4	3	e	t												
4	3	S	C												
4	4 lettere a) e b)	e	t												
4	4 lettere a) e b) e 6	S	C	3.500,1	3.500,1	3.500,1									
4	4 lettere a) e b) e 7	e	ext	-74,9	-74,9	-74,9									
4	4 lettera d)	e	t												
4	4 lettera d) e 5	S	C	15,6	15,6	15,6									
4	4 lettera d) e 7	e	ext	-0,4	-0,4	-0,4									



DISSEGNO DI LEGGE STABILITA' 2016-2018 - ARTICOLO 10 - EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato n. 3
(Importi in milioni di euro)

Art.	Co.	S/e natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.				
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018				
6	1	S C		4,9											
6	1	E T	30,7				30,7								
6	1	E T	-39,0	-348,2	-223,3		-39,0	-348,2	-223,3					-348,2	-223,3
6	1	E T		232,7	-98,7			232,7	-98,7					232,7	-98,7
6	1	E T						35,8	-15,4					35,8	-15,4
6	1	S C		-35,8	18,4										
6	1	E T	51,1				51,1								
6	2	E T	-7,6	-18,9	-15,1		-7,6	-18,9	-15,1					-18,9	-15,1
7	1-4	E T	-170,0	-943,0	-1.258,0		-170,0	-943,0	-1.258,0					-943,0	-1.258,0
8	1-3	E T	-1.329,8	-1.329,8	-784,8		-1.329,8	-1.329,8	-784,8					-1.329,8	-784,8
8	1-3	E T		60,9	62,3			60,9	62,3					60,9	62,3
8	1-3	E T		60,9	62,3			60,9	62,3					60,9	62,3
8	1-3	E T		27,8	21,9			27,8	21,9					27,8	21,9
8	1-3	E T		68,8	37,2			68,8	37,2					68,8	37,2
8	1-3	E T		938,7	545,7			938,7	545,7					938,7	545,7
8	1-3	E T		-45,3	-11,4			-45,3	-11,4					-45,3	-11,4
8	1-3	E T		-3,0	-2,6			-3,0	-2,6					-3,0	-2,6
8	1-3	E T	-186,0	-186,9	-191,8		-186,0	-186,9	-191,8					-186,9	-191,8
8	1-3	E T	138,8				138,8								
8	1-3	E T	-329,8	-273,7	-274,8		-329,8	-273,7	-274,8					-273,7	-274,8
8	1-6	E T	30,8	20,5			30,8	20,5						20,5	
8	1-6	E T	18,6	-1,4	-1,4		18,6	-1,4	-1,4					-1,4	-1,4
8	1-6	E T	0,0	-61,5	-39,6		0,0	-61,5	-39,6					-61,5	-39,6
8	1-6	E T		14,0	7,6			14,0	7,6					14,0	7,6
8	1-6	E T													
8	7-8	E T		338,6	-183,0			338,6	-183,0					338,6	-183,0
8	7-8	S C			183,0				183,0						183,0
8	7-8	E T			6,0				6,0						6,0
8	7-8	E T		-340,0	-340,0			-340,0	-340,0					-340,0	-340,0
8	9	E T													



DISSEGNO DI LEGGE STABILITA' 2016-2018 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato n. 3

Art.	Co.	s/e	natura	Saldo netto da finanziare (Importi in milioni di euro)					Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.					
				2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018			
9	11	e	ext	-40,0			-40,0				-40,0						
11	1	e	c														
11	1	s	c	831,0	2.082,0	1.328,0											
11	1	e	t	0,0	550,0	349,0	0,0										
11	2-3	e	c				-2,7										
11	2-3	s	c	2,7	11,6	9,0											
12	1-7	e	t	-433,8	-520,6	-520,6	-433,8										
12	1-7	e	t														
12	1-7	s	c	45,9	45,9	45,9											
12	1-7	e	t				-22,7										
12	1-7	s	c	22,7	22,7	17,5											
12	8	e	t	-3,9	-4,2	-4,2	-3,9										
12	8	e	t	0,0	0,2	0,2	0,0										
12	8	e	t	0,0	0,1	0,1	0,0										
12	8	s	c	-344,7	-325,8	-320,4	344,7										
12	9	e	c	-23,3	-115,1	-71,8	-23,3										
12	9	e	t	3,0	3,0	3,0	3,0										
13	5 lettera a)	s	k	7,0	7,0	7,0	7,0										
13	5 lettera b)	s	k														
14	1	e	c				-41,0										
14	1	s	c	41,0													
14	2	s	c	10,0	50,0	50,0	10,0										
15	1	s	c	38,0	75,0	75,0	38,0										
15	1	e	t/c				19,0										
15	8	s	c	-44,0	-156,7	-319,3	-44,0										
16	8	e	t/c				-21,3										



DISSEGNO DI LEGGE STABILITA' 2015-2018 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato n. 3

(Importi in milioni di euro)

Art.	Co.	s/e natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricario			Indebitamento netto P.A.		
			2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2016	2017	2018
16	11	s	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9
16	11	e										
16	13 lettera b)	s	0,7	4,6	5,2	6,2	4,6	0,7	0,7	4,6	6,2	6,2
16	13 lettera b)	e										
16	14	s	20,9	25,0	27,4	27,4	25,0	20,9	20,9	25,0	27,4	27,4
16	14	e										
17	1	s	55,0	60,0	60,0	60,0	60,0	55,0	55,0	60,0	60,0	60,0
17	1	e										
17	5	s	57,0	86,0	126,0	126,0	86,0	57,0	57,0	86,0	126,0	126,0
17	5	e										
18	7	s	213,0	387,0	336,0	336,0	387,0	213,0	213,0	336,0	336,0	336,0
18	8	s			100,0	100,0						100,0
18	8	e										
18	9	s	-213,0	-387,0	-336,0	-336,0	-387,0	-213,0	-213,0	-336,0	-336,0	-336,0
18	10	s	-124,0					-124,0	-124,0			
19	1	s	160,0	405,0	757,1	757,1	405,0	160,0	160,0	405,0	757,1	757,1
19	1	e										
19	1	s	-180,0	-49,0				-180,0	-180,0	-49,0		
19	2	e										
19	2	s	60,0	120,0	60,0	60,0	120,0	60,0	60,0	120,0	60,0	60,0
19	2	e										
19	2	s	60,0	120,0	60,0	60,0	120,0	60,0	60,0	120,0	60,0	60,0
19	2	e										



DISSEGNO DI LEGGE STABILITA' 2016-2018 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato n. 9

(Importi in milioni di euro)

Art.	Co.	S/e	natura	Interessi	Saldo netto da finanziaria			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
19	2	S	C					-60,0	-120,0	-60,0	-60,0	-120,0	-60,0
19	3	S	C			-514,0	-1.146,0	-514,0	-1.146,0	-514,0	-1.146,0	-514,0	-1.146,0
19	3	E	T			-179,0	-399,0	-179,0	-399,0	-179,0	-399,0	-179,0	-399,0
19	4 lettera a)	S	C				-58,0				-58,0		
19	4 lettera b)	S	C			-140,0	-110,0	-140,0	-110,0	-140,0	-110,0	-140,0	-110,0
19	5	E	T			-146,5	-159,8	-146,5	-159,8	-146,5	-159,8	-146,5	-159,8
19	5	S	C				20,0				20,0		
19	5	E	T										
19	5	S	C				9,9				9,9		
20	1	S	C			250,0		150,0				150,0	
20	1	S	C			-100,0							
20	1	S	C			-150,0		-150,0				-150,0	
20	2	S	C			12,0		12,0				12,0	
21	1 e 2	E	T				-1,2	-0,5	-1,2			-0,5	-1,2
21	1 e 2	S	K				2,7	1,3	2,7			1,3	2,7
21	3	S	C				5,0	5,0	5,0			5,0	5,0
21	6	S	C				20,0	20,0	20,0			20,0	20,0
21	6	E	T/C										
21	9	S	K			25,0		25,0				25,0	
21	10	S	K				70,0	65,0	30,0			30,0	30,0
22	1	S	K			2,0		1,0	5,0			5,0	11,0
22	2	S	C			30,0		30,0	30,0			30,0	30,0
22	3	S	C			10,0		10,0	10,0			10,0	10,0



DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2016-2018 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(Importi in milioni di euro)

Art.	Co.	s/e	matura	Interessi	Saldo netto da finanziare					Inchiesta netta P.A.			
					2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
22	4	S	C		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	2,3	1,3	1,3
22	5	S	C		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
22	6	S	C		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
23	1	S	C		50,0			50,0			50,0		
23	2	S	C		120,0	240,0	360,0	120,0	240,0	360,0	120,0	240,0	360,0
24	1	S	C		600,0	1.000,0	1.000,0	600,0	1.000,0	1.000,0	600,0	1.000,0	1.000,0
24	2	S	C		-600,0			-600,0			-600,0		
24	2 lettera a)	S	C		380,0			380,0			380,0		
24	2 lettera b)	S	C		220,0			220,0			220,0		
24	4	S	C		54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
24	4	S	C		54,0			54,0			54,0		
24	4	S	C		-54,0			-54,0			-54,0		
24	5	S	C		-54,0	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0	-54,0
24	8	S	C		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
25	1	S	C		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
25	2	S	C		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
25	3	S	C		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
25	4	S	C		-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
27	1	S	C		300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
27	1	S	V/C		145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5
27	6	S	C		55,6			55,6			55,6		
27	6	S	C		27,0			27,0			27,0		
27	6	S	C		25,5			25,5			25,5		
27	6	S	C		-10,0			-10,0			-10,0		
27	7	S	C		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
27	7	S	C/H		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
27	9	S	C		3,0	2,5	2,5	3,0	2,5	2,5	3,0	2,5	2,5
28		S	C		-164,4	-164,3	-164,5	-164,4	-164,3	-164,5	-164,4	-164,3	-164,5



DISSEGNO DI LEGGE STABILITA' 2016-2018 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(Impanti in miliardi di euro)

Art.	Co.	s/a	restura	Interesi	Saldo netto da finanziare				Febbraio			Indebitamento netto P.A.
					2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	
32	1	s	c		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
32	14	s	c		-1.783,0							-1.783,0
33	1	e	t					-34,8	-34,8	-34,8	-34,8	-34,8
33	1	e	c					-55,6	-55,6	-55,6	-55,6	-55,6
33	1	s	c		-379,1	-385,2	-366,9	-374,7	-387,2	-388,9	-374,7	-387,2
33	1	s	k		-133,4	-177,7	-171,1	-103,5	-164,4	-172,2	-103,5	-164,4
33	2	s	c		-23,0	-21,8	-19,0	-23,0	-21,8	-18,0	-23,0	-21,8
33	3	s	c		-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
33	4	s	c		-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
33	5	s	c		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
33	6	s	c		-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
33	7	s	c		-809,6	-413,4	-411,0	809,6	413,4	411,0	809,6	413,4
33	7	e	t									
33	8	s	c		-10,0	-20,0	-20,0	-10,0	-20,0	-20,0	-10,0	-20,0
33	11	s	c		-48,0	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0
33	12	s	c		-53,0	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0
33	12	e	ext		53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
33	13	s	t		-6,7	-7,6	-7,6	-6,7	-7,6	-7,6	-6,7	-7,6
33	14	s	c		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
33	18	s	c		-1,0	-2,7	-2,7	-1,0	-2,7	-2,7	-1,0	-2,7
33	20	e	ext		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
33	21	e	k		20,0	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0	20,0	10,0
33	22	s	c		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
33	22	e	t/c					-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
33	29	e	ext		60,0							
33	29	s	c					-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
33	29	e	t/c					-29,1	-29,1	-29,1	-29,1	-29,1
33	24	e	ext		1,0							
33	26	e	ext		30,0							



DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2015-2018 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(Importi in milioni di euro)

Art.	Co.	s/e	recursa	Interessi	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2015	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
35	26	s	k					-5,0	-20,0	-5,0		-5,0	-20,0	-5,0
38	28	s	c		-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9		-7,9	-7,9	-7,9
33	29	s	k		-2,7	-2,7	-2,7	-1,3	-2,7	-2,7		-1,3	-2,7	-2,7
33	30	s	c		-3,8	-3,7	-3,7	-3,8	-3,7	-3,7		-3,8	-3,7	-3,7
33	31	s	c		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
53	32	e	k		200,0			200,0						
53	52	s	k									-200,0		
33	33	e	t		-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5		-11,5	-11,5	-11,5
33	34	s	c		300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0		300,0	300,0	300,0
33	35	s	k		5,0	13,0	15,0	5,0	13,0	15,0		5,0	13,0	15,0
33	36 lettera a)	s	k		-5,0			-5,0				-5,0		
33	36 lettera b)	s	k			-10,4	-10,4		-10,4	-10,4			-10,4	-10,4
33	36 lettera c)	s	c			-2,6	-4,6		-2,6	-4,6			-2,6	-4,6
33	37	s	c		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3		-0,3	-0,3	-0,3
33	37	s	c		-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1		-1,1	-1,1	-1,1
33	37	e	t/c					-0,5	-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5
33	42	e	ext		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
33	41	s	c		-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9		-0,9	-0,9	-0,9
33	46	e	ext									100,0		
34	1	e	ext			3.985,0	5.480,0							
34	1	s	c					-3.980,0	-3.980,0	-5.480,0				-5.480,0
34	2	s	c											
34	4	s	c		1.300,0									
34	5	e	ext		1.300,0									
34	5	e	ext			-9,1	-6,8							
34	5	s	c						9,1	8,8			9,1	8,8
35	1-20	s	k					10,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0



DISSEGNO DI LEGGE STABILITA' 2016-2018 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato n. 3

(Importi in milioni di euro)

Art.	Co.	S/e natura	Interessi	Saldo netto da finanziare			Inchiodamento netto P.A.			
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	
35	1-20	s	k		666,0		666,0			
35	1-20	s	c		-1.850,0	-1.022,0	-660,0	-1.850,0	-1.022,0	-660,0
36	1-5	e	ext		150,0					
35	1-5	s	c	1	0,2	0,4				
35	1-5	e	ext			-0,2	-0,4		-0,2	-0,4
36	1-5	s	c	1	-1,5	-2,3	-3,0	-1,5	-2,3	-3,0
38	1	s	c		400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
38	2	s	c		100,0			100,0		
38	2	e	t/c			48,5		48,5		
38	2	s	c		-100,0			-100,0		
38	2	e	t/c			-48,5		-48,5		
38	8	s	c		23,0	46,0	46,0	23,0	46,0	46,0
38	8	e	t/c				22,3		22,3	22,3
39		s	c		-2,7	-9,1	-9,1	-2,7	-9,1	-9,1
40	14	s	c		50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
41	4	s	k		200,0					
44	3	s	k		1.500,0	1.500,0	1.700,0			
45	1-2	e	t		200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0
45	5-10	e	t		108,6			108,6		
47	1	e	t			18,2	18,2		18,2	18,2



DISSEGNO DI LEGGE STABILITA' 2015-2018 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(Importi in milioni di euro)

Art.	Co.	s/e	natura	Interessi	Saldo netto da finanziare					Indebitamento netto P.A.							
					2016	2017	2018	2016	2017	2018	2015	2017	2018				
47	2	e	t		34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5		
47	3	e	t		-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4		
47	4	e	t		124,4	124,4	71,1					124,4	124,4	124,4	71,1		
47	4	e	t									4,3	4,3	4,3	4,3		
47	4	s	c			-4,3											
47	4	e	t									2,2	2,2	2,2	1,7		
47	4	s	c			-2,2											
47	5-7	e	t			-24,5	-14,0					-24,5	-24,5	-24,5	-14,0		
47	8	e	ext		45,0							45,0					
47	9	s	c			-8,3	-6,0										
47	9	e	c									8,3	7,9	8,0	8,0		
47	10	s	k			-75,0	-22,5					-75,0	-75,0	-75,0	-22,5		
47	11	e	t		96,0	-96,0	-96,0					-96,0	-96,0	-96,0	-96,0		
48	1	e	t		500,0	500,0	500,0					500,0	500,0	500,0	500,0		
48	2	e	t		100,0	100,0	100,0					100,0	100,0	100,0	100,0		
48	8	e	ext		410,0							410,0					
48	10	e	ext		73,5							73,5					
48	11	e	ext		24,0							24,0					
50		e	t		2.000,0							2.000,0					
TOTALE ENTRATE					34.313	14.346,5	13.163,9					22.389,7	21.841,6	18.047,9	22.389,7	21.841,6	
TOTALE SPESE					4.805,3	8.211,9	6.226,0					1.683,1	2.481,6	4.938,7	1.907,1	2.495,6	4.942,7
TOTALE GENERALE ARTICOLATO					19.507,6	22.558,3	19.389,9					19.992,1	16.140,8	16.140,8	19.992,1	16.140,8	19.992,1
Interventi condizionati al riassetto del bilancio migranti*																	
Saldo netto da finanziare					2.016,0	1.017,0	2.016,0					2.016,0	2.016,0	2.016,0	2.016,0	2.016,0	
Indebitamento netto P.A.																	



DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2016-2018 - ARTICOLO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato n. 3

(Importi in milioni di euro)

Art.	Col.	s/e natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricando				Indebitamento netto P.A.	
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
5	3-4	e t	-2.612,5	-3.848,4	-3.970,0	-2.612,5	-3.848,4	-3.970,0	-2.612,5	-3.848,4	-3.970,0	-3.970,0
5	5	e t	0,0	0,0	166,3	0,0	0,0	166,3	0,0	0,0	166,3	166,3
5	5	e t										3,6
5	5	s c			-3,6							
5	5	e t										1,8
5	5	s c			-1,8							
25	6	s k				500,0			500,0			
			-21.799,1	-22.559,3	-19.589,9	-19.207,3	-19.902,1	-16.912,8	-19.259,3	-15.898,1	-16.908,8	

*Le misure di cui all'articolo 5 sono alternative a quelle riportate nella parte superiore del presente prospetto.



DISSEGNO DI LEGGE STABILITA' 2016-2018 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato n. 3
(Importi in milioni di euro)

Art.	Co.	s/e	natura	interessi	Saldo netto da finanziare				Fabbricando				Indebitamento netto P.A.																														
					2016		2017		2018		2016		2017		2018		2016		2017		2018																						
					2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2018																				
TABELLE - effetti finanziari																																											
Totale tabella al netto regolazioni contabili																				1.033,0	1.077,0	4.697,3	-1.597,2	-717,6	-723,2	-1.559,2	-19,0	-717,6	-723,2	-1.559,2	-19,0	-717,6	-723,2	-1.559,2	-19,0	-717,6	-723,2	-1.559,2	-19,0	-717,6	-723,2		
Tabella A																				54,0	107,0	127,0	54,0	107,0	127,0	54,0	107,0	127,0	54,0	107,0	127,0	54,0	107,0	127,0	54,0	107,0	127,0	54,0	107,0	127,0	54,0	107,0	127,0
Tabella B																				135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
Tabella C																				63	0,5	0,6	7,3	2,2	2,5	7,3	2,2	2,5	7,3	2,2	2,5	7,3	2,2	2,5	7,3	2,2	2,5	7,3	2,2	2,5	7,3	2,2	2,5
Tabella D																				93,4	99,4	97,9	69,4	79,4	83,9	69,4	79,4	83,9	69,4	79,4	83,9	69,4	79,4	83,9	69,4	79,4	83,9	69,4	79,4	83,9	69,4	79,4	83,9
Tabella E: rifinanziamento																				-243,5	-243,5	-277,6	-215,0	-201,7	-219,5	-215,0	-201,7	-219,5	-215,0	-201,7	-219,5	-215,0	-201,7	-219,5	-215,0	-201,7	-219,5	-215,0	-201,7	-219,5	-215,0	-201,7	-219,5
Tabella F: sviluppo																				1.750,0	2.140,0	2.855,0	180,0	65,0	100,0	180,0	65,0	100,0	180,0	65,0	100,0	180,0	65,0	100,0	180,0	65,0	100,0	180,0	65,0	100,0	180,0	65,0	100,0
Tabella G: riveduzioni																				-507,2	-116,1	-126,1	-523,5	-157,4	-169,8	-523,5	-157,4	-169,8	-523,5	-157,4	-169,8	-523,5	-157,4	-169,8	-523,5	-157,4	-169,8	-523,5	-157,4	-169,8	-523,5	-157,4	-169,8
Tab C (regolazione contabile)																				-67,2	-67	1.828,3	-1.027,0	-679,0	-786,0	-1.027,0	-679,0	-786,0	-1.027,0	-679,0	-786,0	-1.027,0	-679,0	-786,0	-1.027,0	-679,0	-786,0	-1.027,0	-679,0	-786,0	-1.027,0	-679,0	-786,0
ARTICOLATO 4 - TABELLE																				1.000,0	2.000,0	24.067,3	-14.535,6	-19.184,3	-16.180,6	-14.535,6	-19.184,3	-16.180,6	-14.535,6	-19.184,3	-16.180,6	-14.535,6	-19.184,3	-16.180,6	-14.535,6	-19.184,3	-16.180,6	-14.535,6	-19.184,3	-16.180,6	-14.535,6	-19.184,3	-16.180,6
ARTICOLATO 5 - TABELLE (indebitamento 2.4%)																				-22.832,2	-24.688,9	-24.087,3	-17.648,1	-19.184,3	-16.180,6	-17.648,1	-19.184,3	-16.180,6	-17.648,1	-19.184,3	-16.180,6	-17.648,1	-19.184,3	-16.180,6	-17.648,1	-19.184,3	-16.180,6	-17.648,1	-19.184,3	-16.180,6	-17.648,1	-19.184,3	-16.180,6



**QUADRI DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2016 A
RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2015
E DELLE PREVISIONI 2017 E 2018**



Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2016 - Competenza - Allegato n. 4 - BASE (Al netto delle regolazioni contabili e debitorie) (dati in milioni di euro)										
	2015					2016				
	Bilancio assestato emendato					L.V.				
	DIB 2016					Articolato				
	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale
ENTRATE										
Tributarie	450.796	477.788	-14.983							462.805
Extra Tributarie	68.263	69.245	352							69.596
Altre	4.266	2.954	250							3.204
ENTRATE/FINALI	523.325	549.986	-14.381	0	-14.381	0	0	0	0	535.605
SPESE										
Spese correnti (netto interessi)	457.624	442.101	3.279			54	6	-243		3.096
Interessi	79.588	84.137								0
Spese Conto Capitale	38.447	35.185	1.526			50	99		1.067	37.926
SPESE FINALI	575.659	561.423	4.805	104	-4.805	104	-106	-243	1.067	567.261
Rimborso prestiti	226.576	218.485								0
Risparmio pubblico	18.153	20.795	17.914			54	6	243	0	17.728
Saldo netto da finanziare	52.334	51.436	19.187			104	-106	243	1.067	20.220
Ricorso al mercato	295.794	233.071	-19.187			104	-1.106	243	1.067	254.291



Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2017- Competenza - Allegato n. 4 - BASE (Al netto delle regolazioni contabili e debitorie) (dati in milioni di euro)						
L.V.	2017					Bilancio Integrato 2017
	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	
D.L.B 2017	Legge di stabilità					
ENTRATE						
Tributarie	495.558					479.085
Extra Tributarie	69.767					71.883
Altre	2.491					2.501
ENTRATE FINALI	567.816	0	0	0	0	553.470
SPESE						
Spese correnti (netto interessi)	442.546	107	0	-230		449.220
Interessi	85.805					85.805
Spese Conto Capitale	34.109	136	99		2.017	37.778
SPESE FINALI	562.461	243	100	-230	2.017	572.803
Rimborso prestiti	259.196					259.196
Risparmio pubblico	36.974	107	0	230	0	15.944
Saldo netto da finanziare	5.356	243	100	230	2.017	19.338
Ricorso al mercato	256.990	243	2.100	230	2.017	263.679



Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2018 - Competenza - Allegato n. 4 - BASE (Al netto delle regolazioni contabili e debitorie) (dati in milioni di euro)							
L.V.	2018					Totale	Bilancio integrato 2018
	Legge di stabilità						
DIB 2018	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E		
ENTRATE							
Tributarie	508.579	-16.731				-16.731	491.848
Extra Tributarie	69.018	3.557				3.557	72.575
Altre	2.482	10				10	2.492
ENTRATE FINALI	580.079	13.164	0	0	0	-13.164	566.915
SPESE							
Spese correnti (netto interessi)	446.122	4.604	127	1	-278	4.454	450.576
Interessi	87.635					0	87.635
Spese Conto Capitale	32.664	1.622	192	98	4.557	6.469	39.134
SPESE FINALI	566.421	6.226	319	99	-278	10.923	577.344
Rimborso prestiti	236.343					0	236.343
Risparmio pubblico	43.840	17.778	-127	-1	278	-17.628	26.212
Saldo netto da finanziare	13.658	19.390	319	-99	278	24.087	10.430
Ricorso al mercato	225.835	-19.390	-319	-99	278	-24.087	-249.923



DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2016

Titolo I

Risultati differenziali e gestioni previdenziali

Art. 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 2

(Gestioni previdenziali)

1. Nell'allegato 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

- a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- b) alla gestione speciale minatori;
- c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

Titolo II

Misure per la crescita

Capo I

Riduzione della pressione fiscale

Art. 3

(Eliminazione aumenti accise e IVA)

1. Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

2. Nel comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:



- a) alla lettera a) le parole “di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti “di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2017”;
 - b) alla lettera b) le parole “di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti “di due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018”;
 - c) nella lettera c) le parole “700 milioni per l'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti “350 milioni per l'anno 2018”.
3. Nel comma 632 dell'articolo 1 delle legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo, le parole da “con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli” fino alla fine sono soppresse.

Art. 4

(Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli)

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
 - a) al comma 5 il secondo periodo è abrogato;
 - b) il comma 8-bis è abrogato;
 - c) al comma 13-bis le parole: “21 ottobre” sono sostituite dalle seguenti “termine perentorio del 14 ottobre”;
2. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 l'ultimo periodo è abrogato.
3. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
 - a) al comma 639 le parole: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;
 - b) il comma 669 è sostituito dal seguente: “669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi



dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;

c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.”;

d) al comma 681, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.”.

e) al comma 688 le parole “21 ottobre” sono sostituite dalle seguenti “termine perentorio del 14 ottobre”.

5. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 è sostituito dal seguente: “L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.”.

6. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui al presente articolo prevista per l'IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.668,09 milioni di euro.”. Il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.949,1 milioni di euro annui”;

b) al comma 380-ter, lettera b), le parole: “per gli anni 2015 e successivi”, sono sostituite dalle parole: “per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi”;

c) al comma 380-ter, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) può essere variata la quota di gettito



dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”;

d) al comma 380-quater:

1) dopo le parole “20 per cento” sono aggiunte le seguenti: “, per l’anno 2015, il 30 per cento per l’anno 2016, il 40 per cento per l’anno 2017 e il 55 per cento per l’anno 2018”;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per l’anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016.”;

3) le parole “per l’anno 2015”, ovunque ricorrano, sono sostituite da “per gli anni 2015 e 2016”;

e) dopo il comma 380-quinquies sono aggiunti i seguenti: “380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l’incremento di 3.668,09 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015. 380-septies. A decorrere dall’anno 2016 l’ammontare del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune:

a) delle Regioni Siciliana e Sardegna è determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015;

b) delle Regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater è determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015. 380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune.”.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 82,738 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015.

8. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 35. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta



Ufficiale della presente legge. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

9. A far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 9 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 9.
11. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 10 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
12. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 11, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanarsi, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 10 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.
13. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è abrogato.
14. Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti. Il divieto di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, nonché per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000.
15. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del presente articolo, i comuni possono mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 nel rispetto delle condizioni previste dal predetto comma.



Art. 5
(Riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca)

1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "27,5 per cento" sono sostituite dalle parole:

- “:
- a) 24,5 per cento" a decorrere dal 1° gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
 - b) 24 per cento" a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.”

2. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "dell'1,375 per cento" sono sostituite dalle parole:

- a) "dell'1,225 per cento" a decorrere dal 1° gennaio 2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ;
- b) "dell'1,20 per cento" a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera a), è condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 % e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura; in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei suddetti margini di flessibilità per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi le aliquote vigenti alla medesima data.

4. In caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di cui al comma 3, per l'anno 2017, le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ai maggiori oneri, valutati in 171,7 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lett. b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. In relazione ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344. La rideterminazione delle percentuali di cui all'articolo 58, comma 2 e 68, comma 3 del citato testo unico non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir. Con il medesimo decreto sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

- 1) al comma 1, la lettera d) è abrogata;
- 2) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;



- b) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole «e le imprese agricole» e le parole «e all'estensione dei terreni» sono soppresse;
 - c) all'articolo 9:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo».
 - 2) al comma 1, le parole: «i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per» sono soppresse.
 - d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole «, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso» sono soppresse;
 - e) all'articolo 45, il comma 1 è abrogato.
7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 238 è abrogato.
8. Le disposizioni del comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Art. 6

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nell'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
 - b) nell'articolo 15, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
 - c) nell'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
2. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 8.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 1.
3. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, sono usufruibili, anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Art. 7

(Ammortamenti)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma



1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato 3 della presente legge.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 1 e 2.

5. Nel comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "non superiore ad un decimo" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad un quinto".

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Art. 8

(Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 54 è abrogata;

b) al comma 57, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera: "d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato";

c) al comma 65 le parole "e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo" sono sostituite dalle seguenti "e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento";

d) il comma 77 è sostituito dal seguente: "77. Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

2. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

<i>Allegato 4</i>				
<i>Articolo 1, comma 54, lett. a)</i>				
<i>(Regime fiscale per lavoratori autonomi)</i>				
<i>PROGRESSIVO</i>	<i>GRUPPO DI SETTORE</i>	<i>CODICI ATTIVITA' ATECO 2007</i>	<i>VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI</i>	<i>REDDITIVITA'</i>
<i>1</i>	<i>Industrie alimentari e delle bevande</i>	<i>(10 – 11)</i>	<i>45.000</i>	<i>40%</i>
<i>2</i>	<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio</i>	<i>45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) -</i>	<i>50.000</i>	<i>40%</i>



47.9

3	<i>Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande</i>	47.81	40.000	40%
4	<i>Commercio ambulante di altri prodotti</i>	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	<i>Costruzioni e attività immobiliari</i>	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
6	<i>Intermediari del commercio</i>	46.1	25.000	62%
7	<i>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</i>	(55 - 56)	50.000	40%
8	<i>Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi</i>	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%
9	<i>Altre attività economiche</i>	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%

3. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche operate dalla lettera c) del comma 1.

Art. 9

(Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili,



diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi da 1 a 6, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del quarto comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 4 soggette all'imposta di registro in misura proporzionale, le relative aliquote applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole "di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono sostituite dalle seguenti "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250"

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

9. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 26

(Variazioni dell'imponibile o dell'imposta)

1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui



agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).

6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.

9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con



modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.

11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

(a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

(b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

(c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per le vendite del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.”.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal presente articolo, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017. Le altre modifiche apportate dal presente articolo al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente.

11. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 le parole: “1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”. Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

Art. 10 **(Riduzione canone RAI)**

1. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100.

2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“La detenzione o l'utilizzo di un apparecchio si presumono altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio.”

b) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”;

c) all'articolo 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:



“Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica di cui all’articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica.”;

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all’erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell’energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l’individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l’individuazione dei soggetti di cui al comma 5, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l’attuazione della presente norma.

4. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 3, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, è autorizzato lo scambio e l’utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione nonché ai soggetti esenti, da parte dell’Anagrafe tributaria, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, dell’Acquirente Unico Spa, del Ministero dell’Interno, dei Comuni, nonché di altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità.

6. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all’addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell’autorizzazione nel suo complesso da parte dell’utente.

7. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall’ambito familiare.

8. Per l’anno 2016 il canone è addebitato secondo le modalità di cui al comma 2 sulla prima fattura relativa alla fornitura di energia elettrica successiva alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone.

9. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 sono riservate all’erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell’ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2016, ovvero, dell’ammontare versato al predetto titolo nell’esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.

Capo II

Lavoro, merito e Italia nel mondo



Art. 11

(Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;

b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milione di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.

3. L'esonero contributivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 1 e 2, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della



durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

Art. 12
(Regime fiscale dei premi di produttività)

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 6, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
2. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dal presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1.
3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nel presente articolo, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 7. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5.
7. Il limite di cui al comma 1 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 6.
8. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2:
 - 1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) l'utilizzazione da parte dei lavoratori e dei familiari indicati nell'articolo 12 delle opere e dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;
 - 2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i



servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

3) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 2 e del comma 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

9. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole "al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, 36,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018". Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, 344 milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020, 310 milioni di euro per l'anno 2021, 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Art. 13

(Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende sequestrate e confiscate)

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza 2015, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 le risorse previste nell'ambito dei Programmi UE 2014/2020 "Governance e capacità istituzionale" e "Legalità", nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da parte delle rispettive Autorità di gestione con gli obiettivi dei predetti programmi.

3. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei predetti beni.

4. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il



sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 4 sono utilizzate per alimentare:

a) nella misura di 3 milioni di euro annui un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 4, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 4;

b) nella misura di 7 milioni di euro annui un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).

6. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 5, lettere a) e b). I predetti criteri sono formulati avuto particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito.

7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 5, lettera a), a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

Art. 14

(Misure per lavoratori autonomi)

1. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.

2. Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Art. 15

(Merito)

1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 38 milioni di euro nell'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi.

2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3



volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinati:
- a) i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore scientifico-disciplinare di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individualenei cinque anni precedenti alla procedura;
 - b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle università ;
 - c) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;
 - d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, di studiosi nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica, nel limite delle risorse di cui al comma 1;
 - e) il numero dei posti di professore universitario, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, e i criteri per l'individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento; i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;
 - f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane procedono alla chiamata diretta dei professori universitari , all'esito delle procedure di cui al comma 2, e l'eventuale concorso delle università agli oneri finanziari derivanti dalla assunzione in servizio dei medesimi professori;
 - g) la permanenza in servizio nelle università italiane dei professori chiamati all'esito delle procedure di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo cambino sede universitaria, le risorse finanziarie occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono conseguentemente trasferite.
5. Per favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse, è destinata una somma non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.
6. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario.

Art. 16 **(Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione)**

1. Nell'ottica di favorire il ricambio generazionale e l'immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori universitari previsto agli articoli 15 e 17 della presente legge e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla SNA, le facoltà assunzionali nel triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di 50 dirigenti mediante apposita procedura selettiva gestita dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, nonché di 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 della legge 23 dicembre



2014, n. 190, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. Le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche al dirigente dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'Ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.

5. Per il comparto scuola e AFAM, nonché per le Università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

6. Resta escluso dalle disposizioni di cui al comma 2 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari, dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. E' escluso altresì il personale delle Agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.

7. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 4, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 9 del presente articolo.

8. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto- legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 2, è assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle Amministrazioni centrali.

9. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto- legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa



pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della legge 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-*quater* dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

10. All'articolo 4, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppresse le parole: "e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio".

11. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

12. Nelle more dei processi di riordino previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015 n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2016 lo stanziamento per il personale degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, è ridotto in misura pari al 10 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2015. Per le amministrazioni che dopo il 31 dicembre 2010 hanno disposto riduzioni corrispondenti a quella prescritta dal presente comma, questa si intende già adempiuta.

13. All'articolo 4 del decreto legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "nei cinque anni 2010-2014" sono aggiunte le seguenti: "e nel triennio 2016-2018" e le parole da ", comma 102" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114";

b) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: "E' altresì autorizzata la spesa di euro 670.984 per l'anno 2016, di euro 4.638.414 per l'anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018.".

14. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2016, di euro 25.043.700 per l'anno 2017, di euro 27.387.210 per l'anno 2018, di euro 27.926.016 per l'anno 2019, di euro 35.423.877 per l'anno 2020, di euro 35.632.851 per l'anno 2021 di euro 36.273.804 per l'anno 2022, di euro 37.021.584 per l'anno 2023, di euro 37.662.540 per l'anno 2024 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 17 (Università)

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016



e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia.

2. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR).

3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario.

4. Per il medesimo fine di cui al comma 1 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole da "A decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2015" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente " A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal DPCM 31 dicembre 2014 con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

5. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni per l'anno 2019 e di 90 milioni a decorrere dall'anno 2020.

Art. 18

(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia indicate nell'alinea del comma 2 resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono così rideterminati: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018, 583,3 milioni di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di euro per l'anno 2020, 138,0 milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente comma ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l'anno 2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235 della legge n. 228 del 2012 l'autorizzazione di spesa di cui al primo



periodo del predetto comma 235 è incrementata di 497 milioni di euro per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

- a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla presente lettera, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui alla presente legge;
- b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;



c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

3. Per i lavoratori di cui al comma 2, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 2.

4. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 2, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 2 e 7, primo periodo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 2 a 4.

6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 5 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147. All'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147, dopo le parole "Ministro del lavoro e delle politiche sociali," di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," e le parole "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".

7. I benefici di cui ai commi da 2 a 4 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107



milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 1, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di euro per l'anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per l'anno 2019, 465,1 milioni di euro per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021, 114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni è altresì incrementata, sulla base dei risparmi accertati ai sensi del comma 1 per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a complessivi 485,8 milioni di euro, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è ridotto per 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli anni 2013 e 2014 iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di rendiconto 2015.

9. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 7 del presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei commi 1 e 8 del presente articolo è ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro nell'anno 2023.

10. Ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 124 milioni di euro per l'anno 2016

Art. 19

(Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati)

1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come



rifinanziata anche ai sensi della presente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017.

2. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. La facoltà di cui al presente comma è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione Territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente disposizione, è versata



prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.

3. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo nonché delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 5 del presente articolo, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'alinea le parole "Per il triennio 2014-2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2014-2018";
 - b) alla lettera e) le parole "per ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018".
4. Al fine di concorrere alla copertura delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 5 del presente articolo:
 - a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 58 milioni di euro per l'anno 2018;
 - b) il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è ridotto di 140 milioni di euro per l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni.
5. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel comma 3:
 - 1) nella lettera a), le parole "1.725 euro" e "7.500 euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1.783 euro" e "7.750euro";
 - 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;"
 - b) nel comma 4:
 - 1) nella lettera a), le parole "1.783 euro" e "7.750 euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1.880 euro" e "8.000 euro";
 - 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;"
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 20

(Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga)

1. Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per



occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, in parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

2. E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro.

Art. 21

(Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tre" è soppressa;

b) le parole: "nella misura del:" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate." e i due periodi successivi, lettere a) e b), sono soppressi.

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018, 11,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

3. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di



progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

4. È autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demotnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte.

5. Il personale di cui al precedente comma è assunto, in deroga all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'emanazione dei relativi bandi resta comunque subordinata, ove necessario per escludere situazioni di eccedenza nell'ambito di ciascuno dei profili professionali di cui al comma 4 in relazione alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della ripartizione per profili della dotazione organica dell'Area III di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 agosto 2015.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi ed i relativi oneri.

7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 327, lettera b), al numero 1), dopo la parola: "nazionale" sono aggiunte le seguenti: "e internazionale" e il numero 2) è soppresso; alla lettera c), al numero 1, le parole: "l'introduzione e acquisizione" sono sostituite dalle seguenti: "l'acquisizione e la sostituzione";

b) il comma 328 è abrogato;

c) al comma 335, la parola: "girati" è sostituita dalla seguente: "realizzati".

8. All'articolo 8, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "115 milioni di euro per l'anno 2015 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016";

b) al comma 4, le parole comprese da: "rispettivamente" fino a "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "a ciascuna delle tipologie di beneficio fiscale previste dai commi 1 e 2".

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

10. Per la realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» di cui dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 29 luglio 2014, n. 160, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Art. 22

(Interventi per il turismo e gli istituti culturali)



1. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata "Capitale europea della cultura" per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.
2. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, a decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni annui da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, incrementando il fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Per il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1,34 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 secondo la ripartizione ivi indicata.
5. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, così come modificato dall'articolo 1, comma 282, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2018». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.
6. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 23 **(Italia nel mondo)**

1. Per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al piano straordinario per la promozione del Made in Italy di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 120 milioni per l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Titolo III **Misure per il disagio**

Art. 24 **(Lotta alla povertà)**

1. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, i quali costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia



e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.

2. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:

a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari con figli minori, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per l'anno 2016;

b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

4. Al Fondo di cui al comma 1 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2016, le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 54 milioni di euro annui. Per l'anno 2016 tali risorse sono destinate all'intervento di cui al comma 2, lettera a). Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è ulteriormente incrementato di 54 milioni di euro per l'anno 2016, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 come rifinanziata ai sensi del primo periodo del presente comma.

5. Sono abrogati i commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

6. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato "Fondo per il contrasto della povertà educativa", alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale.

7. Con Protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il



Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di intervento di contrasto alla povertà educativa e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il Protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 6.

8. Agli enti di cui al comma 6, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 6, negli anni 2016, 2017 e 2018. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 7. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 6, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 8 nel rispetto del limite di spesa stabilito.

10. All'articolo 2, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: «superiore a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro quindicimila o si tratti di beni facilmente deperibili».

Art. 25

(Non autosufficienze e adozioni internazionali)

1. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado. Le modalità di utilizzo del Fondo vengono definite con decreto di natura non regolamentare sul quale va acquisita l'intesa della Conferenza Stato Regioni.

2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

3. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio.



4. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

5. All'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali” sono soppresse.

Titolo IV **Misure per l'emergenza**

Art. 26

(Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza)

1. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri, assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi del medesimo comma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 6. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

4. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.



5. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo dalle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica alle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile.

6. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti di cui al presente articolo che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di cui al comma 2.

7. Le modalità attuative del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonché il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al comma 2, sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo V (Esigenze indifferibili)

Art. 27 (Esigenze indifferibili)

1. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.

2. Le somme di cui al comma 1, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3,



comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 1.

4. Le disposizioni recate dal comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

5. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di un contingente pari a **4.800 unità** di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

6. Ai fini dell'attuazione del comma 5, è autorizzata, per gli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, la spesa di euro 83.000.000 per l'anno 2016, con specifica destinazione di euro 81.100.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 1.900.000 per il personale di cui al comma 75, dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al cui onere si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, già destinata alla prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio, per l'anno 2016.

7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

9. Al fine di fare fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo denominato



“Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali”. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.

10. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Titolo VI

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Capo I

Efficientamento della spesa per acquisti

Art. 28

(Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “E’ fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità Nazionale Anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma”.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 449, dopo le parole: “le istituzioni universitarie,” sono inserite le seguenti: “nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;
 - b) al comma 450 dopo le parole “delle istituzioni universitarie,” sono inserite le seguenti: “nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
3. All'articolo 2, comma 573 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25,” sono sostituite dalle seguenti: “le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33”.
4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 225, primo periodo le parole: “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25” sono sostituite dalle seguenti: “le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33” e, al secondo periodo, le parole “medesime amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “medesime stazioni appaltanti”;
- b) al comma 225, sono aggiunte, infine, le seguenti parole “ e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip”.
5. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
6. All’articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono sostituite dalle seguenti “ Conferenza unificata”;
- b) le parole: “l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sono sostituite dalle seguenti: “l’Autorità Nazionale Anti Corruzione”;
- c) dopo le parole: “gli enti regionali,” sono inserite le seguenti: “gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,”;
- d) le parole: “di cui al periodo precedente, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al periodo precedente, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione”.
7. All’articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) sono premesse le seguenti parole: “Fermi restando l’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,”;
- b) le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse.
8. All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole “Dal 1° luglio 2007,” sono soppresse;
- b) al primo periodo, dopo le parole: “per gli acquisti di beni e servizi”, sono inserite le seguenti: “di importo pari o superiore a 1.000 euro e”;
- c) al secondo periodo, dopo le parole: “per gli acquisti di beni e servizi di importo”, sono inserite le seguenti: “pari o superiore a 1.000 euro e”.
9. All’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: “per l’acquisto di beni e servizi”, sono aggiunte le seguenti: “di importo pari o superiore a 1.000 euro”.
10. All’articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “ Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione”.
11. Al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi



di importo stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo Tecnico dei Soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. E' abrogato l'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

12. Il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle Società è da intendersi come versamento da effettuarsi in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e sul portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
14. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima.



15. All'articolo 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole da: "nelle more del perfezionamento" fino a "la predetta Autorità," sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorità Nazionale Anticorruzione,".
16. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

Art. 29

(Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia informatica nelle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi in materia informatica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali.
2. Ai fini di cui al comma 1, Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore interessato acquisisce il parere vincolante dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) sui parametri di qualità e di prezzo dei beni e servizi oggetto della richiesta di approvvigionamento.
3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, a decorrere dall'anno 2016, del 50 per cento rispetto alla spesa annuale complessiva media relativa al triennio 2013-2015 nel settore informatico. A tale fine, le amministrazioni e le società di cui al comma 1 programmano i propri acquisti nel rispetto del suddetto limite di spesa.
4. Le amministrazioni e le società di cui al comma 1 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 1 e 2 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid.
5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
6. Il comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.
7. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui al presente articolo, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.

Capo II



Efficientamento della spesa sanitaria

Art. 30

(Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche)

1. Al fine di favorire la corretta ed appropriata allocazione delle risorse programmate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (lea), le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario e nel rispetto della garanzia dei lea.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, dall'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, nonché dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2014, n. 265, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente sul proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresì, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui comma 2 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.
4. Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta nominato, ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, le Aziende ospedaliere (AO), le Aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 16, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:
 - a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 6;
 - b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 6.
5. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, entro il 31 marzo le regioni individuano, con apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario *ad acta*, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazione, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 4 lettere a) e b). Per la verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettera a), sono utilizzati i dati dei costi relativi al IV trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 6; per la verifica delle condizioni di cui al comma



- 4, lettera b), sono utilizzati i dati relativi all'anno 2014 indicati dal medesimo decreto di cui al comma 6.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 4, lettera a), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la predisposizione dei piani di cui ai commi 9 e 10.
7. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, entro il 31 dicembre 2016, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono apportati i necessari aggiornamenti agli schemi allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza e trasparenza del risultato di esercizio nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo coerentemente con quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
8. Gli enti individuati ai sensi dei commi 4 e 5 presentano alla Regione, entro i novanta giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.
9. Le regioni non in piano di rientro regionale, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani, la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale e le linee guida di cui al comma 6, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato.
10. Le regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l'attuazione dello stesso, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani di rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale e con le linee guida di cui al comma 6, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento di Giunta o del Commissario *ad acta*, ove nominato. Le regioni medesime evidenziano, in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni e ai sensi dell'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l'eventuale sussistenza di piani di rientro di enti del proprio servizio sanitario regionale, nonché dei relativi obiettivi di riequilibrio economico finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei LEA. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale, o dal Commissario *ad acta* ove nominato, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato. Restano ferme le valutazioni dei Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 (Repertorio atti 2271) e dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attività di monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano di rientro regionale.
11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e quanto previsto all'articolo 2, commi 77 e 86, della legge 23



dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive sul proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui ai commi 4 e 5, le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. I tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 (Rep. Atti 2271) verificano il rispetto del presente comma. A tal fine le regioni comunicano ai suddetti tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro degli enti del proprio servizio sanitario regionale entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli interventi individuati dai piani di cui ai commi 9 e 10 sono vincolanti per gli enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani.

13. La regione, ovvero il Commissario *ad acta*, ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 9 e 10 nel rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 11, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa la regione ovvero il Commissario *ad acta*, ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica sul proprio sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro.

14. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni del presente articolo, tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in caso di mancata trasmissione del piano di rientro all'ente interessato, ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro.

15. A decorrere dal 2017, le disposizioni del presente articolo, coerentemente con le previsioni normative di cui agli articoli 2, comma 2-*sexies*, lettera d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 16 primo periodo, si applicano alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

16. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di valutazione, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per l'individuazione da parte delle Regioni delle aziende, dei presidi e degli enti di cui al comma 15, da sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2016, vengono apportati i necessari aggiornamenti ai



modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare l'equilibrio della gestione dei presidi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

17. Al fine di perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca, nonché allo scopo di conseguire risparmi di spesa, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che nel biennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge hanno riorganizzato il proprio servizio sanitario regionale, o ne hanno avviato la riorganizzazione, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e università può realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da stipularsi ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 non si applicano alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.

Art. 31

(Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.

2. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 1 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 1, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.

3. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi del presente articolo. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.

5. A livello nazionale la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:

a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei Dispositivi Medici sulla base dei criteri di rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto



economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);

b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate da Age.Na.S. e dai presidi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA operanti nel Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici

c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma Nazionale di HTA

d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuovendone l'utilizzo da parte delle Regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.

Art. 32

(Aggiornamento livelli essenziali di assistenza e livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n.190 e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica.

2. La definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con la procedura di cui al comma 7. L'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è soppresso.

3. Per l'attuazione del comma 1, per l'anno 2016 è finalizzato l'importo di 800 milioni, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della quota è condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma 1.

4. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l'efficacia e l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Ssn nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), anche in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, è istituita, presso il Ministero della salute, la "Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Ssn", nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall'ISS, uno dall'Agenas, uno da AIFA, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e sette designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione dura in carica tre anni. Su richiesta del Presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio Superiore di Sanità, delle Società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.



5. La Commissione di cui al comma 4, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, anche su proposta dei suoi componenti, svolge in particolare le seguenti attività:
- procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza;
 - acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni;
 - per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e l'individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA (HealthTechnologyAssessment) su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi;
 - valuta l'impatto economico delle modifiche ai livelli essenziali di assistenza;
 - valuta le richieste provenienti da strutture del Ssn, di autorizzazione all'esecuzione di prestazioni innovative nell'ambito di programmi di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Sulla base dell'attività svolta ai sensi del comma 5, la Commissione formula annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.
7. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da pubblicare in Gazzetta Ufficiale previa registrazione della Corte dei Conti.
8. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 4 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente.
9. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, la Commissione è supportata da una Segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIFA, Agenas, Regioni, enti del Ssn ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità.
10. Per le attività di supporto di cui al comma 9 che richiedono specifiche attività di ricerca, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque.
11. Gli oneri derivanti dai commi 4, 9 e 10 del presente articolo ammontano ad euro 1 milione.
12. Al comma 3 dell'articolo 54, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 dopo le parole "Consiglio dei Ministri," sono aggiunte le seguenti "su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,".
13. A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 4, è abrogato il comma 10 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 2, comma 1, è soppressa la lettera a);
 - b) all'articolo 3, comma 1:
 - 1) alla lettera a), la parola "sessantadue" è sostituita dalla seguente: "cinquantanove";
 - 2) alla lettera b), la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "due";
 - 3) alla lettera n), la parola "trentanove" è sostituita dalla seguente: "trentaquattro";
 - c) all'allegato 1, il punto 22 è soppresso.
14. Il livello del Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come stabilito dall'articolo 1, commi 167 e 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo



9-septies, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro. Sono sterilizzati gli effetti derivanti dal periodo precedente sugli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.

Capo III

Efficientamento della spesa dei Ministeri e delle società pubbliche

Art. 33

(Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche)

1. A decorrere dall'anno 2016, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 2, allegato alla presente legge.
2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, gli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri sono ridotti per l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge.
3. Nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 10 milioni a decorrere dall'anno 2016.
5. L'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.
6. A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale previsti dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 809.608.622 euro per l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985.329 a decorrere dall'anno 2019.
8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sostituire le parole "27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro, con le seguenti: "17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro".
9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza".
10. Nelle zone franche urbane già finanziate ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusa la zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il



Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse nelle predette zone franche ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché da eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni.

11. Con riferimento all'esercizio finanziario 2016 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 48 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 60 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2015, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,183 per cento.

12. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui, anche attraverso l'attuazione delle misure previste dall'articolo 28 (Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata), da versare entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti ivi citati.

13. Il Ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, in modo da assicurare risparmi non inferiori a euro 6.650.275 per l'anno 2016 e a euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017.

14. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2016.

15. All'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:

“I mutui suddetti possono essere altresì impiegati, nel caso in cui il finanziamento è stato concesso ma non ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici da destinarsi a finalità anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della Giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della Giustizia, istanza di autorizzazione all'impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento”.

16. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

- c) al primo periodo le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
- d) al secondo periodo le parole «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2016»;



17. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2016";
- b) al comma 3 dopo le parole "15 per cento" sono aggiunte le seguenti "per l'anno 2015 e del 20 per cento per l'anno 2016".

18. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 1.000.198 euro per l'anno 2016 e a 2.700.528 euro a decorrere dall'anno 2017. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2016, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) gli importi dei diritti fissi di cui alle Sezioni I, IV e VII, eccetti quello previsto dall'articolo 7-bis, sono aumentati del 20 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore;
- b) gli importi dei diritti fissi di cui alle Sezioni II, VI, VIII e IX sono aumentati del 40 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore;
- c) alla sezione III dell'articolo 29 è aggiunta in fine la seguente voce: "visto nazionale (tipo D) per motivi di studio: euro 50";
- d) alla sezione IV sono abrogati gli articoli 39, 41, 43 e 52.

20. Le maggiori entrate rispetto all'esercizio finanziario 2015 derivanti dal comma 19 pari ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

21. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-18 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in attuazione dell'articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per euro 20 milioni per l'anno 2016 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

22. La spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero, di cui all'articolo 651 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

23. Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'erario. Nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 60 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.

24. Le risorse finanziarie degli ex IRRE confluite nel bilancio dell'INDIRE, relative a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'erario. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di



cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la somma di 1 milione di euro al netto di quanto effettivamente versato.

25. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli Atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale e/o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016.

26. Con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il funzionamento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro. Al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provvede al versamento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul "Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari" per l'esercizio finanziario 2016.

27. Nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.

28. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è ridotta di 7.900.000 euro a decorrere dal 2016.

29. Le risorse di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166, sono ridotte di 2.700.000 di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

30. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 296, del 2006, sono ridotte di 3.765.800 di euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017.

31. All'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.

32. All'articolo 1, comma 374, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo le parole "a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a 300 milioni di euro nell'anno 2016 e a 100 milioni nell'anno 2017";
- il secondo periodo è così sostituito "A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e non si da luogo a riassegnazione";
- al terzo periodo le parole "e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti "e di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e 100 milioni per l'anno 2017".

33. All'articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

- a) la parola "libri" è sostituita dalle seguenti: "giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici";
- b) dopo le parole "codice ISBN" sono aggiunte le seguenti "o ISSN".

34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

35. Per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie



turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

36. All'onere derivante dal comma precedente si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'erogazione del contributo per le spese di trasporto delle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo 133, della legge 13 dicembre 2000, n. 388;

c) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

37. Nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), si provvede alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario. Conseguentemente, a far data dalla nomina del commissario, decadono il Comitato di gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi trenta giorni il commissario straordinario propone al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di cui al primo periodo. Il piano acquista efficacia mediante l'approvazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, e rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014 e l'adeguamento dei trattamenti economici ivi previsto ha comunque effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

38. Al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e la Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. (SGFA) sono incorporate, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico. Le incorporazioni di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto può costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI del codice civile.

39. L'Istituto subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società di cui al comma 38, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la medesima società e da esse dipendente alla data del 15 ottobre 2015, è trasferito, a domanda, alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al CCNL applicato dallo stesso. L'inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di ISA è disposto con provvedimento del commissario di cui al comma 40, assicurando che la spesa massima sostenuta per il medesimo personale non ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015 e



garantendo l'allineamento ai livelli retributivi del CCNL applicato dall'ISMEA. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto personale viene corrisposto il trattamento economico fondamentale in godimento alla data del 15 ottobre 2015. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura delle società di cui al comma 38 è deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi della società di cui al comma 38 sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quinto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

40. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 41. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività finalizzate al finanziamento degli investimenti e all'accesso al credito, al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari e alla gestione del rischio, delle politiche per l'internazionalizzazione, la promozione e la competitività delle filiere agricole e agroalimentari e delle *start-up* e delle reti di imprese, nonché delle attività di monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, dei costi dei fattori di produzione e dell'andamento congiunturale dell'economia agricola e agroalimentare e delle filiere, lo statuto dell'Istituto e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per cento. In caso di inottemperanza, entro il termine di cui al quinto periodo del comma 39, degli organi in carica alla data dell'incorporazione, il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura della società di cui al comma 38 entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie dei predetti organi. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle proposte del commissario, approva il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa dell'Istituto, e adotta lo statuto dell'Istituto.

41. Il commissario di cui al comma 40 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario, che si sostituisce al Presidente e al Consiglio di Amministrazione di ISMEA, assumendone le funzioni e i poteri statutariamente previsti, e l'ammontare del suo compenso. Con il decreto di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare anche due sub-commissari, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Il compenso per il commissario e sub-commissari non può comunque eccedere il 50 per cento della spesa cumulativamente prevista per gli organi statuari sostituiti o soppressi ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 43. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'Istituto.

42. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 43, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA è soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 1 milione di euro.

43. Relativamente alle disposizioni di cui ai commi da 38 a 42, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

44. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera a), l'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, persegue per l'anno 2016, obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento. A tal fine il Commissario



straordinario di cui all'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, realizza una riduzione delle spese di struttura in misura non inferiore al venti per cento di quelle sostenute nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti, ferma restando l'applicazione dei limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al fine della rapida realizzazione delle suddette riduzioni di spesa, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo, si procede alle conseguenti modifiche dello Statuto della suddetta Associazione, anche in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 6 del 2010.

45. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio per i servizi pubblici locali opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio.

46. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma, è trasformata in ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Il patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100 milioni di euro, è costituito, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le finalità di cui al presente comma. A decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Restano organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi organi della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, è approvato lo statuto, è stabilita la dotazione organica dell'ente in misura non superiore a 60 unità e sono apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione al presente comma. Allo scopo di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni dell'ente, in sede di prima applicazione, la CSEA, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente comma, avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico; allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'ente e non agevolmente acquisibili all'esterno, viene considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

47. All'articolo 23-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo quanto



previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti, che non potranno comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le società di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato nel decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.”;

48. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, continua a produrre i propri effetti fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 23-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge.

49. I commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 23-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge.

50. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.

51. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 50, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Titolo VII Enti territoriali e locali

Art. 34 (Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome)



1. Le Regioni e le Province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica della presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.480 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle Regioni e Province autonome medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli Regioni e Province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del Pil, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa Intesa con ciascuna delle stesse. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, al primo e al terzo periodo, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».

3. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 2 del presente articolo, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le Regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. In caso di mancata Intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalità di cui al comma 1.

4. Ai fini della riduzione del debito, nell'anno 2016 è attribuito alle regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, ripartito fra ciascuna regione come indicato nell'allegato n. 5 alla presente legge. Gli importi di ciascun contributo possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui all'articolo 35.

5. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.300 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al comma 4. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

Art. 35

(Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali)



1. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, al comma 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 e al comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.
2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
3. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 2 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 16,17 e 18.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
5. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 3 come declinato al comma 4. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
6. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1 marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 3 e 4. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario:



- a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 novembre 2013, n.104;
- c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.

Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'esclusione di cui al presente comma non si applica ove non fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.

7. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 2 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 3, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascuno ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 7. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 3, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 11, lettera e).

9. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 3, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 11, lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a



quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'invio della certificazione non dà diritto all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.

10. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 2 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 3 del presente articolo.

11. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 3, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime Regioni o Province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228;

b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;

c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;

d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.



12. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 3 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 11 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 11, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

13. Gli enti di cui al comma 12 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

14. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole di cui al presente articolo sono nulli.

15. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui al presente articolo è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

16. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 3 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la regione Trentino alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno.

17. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 16, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 18. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 3.

18. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 3, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.



19. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 7, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

20. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e alle province autonome di Trento e Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 11 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e successivi, della legge 24 dicembre 2012, n.228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.

Art. 36

(Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti)

1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali sono assoggettate alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e inserite nella tabella A allegata alla stessa legge.

2. Alla data del 1° marzo 2016 i cassieri delle Autorità di cui al comma 1 provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità liquide rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.

3. I cassieri delle Autorità di cui al comma 1 adeguano l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le stesse Autorità alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione.

4. Le Autorità di cui al comma 1 provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2016, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani e le altre tipologie di investimento individuate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012. Le Autorità possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 31 maggio 2016 sia inferiore al prezzo di acquisto.

5. Sono considerate assoggettabili al regime di tesoreria unica, con la procedura di cui all'articolo 2, comma 4 della legge n. 720 del 1984, le Autorità amministrative indipendenti, quali enti e organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali, pur in assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato.

Art. 37

(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca)

1. Per il triennio 2016-2018 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, e 642 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 637, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015.



3. Il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: "Il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale:

a) i pagamenti derivanti dagli accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e delle attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi;

b) i pagamenti dell'Agenzia Spaziale italiana (ASI) relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

c) i pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale.

Al fine di consentire il monitoraggio dell'utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca, indicati al comma 638, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento i pagamenti di cui alle lettere a), b) e c). I Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui al presente comma, lettera a).

Art. 38

(Norme finanziarie per province e città metropolitane)

1. Alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi 3 rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro. Il Fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, il fondo è finalizzato esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, il



- predetto fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del relativo decreto attuativo del 14 settembre 2015.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è nominato un Commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all'Accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza Unificata l'11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014. Al Commissario di cui al presente comma non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato; il Commissario può avvalersi, ai predetti fini, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 4. Il Commissario, sentite le Regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle risorse di cui al comma 3, come quantificate ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, intendendosi che, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. Per il trasferimento del personale, il Commissario opera secondo i criteri individuati ai sensi della legge n. 56 del 2014, nei limiti della capacità di assunzione e delle **relative risorse finanziarie** della regione ovvero della capacità di assunzione e delle **relative risorse finanziarie** dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure previste dal decreto del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015.
 5. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell'Accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza Unificata l'11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il Commissario opera d'intesa con il Presidente della Regione, secondo le modalità previste dalla legge regionale.
 6. Il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016 nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.
 7. L'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 425, settimo e ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza.
 8. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di **1.000** unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, **nel biennio 2016 e 2017**, da inquadrare nel ruolo



dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 7 ovvero mediante il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014. Qualora entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di acquisizione del personale per mobilità non sia possibile procedere con le modalità di cui al periodo precedente, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

9. Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 6, 7 e 8 sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta.
10. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Titolo VIII

Norme in materia di controversie contro lo Stato

Art. 39

(Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)

1. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, al capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a): dopo l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n.89, sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 1-bis. (Rimedi all'irragionevole durata del processo)

1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.

2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.

Articolo 1-ter.(Rimedi preventivi)

1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.



3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modifiche, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei Conti il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei Conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

6. Nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione la parte ha diritto a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti.”

b): il comma 1 dell'articolo 2 è così sostituito:

“1. E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter.”

c): Il comma 2-quinquies dell'articolo 2 è così sostituito:

“2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:

a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile;

b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;

c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.”.

d): Dopo il comma 2-quinquies dell'articolo 2, sono aggiunti i commi:

“2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:

a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;

b) contumacia della parte;

c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modifiche;

d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modifiche;

e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modifiche;

f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modifiche, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;

g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.



2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto.”

e): il comma 1, dell'articolo 2-bis, è così sostituito:

“Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 euro e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al venti per cento per gli anni successivi al terzo e fino al quaranta per cento per gli anni successivi al settimo.”

f): dopo il comma 1, dell'articolo 2-bis, sono inseriti i commi:

“1-bis. La somma può essere diminuita fino al venti per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al quaranta per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta.

1-ter. La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.

1-quater. L'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata può essere incrementata fino al venti per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte.”

g): il comma 1, dell'articolo 3, è così sostituito:

“La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.”

h): al comma 4, dell'articolo 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

“Non può essere designato il giudice del processo presupposto.”

i): al comma 7, dell'articolo 3, dopo le parole “delle risorse disponibili” sono aggiunte le parole:

“nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso.”

l): dopo l'articolo 5-quinquies, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 5-sexies (Modalità di pagamento)

1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e va rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.

3. Con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia, da emanarsi entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma. Le Amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.

4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.

5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.



6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.

8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I, del libro IV, del codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti.

9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1000 euro.

10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.

11. Nel processo di esecuzione forzata anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.

12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente sui siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10.

m): all'articolo 6, dopo il comma 2, sono aggiunti i commi:

3. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1, dell'articolo 2.

4. Il comma 2, dell'articolo 54, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

2. Al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come successivamente modificato, sono apportate le seguenti modifiche:

a): all'articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“; nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.”.

b): dopo l'articolo 71 è aggiunto il seguente:

“71-bis (Effetti dell'istanza di prelievo)

A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.”.



3. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a): all'articolo 62, comma 2, dopo le parole "in unico grado" sono aggiunte le seguenti:

“, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89”;

b): all'articolo 68, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Il decreto di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 24 marzo 2001 n.89, è computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo che precede.”;

c): all'articolo 72, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Quando il provvedimento è costituito dal decreto di cui all'articolo all' articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001 n. 89, l'indennità è dovuta nella misura di euro venticinque per ciascun decreto.”.

Titolo IX

Misure per gli investimenti

Art. 40

(Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee)

1. Per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, dal 1° gennaio 2016 le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono istituire un proprio organismo strumentale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 118 del 2011, dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato “Organismo strumentale per gli interventi europei”, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.

2. La legge regionale e provinciale che provvede all'istituzione dell'organismo strumentale per gli interventi europei, disciplina i rapporti tra la Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano e l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento all'organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo regionale.

3. Il patrimonio degli organismi strumentali di cui al comma 1 è costituito solo dall'eventuale fondo di cassa, da crediti e da debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale delle regioni o delle province autonome che garantiscono l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale del proprio Organismo strumentale per gli interventi europei.

4. La gestione degli organismi strumentali per gli interventi europei si avvale di conti di tesoreria unica appositamente istituiti, intestati agli organismi e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e di corrispondenti conti correnti istituiti presso i tesoreri delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

5. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 versa le risorse comunitarie e quelle di cofinanziamento nazionale destinate alle Regioni o alle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché le altre risorse a proprio carico, nei conti di tesoreria unica di cui al comma 4. Fino al perdurare della sospensione della tesoreria unica mista, disposta dall'articolo 35, comma 8 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e prorogata dall'articolo 1, comma 395 della legge 23 dicembre



2014, n. 190, nei medesimi conti di tesoreria unica affluiscono le risorse relative al cofinanziamento regionale degli stessi interventi.

6. Gli organismi strumentali per gli interventi europei trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite i propri tesorieri, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalità previste per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. I tesorieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.

7. In attuazione della legge regionale e provinciale di cui al comma 2, la Regione e la Provincia Autonoma registra nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all'organismo strumentale per gli interventi comunitari. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2015 è registrato nel bilancio di previsione 2016 - 2018, iscrivendo tra gli stanziamenti relativi all'esercizio 2016, le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l'organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi. L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo strumentale esigibile nell'esercizio 2016. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, il trasferimento dei crediti e dei debiti regionali esigibili nell'esercizio 2016 e successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni e registrando l'impegno per trasferimenti all'organismo strumentale per gli interventi europei, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio. I crediti e i debiti cancellati dalla regione o dalla provincia autonoma sono registrati dall'organismo strumentale per gli interventi europei. L'organismo strumentale per gli interventi europei accerta le entrate derivanti dai trasferimenti dalla Regione e dalla Provincia Autonoma a seguito dei correlati impegni della Regione e della Provincia Autonoma.

8. I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti previsti dall'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si estendono anche agli organismi strumentali delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

9. I fondi esistenti sulle contabilità aperte ai sensi del comma 4 del presente articolo, nonché delle contabilità presso la tesoreria statale intestate al Ministero dell'economia e delle finanze, destinati in favore degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, degli interventi complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui al Piano di Azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle Agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria e sulle contabilità speciali come individuati dal comma 4, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.

10. L'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è così modificato: "Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementari alla programmazione UE, a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato ovvero di agenzie dalle stesse vigilate, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione o agenzia titolare degli interventi stessi."

11. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole "a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato" sono aggiunte le seguenti "nonché delle Regioni e delle



Province Autonome di Trento e Bolzano". Alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall'Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale, si applica il disposto dell'articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 è abrogato.

12. Al recupero delle somme dovute da beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono stabilite le modalità di recupero di cui al precedente periodo.

13. Al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, sentita l'Agenzia per la Coesione Territoriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione europea. L'assegnazione disposta in favore di Amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione è reintegrata alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016.

14. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 23 dicembre 2012, n. 234, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020.

15. L'articolo 43, comma 9-bis, della legge 23 dicembre 2012, n. 234, è sostituito come segue: "9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse."

16. All'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2-ter. Al commissario, nominato ai sensi del comma 2-bis, è attribuita, ove occorre, la facoltà di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane."



17. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione n. 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa

Art. 41

(Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione)

1. Al fine di contribuire alla costituzione delle Piattaforme di investimento previste dal Regolamento (UE) n. 2015/1017 del 25 giugno 2015, le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dall'istituto nazionale di promozione di cui al comma 5, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
2. Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al presente articolo.
4. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del presente articolo, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del Fondo potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, ovvero attraverso la procedura prevista dall'art. 44, comma 1, della presente legge.
5. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall'articolo 2, n. 3, del Regolamento (UE) n. 2015/1017 del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), secondo quanto previsto nella Comunicazione COM (2015) 361 del 22 luglio 2015 della Commissione Europea.
6. In ragione della qualifica di cui al comma 5, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) n. 2015/1017, nonché i compiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) e dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del 25 ottobre 2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.
7. Cassa depositi e prestiti S.p.A. può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del Regolamento (UE) n.2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
8. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e a società dalla stessa controllate possono essere affidati i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al Regolamento n. 966/2012 e al Regolamento n. 1303/2013, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione.

Art. 42

(Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie)



1. L'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, la dotazione del Fondo di cui all'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del 2015 è incrementata di 400 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

2. All'art. 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente : "2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma che precede può essere autorizzata dal Ministro dello Sviluppo economico fino ad un massimo di 4 anni."

Art. 43

(Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus)

1. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2016, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, INAIL, è istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni per l'anno 2016 e di 35 milioni a decorrere dall'anno 2017. Il fondo è destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzate da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del Regolamento (UE) della Commissione n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e vi possono accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

2. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica sul proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1 comma 60 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;



b) quanto a 25 milioni per il 2016 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2015-2017 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente.

4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 60 è abrogato.

5. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivi rifinanziamenti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo X Disposizioni ulteriori

Art. 44 (Garanzie pubbliche e Fondo di garanzia)

1. Al fine di assicurare il più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, è autorizzato, con propri decreti, a disporre variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui, o ad autorizzare il trasferimento di risorse mediante girofondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia. I predetti decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettive dei fondi di origine e di destinazione.

2. L'articolo 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è abrogato.

3. Il fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è rifinanziato per l'importo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, di 1,7 miliardi di euro nel 2018 e 2 miliardi per l'anno 2019.

Art. 45 (Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,



dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate.

3. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

4. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 3, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 8.

6. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

7. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

8. Le imposte sostitutive di cui ai commi 5 e 6 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 6, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 5.

Art. 46

(Circolazione del contante)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila".



2. All'articolo 49, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole “ è di 2500 euro” sono sostituite dalle seguenti: “è di euro tremila”.
3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1. è abrogato.
4. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 4 è abrogato.

Art. 47

(Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 6 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.
2. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole “12 per cento” sono sostituite dalle parole “15 per cento”.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento.
4. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole “7 per cento” sono sostituite dalle seguenti “30 per cento”.
5. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituito dal seguente:
“423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.”
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
7. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è soppresso.
8. A valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ISMEA versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 45 milioni di euro per l'anno 2016.
9. La dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è ridotta di 8,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 7,9 milioni per l'anno 2017 e 8 milioni per l'anno 2018.



10. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 della presente legge si provvede, quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro nel 2017 e a 22,5 milioni di euro nel 2018, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

11. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole “, esclusi i pellet”.

Art. 48

(Disposizioni in materia di giochi)

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 15 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016.
2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016.
3. Ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645, nei quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nelle lettere a) e b) del comma 643, le parole: “31 gennaio 2015” e “5 gennaio 2015” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “31 gennaio 2016” e “5 gennaio 2016”;
 - b) nella lettera c) del comma 643, le parole: “28 febbraio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2016”;
 - c) nelle lettere e) e i) del comma 643, la parola: “2015”, dovunque compaia, è sostituita dalla seguente: “2016” e le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”;
 - d) nella lettera g) del comma 644, le parole: “1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”.
4. Qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi, cinquecentomila euro, l'Agenzia delle Entrate, rilevati i suddetti presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione; ai sensi dell'articolo 162, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Laddove, all'esito del predetto procedimento in contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle Entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.



6. A seguito di segnalazione dell' Agenzia delle Entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

7. Il contribuente può comunque presentare, entro 60 giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti.

8. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1° maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti e presso punti di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;
- d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

9. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli".

10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 636:

- 1) nella alinea, le parole: "anni 2013 e 2014" e "2014" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "anni dal 2013 al 2016" e "2016, a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco"; inoltre, le parole "alla riattribuzione delle medesime concessioni" sono soppresse;
- 2) nella lettera a) le parole euro 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 350.000";
- 3) nella lettera b) le parole "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove anni, non rinnovabile";
- 4) nella lettera c), le parole: "euro 2.800" e "euro 1.400" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "euro 5.000" e "euro 2.500"; inoltre, dopo le parole: "concessione riattribuita" sono aggiunte le seguenti: ", fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga";



5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) all’atto dell’aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione”;

6) dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato”;

b) al comma 637 le parole “, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014,” sono soppresse.

11. In considerazione dell’approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettera da a) ad f) della legge 7 luglio 2009, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione pari ad euro 200.000.

12. Il numero 26 della lettera b) del comma 78 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 è soppresso.

Art. 49

(Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata)

1. Nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 3, le parole “prestazioni erogate nel 2015” sono sostituite dalle seguenti “prestazioni erogate dal 2015” e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente periodo: “I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016 sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.”;

b) nell’articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis: “3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria”;

c) all’articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista nell’articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1999, n. 413.”;

d) all’articolo 3, comma 5, le parole “commi 2 e 3” sono sostituite dalle parole “commi 2, 3 e 3-bis”;

e) all’articolo 5, dopo il comma 3, è inserito il comma 3-bis: “3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”;



f) all'articolo 1, comma 4, le parole: "5, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "5, commi 3 e 3-bis";

g) l'articolo 5, comma 1, lettera b), è abrogato con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo d'imposta 2015;

h) all'articolo 35, comma 3, le parole: "è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato" sono sostituite dalle seguenti: "la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento."

2. All'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 25-bis è sostituito dal seguente: "25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico.";

b) il comma 25-ter è abrogato;

c) al comma 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è soppresso;

2) le parole "al comma 25" ovunque si trovino, sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 25 e 25-bis".

3. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica entro il termine previsto alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis.";

b) all'articolo 7, comma 2-ter, le parole: "che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la" sono sostituite dalle seguenti: "annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all'uno per cento della".

4. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-tere 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di



cui al comma 6-ter, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno.”;

b) al comma 6-quinquies, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai solo fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. ”.

5. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 21 dopo il comma 1-ter è aggiunto il comma 1-quater: “1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1 è escluso in relazione ai dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Le modalità e i termini di acquisizione dei dati dal Sistema Tessera Sanitaria sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.”.

6. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) l'articolo 15, comma 1, lettera d), è sostituito dal seguente: “le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;”;

b) l'articolo 15, comma 1, lettera e), è sostituito dal seguente: “le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;”.

7. Con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo d'imposta 2015, l'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.

Art. 50

(Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure)

1. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, sono quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro.
2. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 1 emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.



Titolo XI
Norme finali

Art. 51
(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 restano determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2016 e del triennio 2016-2018 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
4. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2016, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
6. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

Art. 52
(Entrata in vigore)

1. La presente legge, ove non diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2016.



ALLEGATI ED ELENCHI



<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	-32.000	-20.000	-11.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (**)	275.000	295.000	260.000
(*) Il Saldo netto da finanziare programmatico, ove fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità relativi alle spese correlate all'emergenza immigrazione, è rideterminato in -35,4 miliardi di euro nel 2016.			
(**) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato			



Allegato 2
(articolo 2, commi 1 e 2)

Missione e programma	Trasferimenti alle gestioni previdenziali	(in milioni di euro)		
		2016	2017	2018
	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88	207,28	207,28	207,28
25 - Politiche previdenziali	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	51,22	51,22	51,22
3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP	23,44	23,44	23,44
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:			
	2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	3,14	3,14	3,14
	2.b1.b) gestione ex-ENPALS	72,82	72,82	72,82
	2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	551,40	551,40	551,40
	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP di cui al punto 2.a3)	2366,35	2366,35	2366,35



Allegato 3
(articolo 7, comma 3)

Gruppo V - Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - Imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 4/b - Stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 1, 2 e 3 - Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%



Allegato 4
(articolo 33, comma 18)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale				
<i>(in euro)</i>				
Istituzione	Autorizzazione	2016	2017	2018
Accademia delle scienze del terzo mondo (TWAS)	Legge 10 gennaio 2004, n. 17	-	200.000	200.000
BRESCE	Legge 4 giugno 1997, n. 163	-	100.000	100.000
ESO	Legge 10 marzo 1982, n. 127	1.000.000	1.000.000	1.000.000
ICRANET	Legge 10 febbraio 2005, n. 31	-	1.400.330	1.400.330
UNIDO	Legge 15 febbraio 1995, n. 51	198	198	198
Totale		1.000.198	2.700.528	2.700.528



Allegato n.5

(Articolo 34, comma 4)

Regioni	Importi anno 2016 (in migliaia di euro)
Abruzzo	41.113
Basilicata	32.481
Calabria	57.988
Campania	137.018
E.Romagna	110.585
Lazio	152.143
Liguria	40.310
Lombardia	227.273
Marche	45.271
Molise	12.444
Piemonte	106.954
Puglia	105.985
Toscana	101.625
Umbria	25.507
Veneto	103.303
TOTALE	1.300.000



Elenco n.1

(articolo 22, comma 4)

Istituzioni Culturali	Importi in euro
Accademia del cinema italiano -- Premi David di Donatello in Roma	740.000
Museo storico della Liberazione in Roma	100.000
Accademia della Crusca	500.000
Totale	1.340.000



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	116.975	0	134.175	0	147.572	0
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	50.685	0	71.900	0	78.300	0
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	36.186	0	57.400	0	63.800	0
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6)	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	28.823	0	28.823	0	28.823	0
2.2 Federalismo (4)	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5)	25.823	0	25.823	0	25.823	0
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	1.500	0	1.500	0	1.500	0
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	1.500	0	1.500	0	1.500	0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5)	1.000	0	1.000	0	1.000	0
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	3.045	0	3.045	0	3.045	0
17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5)	45	0	45	0	45	0
17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	3.000	0	3.000	0	3.000	0
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	241	0	240	0	237	0
24.2 Indirizzo politico (2)	241	0	240	0	237	0
25 Fondi da ripartire (33)	31.681	0	27.667	0	34.667	0
25.1 Fondi da assegnare (1)	31.681	0	27.667	0	34.667	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	8.357	0	31.473	0	31.898	0
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	143	0	142	0	142	0
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5)	55	0	53	0	53	0
1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	89	0	89	0	89	0
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	217	0	217	0	217	0
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (8)	217	0	217	0	217	0
6 Comunicazioni (15)	3	0	3	0	3	0
6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (5)	3	0	3	0	3	0
7 Ricerca e innovazione (17)	4	0	4	0	4	0
7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	4	0	4	0	4	0
10 Fondi da ripartire (33)	8.000	0	31.107	0	31.532	0
10.1 Fondi da assegnare (1)	8.000	0	31.107	0	31.532	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	4.240	0	1.040	0	1.040	0
1 Politiche per il lavoro (26)	900	0	900	0	900	0
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11)	900	0	900	0	900	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	140	0	140	0	140	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	140	0	140	0	140	0
8 Fondi da ripartire (33)	3.200	0	0	0	0	0
8.1 Fondi da assegnare (1)	3.200	0	0	0	0	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	23.350	0	26.460	0	26.450	0
1 Giustizia (6)	4.000	0	9.739	0	9.739	0
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.2 Giustizia civile e penale (2)	0	0	5.739	0	5.739	0
3 Fondi da ripartire (33)	19.350	0	16.710	0	16.710	0
3.1 Fondi da assegnare (1)	19.350	0	16.710	0	16.710	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	8.226	0	6.303	152	6.302	150
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	3.726	0	6.078	152	6.049	150
1.1 Protocollo internazionale (1)	0	0	31	0	31	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	0	0	186	43	183	42
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	0	0	44	30	42	30
1.4 Promozione della pace e sicurezza Internazionale (6)	0	0	77	4	76	4
1.5 Integrazione europea (7)	0	0	29	25	29	25
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	2.626	0	2.815	26	2.813	26
1.7 Promozione del sistema Paese (9)	100	0	665	24	660	24
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	1.000	0	2.100	0	2.085	0
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	0	0	77	0	77	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	0	0	47	0	46	0
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15)	0	0	6	0	6	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	0	0	208	0	235	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	0	0	207	0	235	0
3 Fondi da ripartire (33)	4.500	0	19	0	18	0
3.1 Fondi da assegnare (1)	4.500	0	19	0	18	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	220.400	4.000	240.400	4.000	200.400	4.000
1 Istruzione scolastica (22)	11.500	1.000	11.500	1.000	11.500	1.000
1.2 Istruzione prescolastica (2)	3.204	70	3.204	70	3.204	70
1.3 Istruzione primaria (11)	1.957	380	1.957	380	1.957	380
1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12)	2.205	320	2.205	320	2.205	320
1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13)	2.634	230	2.634	230	2.634	230
1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8)	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1)	6.000	0	6.000	0	6.000	0
3 Ricerca e innovazione (17)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Fondi da ripartire (33)	199.900	0	219.900	0	179.900	0
6.1 Fondi da assegnare (1)	199.900	0	219.900	0	179.900	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	27.188	0	43.174	20.000	60.675	40.000
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1	0	1	0	1	0
1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3)	1	0	1	0	1	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	3.768	0	23.753	20.000	43.754	40.000
2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2)	19	0	20.017	20.000	40.017	40.000
2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3)	3.041	0	3.031	0	3.031	0
2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	707	0	706	0	706	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	15.420	0	15.420	0	15.420	0
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	15.373	0	15.373	0	15.373	0
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	7	0	47	0	47	0
4 Soccorso civile (8)	8.000	0	4.000	0	1.500	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	8.000	0	4.000	0	1.500	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.640	950	1.000	500	900	400
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.640	950	1.000	500	900	400
1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (11)	690	0	500	0	500	0
1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (16)	950	950	500	500	400	400



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui/ predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	28.939	4.661	34.954	4.831	22.844	1.631
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	457	0	456	0	456	0
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5)	457	0	456	0	456	0
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	26.180	4.661	34.195	4.831	21.185	1.631
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	279	9	334	18	334	18
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	10.110	0	16.110	0	6.100	0
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	4.786	4.652	4.746	4.612	1.746	1.612
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	3.001	0	3.001	0	3.001	0
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	10.002	0	10.002	0	10.002	0
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	1	0	1	0	1	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	300	0	300	0	300	0
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	300	0	300	0	300	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3	0	3	0	3	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	3	0	3	0	3	0
7 Fondi da ripartire (33)	0	0	0	0	1.000	0
7.1 Fondi da assegnare (1)	0	0	0	0	1.000	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	19.000	0	17.000	0	17.000	0
2 Ricerca e innovazione (17)	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (1.1)	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4 Fondi da ripartire (33)	9.000	0	7.000	0	7.000	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	9.000	0	7.000	0	7.000	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	21.867	1.308	13.805	1.308	12.852	1.308
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	2.167	1.000	6.505	1.000	5.852	1.000
1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	1.167	0	1.165	0	1.165	0
1.5 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	1.000	1.000	5.640	1.000	4.687	1.000
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.510	0	1.510	0	1.510	0
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (7)	1.510	0	1.510	0	1.510	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	400	0	400	0	400	0
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6)	400	0	400	0	400	0
4 Soccorso civile (8)	3.090	308	3.090	308	3.090	308
4.1 Interventi per soccorsi (1)	3.090	308	3.090	308	3.090	308
6 Fondi da ripartire (33)	14.700	0	2.000	0	2.000	0
6.1 Fondi da assegnare (1)	14.700	0	2.000	0	2.000	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	7.827	6.047	0	0	0	0
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	6.508	5.947	0	0	0	0
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2)	4.031	3.970	0	0	0	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)	5	0	0	0	0	0
1.6 Tutela dei beni archeologici (6)	77	0	0	0	0	0
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	36	1	0	0	0	0
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	342	293	0	0	0	0
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	111	10	0	0	0	0
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	18	0	0	0	0	0
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	16	12	0	0	0	0
1.15 Tutela del patrimonio culturale (15)	1.790	1.587	0	0	0	0
1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (16)	83	73	0	0	0	0
2 Ricerca e innovazione (17)	12	8	0	0	0	0
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (4)	12	8	0	0	0	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	14	0	0	0	0	0
3.1 Indirizzo politico (2)	3	0	0	0	0	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	11	0	0	0	0	0
4 Fondi da ripartire (33)	1.186	0	0	0	0	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	1.186	0	0	0	0	0
6 Turismo (31)	95	92	0	0	0	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (1)	95	92	0	0	0	0



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	24.500	0	13.182	0	9.592	0
1 Tutela della salute (20)	200	0	232	0	192	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	188	0	220	0	180	0
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (6)	12	0	12	0	12	0
4 Fondi da ripartire (33)	24.300	0	12.950	0	9.400	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	24.300	0	12.950	0	9.400	0



Riepilogo
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2016 - 2018
(migliaia di Euro)

Ministero	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	116.975	0	134.175	0	147.572	0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	8.367	0	31.473	0	31.898	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	4.240	0	1.040	0	1.040	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	23.350	0	26.450	0	26.450	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	8.226	0	6.303	162	6.302	150
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	220.400	4.000	240.400	4.000	200.400	4.000
MINISTERO DELL'INTERNO	27.188	0	45.174	20.000	60.675	40.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.640	950	1.000	500	900	400
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	28.939	4.661	34.954	4.631	22.944	1.631
MINISTERO DELLA DIFESA	19.000	0	17.000	0	17.000	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	21.867	1.308	13.805	1.308	12.852	1.308
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	7.827	6.047	0	0	0	0
MINISTERO DELLA SALUTE	24.500	0	13.182	0	9.592	0
Totale	512.520	16.966	562.955	30.590	637.624	47.489



Elenco n. 3
(articolo 33, comma 2)
(in migliaia di euro)

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2016	2017	2018 e successivi
2115	Fondo di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri	1.731	1.731	1.731
2124	Somma da destinare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione ed implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges	37	37	37
2191	Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni	42	0	0
2780	Somma da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri relativa a quota parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF da utilizzare dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali	3.120	3.120	3.120
7474	Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di consentire la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei "Luoghi della memoria" per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale	150	150	150
2183	Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria	3.081	3.081	3.081
2190	Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria	641	0	0
7442	Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria	261	261	261
2113	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga	578	578	578
5210	Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche	24	24	24
5211	Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche	29	29	29
2185	Fondo occorrente per gli interventi del Servizio Civile Nazionale	3.487	3.487	3.487
2102	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia	2.262	2.262	2.262
2118	Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	46	46	46
2099	Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate	3.750	3.750	0
2108	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità	2.823	2.823	2.823
2132	Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale	210	210	210
7455	Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura e acquisto di impianti sportivi compresa l'acquisizione di aree da parte di società o associazioni sportive o soggetto pubblico o privato che persegua finalità sportive	563	0	0
2106	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù	167	167	167
TOTALE		23.002	21.756	18.006



PROSPETTO DI COPERTURA



COPERTURA LEGGE DI STABILITA'

	2016	2017	2018
(importi in milioni di euro)			
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	11.255	12.332	10.922
Minori entrate			
Articolato:	20.331	21.607	20.641
Tabella A	54	107	127
Tabella C	6	0	1
Totale oneri da coprire	31.646	34.046	31.691
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	5.700	7.251	7.467
Riduzione spese correnti			
Articolato:	7.975	5.536	6.318
Tabella D	243	230	278
Totale mezzi di copertura	13.918	13.017	14.063
DIFFERENZA	-17.728	-21.030	-17.628



BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE



BILANCIO DELLO STATO : REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(dati in milioni di euro)

	Iniziali 2016		2017	2018
	Competenza	Cassa		
ENTRATE				
Rimborsi Iva	28.176	28.176	28.645	28.481
	28.176	28.176	28.645	28.481
SPESA CORRENTE				
Rimborsi Iva	31.326	31.326	31.795	31.631
Rimborsi II DD pregressi	28.176	28.176	28.645	28.481
	3.150	3.150	3.150	3.150
SPESA IN CONTO CAPITALE				
	0	0	0	0
TOTALE SPESA DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO				
REGOLAZIONE CONTABILE LEGGE DI STABILITA'	31.326	31.326	31.795	31.631
Tabella C FSN-saldo IRAP	1.000	1.000	2.000	
TOTALE REGOLAZIONI CONTABILI SPESA				
DIFFERENZA ENTRATA E SPESA	32.326	32.326	33.795	31.631
	4.150	4.150	5.150	3.150



TABELLE

TABELLA A – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

TABELLA D – VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE



INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2016	2017	2018
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	34.579.779	84.334.753	104.334.753
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.000.000	7.000.000	7.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	8.168.389	8.342.259	8.342.259
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	53.532.265	49.779.774	49.779.774
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	9.000	9.000	9.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	10.018.500	18.018.500	18.018.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3.000.000	5.000.000	5.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.500.000	500.000	500.000
MINISTERO DELLA SALUTE	4.034.860	14.034.860	14.034.860
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	126.842.793	197.019.146	217.019.146
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE



INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2016	2017	2018
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	197.300.000	354.900.000	380.900.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	-	20.000.000	30.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	32.753.000	32.753.000	32.753.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	34.708.000	-	-
MINISTERO DELL'INTERNO	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	67.415.000	67.415.000	67.415.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-	40.000.000	60.000.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	-	-	-
MINISTERO DELLA SALUTE	3.000.000	3.000.000	3.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	345.176.000	528.068.000	584.068.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE DI STABILITA'



STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
Presidenza del Consiglio dei Ministri			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997	33.687.736	33.590.787	33.590.787
(21.3 - CAP. 2115)	33.687.736	33.590.787	33.590.787
TOTALE MISSIONE	33.687.736	33.590.787	33.590.787
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali			
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGI N. 38 Del 2001			
ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA.			
(2.3 - CAP. 7513/P)	5.104.167	5.104.167	5.104.167
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGISLATIVO N. 56 Del 2000			
ART. 13 COMMA 3: ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO	1.000.000.000	2.000.000.000	-
(2.4 - CAP. 2701)	1.000.000.000	2.000.000.000	-
Rapporti finanziari con Enti territoriali			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGI N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI			
(2.5 - CAP. 2820)	-	-	-
TOTALE MISSIONE	1.005.104.167	2.005.104.167	5.104.167
	1.005.104.167	2.005.104.167	5.104.167

pag. 1



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2016	2017	2018
L'Italia in Europa e nel mondo				
<i>Cooperazione economica e relazioni internazionali</i>				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
LEGE N. 794 Del 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966	cp cs	1.594.678 1.594.678	1.584.606 1.584.606	1.584.606 1.584.606
(1.3 - CAP. 3751)				
<i>Promozione della pace e sicurezza internazionale</i>				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
LEGE N. 140 Del 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'	cp cs	214.950 214.950	214.950 214.950	214.950 214.950
(1.4 - CAP. 3399)				
<i>Integrazione europea</i>				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
LEGE N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA	cp cs	1.028.887 1.028.887	1.025.900 1.025.900	1.025.900 1.025.900
(1.5 - CAPP. 4543, 4545)				
<i>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</i>				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
LEGE N. 549 Del 1995				
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	cp cs	1.405.108 1.405.108	1.405.108 1.405.108	1.405.108 1.405.108
(1.10 - CAP. 1163)				
TOTALE MISSIONE	cp cs	4.243.623 4.243.623	4.230.564 4.230.564	4.230.564 4.230.564



pag. 2

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
<p>Difesa e sicurezza del territorio Approntamento e impiego delle forze navali MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010</p>	<p>82.047 82.047</p>	<p>81.894 81.894</p>	<p>81.894 81.894</p>
<p>ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (1.3 - CAP. 1345) Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare</p>	<p>cp cs</p>		
<p>MINISTERO DELLA DIFESA LEGGE N. 549 Del 1995</p>			
<p>ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.5 - CAP. 1352)</p>	<p>688.285 688.285</p>	<p>711.311 711.311</p>	<p>711.311 711.311</p>
<p>Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010</p>	<p>cp cs</p>	<p>5.000.000 5.000.000</p>	<p>- -</p>
<p>ART. 596: FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (1.6 - CAP. 7119)</p>	<p>5.770.332 5.770.332</p>	<p>5.793.205 5.793.205</p>	<p>793.205 793.205</p>
<p>TOTALE MISSIONE cp cs</p>			



pag. 3

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2016	2017	2016
Giustizia				
<i>Amministrazione penitenziaria</i>				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990				
ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINserIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.				
	(1.1 - CAP. 1768)	220.391	230.000	230.000
		220.391	230.000	230.000
	TOTALE MISSIONE	220.391	230.000	230.000
		220.391	230.000	230.000
Ordine pubblico e sicurezza				
<i>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</i>				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
LEGGE N. 267 Del 1991				
ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N.41 DEL 1982)				
	(4.1 - CAP. 2179)	346.324	346.324	353.424
		346.324	346.324	353.424
<i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</i>				
MINISTERO DELL'INTERNO				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990				
ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE				
	(3.3 - CAPP. 2668, 2815)	547.362	545.774	545.774
		547.362	545.774	545.774
	TOTALE MISSIONE	893.686	892.098	899.198
		893.686	892.098	899.198



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
Sostegno al settore agricolo MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (7.1 - CAP. 1525) cp cs	115.575.903 115.575.903	115.575.903 115.575.903	115.575.903 115.575.903
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI LEGGE N. 267 Del 1991 ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (1.5 - CAPP. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) cp cs	2.624.847 2.624.847	2.625.734 2.625.734	2.625.734 2.625.734
TOTALE MISSIONE cp cs	121.483.259 121.483.259	121.441.294 121.441.294	121.441.294 121.441.294
Energia e diversificazione delle fonti energetiche Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003 ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENEA (5.7 - CAP. 7630/P) cp cs	16.350.054 16.350.054	16.350.054 16.350.054	14.850.054 14.850.054
TOTALE MISSIONE cp cs	16.350.054 16.350.054	16.350.054 16.350.054	14.850.054 14.850.054



pag. 6

segue: Tabella C

	2016	2017	2018
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI</p> <p>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997 ART. 7: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C (2.3 - CAP. 1921) cp cs</p>	-	-	6.872.063 6.872.063
<p>Sostegno allo sviluppo del trasporto MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 128 Del 1998 ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (9.1 - CAP. 1723) cp cs</p>	163.851 163.851	163.375 163.375	163.375 163.375
<p>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM." (2.6 - CAP. 1850) cp cs</p>	45.511 45.511	45.253 45.253	45.453 45.453
<p>Comunicazioni Sostegno all'editoria MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (11.2 - CAPP. 2183, 7442) cp cs</p>	209.362 209.362	208.628 208.628	7.080.891 7.080.891
<p>TOTALE MISSIONE cp cs</p>	209.362 209.362	208.628 208.628	7.080.891 7.080.891
<p>Comunicazioni Sostegno all'editoria MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (11.2 - CAPP. 2183, 7442)</p>	103.729.125 103.729.125	103.428.085 103.428.085	103.428.085 103.428.085



pag. 7

segue: Tabella C

ESPREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
TOTALE MISSIONE	103.729.125	103.428.085	103.428.085
CP	103.729.125	103.428.085	103.428.085
CS			
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo			
<i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</i>			
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
LEGGE N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.			
(4.2 - CAP. 2501/P)	3.359.644	3.317.970	3.317.970
CP	3.359.644	3.317.970	3.317.970
CS	3.359.644	3.317.970	3.317.970
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011			
ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	17.782.671	17.782.671	17.782.671
(4.2 - CAP. 2535)	17.782.671	17.782.671	17.782.671
CP	17.782.671	17.782.671	17.782.671
CS	17.782.671	17.782.671	17.782.671
ART. 14 COMMA 26/ter PUNTO 1: FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA			
(4.2 - CAP. 2530)	13.843.475	13.843.475	13.843.475
CP	13.843.475	13.843.475	13.843.475
CS	13.843.475	13.843.475	13.843.475
TOTALE MISSIONE	34.985.790	34.944.116	34.944.116
CP	34.985.790	34.944.116	34.944.116
CS	34.985.790	34.944.116	34.944.116
Ricerca e innovazione			
<i>Ricerca in materia ambientale</i>			
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008			
ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRO)			
(2.1 - CAPP. 3621, 8831)	22.448.654	22.448.654	22.448.654
CP	22.448.654	22.448.654	22.448.654
CS	22.448.654	22.448.654	22.448.654



pag. 8

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
<p>Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali</p> <p>MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (a)</p> <p>(2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043)</p> <p>cp 897.538 cs 897.538</p>	<p>1.884.862 1.884.862</p>	<p>1.884.862 1.884.862</p>	<p>897.538 897.538</p>
<p>Ricerca di base e applicata</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012</p> <p>ART. 19: AGENZIA DIGITALE</p> <p>(12.1 - CAP. 1707)</p> <p>cp 2.656.945 cs 2.656.945</p>	<p>2.656.945 2.656.945</p>	<p>2.656.945 2.656.945</p>	<p>2.656.945 2.656.945</p>
<p>Ricerca per il settore della sanita' pubblica</p> <p>MINISTERO DELLA SALUTE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992</p> <p>ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA</p> <p>(2.1 - CAP. 3392)</p> <p>cp 247.819.175 cs 247.819.175</p>	<p>253.142.209 253.142.209</p>	<p>247.219.175 247.219.175</p>	<p>247.819.175 247.819.175</p>

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
<p>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGGE N. 549 Del 1995</p> <p>ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.</p> <p>(3.4 - CAP. 1679)</p> <p>CP CS</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOTISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)", ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3 - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA", ART. 58, COMMA 2 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA", ART. 24, COMMA 1 - ASSUNZIONE DI PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOTISICA E VULCANOLOGIA (a)</p> <p>(3.4 - CAP. 7236)</p> <p>CP CS</p>	<p>4.250.000 4.250.000</p> <p>4.250.000 4.250.000</p> <p>1.702.856.752 1.702.856.752</p> <p>1.987.239.422 1.987.239.422</p>	<p>1.701.468.271 1.701.468.271</p> <p>1.979.927.907 1.979.927.907</p> <p>TOTALE MISSIONE CS</p>	<p>4.250.000 4.250.000</p> <p>1.692.309.571 1.692.309.571</p> <p>1.970.381.883 1.970.381.883</p>

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in diminuzione di euro 534.000 proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino</i>			
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
LEGGE N. 979 Del 1982			
ART. 7 COMMA 1: DIFESA DEL MARE			
(1.10 - CAPP. 1644, 1646)	31.818.730	32.053.694	32.053.694
	31.818.730	32.053.694	32.053.694
DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993			
ART. 9 COMMA 2: SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI FLORA E FAUNA			
(1.10 - CAP. 1388)	3.934	3.827	3.827
	3.934	3.827	3.827
ART. 12: SPESE COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA			
(1.10 - CAP. 1389)	28.331	30.514	30.514
	28.331	30.514	30.514
LEGGE N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.			
(1.10 - CAP. 1551)	4.114.645	4.102.413	4.102.413
	4.114.645	4.102.413	4.102.413
Totale della missione	35.965.640	36.190.448	36.190.448
	35.965.640	36.190.448	36.190.448
Tutela della salute			
<i>Sanita' pubblica veterinaria</i>			
MINISTERO DELLA SALUTE			
LEGGE N. 434 Del 1998			
ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO			
(1.10 - CAP. 5340)	310.000	310.000	310.000
	310.000	310.000	310.000

pag. 11

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
<i>Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure</i>			
MINISTERO DELLA SALUTE			
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMOderivati, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE	CP CS 8.900.947 8.900.947	8.900.947 8.900.947	8.900.947 8.900.947
(1.7 - CAP. 3443)			
LEGGE N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	CP CS 3.161.606 3.161.606	3.161.606 3.161.606	3.161.606 3.161.606
(1.7 - CAP. 3412)			
DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001			
ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	CP CS 100.352 100.352	100.352 100.352	100.352 100.352
(1.7 - CAP. 3457)			
DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003			
ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	CP CS 1.100.094 1.100.094	1.093.418 1.093.418	879.631 879.631
(1.7 - CAPP. 3458, 7230)			
TOTALE MISSIONE	CP CS 13.572.999 13.572.999	13.566.323 13.566.323	13.352.536 13.352.536
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</i>			
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo			
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO			
LEGGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.	CP CS 407.032.273 407.032.273	407.085.025 407.085.025	407.085.025 407.085.025
(1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)			



pag. 12

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO LEGGE N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (a) (1.10 - CAP. 3610)	1.652.756 1.652.756	1.652.756 1.652.756	614.874 614.874
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975 ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (a) (1.10 - CAP. 3611)	1.528.220 1.528.220	1.528.220 1.528.220	687.164 687.164
LEGGE N. 466 Del 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (a) (1.10 - CAP. 3630)	1.527.000 1.527.000	1.527.000 1.527.000	1.377.000 1.377.000
LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.10 - CAPP. 3670, 3671)	27.272.910 27.272.910	27.272.910 27.272.910	27.272.910 27.272.910
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO LEGGE N. 77 Del 2006 ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO. (a) (1.14 - CAPP. 1442, 7305)	2.145.000 2.145.000	1.345.000 1.345.000	1.345.000 1.345.000

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 , comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
Istruzione scolastica			
<i>Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio</i>			
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
LEGGE N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.			
(1.8 - CAP. 1261)			
<i>Istituzioni scolastiche non statali</i>			
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
LEGGE N. 181 Del 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.			
(1.9 - CAP. 2193)			
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria			
<i>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</i>			
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
LEGGE N. 394 Del 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA			
(2.1 - CAP. 1709)			
LEGGE N. 338 Del 2000			
ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI			
(2.1 - CAP. 7273)			
TOTALE MISSIONE			
cp	441.158.159	440.410.911	438.381.973
cs	441.158.159	440.410.911	438.381.973
cp	1.006.160	1.006.160	1.006.160
cs	1.006.160	1.006.160	1.006.160
cp	293.000	293.000	293.000
cs	293.000	293.000	293.000
TOTALE MISSIONE			
cp	1.299.160	1.299.160	1.299.160
cs	1.299.160	1.299.160	1.299.160
cp	5.065.000	5.065.000	5.065.000
cs	5.065.000	5.065.000	5.065.000
cp	18.052.000	18.052.000	18.052.000
cs	18.052.000	18.052.000	18.052.000

pag. 14

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
<p>Sistema universitario e formazione post-universitaria</p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGGES N. 243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA" ART. 60, COMMA 1 - SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO</p> <p>(2.3 - CAP. 1692)</p> <p>CP CS</p>	<p>69.305.000 69.305.000</p> <p>69.305.000 69.305.000</p>	<p>69.305.000 69.305.000</p> <p>69.305.000 69.305.000</p>	<p>69.305.000 69.305.000</p> <p>69.305.000 69.305.000</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p> <p>CP CS</p>	<p>92.422.000 92.422.000</p>	<p>92.422.000 92.422.000</p>	<p>92.422.000 92.422.000</p>
<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p> <p>Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGES N. 230 DEL 1998</p> <p>ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE</p> <p>(17.7 - CAP. 2185)</p> <p>CP CS</p>	<p>115.730.527 115.730.527</p>	<p>115.730.527 115.730.527</p>	<p>115.730.527 115.730.527</p>
<p>Protezione sociale per particolari categorie</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGES N. 16 DEL 1980; E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO</p> <p>(17.1 - CAP. 7256)</p> <p>CP CS</p>	<p>6.955.885 6.955.885</p>	<p>7.055.885 7.055.885</p>	<p>7.055.885 7.055.885</p>
<p>Sostegno alla famiglia</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 223 DEL 2006</p> <p>ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA</p> <p>(17.3 - CAP. 2102)</p> <p>CP CS</p>	<p>22.621.227 22.621.227</p>	<p>22.621.227 22.621.227</p>	<p>22.621.227 22.621.227</p>

pag. 15



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
<i>Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità'</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 196 Del 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (17.4 - CAP. 1733) cp cs	6.616.878 6.616.878	7.355.861 7.355.861	7.355.861 7.355.861
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006 ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' (17.4 - CAP. 2108/P) cp cs	9.599.591 9.599.591	10.621.990 10.621.990	10.621.990 10.621.990
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013 ART. 5/bis COMMA 1: INCREMENTO DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' AL FINE DELL'ASSISTENZA ED AL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (17.4 - CAP. 2108/P) cp cs	9.007.627 9.007.627	9.057.403 9.057.403	9.057.403 9.057.403
<i>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziari, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva</i> MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI LEGGE N. 328 Del 2000 ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (4.5 - CAP. 3671) cp cs	312.589.741 312.589.741	312.553.204 312.553.204	313.918.592 313.918.592
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006 ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA (4.5 - CAP. 3527) cp cs	28.794.000 28.794.000	28.794.000 28.794.000	28.794.000 28.794.000
TOTALE MISSIONE cp cs	511.915.476 511.915.476	513.790.097 513.790.097	515.155.485 515.155.485



pag. 16

segue: Tabella C

	2016	2017	2018
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI			
Politiche per il lavoro			
<i>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro</i>			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003			
ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI	CP CS		
(1.7 - CAP. 5025)	1.024.216 1.024.216	1.104.040 1.104.040	1.190.347 1.190.347
<i>Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione</i>			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006			
ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	CP CS		
(1.9 - CAP. 7682)	4.322.906 4.322.906	4.312.926 4.312.926	4.312.926 4.312.926
TOTALE MISSIONE	CP CS	5.416.966 5.416.966	5.503.273 5.503.273
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti			
<i>Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale</i>			
MINISTERO DELL'INTERNO			
LEGGE N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	CP CS		
(5.1 - CAP. 2309)	1.061.646 1.061.646	1.056.197 1.056.197	1.056.197 1.056.197
DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005			
ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO	CP CS		
(5.1 - CAP. 2311)	3.869.784 3.869.784	3.858.553 3.858.553	3.858.553 3.858.553



pag. 17

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016		2017		2018	
	CP	CS	CP	CS	CP	CS
TOTALE MISSIONE	4.931.430		4.914.750		4.914.750	
	4.931.430		4.914.750		4.914.750	
Politiche economico-finanziarie e di bilancio						
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB)						
(1.4 - CAP. 1560)	CP	125.804	CP	124.858	CP	124.858
	CS	125.804	CS	124.858	CS	124.858
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008						
ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS	CP	57.467.238	CP	57.300.458	CP	57.300.458
(1.5 - CAP. 3822)	CS	57.467.238	CS	57.300.458	CS	57.300.458
Analisi e programmazione economico-finanziaria						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
LEGGE N. 549 Del 1995						
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	CP	11.639	CP	12.814	CP	12.814
(1.6 - CAP. 1613)	CS	11.639	CS	12.814	CS	12.814
LEGGE N. 144 Del 1999						
ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ	CP	1.327.351	CP	1.463.733	CP	1.463.733
(1.6 - CAP. 7330)	CS	1.327.351	CS	1.463.733	CS	1.463.733
TOTALE MISSIONE	58.932.032		58.901.863		58.901.863	
	58.932.032		58.901.863		58.901.863	



pag. 18

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2016	2017	2018
Giovani e sport			
<i>Incentivazione e sostegno alla gioventu'</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006			
ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI			
(22.2 - CAP. 2106)			
	5.559.878	6.136.837	6.136.837
	5.559.878	6.136.837	6.136.837
TOTALE MISSIONE	5.559.878	6.136.837	6.136.837
	5.559.878	6.136.837	6.136.837
Turismo			
<i>Sviluppo e competitivita' del turismo</i>			
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO			
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005			
ART. 12 COMMA 2: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTI - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO			
(6.1 - CAP. 6821)			
	12.087.366	12.087.366	12.087.366
	12.087.366	12.087.366	12.087.366
TOTALE MISSIONE	12.087.366	12.087.366	12.087.366
	12.087.366	12.087.366	12.087.366
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
<i>Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 146 Del 1980			
ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA			
(24.4 - CAP. 1680)			
	22.565.682	22.464.989	22.464.989
	22.565.682	22.464.989	22.464.989



pag. 19

segue: Tabella C

	2016	2017	2018
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI			
DECRETO LEGISLATIVO N. 6 Del 2010			
ART. 4 COMMA 2: SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL FORMEZ P.A.			
(24.4 - CAP. 5200)	3.811.325 3.811.325	3.797.362 3.797.362	3.797.362 3.797.362
	cp		
	cs		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 70 Del 2013: REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.			
(24.4 - CAP. 5217)	3.032.652 3.032.652	3.139.209 3.139.209	3.139.209 3.139.209
	cp		
	cs		
TOTALE MISSIONE	29.409.659	29.401.560	29.401.560
	cp		
	cs		
Fondi da ripartire			
Fondi da assegnare			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 385 Del 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO			
(25.1 - CAP. 3026)	14.365.982 14.365.982	28.577.536 28.577.536	28.577.536 28.577.536
	cp		
	cs		
TOTALE MISSIONE	14.365.982	28.577.536	28.577.536
	cp		
	cs		
TOTALE GENERALE	4.857.513.232	5.857.322.636	5.847.364.945
	cp		
	cs		
	4.857.513.232	5.857.322.636	5.847.364.945



pag. 20

TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

NELLA COLONNA "DEFINANZIAMENTO" IL CODICE "0" INDICA CHE LA RIDUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA VIENE OPERATA PER GLI ANNI RELATIVI AL TRIENNIO CONSIDERATO E PER GLI IMPORTI PREVISTI; IL CODICE "1" INDICA CHE LA RIDUZIONE VIENE DISPOSTA IN VIA PERMANENTE PER GLI IMPORTI STESSI, FINO ALLA SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA.

N.B. - LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA - INDICATE SECONDO L'AMMINISTRAZIONE PERTINENTE - RIPORTANO IL RIFERIMENTO AL PROGRAMMA, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO LA QUALE È RICOMPRESO IL CAPITOLO.



VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (art. 11, comma 3, lettera F della Legge 31 Dicembre 2009, n.196)

Tabella D

	2016	2017	2018	DEFINANZIAMENTO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE				
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali				
<i>Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa</i>				
INTERNO				
LEGGE DI STABILITA' N. 190 Del 2014				
ART. 1 COMMA 540: FONDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AGLI ENTI LOCALI SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO	CP CS	-4.841.791 -4.841.791	-6.299.237 -6.299.237	PERMANENTE
(2.3 - CAP. 1380)				
TOTALE MISSIONE	CP CS	-4.841.791 -4.841.791	-6.299.237 -6.299.237	
L'Italia in Europa e nel mondo				
<i>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</i>				
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
DECRETO LEGGE N. 209 Del 2008				
ART. 1 COMMA 4: POTENZIAMENTO DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE	CP CS	-184.434 -184.434	-184.434 -184.434	PERMANENTE
(1.10 - CAP. 1157)				
TOTALE MISSIONE	CP CS	-184.434 -184.434	-184.434 -184.434	
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
<i>Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</i>				
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
DECRETO LEGGE N. 182 Del 2005				
ART. 1/quinquies COMMA 2:	CP CS	-190.514 -190.514	-190.514 -190.514	PERMANENTE
(1.2 - CAP. 2109)				



segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2016	2017	2018	DEFINANZIAMENTO
LEGGI FINANZIARIE N. 296 Del 2006 ART. 1 COMMA 1080: CONTRIBUTO ISMEA (1.2 - CAP. 2109)		cp -855.693 cs -855.693	-855.693 -855.693	-855.693 -855.693	PERMANENTE
TOTALE MISSIONE		cp -1.062.810 cs -1.062.810	-1.046.207 -1.046.207	-1.046.207 -1.046.207	
Energia e diversificazione delle fonti energetiche Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile SVILUPPO ECONOMICO LEGGE N. 332 Del 2003 ART. 5 COMMA 1: RATIFICA TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI (5.7 - CAP. 3601)		cp -20.000 cs -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	PERMANENTE
TOTALE MISSIONE		cp -20.000 cs -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	
Competitivita' e sviluppo delle imprese Incentivi alle imprese per interventi di sostegno ECONOMIA E FINANZE LEGGE FINANZIARIA N. 311 Del 2004 ART. 1 COMMA 361: CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE (8.2 - CAP. 1900)		cp -55.000.000 cs -55.000.000	-50.000.000 -50.000.000	-50.000.000 -50.000.000	



pag. 2

segue: Tabella D

	2016	2017	2018	DEFINANZIAMENTO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE				
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale				
SVILUPPO ECONOMICO				
DECRETO LEGGE N. 2 Del 2006				
ART. 4/bis COMMA 7: INTERVENTI URGENTI PER I SETTORI DELL'AGRICOLTURA DELL'AGROINDUSTRIA, DELLA PESCA, ECC.				
(1.7 - CAP. 2385)				
	CP CS	-14.420 -14.420	-14.420 -14.420	PERMANENTE
TOTALE MISSIONE	CP CS	-50.014.420 -50.014.420	-50.014.420 -50.014.420	
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto				
Autotrasporto ed intermodalità				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI				
DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003				
ART. 16 COMMA 2: RIMBORSI PEDAGGI AUTOSTRADALI				
(2.4 - CAP. 1330)	CP CS	-1.145.000 -1.145.000	-1.700.000 -1.700.000	PERMANENTE
LEGGE DI STABILITA' N. 190 Del 2014				
ART. 1 COMMA 150: INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO				
(2.4 - CAP. 1337)	CP CS	-	-	PERMANENTE
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI				
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005				
ART. 11/dies COMMA 3: COMPETITIVITA' DEL SISTEMA AEROPORTUALE				
(2.3 - CAP. 1921)	CP CS	-	-	PERMANENTE

pag. 3



segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	DEFINANZIAMENTO
TOTALE MISSIONE	CP CS			
	-1.860.000 -1.860.000	-1.145.000 -1.145.000	-21.700.000 -21.700.000	
Ricerca e innovazione				
Ricerca per il settore della sanità pubblica				
SALUTE				
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013				
ART. 1 COMMA 220: CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM)	CP CS			
(2.1 - CAP. 3416)	-200.000 -200.000	-300.000 -300.000	-200.000 -200.000	PERMANENTE
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata				
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA				
LEGGE N. 46 Del 1991				
ART. 1: CONTRIBUTO PRORA	CP CS			
(3.4 - CAP. 1678)	-6.000.000 -6.000.000	-6.000.000 -6.000.000	-6.000.000 -6.000.000	PERMANENTE
TOTALE MISSIONE	CP CS			
	-6.200.000 -6.200.000	-6.300.000 -6.300.000	-6.200.000 -6.200.000	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali				
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
LEGGE N. 120 Del 2002				
ART. 3: CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI	CP CS			
(1.3 - CAP. 2211)	-3.200.000 -3.200.000	-3.200.000 -3.200.000	-3.300.000 -3.300.000	PERMANENTE



segue: Tabella D

	2016	2017	2018	DEFINANZIAMENTO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE				
<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino</i>				
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
DECRETO LEGISLATIVO N. 190 Del 2010				
ART. 19 COMMA 2: PROGRAMMI DI MONITORAGGIO PER LA VALUTAZIONE CONTINUA DELLO STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE MARINE				
(1.10 - CAP. 1644)				
	CP CS	-3.300.000 -3.300.000	-3.300.000 -3.300.000	PERMANENTE
TOTALE MISSIONE	CP CS	-6.860.000 -6.860.000	-6.500.000 -6.500.000	-6.600.000 -6.600.000
Asa e assetto urbanistico				
<i>Politiche abitative, urbane e territoriali</i>				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI				
DECRETO LEGGE N. 47 Del 2014				
ART. 3 COMMA 1 PUNTO B: FONDO CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI ALLOGGI DI PROPRIETA'				
(3.1 - CAP. 1695)	CP CS	-18.900.000 -18.900.000	-18.900.000 -18.900.000	-18.900.000 -18.900.000
TOTALE MISSIONE	CP CS	-18.900.000 -18.900.000	-18.900.000 -18.900.000	-18.900.000 -18.900.000
Tutela della salute				
<i>Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante</i>				
SALUTE				
DECRETO LEGGE N. 81 Del 2004				
ART. 1 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA				
(1.1 - CAP. 4393)	CP CS	-2.000.000 -2.000.000	-3.401.197 -3.401.197	-6.000.000 -6.000.000
				PERMANENTE

pag. 5



segue: Tabella D

	2016	2017	2018	DEFINANZIAMENTO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE				
LEGGI N. 219 Del 2005				
ART. 8 COMMA 2: ASTENSIONE DAL LAVORO (1.1 - CAP. 4389)	-100.000 -100.000	-110.000 -110.000	-100.000 -100.000	PERMANENTE
Sanita' pubblica veterinaria				
SALUTE				
DECRETO LEGGE N. 335 Del 2000				
ART. 1: SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE (1.2 - CAP. 5391)	-949.814 -949.814	-2.049.814 -2.049.814	-3.949.814 -3.949.814	PERMANENTE
DECRETO LEGGE N. 202 Del 2005				
ART. 1 COMMA 1: PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA (1.2 - CAP. 5390)	-500.000 -500.000	-510.000 -510.000	-500.000 -500.000	PERMANENTE
LEGGI FINANZIARIA N. 296 Del 2006				
ART. 1 COMMA 566: BSE (1.2 - CAP. 5391)	-2.550.186 -2.550.186	-2.550.186 -2.550.186	-2.550.186 -2.550.186	PERMANENTE
TOTALE MISSIONE	-6.100.000 -6.100.000	-8.621.197 -8.621.197	-13.100.000 -13.100.000	
tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici				
<i>Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo</i>				
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO				
LEGGI N. 182 Del 1983				
ART. 2 COMMA 4: FONDO PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE ANNUALE CON LE FERROVIE DELLO STATO (1.2 - CAP. 6653)	-5.647 -5.647	-	-	

pag. 6



segue: Tabella D

	2016	2017	2018	DEFINANZIAMENTO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE				
<i>Tutela del patrimonio culturale</i>				
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO				
DECRETO LEGGE N. 34 Del 2011				
ART. 1 COMMA 1 PUNTO B; INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO IN FAVORE DELLA CULTURA - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI	CP CS	-	-	
(1.15 - CAP. 1321)	-111.874 -111.874	-	-	
TOTALE MISSIONE	CP CS	-	-	
	-117.521 -117.521			
<i>Istruzione scolastica</i>				
<i>Sostegno all'istruzione</i>				
ECONOMIA E FINANZE				
LEGGE N. 62 Del 2000				
ART. 1 COMMA 12; FONDO ISTRUZIONE	CP CS	-16.572.085 -16.572.085	-16.572.085 -16.572.085	PERMANENTE
(16.1 - CAP. 3044)	-15.891.811 -15.891.811			
TOTALE MISSIONE	CP CS	-16.572.085 -16.572.085	-16.572.085 -16.572.085	
<i>Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</i>				
<i>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</i>				
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA				
DECRETO LEGGE N. 70 Del 2011				
ART. 9 COMMA 15 PUNTO 2: SPESA A FAVORE FONDAZIONE MERITO	CP CS	-924.912 -924.912	-924.912 -924.912	PERMANENTE
(2.1 - CAP. 1649)	-924.912 -924.912			
TOTALE MISSIONE	CP CS	-924.912 -924.912	-924.912 -924.912	

pag. 7



segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	DEFINANZIAMENTO
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità'				
ECONOMIA E FINANZE				
LEGGE DI STABILITA' N. 190 Del 2014				
ART. 1 COMMA 434: RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE				
(17.4 - CAP. 2099)				
	CP	-50.000.000	-	
	CS	-50.000.000	-	
TOTALE MISSIONE	CP	-50.000.000	-	
	CS	-50.000.000	-	
politiche economico-finanziarie e di bilancio				
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'				
ECONOMIA E FINANZE				
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013				
ART. 1 COMMA 286: RIFORMA CATASTO - AGENZIA ENTRATE				
(1.1 - CAP. 3890)				
	CP	-37.553.291	-39.427.154	
	CS	-37.553.291	-39.427.154	
LEGGE N. 23 Del 2014				
ART. 16 COMMA 1: FONDO DESTINATO ALL'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE				
(1.1 - CAP. 3834)				
	CP	-13.560.000	-71.700.000	
	CS	-13.560.000	-71.700.000	
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio				
ECONOMIA E FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013				
ART. 49/bis COMMA 2: COMMISSARIO SPENDING REVIEW				
(1.7 - CAP. 2641)				
	CP	-	-	
	CS	-	-	
				PERMANENTE

pag. 8



TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAMENTO DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA – INDICATE NEI VARI SETTORI SECONDO L'AMMINISTRAZIONE PERTINENTE – RIPORTANO IL RIFERIMENTO AL PROGRAMMA, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO IL QUALE E' RICOMPRESO IL CAPITOLO.

GLI IMPORTI RISULTANTI DALLA PRESENTE TABELLA RIPORTANO LA DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI; NEL CASO DI ASSENZA DI VARIAZIONI VENGONO RIPORTATI GLI STANZIAMENTI RELATIVI ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE E ALLA LEGGE DI STABILITÀ.

NELLA COLONNA ⁴ LIMITE IMPEGNO, I NUMERI 1, 2 E 3 STANNO AD INDICARE:

- 1) NON IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2016 ED ESERCIZI SUCCESSIVI
- 2) IMPEGNABILI AL 50 PER CENTO LE QUOTE DEGLI ANNI 2016 E SUCCESSIVI
- 3) INTERAMENTE IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2016 E SUCCESSIVI

SONO COMUNQUE FATTI SALVI GLI IMPEGNI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014 E QUELLI DERIVANTI DA SPESE DI ANNUALITÀ



ELENCO MISSIONI

- 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
- 3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
- 4 L'Italia in Europa e nel mondo
- 7 Ordine pubblico e sicurezza
- 8 Soccorso civile
- 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- 11 Competitivita' e sviluppo delle imprese
- 13 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
- 14 Infrastrutture pubbliche e logistica
- 16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
- 17 Ricerca e innovazione
- 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 19 Casa e assetto urbanistico
- 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
- 22 Istruzione scolastica
- 23 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
- 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale
- 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio
- 30 Giovani e sport
- 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
- 33 Fondi da ripartire



INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

01. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO
02. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
03. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI
04. INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LE POLITICHE DI COESIONE
05. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO
06. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA
07. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA
08. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA
09. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA
10. ARTIGIANCASSA
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA
14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA
15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE
17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA
18. METROPOLITANA DI NAPOLI
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA
22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE
26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI
27. INTERVENTI DIVERSI

N.B. I SEGUENTI SETTORI SONO PRIVI DI AUTORIZZAZIONI:

05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26



IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI (art. 11, comma 3, lettera E della Legge 31 Dicembre 2009, n.196)

Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
Presidenza del Consiglio dei Ministri					
ECONOMIA E FINANZE					
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013					
ART. 1 COMMA 308: CENTENARIO GUERRA MONDIALE					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(21.3 - CAP. 7474)					
Legislazione vigente	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	- -	2018
Riduzione	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	- -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	- -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	- -	
TOTALE MISSIONE	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	- -	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019		ANNO LIM. TER. IMP.
				E SUCCESSIVI	IMP.	
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						
ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005						
ART. 5 COMMA 3/bis: CONTRIBUTO RCA SICILIA (Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(2.3 - CAP. 7517)						
Legislazione vigente	86.000.000 86.000.000	85.000.000 86.000.000	86.000.000 86.000.000	284.000.000 284.000.000	284.000.000 284.000.000	3
Riduzione	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità						
ART. 5 COMMA 3/ter: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE SICILIANA.						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(2.3 - CAP. 7507/P)						
Legislazione vigente	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	3
Riduzione	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità						
	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IME.	LIM. IME.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005						
ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA						
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI						
(2.3 - CAP. 7507/P)						
Legislazione vigente	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	30.000.000 30.000.000	2021	3
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	30.000.000 30.000.000		
Rapporti finanziari con Enti territoriali						
ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 148 Del 1993						
ART. 3: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE						
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE						
(2.5 - CAP. 7499)						
Legislazione vigente	140.000.000 140.000.000	-	-	-		
Riduzione	-30.000.000 -30.000.000	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	110.000.000 110.000.000	-	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO PER. LTM. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI		
TOTALE MISSIONE	216.000.000	216.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000	354.000.000	354.000.000	
L'Italia in Europa e nel mondo									
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE									
ECONOMIA E FINANZE									
LEGGE N. 183 Del 1987									
ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(3.1 - CAP. 7493)									
Legislazione vigente	4.450.000.000	4.450.000.000	4.950.000.000	4.950.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	2020
Riduzione	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	-200.000.000	-200.000.000	3
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	4.350.000.000	4.350.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	4.750.000.000	4.750.000.000	9.800.000.000	9.800.000.000	



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO PER.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
<i>Politica economica e finanziaria in ambito internazionale</i>						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGI DI STABILITÀ' N. 228 Del 2012						
ART. 1 COMMA 170: BANCHE E FONDI						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(3.2 - CAP. 7175)						
Legislazione vigente	295.000.000 295.000.000	295.000.000 295.000.000	295.000.000 295.000.000	1.180.000.000 1.180.000.000	2022	
Riduzione	- -	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	- -	- -	- -	- -		
Rimodulazione	- -	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	295.000.000 295.000.000	295.000.000 295.000.000	295.000.000 295.000.000	1.180.000.000 1.180.000.000		
DECRETO LEGGE N. 76 Del 2013						
ART. 11 COMMA 5: CONTRIBUTO CHERNOBYL						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(3.2 - CAP. 7174)						
Legislazione vigente	6.515.000 6.515.000	8.275.000 8.275.000	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000	2019	
Riduzione	- -	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	- -	- -	- -	- -		
Rimodulazione	- -	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	6.515.000 6.515.000	8.275.000 8.275.000	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000		



segue: Tabella E

	2016		2017		2018		2019		ANNO TER.	LTM. IMP.	
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI				
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE N. 7 Del 2009 ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAMAICA LIBICA (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (8.2 - CAP. 7800)											
		95.165	117.388			117.388					
	Legislazione vigente	95.165	117.388			117.388			1.756.825.816	2028	3
									1.756.825.816		
	Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-		
									-		
	Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-		
									-		
	Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-		
									-		
	Legge di Stabilità	95.165	117.388	117.388		117.388			1.756.825.816		
		95.165	117.388	117.388		117.388			1.756.825.816		
TOTALE MISSIONE	cp	cs	cp	cs	cp	cs		12.739.325.816			
	4.651.610.165	5.153.392.388	5.153.392.388		5.047.617.388			12.739.325.816			
	4.651.610.165	5.153.392.388	5.153.392.388		5.047.617.388			12.739.325.816			



segue: Tabella E

	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. IMP.	
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI	IMP.		
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE</p> <p>Ordine pubblico e sicurezza</p> <p>Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005</p> <p>ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(5.1 - CAPP. 7833, 7834)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità</p>	14.380.000	14.380.000	14.380.000	14.380.000	14.380.000	14.380.000	71.900.000	71.900.000	3	
		14.380.000	14.380.000							



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI	IMP.	
LEGGI DI STABILITÀ' N. 147 Del 2013									
ART. 1 COMMA 109: CONTRIBUTO AMMODERNAMENTO CORPO GUARDIA DI FINANZA									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(5.1 - CAP. 7837)									
Legislazione vigente	cp	20.000.000	cp	20.000.000	cp	20.000.000	cp	40.000.000	2020
	cs	20.000.000	cs	20.000.000	cs	20.000.000	cs	40.000.000	
Riduzione	cp	-10.000.000	cp	-5.000.000	cp	-5.000.000	cp	-10.000.000	
	cs	-10.000.000	cs	-5.000.000	cs	-5.000.000	cs	-10.000.000	
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rimodulazione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Legge di Stabilità	cp	10.000.000	cp	15.000.000	cp	15.000.000	cp	30.000.000	
	cs	10.000.000	cs	15.000.000	cs	15.000.000	cs	30.000.000	
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste									
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI									
DECRETO LEGGE N. 135 Del 2009									
ART. 3/bis COMMA 2: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(4.1 - CAP. 7853/P)									
Legislazione vigente	cp	10.557.225	cp	10.555.230	cp	10.555.230	cp	46.027.275	2023
	cs	10.557.225	cs	10.555.230	cs	10.555.230	cs	46.027.275	3
Riduzione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Rimodulazione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
Legge di Stabilità	cp	10.557.225	cp	10.555.230	cp	10.555.230	cp	46.027.275	
	cs	10.557.225	cs	10.555.230	cs	10.555.230	cs	46.027.275	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
<p>DECRETO LEGGE N. 145 Del 2013</p> <p>ART. 13 COMMA 6 PUNTO 2: SPESE CONNESSE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA PNIS - S.I. GESTIONE PORTUALE</p> <p>(Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO</p> <p>(4.1 - CAP. 7839)</p>	<p>1.000.000 1.000.000</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>1.000.000 1.000.000</p>	<p>1.000.000 1.000.000</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>1.000.000 1.000.000</p>	<p>1.000.000 1.000.000</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>1.000.000 1.000.000</p>	<p>2.000.000 2.000.000</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>2.000.000 2.000.000</p>	<p>3</p>
<p>LEGGI DI STABILITÀ' N. 147 Del 2013</p> <p>ART. 1 COMMA 107 PUNTO 1: RIFINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA</p> <p>(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>(4.1 - CAP. 7853/P)</p>	<p>13.143.641 13.143.641</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>13.105.495 13.105.495</p>	<p>13.105.495 13.105.495</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>13.105.495 13.105.495</p>	<p>13.105.495 13.105.495</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>13.105.495 13.105.495</p>	<p>26.210.990 26.210.990</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>26.210.990 26.210.990</p>	<p>3</p>



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 1 COMMA 117 PUNTO 4: SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE CAPITANERIE DI PORTO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (4.1 - CAP. 7853/P)	938.832 938.832	- -	- -	- -	2016
Legislazione vigente	cp				
Riduzione	cs				
Rifinanziamento	cp				
Rimodulazione	cs				
Legge di Stabilità	cp				
938.832	cs				
938.832					
DECRETO LEGGE N. 150 Del 2013 ART. 4 COMMA 8/ter PUNTO 2: RIFINANZIAMENTO LEGGE 244/2004 ART. 2 COMMA 99 (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (4.1 - CAP. 7853/P)	4.448.465 4.448.465	4.435.555 4.435.555	4.435.555 4.435.555	8.871.110 8.871.110	2020
Legislazione vigente	cp				
Riduzione	cs				
Rifinanziamento	cp				
Rimodulazione	cs				
Legge di Stabilità	cp				
4.435.555	cs				
4.435.555					



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019		ANNO LIM. IMP. TER.
				E	SUCCESSIVI	
ART. 4 COMMA 8/ quater PUNTO 2: RIFINANZIAMENTO L 244/2007 ART. 2 COMMA 99 (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (4.1 - CAP. 7853/P)	296.564 296.564	295.704 295.704	295.704 295.704	591.408 591.408	591.408 591.408	2020
Legislazione vigente	cp					
Riduzione	cs					
Rifinanziamento	cp					
Rimodulazione	cs					
Legge di Stabilità	cp	295.704	295.704	591.408	591.408	
	cs	296.564	295.704	591.408	591.408	
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica						
INTERNO						
DECRETO LEGGE N. 119 Del 2014						
ART. 8 COMMA 1 PUNTO A: ACQUISTO AUTOMEZZI ED EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO STRUTTURE	44.000.000 44.000.000	44.000.000 44.000.000	44.000.000 44.000.000	132.000.000 132.000.000	132.000.000 132.000.000	2021
Riduzione	cp					
	cs					
Rifinanziamento	cp					
	cs					
Rimodulazione	cp					
	cs					
Legge di Stabilità	cp	37.920.000	37.920.000	113.760.000	113.760.000	
	cs	37.920.000	37.920.000	113.760.000	113.760.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIV. IMP.
LEGGE N. 124 Del 2015						
ART. 8 COMMA 3: CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(3.1 - CAP. 7391)						
Legislazione vigente	14.400.000 14.400.000	25.900.000 25.900.000	26.300.000 26.300.000	157.800.000 157.800.000	2024	
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	14.400.000 14.400.000	25.900.000 25.900.000	26.300.000 26.300.000	157.800.000 157.800.000		
<i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</i>						
INTERNO						
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013						
ART. 1 COMMA 41: TETRA - PROSECUZIONE INTERVENTI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(3.3 - CAP. 7506)						
Legislazione vigente	64.984.497 64.984.497	64.609.953 64.609.953	64.609.953 64.609.953	129.219.906 129.219.906	2020	3
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	64.984.497 64.984.497	64.609.953 64.609.953	64.609.953 64.609.953	129.219.906 129.219.906		
TOTALE MISSIONE	172.069.224 172.069.224	187.201.937 187.201.937	187.601.937 187.601.937	586.380.689 586.380.689		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Soccorso civile					
<i>Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico</i>					
INTERNO					
DECRETO LEGGE N. 119 Del 2014					
ART. 8 COMMA 1 PUNTO B: AMMODERNAMENTO MEZZI E ATTREZZATURE VVFF (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (4.2 - CAP. 7325/P)	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000	18.000.000 18.000.000	2021
Legislazione vigente	cp				
Riduzione	cs				
Rifinanziamento	cp				
Rimodulazione	cs				
Legge di Stabilità	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000	18.000.000 18.000.000	
LEGGI N. 124 Del 2015					
ART. 8 COMMA 3: CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUE (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (4.2 - CAPP. 7311, 7325/P)	5.600.000 5.600.000	2.100.000 2.100.000	1.700.000 1.700.000	10.200.000 10.200.000	2024
Legislazione vigente	cp				
Riduzione	cs				
Rifinanziamento	cp				
Rimodulazione	cs				
Legge di Stabilità	5.600.000 5.600.000	2.100.000 2.100.000	1.700.000 1.700.000	10.200.000 10.200.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IME.
Interventi per pubbliche calamita' ECONOMIA E FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004 ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI. (Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA (6.1 - CAP. 7411)					
Legislazione vigente	cp 20.000.000 cs 20.000.000	-	-	-	2016
Riduzione	cp -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp -	-	-	-	
Rimodulazione	cp -	-	-	-	
Legge di Stabilita'	cp 20.000.000 cs 20.000.000	-	-	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
<i>Protezione civile</i>									
ECONOMIA E FINANZE									
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005									
ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO									
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE									
(6.2 - CAP. 7449)									
Legislazione vigente	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2019
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009									
ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO									
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE									
(6.2 - CAP. 7459)									
Legislazione vigente	44.000.000	44.000.000	-	-	-	-	-	-	2016
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	44.000.000	44.000.000	-	-	-	-	-	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO	
					LTM. TER.	LTM. IMP.
TOTALE MISSIONE	cp cs 80.600.000 80.600.000	13.100.000 13.100.000	12.700.000 12.700.000	33.200.000 33.200.000		
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
<i>Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</i>						
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI						
DECRETO LEGISLATIVO N. 185 Del 2000						
ART. 10 COMMA 1: INCENTIVI ALL'AUTOIMPREDITORIALITA' E ALL'AUTOIMPIEGO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 45, COMMA 1, DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144.						
(set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA						
(1.2 - CAP. 7253)						
Legislazione vigente	cp cs 10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	4.000.000 4.000.000	104.400.000 104.400.000		2030
Riduzione	cp cs -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp cs -	-	-	-		
Rimodulazione	cp cs -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp cs 10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	4.000.000 4.000.000	104.400.000 104.400.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004									
ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI									
(set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA									
(1.2 - CAP. 7439)									
Legislazione vigente	cp								
	cs								
Riduzione	cp								
	cs								
Rifinanziamento	cp	100.000.000	40.000.000						
	cs	100.000.000	40.000.000						2017
Rimodulazione	cp								
	cs								
Legge di Stabilità	cp	100.000.000	40.000.000						
	cs	100.000.000	40.000.000						
LEGGI DI STABILITA' N. 190 Del 2014									
ART. 1 COMMA 214: FONDO PER L'INVESTIMENTO DEL SETTORE LATTIERO CASEARIO									
(set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA									
(1.2 - CAP. 7100)									
Legislazione vigente	cp	38.000.000	38.000.000						
	cs	38.000.000	38.000.000						2017
Riduzione	cp	-23.000.000							
	cs	-23.000.000							
Rifinanziamento	cp								
	cs								
Rimodulazione	cp								
	cs								
Legge di Stabilità	cp	15.000.000	38.000.000						
	cs	15.000.000	38.000.000						



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
<i>Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione</i>						
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI						
DECRETO LEGGE N. 51 Del 2015						
ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECUPERO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO E COMPETITIVO DEL SETTORE OLIVICOLA-OLEARIO (Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA	cp cs	14.000.000 14.000.000	-	-	2017	
(1.5 - CAP. 7110)						
Legislazione vigente						
Riduzione						
Rifinanziamento						
Rimodulazione						
Legge di Stabilità	cp cs	14.000.000 14.000.000	-	-		
ART. 5 COMMA 3/bis: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECUPERO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO E COMPETITIVO DEL SETTORE OLIVICOLA-OLEARIO (Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA	cp cs	2.000.000 2.000.000	-	-	2016	
(1.5 - CAP. 7350)						
Legislazione vigente						
Riduzione						
Rifinanziamento						
Rimodulazione						
Legge di Stabilità	cp cs	2.000.000 2.000.000	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI	TER.	
TOTALE MISSIONE	141.000.000	141.000.000	102.000.000	102.000.000	4.000.000	4.000.000	104.400.000	104.400.000	
Competitività e sviluppo delle imprese									
<i>Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</i>									
SVILUPPO ECONOMICO									
LEGGE N. 808 Del 1985									
ART. 3 COMMA 1 FUNTO A: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO									
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/F)									
Legislazione vigente	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	490.000.000	490.000.000	2028
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	25.000.000	25.000.000	700.000.000	700.000.000	2032
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di stabilità	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000	75.000.000	1.190.000.000	1.190.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO TER.	LIV. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI			
DECRETO LEGGE N. 321 Del 1996										
ART. 5 COMMA 2 PUNTO A: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO										
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI										
(1.1 - CAP. 7420/P)										
Legislazione vigente	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	360.000.000	360.000.000	2027	3
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	360.000.000	360.000.000		
ART. 5 COMMA 2 PUNTO B: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO										
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI										
(1.1 - CAP. 7420/P)										
Legislazione vigente	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	140.000.000	140.000.000	240.000.000	240.000.000	2020	3
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-25.000.000	-25.000.000	-45.000.000	-45.000.000	70.000.000	70.000.000		
Legge di Stabilità	80.000.000	80.000.000	35.000.000	35.000.000	95.000.000	95.000.000	310.000.000	310.000.000		



segue: Tabella E

		2016	2017	2018	2019	ANNO TER.	LIV. IMP.	
		E SUCCESSIVI						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE								
ART. 5 COMMA 2 PUNTO C: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO								
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI								
(1.1 - CAP. 7420/P)								
	Legislazione vigente	cp 70.000.000	155.000.000	135.000.000	200.000.000	2021	3	
		cs 70.000.000	155.000.000	135.000.000	200.000.000			
	Riduzione	cp -	-	-	-			
		cs -	-	-	-			
	Rifinanziamento	cp -	-	-	-			
		cs -	-	-	-			
	Rimodulazione	cp -46.000.000	-20.000.000	-	66.000.000			
		cs -46.000.000	-20.000.000	-	66.000.000			
	Legge di Stabilità	cp 24.000.000	135.000.000	135.000.000	266.000.000			
		cs 24.000.000	135.000.000	135.000.000	266.000.000			
LEGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005								
ART. 1 COMMA 95 PUNTO 3: CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM								
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI								
(1.1 - CAP. 7485)								
	Legislazione vigente	cp 526.000.000	470.000.000	98.000.000	331.000.000	2022	3	
		cs 526.000.000	470.000.000	98.000.000	331.000.000			
	Riduzione	cp -	-	-	-			
		cs -	-	-	-			
	Rifinanziamento	cp 100.000.000	120.000.000	150.000.000	500.000.000	2025		
		cs 100.000.000	120.000.000	150.000.000	500.000.000			
	Rimodulazione	cp -	-	-	-			
		cs -	-	-	-			
	Legge di Stabilità	cp 626.000.000	590.000.000	248.000.000	831.000.000			
		cs 626.000.000	590.000.000	248.000.000	831.000.000			



segue: Tabella E

	2016		2017		2018		2019		ANNO TER.	LIN. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE										
LEGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006										
ART. 1 COMMA 883 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA										
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI										
(1.1 - CAP. 7421/P)										
Legislazione vigente	cp	41.430.000	38.570.000	38.570.000	38.570.000	38.570.000	115.710.000	2021		3
Riduzione	cs	41.430.000	38.570.000	38.570.000	38.570.000	38.570.000	115.710.000			
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-			
	cs	-	-	-	-	-	-			
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-			
	cs	-	-	-	-	-	-			
Legge di Stabilita'	cp	41.430.000	38.570.000	38.570.000	38.570.000	38.570.000	115.710.000			
	cs	41.430.000	38.570.000	38.570.000	38.570.000	38.570.000	115.710.000			
ART. 1 COMMA 883 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA										
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI										
(1.1 - CAP. 7421/P)										
Legislazione vigente	cp	40.228.000	39.772.000	39.772.000	39.772.000	39.772.000	159.088.000	2022		3
Riduzione	cs	40.228.000	39.772.000	39.772.000	39.772.000	39.772.000	159.088.000			
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-			
	cs	-	-	-	-	-	-			
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-			
	cs	-	-	-	-	-	-			
Legge di Stabilita'	cp	40.228.000	39.772.000	39.772.000	39.772.000	39.772.000	159.088.000			
	cs	40.228.000	39.772.000	39.772.000	39.772.000	39.772.000	159.088.000			



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019		ANNO LIM. TER. IMP.
				E	SUCCESSIVI	
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	cp 40.978.000 cs 40.978.000	39.022.000 39.022.000	39.022.000 39.022.000	195.110.000 195.110.000	2023	3
Riduzione	cp -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 40.978.000 cs 40.978.000	39.022.000 39.022.000	39.022.000 39.022.000	195.110.000 195.110.000		
ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	cp 876.000 cs 876.000	876.000 876.000	876.000 876.000	2.628.000 2.628.000	2021	3
Riduzione	cp -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 876.000 cs 876.000	876.000 876.000	876.000 876.000	2.628.000 2.628.000		



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)						3
Legislazione vigente	11.233.000 11.233.000	11.233.000 11.233.000	11.233.000 11.233.000	44.932.000 44.932.000	2022	
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilita'	11.233.000 11.233.000	11.233.000 11.233.000	11.233.000 11.233.000	44.932.000 44.932.000		
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007						
ART. 2 COMMA 179 PUNTO A: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)						3
Legislazione vigente	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	80.000.000 80.000.000	2022	
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilita'	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	80.000.000 80.000.000		



segue: Tabella E

	2016		2017		2018		2019		ANNO TER.	LIM. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)		25.000.000		25.000.000		25.000.000		125.000.000	2023	3
	Legislazione vigente	25.000.000		25.000.000		25.000.000		125.000.000		
	Riduzione	-		-		-		-		
	CS									
	Rifinanziamento	-		-		-		-		
	CS									
	Rimodulazione	-		-		-		-		
	CS									
	Legge di Stabilità	25.000.000		25.000.000		25.000.000		125.000.000		
	CS	25.000.000		25.000.000		25.000.000		125.000.000		
ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)		25.000.000		25.000.000		25.000.000		150.000.000	2024	3
	Legislazione vigente	25.000.000		25.000.000		25.000.000		150.000.000		
	Riduzione	-		-		-		-		
	CS									
	Rifinanziamento	-		-		-		-		
	CS									
	Rimodulazione	-		-		-		-		
	CS									
	Legge di Stabilità	25.000.000		25.000.000		25.000.000		150.000.000		
	CS	25.000.000		25.000.000		25.000.000		150.000.000		



segue: Tabella E

	2016		2017		2018		2019		ANNO TER.	LIM. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE										
ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO										
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI										
(1.1 - CAP. 7421/P)										
Legislazione vigente	cp	757.000.000	717.000.000	500.000.000	1.572.000.000	2021				3
	cs	757.000.000	717.000.000	500.000.000	1.572.000.000					
Riduzione	cp	-	-	-	-					
	cs	-	-	-	-					
Rifinanziamento	cp	280.000.000	280.000.000	280.000.000	800.000.000	2021				
	cs	280.000.000	280.000.000	280.000.000	800.000.000					
Rimodulazione	cp	-	-	-	-					
	cs	-	-	-	-					
Legge di Stabilità	cp	1.037.000.000	997.000.000	780.000.000	2.372.000.000					
	cs	1.037.000.000	997.000.000	780.000.000	2.372.000.000					
LEGGE DI STABILITA' N. 220 Del 2010										
ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA										
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI										
(1.1 - CAP. 7421/P)										
Legislazione vigente	cp	35.501.000	29.221.000	29.221.000	126.653.000	2023				
	cs	35.501.000	29.221.000	29.221.000	126.653.000					
Riduzione	cp	-	-	-	-					
	cs	-	-	-	-					
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-					
	cs	-	-	-	-					
Rimodulazione	cp	-	-	-	-					
	cs	-	-	-	-					
Legge di Stabilità	cp	35.501.000	29.221.000	29.221.000	126.653.000					
	cs	35.501.000	29.221.000	29.221.000	126.653.000					



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI	LIM. IMP.	
DECRETO LEGGE N. 215 Del 2011									
ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO	cp	25.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	-	-	2018
(set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7420/F)	cs	25.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	-	-	
Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
cs	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	
cs	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
cs	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	25.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	-	-	
cs	cs	25.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	-	-	
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013									
ART. 1 COMMA 38 PUNTO A: CONTRIBUTI VENTENNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 24/12/85, N. 808 - CONTRIBUTO 1	cp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	410.000.000	410.000.000	2029
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/F)	cs	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	410.000.000	410.000.000	3
Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
cs	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	
cs	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
cs	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	410.000.000	410.000.000	
cs	cs	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	410.000.000	410.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO TER. IME.	LTM. IME.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs		
ART. 1 COMMA 38 PUNTO B: CONTRIBUTI VENTENNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 24/12/85, N. 808 - CONTRIBUTO 2 (set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/E)		13.000.000		13.000.000		13.000.000		148.000.000	2029	3
	Legislazione vigente	cp		13.000.000		13.000.000		148.000.000		
	Riduzione	cs	13.000.000		13.000.000		13.000.000			
	Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rimodulazione	cs	-	-	-	-	-	-	-	-
	Legge di Stabilità	cp	13.000.000		13.000.000		13.000.000		148.000.000	
		cs	13.000.000		13.000.000		13.000.000		148.000.000	
	Incentivazione del sistema produttivo									
	SVILUPPO ECONOMICO									
	DECRETO LEGGE N. 201 Del 2011									
ART. 3 COMMA 4: DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.3 - CAP. 7342)		704.124.207		-		-		-	2016	
	Legislazione vigente	cp		704.124.207		-		-		
	Riduzione	cs	704.124.207		-		-	-		
	Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rimodulazione	cs	-	-	-	-	-	-	-	-
	Legge di Stabilità	cp	704.124.207		-		-	-	-	-
		cs	704.124.207		-		-	-	-	-



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM.	
					TER.	IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013						
ART. 2 COMMA 1: CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI	61.795.662 61.795.662	76.708.029 76.708.029	76.708.029 76.708.029	130.193.302 130.193.302	2021	3
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI						
(1.3 - CAP. 7489)						
Legislazione vigente	cp					
Riduzione	cs					
Rifinanziamento	cp					
Rimodulazione	cs					
Legge di Stabilità	cp	76.708.029	76.708.029	130.193.302		
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013	61.795.662 61.795.662	76.708.029 76.708.029	76.708.029 76.708.029	130.193.302 130.193.302		
ART. 1 COMMA 25: AGEVOLAZIONI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE E TURISTICO DI CUI ALL' ART. 43 DL 112/2008						
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI						
(1.3 - CAP. 7343)						
Legislazione vigente	cp					
Riduzione	cs					
Rifinanziamento	cp					
Rimodulazione	cs					
Legge di Stabilità	cp	94.970.853	94.970.853		2016	
	cs					



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO PER. LIM. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E. SUCCESSIVI		
DECRETO LEGGE N. 66 Del 2014									
ART. 22/bis COMMA 1: RISORSE DESTINATE ALLE ZONE FRANCHE URBANE (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.3 - CAP. 7350)									2016
Legislazione vigente	cp	55.000.000	-	-	-	-	-	-	
	cs	55.000.000	-	-	-	-	-	-	
Riduzione	cp	-20.000.000	-	-	-	-	-	-	
	cs	-20.000.000	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	35.000.000							
	cs	35.000.000							
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno									
ECONOMIA E FINANZE									
LEGGI FINANZIARIA N. 244 Del 2007									
ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (6.2 - CAP. 7182)									
Legislazione vigente	cp	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	2049
	cs	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	3
Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	
	cs	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.534.000.000	1.534.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. IMP. TER.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI		
DECRETO LEGGE N. 3 Del 2015									
ART. 7/bis: INCREMENTO DELL'AMMONTARE DELLE GARANZIE DELLO STATO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(8.2 - CAP. 7407)									
Legislazione vigente	cp	21.000.000	-		-		-		2016
	cs	21.000.000	-		-		-		
Riduzione	cp	-	-		-		-		
	cs	-	-		-		-		
Rifinanziamento	cp	-	-		-		-		
	cs	-	-		-		-		
Rimodulazione	cp	-	-		-		-		
	cs	-	-		-		-		
Legge di stabilità	cp	21.000.000	-		-		-		
	cs	21.000.000	-		-		-		
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità' ECONOMIA E FINANZE									
DECRETO LEGGE N. 95 Del 2012									
ART. 3/bis COMMA 6: CREDITO IMPOSTA SIGMA EMILIA									
(set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI									
(8.3 - CAP. 7810)									
Legislazione vigente	cp	431.200.117	431.200.117		431.200.117		431.200.117		2025
	cs	431.200.117	431.200.117		431.200.117		431.200.117		
Riduzione	cp	-	-		-		-		
	cs	-	-		-		-		
Rifinanziamento	cp	-	-		-		-		
	cs	-	-		-		-		
Rimodulazione	cp	-	-		-		-		
	cs	-	-		-		-		
Legge di Stabilità	cp	431.200.117	431.200.117		431.200.117		431.200.117		
	cs	431.200.117	431.200.117		431.200.117		431.200.117		
TOTALE MISSIONE	cp	3.573.336.839	2.811.602.146		2.811.602.146		2.337.602.146		11.568.715.121
	cs	3.573.336.839	2.811.602.146		2.811.602.146		2.337.602.146		11.568.715.121



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IME.	LTM. IME.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto						
Autotrasporto ed intermodalita'						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013						
ART. 1 COMMA 90: CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE IMMATERIALE DEGLI INTERPORTI						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(2.4 - CAP. 7305)						
Legislazione vigente	2.849.126	-	-	-	2016	3
	2.849.126	-	-	-		
Riduzione	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
Legge di Stabilita'	2.849.126	-	-	-		
	2.849.126	-	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LTM. TER. IMP.		
						2016	2017
<p>Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011 ART. 32 COMMA 1 PUNTO 3: RFI - AV/AC MILANO-VERONA: TRATTA TREVIGLIO BRESCIA - SECONDO LOTTO (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.5 - CAP. 7515)</p>	185.110.097 333.983.445	- -	- -	- -	2016	3	
	cp						
	cs						
	Riduzione	-	-	-	-		
	cs						
	Rifinanziamento	-	-	-	-		
	cp						
	cs						
	Rimodulazione	-	-	-	-		
	cp						
cs							
Legge di Stabilità	185.110.097 333.983.445	- -	- -	- -			
cp							
cs							
<p>ART. 32 COMMA 1 PUNTO 4: ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.5 - CAP. 7518/P)</p>	138.289.000 126.292.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	2019	3	
	cp						
	cs						
	Riduzione	-	-	-	-		
	cp						
	cs						
	Rifinanziamento	-	-	-	-		
	cp						
	cs						
	Rimodulazione	-	-	-	-		
cp							
cs							
Legge di Stabilità	138.289.000 126.292.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000			
cp							
cs							



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI			
LEGGI DI STABILITA' N. 228 Del 2012										
ART. 1 COMMA 208: NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.5 - CAP. 7532)										
Legislazione vigente	cp	140.540.000	102.540.000	293.540.000	1.678.940.000	1.678.940.000	1.678.940.000	1.678.940.000	2029	3
Riduzione	cs	140.540.000	102.540.000	293.540.000	1.678.940.000	1.678.940.000	1.678.940.000	1.678.940.000		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-		
cs	cs	-	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	2029	
cs	cs	-20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
Legge di stabilità	cp	120.540.000	102.540.000	293.540.000	1.698.940.000	1.698.940.000	1.698.940.000	1.698.940.000		
cs	cs	120.540.000	102.540.000	293.540.000	1.698.940.000	1.698.940.000	1.698.940.000	1.698.940.000		
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013										
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 5: SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.5 - CAP. 7540)										
Legislazione vigente	cp	60.311.843	-	-	-	-	-	-	2016	3
cs	cs	169.000.000	-	-	-	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-	-		
cs	cs	-	-	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-		
cs	cs	-	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	-		
cs	cs	-	-	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	60.311.843	-	-	-	-	-	-		
cs	cs	169.000.000	-	-	-	-	-	-		



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019		ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.	
				E SUCCESSIVI				
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014</p> <p>ART. 3 COMMA 2 PUNTO A/quater: INTERVENNI DI SOPPRESSIONE E AUTOMAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLA RETE FERROVIARIA CORRIDOIO FERROVIARIO ADRIATICO BOLOGNA - LECCE</p> <p>(Set.27)INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(2.5 - CAP. 7549)</p>	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	2019	3	
	cp							
	cs							
	Riduzione	-	-	-	-	-		
	cs							
	Rifinanziamento	-	-	-	-	-		
	cp							
	cs							
	Rimodulazione	-	-	-	-	-		
	cp							
cs								
Legge di Stabilità	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	2017	3	
<p>ART. 3 COMMA 2 PUNTO B/ter: MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE FERROVIARIO CUNEO - VENTIMIGLIA</p> <p>(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>(2.5 - CAP. 7550)</p>	4.000.000 4.000.000	25.000.000 25.000.000	-	-	-			
	cp							
	cs							
	Riduzione	-	-	-	-	-		
	cp							
	cs							
	Rifinanziamento	-	-	-	-	-		
	cp							
	cs							
	Rimodulazione	-	-	-	-	-		
cp								
cs								
Legge di Stabilità	4.000.000 4.000.000	25.000.000 25.000.000	-	-	-			



segue: Tabella E

		2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE							
ART. 3 COMMA 2 PUNTO B/quinquies: SCOME DA ASSEGNARE A RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO-GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.5 - CAP. 7518/P)							
	cp	-	150.000.000	20.000.000	-	2018	3
	cs	-	150.000.000	20.000.000	-		
	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
	cp	-	-20.000.000	-	20.000.000	2019	
	cs	-	-20.000.000	-	20.000.000		
	cp	-	130.000.000	20.000.000	20.000.000		
	cs	-	130.000.000	20.000.000	20.000.000		
LEGGI DI STABILITÀ N. 190 Del 2014							
ART. 1 COMMA 240: TRATTA ANDORA - FINALE LIGURE (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.5 - CAP. 7563)							
	cp	15.000.000	15.000.000	15.000.000	180.000.000	2030	3
	cs	15.000.000	15.000.000	15.000.000	180.000.000		
	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
	cp	15.000.000	15.000.000	15.000.000	180.000.000		
	cs	15.000.000	15.000.000	15.000.000	180.000.000		



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011						
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 8: REALIZZAZIONE METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA METROBUS DI BRESCIA. 1° LOTTO FUNZIONALE PREALPINO - S. EUFEMIA. ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO 1^ E 2^ TRANCHE						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(2.7 - CAP. 7422)					2016	3
Legislazione vigente	cp 26.537.744 cs 26.537.744	-	-	-		
Riduzione	cp -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 26.537.744 cs 26.537.744	-	-	-		
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013						
ART. 18 COMMA 3 PUNTO 1: METROPOLITANA DI NAPOLI - LINEA 1, TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(2.7 - CAP. 7421)					2018	3
Legislazione vigente	cp 40.000.000 cs 40.000.000	33.100.000 33.100.000	10.000.000 10.000.000	-		
Riduzione	cp -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 40.000.000 cs 40.000.000	33.100.000 33.100.000	10.000.000 10.000.000	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 145 Del 2013						
ART. 13 COMMA 1 PUNTO C: LINEA M4 METROPOLITANA DI MILANO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.7 - CAP. 7418)	9.700.000 9.700.000	17.000.000 17.000.000	9.000.000 9.000.000	- -	2018	3
Legislazione vigente	cp					
	cs					
Riduzione	cp					
	cs					
Rifinanziamento	cp					
	cs					
Rimodulazione	cp					
	cs					
Legge di Stabilità	9.700.000 9.700.000	17.000.000 17.000.000	9.000.000 9.000.000	- -		
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013						
ART. 1 COMMA 83: SPESE PER MATERIALE ROTABILE SU GOMMA E FERROVIARIO NONCHÉ PER VAPORETTI E FERRY-BOAT (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.7 - CAP. 7251)	125.000.000 125.000.000	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	2019	3
Legislazione vigente	cp					
	cs					
Riduzione	cp					
	cs					
Rifinanziamento	cp					
	cs					
Rimodulazione	cp					
	cs					
Legge di Stabilità	125.000.000 125.000.000	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO TER.	LIM. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI	IMP.		
DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014										
ART. 3 COMMA 2 PUNTO A/quinguiques: TRATTA COLOSSEO P.ZZA VENEZIA LINEA C ROMA										
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI										
(2.7 - CAP. 7426)										
Legislazione vigente	cp	10.000.000	cp	90.000.000	cp	55.000.000	cp	-	2018	3
Riduzione	cs	10.000.000	cs	90.000.000	cs	55.000.000	cs	-		
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-		
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-		
Rimodulazione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-		
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-		
Legge di Stabilità	cp	10.000.000	cp	90.000.000	cp	55.000.000	cp	-		
	cs	10.000.000	cs	90.000.000	cs	55.000.000	cs	-		
ART. 3 COMMA 2 PUNTO B/septies: COMPLETAMENTO DELLA LINEA 1 METROPOLITANA NAPOLI										
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI										
(2.7 - CAP. 7427)										
Legislazione vigente	cp	10.000.000	cp	20.000.000	cp	60.000.000	cp	-	2018	3
Riduzione	cs	10.000.000	cs	20.000.000	cs	60.000.000	cs	-		
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-		
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-		
Rimodulazione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-		
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-		
Legge di Stabilità	cp	10.000.000	cp	20.000.000	cp	60.000.000	cp	-		
	cs	10.000.000	cs	20.000.000	cs	60.000.000	cs	-		



segue: Tabella E

	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
							E SUCCESSIVI		
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE									
ART. 3 COMMA 2 PUNTO C: METROPOLITANA DI TORINO									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(2.7 - CAP. 7424)									
Legislazione vigente	cp	7.000.000	48.000.000	40.000.000	-	-	-	-	3
	cs	7.000.000	48.000.000	40.000.000	-	-	-	-	
Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di stabilità	cp	7.000.000	48.000.000	40.000.000	-	-	-	-	
	cs	7.000.000	48.000.000	40.000.000	-	-	-	-	
LEGGE DI STABILITA' N. 190 Del 2014									
ART. 1 COMMA 228 PUNTO A: SOMME ASSEGNATE ALLE RETI METROPOLITANE IN COSTRUZIONE									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(2.7 - CAP. 7423/P)									
Legislazione vigente	cp	12.500.000	12.500.000	12.500.000	150.000.000	12.500.000	150.000.000	150.000.000	3
	cs	12.500.000	12.500.000	12.500.000	150.000.000	12.500.000	150.000.000	150.000.000	
Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di stabilità	cp	12.500.000	12.500.000	12.500.000	150.000.000	12.500.000	150.000.000	150.000.000	
	cs	12.500.000	12.500.000	12.500.000	150.000.000	12.500.000	150.000.000	150.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019		ANNO TER. IMP.
				E. SUCCESSIVI	LIM. IMP.	
ART. 1 COMMA 228 PUNTO B: SOMME ASSEGNATE ALLE RETI MEROPOLITANE IN COSTRUZIONE (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.7 - CAP. 7423/F)						3
Legislazione vigente	7.500.000 7.500.000	72.000.000 72.000.000	20.000.000 20.000.000	40.000.000 40.000.000	2019	
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	7.500.000 7.500.000	72.000.000 72.000.000	20.000.000 20.000.000	40.000.000 40.000.000		
Sostegno allo sviluppo del trasporto ECONOMIA E FINANZE LEGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005						
ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7122)						3
Legislazione vigente	325.588.410 325.588.410	431.488.197 431.488.197	1.345.000.000 1.345.000.000	2.590.000.000 2.590.000.000	2020	
Riduzione	-250.000.000 -250.000.000	-	-	-		
Rifinanziamento	-	200.000.000 200.000.000	600.000.000 600.000.000	7.500.000.000 7.500.000.000	2025	
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	75.588.410 75.588.410	631.488.197 631.488.197	1.945.000.000 1.945.000.000	10.090.000.000 10.090.000.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016			2017			2018			2019			ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.	
										E SUCCESSIVI					
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006 ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA' (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7124/P)															
	Legislazione vigente	cp	400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.200.000.000		2021	3	
		cs	400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.200.000.000				
	Riduzione	cp	-		-		-		-		-				
		cs	-		-		-		-		-				
	Rifinanziamento	cp	-		-		-		-		-				
		cs	-		-		-		-		-				
	Rimodulazione	cp	-		-		-		-		-				
		cs	-		-		-		-		-				
	Legge di Stabilità	cp	400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.200.000.000				
	cs	400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.200.000.000					
ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITA' (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7124/P)															
	Legislazione vigente	cp	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		2020	3	
		cs	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000				
	Riduzione	cp	-		-		-		-		-				
		cs	-		-		-		-		-				
	Rifinanziamento	cp	-		-		-		-		-				
		cs	-		-		-		-		-				
	Rimodulazione	cp	-		-		-		-		-				
		cs	-		-		-		-		-				
	Legge di Stabilità	cp	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000				
	cs	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000					



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO TER.	LIM. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI	2021		
ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: RETE TRADIZIONALE (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7124/P)										3
Legislazione vigente	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	300.000.000	2021	
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	300.000.000		
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011										
ART. 32 COMMA 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7372/P)										
Legislazione vigente	224.426.753	224.426.753	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	400.000.000	400.000.000	2020	
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	224.426.753	224.426.753	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	400.000.000	400.000.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012 ART. 1 COMMA 176: CONTRATTI PROGRAMMA REI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7122/P)	cp 100.000.000	200.000.000	200.000.000	-	2018	
	cs 100.000.000	200.000.000	200.000.000	-		
	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
	cp -	-	200.000.000	200.000.000		
	cs -	-	200.000.000	200.000.000		
	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
	cp 100.000.000	200.000.000	400.000.000	400.000.000		
	cs 100.000.000	200.000.000	400.000.000	400.000.000		
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013 ART. 7/ter COMMA 2: INFRASTRUTTURE FS (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7122/P)	cp 120.000.000	120.000.000	120.000.000	720.000.000	2024	
	cs 120.000.000	120.000.000	120.000.000	720.000.000		
	cp -50.000.000	-	-	-		
	cs -50.000.000	-	-	-		
	cp -	50.000.000	-	-		
	cs -	50.000.000	-	-		
	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
	cp 70.000.000	170.000.000	120.000.000	720.000.000		
	cs 70.000.000	170.000.000	120.000.000	720.000.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO TER.	LIM. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI			
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013										
ART. 1 COMMA 68: ANAS										
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI										
(9.1 - CAP. 7372/P)										
Legislazione vigente	cp	50.000.000	143.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	2018		
Riduzione	cs	50.000.000	143.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000			
Rifinanziamento	cp	1.200.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000			
Rimodulazione	cs	1.200.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	2020		
Legge di Stabilità	cp	1.250.000.000	1.443.000.000	1.443.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000			
	cs	1.250.000.000	1.443.000.000	1.443.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000			
ART. 1 COMMA 69: ANAS										
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI										
(9.1 - CAP. 7372/P)										
Legislazione vigente	cp	112.659.872	112.659.872	112.659.872	112.659.872	112.659.872	112.659.872	2016		3
Riduzione	cs	112.659.872	112.659.872	112.659.872	112.659.872	112.659.872	112.659.872			
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-			
Rimodulazione	cs	-	-	-	-	-	-			
Legge di Stabilità	cp	112.659.872	112.659.872	112.659.872	112.659.872	112.659.872	112.659.872			
	cs	112.659.872	112.659.872	112.659.872	112.659.872	112.659.872	112.659.872			



segue: Tabella E

	2016				2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
									E SUCCESSIVI		
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	ART. 1 COMMA 73: MANUTENZIONE FS										
	(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI										
	(9.1 - CAP. 7122/P)										
	Legislazione vigente	cp	750.000.000		750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2020
		cs	750.000.000		750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	
	Riduzione	cp	-		-	-	-	-	-	-	
		cs	-		-	-	-	-	-	-	
	Rifinanziamento	cp	-		-	-	-	-	-	-	
		cs	-		-	-	-	-	-	-	
	Rimodulazione	cp	-		-	-	-	-	-	-	
	cs	-		-	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	750.000.000		750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		
	cs	750.000.000		750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		
ART. 1 COMMA 74: RFI											
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI											
(9.1 - CAP. 7122/P)											
Legislazione vigente	cp	50.000.000		-	-	-	-	-	-	2016	
	cs	50.000.000		-	-	-	-	-	-	3	
Riduzione	cp	-		-	-	-	-	-	-		
	cs	-		-	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-		-	-	-	-	-	-		
	cs	-		-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-		-	-	-	-	-	-		
	cs	-		-	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	50.000.000		-	-	-	-	-	-		
	cs	50.000.000		-	-	-	-	-	-		



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019		ANNO TER. IMP.
				E	SUCCESSIVI	
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
ART. 1 COMMA 76: RFI						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7122/P)						
Legislazione vigente	120.000.000 120.000.000	320.000.000 320.000.000	320.000.000 320.000.000	3.920.000.000 3.920.000.000	3	
Riduzione	-50.000.000 -50.000.000	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	70.000.000 70.000.000	320.000.000 320.000.000	320.000.000 320.000.000	3.920.000.000 3.920.000.000		
ART. 1 COMMA 80: RFI						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7122/E)						
Legislazione vigente	150.000.000 150.000.000	-	-	-	2016	3
Riduzione	-50.000.000 -50.000.000	-	-	-		
Rifinanziamento	-	50.000.000 50.000.000	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	100.000.000 100.000.000	50.000.000 50.000.000	-	-		



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011						
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 9: HUB FORTUALE DI RAVENNA						
(Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO						
(2.6 - CAP. 7268)						
Legislazione vigente	cp 48.940.000 cs 48.940.000	-	-	-	2016	3
Riduzione	cp -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 48.940.000 cs 48.940.000	-	-	-		
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012						
ART. 1 COMMA 186: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA D'ALTURA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA						
(Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO						
(2.6 - CAP. 7270)						
Legislazione vigente	cp 10.000.000 cs 10.000.000	30.000.000 30.000.000	55.000.000 55.000.000	-	2018	3
Riduzione	cp -7.107.836 cs -7.107.836	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 2.892.164 cs 2.892.164	30.000.000 30.000.000	55.000.000 55.000.000	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO L.I.M. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI		
LEGGI DI STABILITA' N. 190 Del 2014	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2019
ART. 1 COMMA 153: OPERE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.6 - CAP. 7275)	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Legislazione vigente	cp	cs	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
Riduzione	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	cs	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	50.000.000	50.000.000	2019
Legge di Stabilità	cp	cs	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	150.000.000	150.000.000	
ART. 1 COMMA 236: COMPETITIVITA' DEI PORTI ED EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.6 - CAP. 7600)	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	120.000.000	3
Legislazione vigente	cp	cs	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	120.000.000	
Riduzione	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	cs	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	120.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
ART. 1 COMMA 239: SPESE POTENZIAMENTO TRASPORTO MARITTIMO STRETTO DI MESSINA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.6 - CAP. 7255)	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	-	-	2017	3
	cp					
	cs					
	cp	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	
	cp	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	
	cp	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	-	-	
	cs					
ART. 1 COMMA 357: CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI DI PRODOTTI E PROCESSI IN AMBITO NAVALE (Set.14) INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA (2.6 - CAP. 7604)	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	80.000.000 80.000.000	2034	3
	cp					
	cs					
	cp	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	
	cp	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	
	cp	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	80.000.000 80.000.000	
	cs					
TOTALE MISSIONE	4.278.845.009 4.524.409.514	5.234.628.197 5.234.628.197	5.690.040.000 5.690.040.000	23.933.940.000 23.933.940.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Infrastrutture pubbliche e logistica					
<i>Sistemi idrici, idraulici ed elettrici</i>					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
LEGGE N. 398 Del 1998					
ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.5 - CAP. 7156)	15.494.000 15.494.000	15.494.000 15.494.000	15.494.000 15.494.000	- -	2018 3
Legislazione vigente	cp				
Riduzione	cs				
Rifinanziamento	cp				
Rimodulazione	cs				
Legge di Stabilità	15.494.000 15.494.000	15.494.000 15.494.000	15.494.000 15.494.000	- -	
DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014					
ART. 3 COMMA 2 PUNTO A/bis: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA IDRICO BASENTIO-BRADANO SETTORE G (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.5 - CAP. 7249)	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	45.000.000 45.000.000	- -	2018 3
Legislazione vigente	cp				
Riduzione	cs				
Rifinanziamento	cp				
Rimodulazione	cs				
Legge di Stabilità	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	45.000.000 45.000.000	- -	



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
<i>Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità</i>						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
LEGGI FINANZIARIA N. 266 Del 2005						
ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.7 - CAP. 7060/P)						
Legislazione vigente	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	384.183.000 384.183.000	2021	3
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	384.183.000 384.183.000		
LEGGI FINANZIARIA N. 296 Del 2006						
ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.7 - CAP. 7060/P)						
Legislazione vigente	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	266.250.000 266.250.000	2021	3
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	266.250.000 266.250.000		



segue: Tabella E

	2016			2017			2018			2019		ANNO TER.	LIM. IMP.	
									E SUCCESSIVI					
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)													
		Legislazione vigente	cp	94.151.000	94.151.000	94.151.000	94.151.000	94.151.000	94.151.000	376.604.000	376.604.000	2022	3	
			cs	94.151.000	94.151.000									
		Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			cs	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			cs	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			cs	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Legge di Stabilità	cp	94.151.000	94.151.000	94.151.000	94.151.000	94.151.000	94.151.000	94.151.000	376.604.000	376.604.000		
			cs	94.151.000	94.151.000									
		ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)											
Legislazione vigente	cp			90.450.000	90.450.000	90.450.000	90.450.000	90.450.000	90.450.000	452.250.000	452.250.000	2023	3	
	cs			90.450.000	90.450.000									
Riduzione	cp			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	cs			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	cs			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	cs			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp			90.450.000	90.450.000	90.450.000	90.450.000	90.450.000	90.450.000	90.450.000	452.250.000	452.250.000		
	cs			90.450.000	90.450.000									



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO TER.	L.T.M. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI			
LEGGI FINANZIARIA N. 244 Del 2007										
ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE OBIETTIVO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI										
(1.7 - CAP. 7060/P)										
Legislazione vigente	90.772.000	90.772.000	90.772.000	90.772.000	90.772.000	90.772.000	363.088.000	363.088.000	2022	3
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	90.772.000	90.772.000	90.772.000	90.772.000	90.772.000	90.772.000	363.088.000	363.088.000		
ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE OBIETTIVO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI										
(1.7 - CAP. 7060/P)										
Legislazione vigente	91.612.000	91.612.000	91.612.000	91.612.000	91.612.000	91.612.000	458.060.000	458.060.000	2023	3
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	91.612.000	91.612.000	91.612.000	91.612.000	91.612.000	91.612.000	458.060.000	458.060.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)					3
Legislazione vigente	90.517.000 90.517.000	90.517.000 90.517.000	90.517.000 90.517.000	543.102.000 543.102.000	2024
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	90.517.000 90.517.000	90.517.000 90.517.000	90.517.000 90.517.000	543.102.000 543.102.000	
ART. 2 COMMA 291 PUNTO A: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)					3
Legislazione vigente	1.212.000 1.212.000	1.212.000 1.212.000	1.212.000 1.212.000	4.848.000 4.848.000	2022
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	1.212.000 1.212.000	1.212.000 1.212.000	1.212.000 1.212.000	4.848.000 4.848.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO PER. IMP.	LIM. IMP.	
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs			
ART. 2 COMMA 291 PUNTO B: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)	Legislazione vigente	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	900.000	900.000	2022	3	
	Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Legge di Stabilità	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	900.000	900.000			
		cs	cs	cs	cs	cs					
	ART. 2 COMMA 291 PUNTO C: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)	Legislazione vigente	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	256.000	256.000	2022	3
		Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legge di Stabilità		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	256.000	256.000			
		cs	cs	cs	cs	cs					



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7187)	1.000.000 1.000.000 - - - - 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000 - - - - 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000 - - - - 1.000.000 1.000.000	4.000.000 4.000.000 - - - - 4.000.000 4.000.000	2022	3
DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008						
ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015 (Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA (1.7 - CAP. 7695)	7.500.000 192.413.197 - - - - 7.500.000 192.413.197	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	2016	



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LTV. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008						
ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.7 - CAP. 7060/P)						
Legislazione vigente	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	291.000.000 291.000.000	2023	3
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	291.000.000 291.000.000		
ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.7 - CAP. 7060/P)						
Legislazione vigente	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	723.159.588 723.159.588	2024	3
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	723.159.588 723.159.588		



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019		LTM. IMP.
				E. SUCCESSIVI	ANNO TER.	
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011</p> <p>ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI (set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7685/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità</p> <p>LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012</p> <p>ART. 1 COMMA 184: PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE (set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7200/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità</p>	<p>1.071.679</p> <p>1.071.679</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1.071.679</p> <p>1.071.679</p> <p>350.165.821</p> <p>350.165.821</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>350.165.821</p> <p>350.165.821</p>	<p>1.071.679</p> <p>1.071.679</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1.071.679</p> <p>1.071.679</p> <p>16.953.321</p> <p>16.953.321</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>16.953.321</p> <p>16.953.321</p>	<p>1.071.679</p> <p>1.071.679</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1.071.679</p> <p>1.071.679</p> <p>16.953.320</p> <p>16.953.320</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>16.953.320</p> <p>16.953.320</p>	<p>54.344.308</p> <p>54.344.308</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>54.344.308</p> <p>54.344.308</p> <p>12.426.692</p> <p>12.426.692</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>12.426.692</p> <p>12.426.692</p>	<p>3</p>	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs		
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013										
ART. 1 COMMA 71: PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA MOSE (Set.27)INTERVENTI DIVERSI										
(1.7 - CAP. 7200/P)										
Legislazione vigente	cp	116.657.092	cp	131.349.072	cp	116.657.092	cp	131.349.072	2017	3
Riduzione	cs	116.657.092	cs	131.349.072	cs	116.657.092	cs	131.349.072		
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-		
Rimodulazione	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-		
Legge di Stabilità	cp	116.657.092	cp	131.349.072	cp	116.657.092	cp	131.349.072		
DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014	cs	116.657.092	cs	131.349.072	cs	116.657.092	cs	131.349.072		
ART. 3 COMMA 2 PUNTO C/septies decies: FINANZIAMENTO DELLE RICHIESTE INVIAE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 COMMA 9 DEL DL 69/2013 (Set.27)INTERVENTI DIVERSI										
(1.7 - CAP. 7543/P)										
Legislazione vigente	cp	15.000.000	cp	100.000.000	cp	15.000.000	cp	100.000.000	2018	3
Riduzione	cs	15.000.000	cs	100.000.000	cs	15.000.000	cs	100.000.000		
Rifinanziamento	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-		
Rimodulazione	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-		
Legge di Stabilità	cp	15.000.000	cp	100.000.000	cp	15.000.000	cp	100.000.000		
	cs	15.000.000	cs	100.000.000	cs	15.000.000	cs	100.000.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. IMP. TER.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
ART. 3 COMMA 2 PUNTO C/octies decies: FINANZIAMENTO DELLE RICHIESTE INVIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 COMMA 9 DEL DL N. 69 DEL 2013 (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7543/E)									
	Legislazione vigente	33.000.000	10.000.000						
		33.000.000	10.000.000						2017
	Riduzione	-	-						
		-	-						
	Rifinanziamento	-	-						
		-	-						
	Rimodulazione	-	-						
		-	-						
	legge di Stabilità	33.000.000	10.000.000	33.000.000	10.000.000				
ART. 3 COMMA 3 PUNTO A: NUOVI PROGETTI (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7543/E)									
Legislazione vigente	30.000.000	30.000.000							
	111.287.376	30.000.000						2017	
		30.000.000							
Riduzione	-	-							
	-	-							
Rifinanziamento	-	-							
	-	-							
Rimodulazione	-	-							
	-	-							
legge di Stabilità	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000					
	111.287.376	30.000.000							



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.	
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs			
ART. 3 COMMA 3 PUNTO B: SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORIATI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI BENI IMMOBILI DEMANIALI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7219/P)											
			6.300.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-		2018	3
	Legislazione vigente	cp	6.300.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-			
		cs	6.300.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-			
	Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-			
		cs	-	-	-	-	-	-			
	Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-			
		cs	-	-	-	-	-	-			
	Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-			
		cs	-	-	-	-	-	-			
Legge di Stabilità ART. 3 COMMA 3 PUNTO B/bis: SOMME DA ASSEGNARE AI PROVVEDITORIATI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7219/P)											
			3.700.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	-		2018	3
	Legislazione vigente	cp	3.700.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	-			
		cs	3.700.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	-			
	Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-			
		cs	-	-	-	-	-	-			
	Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-			
		cs	-	-	-	-	-	-			
	Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-			
		cs	-	-	-	-	-	-			
Legge di Stabilità			3.700.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	-			
			3.700.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	-			
		3.700.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	-				
		3.700.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	-				



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI		
ART. 3 COMMA 12: INFRASTRUTTURE CARCERARIE (Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA (1.7 - CAP. 7471)									3
Legislazione vigente	cp	20.564.000	-	-	-	-	-	-	2016
Riduzione	cs	50.000.000	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	20.564.000	-	-	-	-	-	-	
cs	cs	50.000.000	-	-	-	-	-	-	
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE N. 662 Del 1996									
ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (Set.16)INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7483)									
Legislazione vigente	cp	10.330.000	-	-	-	-	-	-	2016
Riduzione	cs	10.330.000	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	10.330.000	-	-	-	-	-	-	
cs	cs	10.330.000	-	-	-	-	-	-	



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.2 - CAP. 7484)					2016	3
Legislazione vigente	10.330.000 10.330.000	-	-	-		
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	10.330.000 10.330.000	-	-	-		
DECRETO LEGGE N. 67 DEL 1997						
ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI						
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7485)					2017	3
Legislazione vigente	51.646.000 51.646.000	51.646.000 51.646.000	-	-		
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	51.646.000 51.646.000	51.646.000 51.646.000	-	-		



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
LEGGE FINANZIARIA N. 311 Del 2004						
ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA						
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE						
(1.2 - CAP. 7481)						
Legislazione vigente	5.000.000 5.000.000	-	-	-	2016	3
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di stabilità	5.000.000 5.000.000	-	-	-		
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011						
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.2 - CAP. 7514)						
Legislazione vigente	67.147.162 67.147.162	-	-	-	2016	3
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di stabilità	67.147.162 67.147.162	-	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM.	
					TER.	IMP.
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 11: MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 IONICA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7155)	19.843.159 19.843.159	- -	- -	- -	2016	3
Legislazione vigente	cp					
Riduzione	cs					
Rifinanziamento	cp					
Rimodulazione	cs					
Legge di Stabilità	cp					
	cs					
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLINA: SS 38 I° LOTTO - VARIANTE DI MOREGNO II° STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7519)	19.843.159 19.843.159	- -	- -	- -	2016	3
Legislazione vigente	cp					
Riduzione	cs					
Rifinanziamento	cp					
Rimodulazione	cs					
Legge di Stabilità	cp					
	cs					



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019		ANNO TER. IMP.
				F. SUCCESSIVI	LIM. IMP.	
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(1.2 - CAP. 7529)						
Legislazione vigente	9.548.000 9.548.000	-	-	-	-	2016
Riduzione	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	9.548.000 9.548.000	-	-	-	-	
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013						
ART. 18 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(1.2 - CAP. 7536/P)						
Legislazione vigente	33.764.052 33.764.052	96.140.831 96.140.831	-	-	-	2017
Riduzione	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	33.764.052 33.764.052	96.140.831 96.140.831	-	-	-	



segue: Tabella E

	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIT. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 1: REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7537)	60.311.843 60.311.843	- -	- -	- -	2016	3
Legislazione vigente	cp					
	cs					
Riduzione	cp					
	cs					
Rifinanziamento	cp					
	cs					
Rimodulazione	cp					
	cs					
Legge di Stabilità	cp					
	cs					
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 2: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA PEDEMONTANA VENETA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7147)	219.500.000 219.500.000	- -	- -	- -	2016	3
Legislazione vigente	cp					
	cs					
Riduzione	cp					
	cs					
Rifinanziamento	cp					
	cs					
Rimodulazione	cp					
	cs					
Legge di Stabilità	cp					
	cs					



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER. LIM. IMP.
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 3: PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7538)	94.970.853 94.970.853	60.000.000 60.000.000	121.000.000 121.000.000	110.000.000 110.000.000	2016
Legislazione vigente	cp				3
	cs				
Riduzione	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-30.000.000	-20.000.000	50.000.000	2019
	cs	-30.000.000	-20.000.000	50.000.000	
Legge di Stabilità	cp	64.970.853	101.000.000	160.000.000	
	cs	64.970.853	101.000.000	160.000.000	
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 6: SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E LA A 19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA (set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7541)	76.558.497 76.558.497	-	-	-	2016
Legislazione vigente	cp				3
	cs				
Riduzione	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	76.558.497			
	cs	76.558.497			



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.	
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI			
DECRETO LEGGE N. 145 Del 2013 ART. 13 COMMA 1 PUNTO B: OPERE NECESSARIE PER L'ACCESSIBILITA' FERROVIARIA MALPENSA - TERMINAL TI T2 (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7545)	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-	-	-	-	2017	3
Legislazione vigente	cp	cs								
Riduzione	cp	cs								
Rifinanziamento	cp	cs								
Rimodulazione	cp	cs								
Legge di Stabilità	cp	cs	16.000.000	16.000.000	-	-	-	-		
DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014 ART. 3 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI IN CORSO E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7536/P)	-	-	438.000.000	438.000.000	1.565.000.000	1.565.000.000	126.000.000	126.000.000	2020	3
Legislazione vigente	cp	cs								
Riduzione	cp	cs			-10.000.000	-10.000.000				
Rifinanziamento	cp	cs								
Rimodulazione	cp	cs			-100.000.000	-100.000.000	100.000.000	100.000.000		
Legge di Stabilità	cp	cs	438.000.000	438.000.000	1.455.000.000	1.455.000.000	226.000.000	226.000.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016				2017				2018				2019				ANNO PER. LTM. IMP.		
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs		E SUCCESSIVI	
ART. 3 COMMA 2 PUNTO B/quarter: SOMMA DA ASSEGNARE PER IL COMPLEMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLA TO-MI CON VIABILITÀ LOCALE MEDIANTE L'INTERCONNESSIONE TRA LA SS 32 E LA SP 299, TANGENZIALE DI NOVARA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7522)																			
	Legislazione vigente																		
	Riduzione																		
	Rifinanziamento																		
	Rimodulazione																		
	Legge di Stabilità																		
ART. 3 COMMA 2 PUNTO B/sexies: SOMME DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO MARCHE - UMBRIA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7521)																			
	Legislazione vigente																		
	Riduzione																		
	Rifinanziamento																		
	Rimodulazione																		
	Legge di Stabilità																		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019		ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
				E	SUCCESSIVI		
LEGGI DI STABILITA' N. 190 Del 2014	-	20.000.000	20.000.000	260.000.000	260.000.000	2031	3
ART. 1 COMMA 299: REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERCONNESSIONE DI TRATTE AUTOSTRADALI	-	20.000.000	20.000.000	260.000.000	260.000.000		
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI	-	-	-	-	-		
(1.2 - CAP. 8431)	-	-	-	-	-		
Legislazione vigente	-	-	-	-	-		
Riduzione	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	-	20.000.000	20.000.000	260.000.000	260.000.000		
TOTALE MISSIONE	2.436.361.815	2.229.195.903	3.355.059.999	5.425.474.000	5.425.474.000		
	2.742.998.388	2.229.195.903	3.355.059.999	5.425.474.000	5.425.474.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LLM. IMP.
<p>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</p> <p><i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</i></p> <p>SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>LEGGE DI STABILITA' N. 190 Del 2014</p> <p>ART. 1 COMMA 202 PUNTO B: RISORSE PER IL PIANO STRAORDINARIO PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(4.2 - CAP. 7481)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità</p> <p style="text-align: right;">TOTALE MISSIONE</p>	49.000.000 49.000.000	39.000.000 39.000.000	-	-	2017	3
	cp	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	
	cp	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	
	cp	49.000.000 49.000.000	39.000.000 39.000.000	-	-	
	cs	-	-	-	-	
	cp	49.000.000 49.000.000	39.000.000 39.000.000	-	-	
	cs	-	-	-	-	
	cp	49.000.000 49.000.000	39.000.000 39.000.000	-	-	
	cs	-	-	-	-	
	cp	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	
	cp	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	



segue: Tabella E

	2016		2017		2018		2019		ANNO TER.	LIM. IMP.	
							E SUCCESSIVI				
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE Ricerca e innovazione <i>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</i> ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA LEGGE DI STABILITA' N. 190 Del 2014 ART. 1 COMMA 142: CONTRIBUTO ASI - PROGRAMMA COSMO SKYMED (Set.13) INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA (3.4 - CAP. 7238/P) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione legge di Stabilità ART. 1 COMMA 175: SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGRAMMI DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA E PER I PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI DI RILEVANZA STRATEGICA (Set.13) INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA (3.4 - CAP. 7238/P) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione legge di Stabilità	cp	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	2017		
	cs	30.000.000	30.000.000								
	cp	-	-	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-	-	-		
	cp	-	-	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-	-	-		
	cp	-	-	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-	-	-		
	cp	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-		
	cs	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-		
	cp	60.000.000	60.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	340.000.000	340.000.000	2020	
	cs	60.000.000	60.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	340.000.000	340.000.000		
	cp	-	-	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-	-	-		
	cp	-	-	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000	2020	
cs	-	-	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000			
cp	-	-	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	40.000.000	40.000.000			
cs	-	-	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	40.000.000	40.000.000			
cp	60.000.000	60.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	580.000.000	580.000.000			
cs	60.000.000	60.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	580.000.000	580.000.000			



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
TOTALE MISSIONE	cp cs	180.000.000 180.000.000	150.000.000 150.000.000	580.000.000 580.000.000	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche					
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013					
ART. 1 COMMA 111: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO					
(Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE					
(1.9 - CAP. 7511)					
Legislazione vigente	cp cs	- -	- -	- -	2016
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	50.000.000 50.000.000	150.000.000 150.000.000	1.700.000.000 1.700.000.000	2030
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	150.000.000 150.000.000	150.000.000 150.000.000	1.700.000.000 1.700.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
LEGGI DI STABILITA' N. 190 Del 2014						
ART. 1 COMMA 50: PROSECUZIONE BONIFICHE AMIANTO (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.9 - CAP. 7503)						
Legislazione vigente	45.000.000 45.000.000	45.000.000 45.000.000	- -	- -	2017	
Riduzione	- -	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	- -	- -	- -	- -		
Rimodulazione	- -	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	45.000.000 45.000.000	45.000.000 45.000.000	- -	- -		
TOTALE MISSIONE	195.000.000 195.000.000	95.000.000 95.000.000	150.000.000 150.000.000	1.700.000.000 1.700.000.000		



segue: tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI		
Casa e assetto urbanistico									
<i>Edilizia abitativa e politiche territoriali</i>									
ECONOMIA E FINANZE									
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009									
ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO									
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI									
(14.1 - CAP. 7817)									
Legislazione vigente	175.343.334		130.852.054		112.691.000		1.374.874.000		3
Riduzione	-		-		-		-		
Rifinanziamento	-		-		-		-		
Rimodulazione	-		-		-		-		
Legge di Stabilità									
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013									
ART. 7/bis COMMA 1: RIFINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE NEI COMUNI INTERESSATI DAL SISMA ABRUZZO									
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI									
(14.1 - CAP. 8005)									
Legislazione vigente	1.097.200.000		1.297.200.000		1.497.200.000		1.797.200.000		3
Riduzione	-		-		-		-		
Rifinanziamento	-		-		-		-		
Rimodulazione	-		-		-		-		
Legge di Stabilità									
	1.097.200.000		1.297.200.000		1.497.200.000		1.797.200.000		
	1.097.200.000		1.297.200.000		1.497.200.000		1.797.200.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IME.	LIM. IME.
ART. 1 COMMA 235 PUNTO 2: SOMME DERIVANTI 2015 AL FONDO REVOCHE DESTINATE AL PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE (Set. 8) EDILIZIA RESIDENZIALE E AGRIVOLATA (3.1 - CAP. 7442/E) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità	cp 6.277.000	6.277.000	30.277.000	186.492.000	2024	3
	cs 12.304.000	6.277.000	30.277.000	186.492.000		
	cp -	-	-	-	-	
	cs -	-	-	-	-	
	cp -	-	-	-	-	
	cs -	-	-	-	-	
	cp 84.000.000	80.000.000	-	-164.000.000	-164.000.000	
	cs 84.000.000	80.000.000	-	-164.000.000	-164.000.000	
	cp 90.277.000	86.277.000	30.277.000	22.492.000	22.492.000	
	cs 96.304.000	86.277.000	30.277.000	22.492.000	22.492.000	
TOTALE MISSIONE	cp 1.510.586.789	1.544.329.054	1.680.168.000	3.264.566.000		
	cs 1.545.417.789	1.544.329.054	1.680.168.000	3.264.566.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici					
<i>Tutela del patrimonio culturale</i>					
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO					
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2014					
ART. 7 COMMA 1: SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO «GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI»					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.15 - CAP. 8098)					
Legislazione vigente	50.000.000 50.000.000	-	-	-	2016
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	50.000.000 50.000.000	-	-	-	
LEGGI DI STABILITA' N. 190 Del 2014					
ART. 1 COMMA 9: FONDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.15 - CAP. 8099)					
Legislazione vigente	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	200.000.000 200.000.000	2020
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	200.000.000 200.000.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO TER.	LIM. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI			
Istruzione scolastica										
<i>Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica</i>										
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA										
DECRETO LEGGE N. 104 Del 2013										
ART. 10 COMMA 1: MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E DETRAZIONI FISCALI										
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA										
(1.1 - CAP. 7106)										
Legislazione vigente	cp	50.000.000	cp	50.000.000	cp	50.000.000	cp	1.300.000.000	2044	
	cs	50.000.000	cs	50.000.000	cs	50.000.000	cs	1.300.000.000		
Riduzione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-		
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-		
Rifinanziamento	cp	-	cp	50.000.000	cp	150.000.000	cp	1.500.000.000	2025	
	cs	-	cs	50.000.000	cs	150.000.000	cs	1.500.000.000		
Rimodulazione	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-		
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-		
Legge di Stabilità										
	cp	50.000.000	cp	100.000.000	cp	200.000.000	cp	2.800.000.000		
	cs	50.000.000	cs	100.000.000	cs	200.000.000	cs	2.800.000.000		
TOTALE MISSIONE										
	cp	50.000.000	cp	100.000.000	cp	200.000.000	cp	2.800.000.000		
	cs	50.000.000	cs	100.000.000	cs	200.000.000	cs	2.800.000.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016				2017				2018				2019				ANNO TER.	LTM. IMP.
	cp		cs		cp		cs		cp		cs		E SUCCESSIVI					
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA LEGGE N. 107 Del 2015 ART. 1 COMMA 173: CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA IN FAVORE DELLE AFAM (Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA (2.2 - CAF. 7225) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità	4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		108.000.000		2045	
	4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		108.000.000			
	-		-		-		-		-		-		-		-			
	-		-		-		-		-		-		-		-			
	-		-		-		-		-		-		-		-			
	4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		108.000.000			
	4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		108.000.000			
	4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		108.000.000			
	4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		108.000.000			
	TOTALE MISSIONE																	
	cp		cp		cp		cp		cp		cp		cp		108.000.000			
	cs		cs		cs		cs		cs		cs		cs		108.000.000			



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI	IMP.	
Sviluppo e riequilibrio territoriale									
<i>Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali</i>									
ECONOMIA E FINANZE									
LEGGI FINANZIARIA N. 296 Del 2006									
ART. 1 COMMA 863 PUNTO 1: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE									
(Set.4) INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LE POLITICHE DI COESIONE									
(28.1 - CAP. 8000/F)									
Legislazione vigente	cp	1.600.000.000	-						2016
	cs	1.600.000.000	-						
Riduzione	cp	-	-						
	cs	-	-						
Rifinanziamento	cp	-	-						
	cs	-	-						
Rimodulazione	cp	-670.000.000	-				670.000.000		2019
	cs	-670.000.000	-				670.000.000		
Legge di Stabilità	cp	930.000.000	-				670.000.000		
	cs	930.000.000	-				670.000.000		
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013									
ART. 1 COMMA 6: FONDO SVILUPPO E COESIONE - PROGRAMMAZIONE 2014 -									
2020									
(Set.4) INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LE POLITICHE DI COESIONE									
(28.1 - CAP. 8000/F)									
Legislazione vigente	cp	980.200.000	2.476.700.000				2.161.700.000		2023
	cs	980.200.000	2.476.700.000				2.161.700.000		
Riduzione	cp	-	-				-		
	cs	-	-				-		
Rifinanziamento	cp	-	-				-		
	cs	-	-				-		
Rimodulazione	cp	1.289.800.000	923.300.000				1.338.300.000		
	cs	600.000.000	923.300.000				1.338.300.000		
Legge di Stabilità	cp	2.270.000.000	3.400.000.000				3.500.000.000		
	cs	1.580.200.000	3.400.000.000				3.500.000.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016				2017				2018				2019		ANNO LIM. TER.	LIM. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E	SUCCESSIVI				
TOTALE MISSIONE																
Politiche economico-finanziarie e di bilancio																
<i>Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali</i>																
ECONOMIA E FINANZE																
LEGGI FINANZIARIA N. 266 Del 2005																
ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.																
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI																
(1.3 - CAPP. 7849, 7850)																
Legislazione vigente	cp		25.620.000		cp		25.620.000		cp		25.620.000		cp		128.100.000	3
	cs		25.620.000		cs		25.620.000		cs		25.620.000		cs		128.100.000	
Riduzione	cp		-		cp		-		cp		-		cp		-	
	cs		-		cs		-		cs		-		cs		-	
Rifinanziamento	cp		-		cp		-		cp		-		cp		-	
	cs		-		cs		-		cs		-		cs		-	
Rimodulazione	cp		-		cp		-		cp		-		cp		-	
	cs		-		cs		-		cs		-		cs		-	
Legge di Stabilità	cp		25.620.000		cp		25.620.000		cp		25.620.000		cp		128.100.000	
	cs		25.620.000		cs		25.620.000		cs		25.620.000		cs		128.100.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016	2017	2018	2019 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013						
ART. 1 COMMA 109: CONTRIBUTO AMMODERNAMENTO CORPO GUARDIA DI FINANZA						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.3 - CAP. 7851)						
Legislazione vigente	30.000.000 30.000.000	30.000.000 30.000.000	30.000.000 30.000.000	60.000.000 60.000.000	2020	
Riduzione	-5.000.000 -5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	-10.000.000 -10.000.000		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	50.000.000 50.000.000		
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGI DI STABILITA' N. 190 Del 2014						
ART. 1 COMMA 188: REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO APPLICATIVI INFORMATICI PER SCRITTURE CONTABILI						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.7 - CAP. 7460)						
Legislazione vigente	18.000.000 18.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	-	2018	
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	18.000.000 18.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	- -	2018	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI		
TOTALE MISSIONE	68.620.000	68.620.000	65.620.000	65.620.000	65.620.000	65.620.000	178.100.000	178.100.000	
Giovani e sport									
Attività ricreative e sport									
ECONOMIA E FINANZE									
LEGGI DI STABILITÀ N. 147 Del 2013									
ART. 1 COMMA 303: ISTITUTO CREDITO SPORTIVO									
(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA									
(22.1 - CAP. 7455)									
Legislazione vigente	18.776.646	18.776.646	-	-	-	-	-	-	2016
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	18.776.646	18.776.646	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE	18.776.646	18.776.646	-	-	-	-	-	-	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2016		2017		2018		2019		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche									
<i>Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</i>									
ECONOMIA E FINANZE									
LEGGI N. 144 Del 1999									
ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.									
(set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (24.4 - CAP. 7335)									
Legislazione vigente	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	3
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	
TOTALE MISSIONE	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	32.817.000	



1.3. Trattazione in Assemblea

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2111
XVII Legislatura

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 531 \(pom\)](#)

27 ottobre 2015

Attività (esito)

Dibattito connesso

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 14 novembre 2015 alle ore 13:00

1.3.2. Resoconti stenografici

1.3.2.1. Seduta n. 531 (pom.) del 27/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

531a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 22 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 20 novembre.

L'ordine del giorno della seduta odierna è integrato con l'esame del decreto-legge recante misure per la finanza pubblica. La seduta terminerà una volta conclusa la discussione generale. Gli emendamenti

dovranno essere presentati entro le ore 19 di questa sera. L'esame del provvedimento proseguirà nella seduta unica di domani, con sospensione dalle ore 13 alle ore 16,30.

Il calendario della settimana prevede inoltre il seguito della discussione del disegno di legge collegato in materia ambientale nonché le comunicazioni del Presidente sul disegno di legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, che saranno rese all'Assemblea non appena pervenuto il parere della 5a Commissione permanente. Avrà quindi inizio la sessione di bilancio.

Le Commissioni dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5a Commissione permanente entro mercoledì 4 novembre. La Commissione bilancio concluderà i propri lavori sui documenti finanziari entro venerdì 13. Gli emendamenti ai disegni di legge di stabilità e di bilancio dovranno essere presentati entro le ore 13 di sabato 14 novembre, cosicché l'esame in Aula possa iniziare dal pomeriggio di lunedì 16, per concludersi entro venerdì 20 novembre.

La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito dei disegni di legge non conclusi, sarà esaminato il decreto-legge sulla fruizione del patrimonio storico e artistico, già approvato dalla Camera dei deputati.

Gli orari delle sedute uniche previste dal calendario della prossima settimana tengono conto dei lavori delle Commissioni sui documenti di bilancio.

L'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 10 al 12 novembre.

Ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, è stata acquisita l'unanimità dei Capigruppo al fine di consentire alla Commissione affari costituzionali di proseguire l'esame del disegno di legge di riforma del terzo settore durante la sessione di bilancio.

I Capigruppo hanno altresì convenuto sulla proposta del Presidente di limitare la resocontazione stenografica dei lavori delle Commissioni, con riguardo ai disegni di legge di bilancio e di stabilità, alle sole sedute della 5a Commissione dedicate alle audizioni svolte congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati.

Infine, per consentire l'ordinato svolgimento dei lavori della 5a Commissione permanente durante la sessione di bilancio, si è stabilito di predisporre nei locali della Commissione sanità - a decorrere dal 5 novembre - appositi spazi di permanenza per i rappresentanti di enti e associazioni.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015:

- Disegno di legge n. 1676 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 2081 e connessi - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
- Disegno di legge n. 1917 - Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 112 - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio
- Disegno di legge n. 803 - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine (*Fatto proprio dal Gruppo Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*)
- Documento XVI-bis, n. 3 - Relazione, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189,

sulle azioni adottate per la gestione dei flussi migratori e sull'impiego di lavoratori immigrati in Italia, nel periodo ottobre 2013-aprile 2015

- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 20 novembre 2015:

Martedì	27	ottobre	pom.	h. 16,30	- Disegno di legge n. 2070 - Decreto-legge n. 153, misure per la finanza pubblica (<i>Voto finale entro il 31 ottobre</i>) (<i>Scade il 29 novembre</i>) (Discussione generale)
Mercoledì	28	ottobre	ant.	h. 9,30-20 (<i>sospensione dalle ore 13 alle ore 16,30</i>)	- Seguito disegno di legge n. 2070 - Decreto-legge n. 153, misure per la finanza pubblica (<i>Voto finale entro il 31 ottobre</i>) (<i>Scade il 29 novembre</i>) - Seguito disegno di legge n. 1676 - Disposizioni in materia ambientale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	29	"	ant.	h. 9,30-14	- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità (*)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2070 (Decreto-legge n. 153, misure per la finanza pubblica) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 27 ottobre.

(*) Subito dopo le comunicazioni del Presidente avrà inizio la sessione di bilancio. Le Commissioni dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5a Commissione permanente entro mercoledì 4 novembre. La Commissione bilancio concluderà i propri lavori sui documenti finanziari entro venerdì 13 novembre.

Gli emendamenti ai disegni di legge di stabilità e di bilancio dovranno essere presentati all'Assemblea entro le ore 13 di sabato 14 novembre.

Martedì	3	novembre	pom.	h. 16-19	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi - Disegno di legge n. 2110 - Decreto-legge n. 146, fruizione patrimonio storico e artistico (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 20 novembre</i>)
Mercoledì	4	"	ant.	h. 11-20 (<i>sospensione dalle ore 13 alle ore 17</i>)	
Giovedì	5	"	ant.	h. 9,30-12	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2110 (Decreto-legge n. 146, fruizione patrimonio storico e artistico) dovranno essere presentati entro le ore 17 di martedì 3 novembre.

Nella settimana dal 10 al 12 novembre l'Assemblea non terrà sedute per consentire l'esame dei documenti finanziari da parte della 5a Commissione permanente.

Lunedì	16	novembre	pom.	h. 16-20,30	- Disegni di legge nn. 2111 e 2112 - Legge di stabilità 2016 e Legge di bilancio 2016 e bilancio
--------	----	----------	------	-------------	--

Martedì	17	"	ant.	h. 9,30-13,30	pluriennale 2016-2018 <i>(Votazioni finali con la presenza del numero legale)</i>
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Mercoledì	18	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	19	"	ant.	h. 9.30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Venerdì	20	"	ant.	h. 9,30	

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2070
(Decreto-legge n. 153, misure per la finanza pubblica)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	30'
Governo	30'
Votazioni	30'
Gruppi 3 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	47'
FI-PdL XVII	24'
M5S	22'
AP (NCD-UDC)	22'
Misto	20'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	17'
AL-A	15'
LN-Aut	14'
GAL (GS, PpI, FV, M)	14'
CoR	14'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 1676
(Disposizioni in materia ambientale)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	8'
FI-PdL XVII		35'
M5S		32'
AP (NCD-UDC)		31'

Misto		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		24'
AL-A		21'
LN-Aut		21'
GAL (GS, PpI, FV, M)		20'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2110
(Decreto-legge n. 146, fruizione patrimonio storico e artistico)
(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		30'
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:		
PD		34'
FI-PdL XVII		17'
M5S		16'
AP (NCD-UDC)		16'
Misto		14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		12'
AL-A		11'
LN-Aut		10'
GAL (GS, PpI, FV, M)		10'
CoR		10'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione
dei disegni di legge nn. 2111 e 2112
(Legge di stabilità 2016 e legge di bilancio 2016
e bilancio pluriennale 2016-2018)
(32 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori di maggioranza	3 h.	
Relatori di minoranza	1 h.	
Governo	3 h.	
Votazioni	5 h.	
Gruppi 20 ore, di cui:		
PD	4 h.	31'
FI-PdL XVII	2 h.	18'
M5S	2 h.	7'
AP (NCD-UDC)	2 h.	5'
Misto	1 h.	54'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	1 h.	37'

AL-A	1 h.	26'
LN-Aut	1 h.	22'
GAL (GS, PpI, FV, M)	1 h.	19'
CoR	1 h.	19'
Dissenzienti		5'

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, raccontare la Capigruppo è sempre utile per chi ci segue da casa. Noi avevamo dei buchi che potevano essere colmati con dei provvedimenti necessari. Primo fra tutti, avevamo un buco oggi pomeriggio quindi abbiamo invertito il calendario spostando il collegato ambientale. La mia richiesta è stata quella di calendarizzare immediatamente l'autorizzazione all'esecuzione di misura cautelare di arresti domiciliari per il senatore Giovanni Bilardi. Capisco che tale richiesta è particolare perché crea un problema probabilmente politico, però ricordo all'Assemblea che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso i lavori il 9 settembre, quindi è un mese e mezzo che il senatore Bilardi è a piede libero per colpa di quest'Aula. Quindi la richiesta di calendario è di lavorare su questo provvedimento immediatamente.

L'altra richiesta riguarda giovedì 5 novembre. Ci siamo resi conto che ci sono ancora degli spazi e le proposte del Movimento 5 Stelle sono utili.

C'è una mozione del senatore Giroto che riguarda la stabilizzazione dell'ecobonus, la n. 421, che le chiedo di calendarizzare per giovedì 5 novembre, giornata in cui - ricordo a tutti - il calendario prevedeva che i lavori iniziassero alle ore 11, ma per paura che venisse a mancare il numero legale (perché queste sono le paure che vengono in riunione dei Capigruppo), si è preferito fissare alle ore 9,30.

In quella stessa mattinata le chiedo di calendarizzare anche le mozioni n. 422 sul caso Davide Cervia, a prima firma del senatore Crimi, e n. 293, presentata dal senatore Cappelletti, sul MOSE e il Consorzio Venezia nuova.

Contestualmente, chiedo che sia calendarizzata una mozione presentata dal senatore Cotti il 29 aprile, la n. 405, che ha raccolto le firme di oltre il 20 per cento dei senatori e che intende impegnare il Governo a non procedere all'acquisizione dei requisiti *hardware* e *software* necessari per equipaggiare le varie versioni degli F-35.

Questa è la mia richiesta, ma le ricordo che le mozioni firmate da oltre il 20 per cento dei senatori devono essere calendarizzate entro un mese e lei, signor Presidente, ha la facoltà di indire per questo anche una seduta aggiuntiva.

Questa è la richiesta di modifica del calendario avanzata dal Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori, testé avanzata dal senatore Castaldi.

Non è approvata.

Dispongo la controprova. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

[PAGLINI](#) (M5S). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Scusi senatrice Paglini, deve dire su che cosa interviene.

PAGLINI (M5S). Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Abbiamo la correttezza di avvisare prima la Presidenza su che cosa si vuole intervenire. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

SANTANGELO (M5S). Sull'ordine dei lavori che cosa deve avvertire?

PRESIDENTE. Allora, sia chiaro che abbiamo un *modus operandi* per cui l'ordine dei lavori, intanto, lo stabilisce il Presidente e le osservazioni sul Regolamento e sull'ordine dei lavori devono essere

preannunciate.

SANTANGELO (M5S). Ma che stai a dire?

PRESIDENTE. È un *modus operandi*, una prassi sempre praticata ed accettata.

SANTANGELO (M5S). Ma non è così! La state facendo ora!

PRESIDENTE. Se vuole intervenire il Capogruppo, intervenga il Capogruppo sull'ordine dei lavori. (Commenti del senatore Airola).

SANTANGELO (M5S). Ma che stai dicendo? È inutile che annuite!

CASTALDI (M5S). Presidente, che la collega Paglini non possa intervenire sull'ordine dei lavori è una novità!

PRESIDENTE. No, non è una novità. È un problema di rapporti tra l'Aula e la Presidenza, tra i senatori e la Presidenza. (Commenti del senatore Santangelo). Senatore Santangelo, si accomodi. (Commenti dei senatori Cappelletti e Marton).

Siccome c'è questo modo di procedere per cui...

SANTANGELO (M5S). Non è così, è stato cambiato ora.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, mi faccio portavoce di ciò che vuole chiederle la senatrice Paglini.

PRESIDENTE. Non può dire il tema, però? Prego, si faccia portavoce.

CASTALDI (M5S). Io le chiedo di dare la parola alla senatrice Paglini.

PRESIDENTE. Vorremmo sapere su che tema intende intervenire.

CASTALDI (M5S). Il tema è la Commissione d'inchiesta sul disastro del Moby Prince, che non riesce a partire.

PRESIDENTE. Senatrice Paglini, ha la parola.

PAGLINI (M5S). Signor Presidente, le prometto che non ruberò prezioso tempo a quest'Assemblea, però vorrei rivolgerle una richiesta ufficiale, visto che anche giovedì 22 ottobre ho inviato alla sua persona un sollecito affinché la Commissione d'inchiesta sul disastro del Moby Prince, votata all'unanimità il 22 luglio scorso, possa finalmente iniziare i propri lavori, perché probabilmente - ma questo magari lo sa meglio lei - ci sono dei Gruppi che non hanno ancora presentato i nomi dei commissari. Quel giorno abbiamo votato tutti affinché questa Commissione d'inchiesta iniziasse a lavorare al più presto: doveva partire a settembre, ma siamo alla fine di ottobre e ancora non si è mosso nulla. Capisco che in quest'Aula i Gruppi si fanno, si disfano e spuntano come funghi, ma io penso che occorra veramente poco tempo per dare un paio di nominativi.

Io mi faccio anche portavoce soprattutto delle associazioni che da anni chiedono di fare luce sul disastro del Moby Prince, anche in virtù del fatto che uno dei responsabili di una di queste associazioni ha già annunciato che dal 1° novembre farà uno sciopero della fame a oltranza se questa Commissione non prenderà il via. Siamo stati tutti così sensibili da approvare largamente la sua istituzione. Pertanto, signor Presidente, io faccio appello alla sua autorevolezza affinché al più presto questa Commissione possa vedere la luce, altrimenti mi viene il dubbio che qualcuno qui voti una cosa, ma ne pensi un'altra e siccome sono ventiquattro anni che questa vicenda è ferma, io credo che sia veramente giunto il momento di fare chiarezza, non solo su tale disastro, ma anche su chi non vuole far partire questa Commissione d'inchiesta.

PRESIDENTE. Senatrice Paglini, come lei ha detto, attendiamo. La Presidenza ha invitato il Capigruppo a fornire le designazioni per i componenti della Commissione e alcuni non hanno ancora risposto, pertanto aspettiamo queste segnalazioni.

Discussione del disegno di legge:

(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica (Relazione orale)(ore 16,47)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2070.

Il relatore, senatore Rossi Gianluca, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non

facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[ROSSI Gianluca](#), *relatore*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, in apertura desidero ricordare che il provvedimento in esame è stato emanato in considerazione della necessità e dell'urgenza di adottare misure volte ad assicurare la compensazione degli effetti finanziari connessi alla mancata autorizzazione da parte della Commissione europea al meccanismo di *reverse charge* per l'IVA nel settore della grande distribuzione, nonché per consentire un termine più lungo per la presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e per contenere i correlati termini di decadenza per l'accertamento e l'atto di contestazione.

[Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 16,49\)](#)

(Segue ROSSI Gianluca). Per quanto attiene alla neutralizzazione della clausola di salvaguardia, l'articolo 1, comma 629, lettera a), n. 3), capoverso *d-quinquies* della legge di stabilità per l'anno 2015 ha introdotto il meccanismo del cosiddetto *reverse charge* alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e *discount* alimentari.

Il meccanismo previsto aveva carattere temporaneo, trovando applicazione per un periodo di quattro anni.

Ricordo che per *reverse charge* o inversione contabile si intende un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'IVA dal cedente di beni e servizi all'acquirente. In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti, che in quello delle fatture.

Tale sistema, ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA, è già applicabile nell'ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche. In tali casi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nei registri fatture entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato nel libro degli acquisti.

In ragione della sua natura, l'introduzione del *reverse charge* è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea. In conseguenza di ciò, l'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 ha previsto una clausola di salvaguardia a compensazione degli effetti finanziari connessi all'eventuale mancata autorizzazione da parte della Commissione europea. Nello specifico, la norma prevede l'adozione entro il 30 giugno 2015 di un provvedimento da parte del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante.

La Commissione europea, nella comunicazione al Consiglio europeo del 22 maggio 2015, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, si è opposta alla richiesta di concedere la misura di deroga necessaria per l'applicazione del *reverse charge* alle forniture riguardanti la grande distribuzione, poiché un'applicazione indistinta e globale del *reverse charge* ad un alto numero di prodotti destinati essenzialmente al consumo finale non può essere considerata una misura speciale prevista dall'articolo 395 della cosiddetta direttiva IVA. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Rossi, le chiedo scusa se la interrompo.

Chiedo per favore alle colleghe e ai colleghi di abbassare il tono della voce perché è faticoso seguire i lavori.

Prego, senatore Rossi.

ROSSI Gianluca (*PD*). Inoltre, la Commissione europea ha ritenuto che non ci siano prove sufficienti del fatto che la misura richiesta contribuirebbe a contrastare le frodi e non ha condiviso la stima di impatto positivo effettuata dalle autorità italiane, in quanto la misura in questione è utile alla

prevenzione non di tutte le tipologie di frodi che sono alla base dell'evasione dell'imposta, ma principalmente delle cosiddette frodi carosello, ovvero delle forme di evasione realizzate cedendo o restando più volte gli stessi beni o servizi tra vari Stati membri senza alcun versamento di IVA all'Erario.

Al fine di evitare l'attivazione della clausola di salvaguardia, il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (cosiddetto decreto enti territoriali) ha differito dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine per l'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con il decreto-legge in esame la clausola di salvaguardia viene superata per l'esercizio in corso con l'individuazione di una copertura alternativa all'incremento delle accise sui carburanti, ossia mediante l'utilizzo delle maggiori entrate attestata dall'Agenzia delle entrate sulla base delle richieste di accesso alle procedure di *voluntary disclosure* e iscritte a bilancio dello Stato.

Per quanto attiene alla proroga della *voluntary disclosure*, la legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto una serie di disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio. Nello specifico, le norme in materia di *voluntary disclosure* prevedono una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero in relazione a violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.

Ricordo che, a differenza dello scudo fiscale, con l'adesione alla *voluntary disclosure* si pagano tutte le imposte, le rendite finanziarie e gli interessi dovuti, e non è previsto anonimato.

L'OCSE invita i Paesi membri a mettere in atto provvedimenti di *voluntary disclosure*, con l'intento di implementare a livello globale una politica di salvaguardia della base fiscale degli Stati e di contrasto all'evasione internazionale.

Nell'aderire a questo disegno di geopolitica mondiale, il Governo italiano ha siglato una serie di accordi bilaterali - tra gli altri, con la Svizzera, il Principato di Monaco, l'Isola di Man, il Liechtenstein, il Baliato di Guernsey e lo Stato Città del Vaticano - per facilitare lo scambio di informazioni fiscali. Ora si ampliano i termini della *voluntary disclosure*. Sono, infatti, questi due gli strumenti, entrambi perfettibili, a disposizione dei Governi che vogliono recuperare le somme taciute al fisco.

Sul piano internazionale va rafforzandosi il sistema di scambio di informazioni e trasparenza nelle materie fiscali. Il *Global forum on transparency and exchange of information for tax purposes* conta 127 Stati membri, tra cui Stati ancora considerati centri *off-shore*, e una parte di questi sta adottando il cosiddetto OECD, ossia il sistema automatico di scambio di informazioni in materia fiscale rilevate dalle istituzioni finanziarie tra le giurisdizioni aderenti su base annua. L'auspicio è di poterlo implementare a partire dal 2018. Con queste premesse, è evidente che i beni ed i proventi tuttora nascosti al fisco saranno sempre più a portata di mano degli inquirenti.

Possono aderire alla procedura internazionale coloro che hanno violato il cosiddetto monitoraggio valutario, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 167 del 1990, ovvero le persone fisiche, gli enti non commerciali (inclusi *trust*, fondazioni e associazioni), società non commerciali (società semplici), che siano residenti in Italia ai fini fiscali per almeno uno degli anni accertabili.

La circolare 10/E dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che possono aderire anche i soggetti che hanno trascorso la maggior parte del periodo di imposta nel territorio italiano (pur risultando formalmente residenti all'estero); i soggetti per i quali opera la presunzione di residenza fiscale in quanto trasferiti in Stati aventi regimi fiscali privilegiati.

La detenzione illecita può essere diretta o tramite soggetti interposti (per esempio, società di comodo, *trust*, fondazioni e fiduciarie); pertanto, anche il soggetto interposto può accedere alla procedura, ricorrendone i presupposti.

La collaborazione volontaria consente la regolarizzazione: di tutti gli investimenti e di tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi tributari previsti dalla normativa italiana in tema di monitoraggio fiscale; di

tutti i redditi che servirono per costituire o acquistare i predetti investimenti e attività - inclusi redditi accertabili in base alla presunzione - nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo; di tutte le violazioni dichiarative (anche non connesse con le attività estere) in materia di imposte dirette (incluse le dichiarazioni dei sostituti di imposta) e di imposta sul valore aggiunto alla data del 30 settembre 2014. I beni oggetto di regolarizzazione possono essere la liquidità, i titoli, gli immobili, l'oro, i gioielli, i quadri, le imbarcazioni.

La procedura di *voluntary disclosure*, inoltre, si svolge in quattro fasi: l'istanza di accesso da parte del contribuente, il riscontro documentale da parte degli uffici, l'invito alla definizione agevolata, l'atto di adesione. I vantaggi del ricorso si sostanziano nella riduzione delle sanzioni sulle imposte e in una sorta di salvacondotto penale per le dichiarazioni fraudolente, infedeli o omesse, nonché per i reati di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio, solo se commessi in relazione agli esclusivi reati tributari. La scadenza ultima per presentare l'istanza di *voluntary disclosure* è stata fissata al 30 settembre 2015.

Con il decreto-legge in esame si interviene al fine di consentire ai contribuenti di beneficiare di un termine più lungo per la predisposizione dell'istanza e per il reperimento della documentazione.

Dalla proroga potranno trarre vantaggio i professionisti e gli intermediari finanziari, che avranno maggior tempo per effettuare i calcoli degli imponibili, reperire la documentazione relativa e portare a termine tutte le domande. L'Erario potrà beneficiare degli ulteriori incassi che arriveranno dalla proroga, anche in vista del reinvestimento in Italia di attività precedentemente detenute all'estero.

I contribuenti che non hanno aderito alla collaborazione volontaria potranno presentare l'istanza entro il 30 novembre 2015 ed entro il 31 dicembre 2015 tale istanza potrà essere integrata in aumento e si potranno presentare le informazioni e la documentazione a corredo della stessa. Per coloro che hanno presentato l'istanza entro il termine del 30 settembre 2015, è prevista la possibilità di integrarla, qualora non abbiano già provveduto, e di produrre i relativi documenti entro il 31 dicembre 2015. In conseguenza di ciò, i termini di decadenza per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione sono differiti dal 30 dicembre 2015 al 30 dicembre 2016, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria. L'Agenzia delle entrate avrà pertanto tempo sino al 31 dicembre 2016 per notificare: gli atti relativi al 2004, in caso di raddoppio dei termini, per violazioni relative al quadro RW e di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi *black list*; gli atti relativi al 2006, in caso di raddoppio dei termini, per violazioni di infedele dichiarazione dei redditi, riferiti a investimenti in Paesi *black list*; gli atti relativi al 2009, per violazioni attinenti al quadro RW e di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi non *black list* e/o *black list* con accordo; gli atti relativi al 2010, per violazioni di infedele dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi non *black list* e/o *black list* con accordo.

L'unificazione significa però anche l'obbligo per l'Agenzia di notificare gli anni non in scadenza al 31 dicembre 2015 entro lo stesso termine del 31 dicembre 2016. Sostanzialmente, l'amministrazione finanziaria ha un anno di tempo in più per effettuare gli accertamenti sulle annualità in scadenza e i contribuenti che abbiano autodenunciato correttamente la propria posizione potranno avere certezza sulla chiusura della procedura di *disclosure*.

Il decreto-legge conferma, inoltre, che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno alcun impatto sull'applicazione dei presidi previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ad eccezione di quanto previsto in materia di sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, gli uffici dell'Agenzia delle entrate continueranno ad utilizzare il procedimento di adesione anche successivamente al 31 dicembre 2015 e il contribuente potrà definire, in via agevolata, l'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio.

In tema di lavoratori frontalieri, infine, il decreto-legge prevede, in ragione della riduzione degli adempimenti a carico di tali contribuenti e ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, che gli stessi possano richiedere agli uffici dell'Agenzia delle entrate l'applicazione dell'aliquota del 5 per

cento sull'ammontare delle prestazioni erogate dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera, analogamente a quanto previsto per le rendite corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La ringrazio particolarmente, senatore Rossi, perché ha svolto il suo intervento in una condizione non proprio semplice, a causa del brusio.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Arnaldo Fusinato» di Schio, in provincia di Vicenza, che assistono ai nostri lavori, a cui non abbiamo dato un buon esempio. Benvenute e benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2070 (ore 17,04)

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Campanella per illustrarla. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-AEcT*). Signora Presidente, colleghi, questa è un'altra occasione in cui il Governo si approprierà inopportunamente della potestà legislativa, facendo ricorso al decreto-legge. La distinzione del reciproco rispetto delle prerogative costituzionali ancora vigenti di Parlamento e Governo, in forma di cooperazione, che dovrebbe essere reale, richiede il rispetto della forma di Governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento di formazione delle leggi, chiaramente evocato anche dall'articolo 77 della Costituzione. Fino a quando non subirà revisioni, la Costituzione dovrà essere rispettata anche dal Governo, oltre che da tutti gli altri poteri e organi costituzionali dello Stato, questi ultimi coinvolti a vario titolo in fase di adozione o di eventuale controllo successivo sul cronico fenomeno della decretazione d'urgenza.

Il provvedimento in esame non presenta il requisito di urgenza, in quanto la norma che prevede l'applicazione del cosiddetto meccanismo del *reverse charge* per l'IVA alla grande distribuzione, al fine del contrasto delle frodi fiscali e, in particolare, delle cosiddette frodi carosello, poc'anzi citate, è stata introdotta con la legge di stabilità 2015, ponendo a copertura una norma di salvaguardia costituita dall'aumento delle accise sui carburanti, che sarebbe scattata nel caso in cui la Commissione europea non avesse dato l'autorizzazione. La Commissione europea, nel maggio scorso, ha bocciato la norma, dando così il tempo al Governo di intervenire con un disegno di legge ordinario. Il Governo, invece, ha emanato un primo decreto-legge a luglio, per rinviare al 30 settembre l'introduzione della clausola di salvaguardia ovvero l'aumento delle accise sui carburanti e, successivamente, il decreto che stiamo per esaminare per cambiare la copertura. Lo stesso articolo 1 manca assolutamente del requisito di necessità, poiché la norma in oggetto risulta comunque già provvista di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, certo con una misura, quella dell'aumento delle accise sui carburanti, che è oggettivamente antipopolare e in controtendenza con gli sforzi per il rilancio economico e produttivo del Paese.

La mancanza del requisito di necessità, però, comporta di fatto la nullità della validità dell'adozione di quest'atto, come ribadito, tra l'altro, dalla deliberazione della Corte costituzionale con la sentenza n. 93 del 2011. La persistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale quale il decreto-legge costituisce infatti un requisito di validità dell'adozione di tale atto, la cui mancanza, come in questo caso, diciamo noi, configura un vizio di legittimità costituzionale del medesimo che non è sanato dalla legge di conversione.

La clausola di salvaguardia relativa all'aumento delle accise ha un carattere strutturale a decorrere dal momento in cui entra in vigore e per tutti gli anni a venire, mentre lo slittamento di due mesi dalla possibilità concessa per l'inoltro delle domande per aderire a vantaggio del cosiddetto scudo fiscale ha il carattere di *una tantum*, cioè una validità limitata ad un solo anno, in particolare al 2016, dopo che le domande saranno esaminate ed evase. A questo punto, si pone il problema di uno squilibrio finanziario per l'anno 2015, in quanto le entrate rinvenienti dalla cosiddetta *voluntary disclosure*, in sostituzione dell'aumento delle accise, non saranno molto probabilmente disponibili se non nel 2016, per la possibilità di rateizzare i versamenti in periodi successivi al 2015, circostanza questa che, non consentendo di quantificare esattamente il gettito in termini di cassa, determina una violazione oggettiva del terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, che prevede che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provveda ai mezzi per farvi fronte. Con le entrate già stimate al 20 settembre 2015, che, secondo la relazione tecnica, ammontano a 1.406 milioni, il provvedimento in esame, secondo lo stesso Governo, è abbondantemente coperto. Ai fini della copertura della norma di salvaguardia, quindi, non vi sarebbe stata alcuna necessità di prorogare il condono per l'esportazione illegale di capitale.

Per quali ragioni il Governo ha voluto ulteriormente beneficiare gli evasori? Solo per fare cassa, non esistendo altre ragioni plausibili. Infatti, nella legge di stabilità 2016 appena depositata in Senato, come Atto Senato 2111, il Governo quantifica un gettito di due miliardi provenienti dalla proroga di due mesi dello scudo fiscale, per poter disporre di un tesoretto che consenta di ridurre la pressione fiscale a soli fini elettoralistici, tant'è vero che nel contempo introduce una nuova ed ennesima clausola di salvaguardia secondo la quale, se le entrate provenienti dallo scudo fiscale non dovessero essere sufficienti come copertura, il Ministro dell'economia stabilirà con decreto, a partire dal 1° maggio 2016, un aumento delle accise sui tabacchi e le bevande alcoliche. Il gioco del Governo è ormai scoperto: si tratta sempre di un continuo rilancio, senza mai rispettare le scadenze e facendo slittare i provvedimenti più impopolari, come l'aumento delle accise sull'autotrazione, che pende sempre come una spada di Damocle sulla testa di tutti i cittadini contribuenti.

A questo aggiungiamo che sono violati anche l'articolo 3, sul principio di uguaglianza tra i cittadini, e l'articolo 53 della Costituzione, sul concorso dei cittadini alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e in base a criteri di progressività. L'importo del condono non è ancorato ad un indice di capacità contributiva, determinando così un'ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini evasori e i contribuenti onesti. Infatti, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, la capacità contributiva è il presupposto e il limite del potere impositivo dello Stato e, al tempo stesso, del dovere del contribuente di concorrere alle spese pubbliche, dovendosi interpretare tale principio come specificazione settoriale del più ampio principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione (sentenza n. 258 del 2002 e ordinanza n. 341 del 2000 della Corte costituzionale). Risulta quindi evidente l'uso irragionevole che il Governo ha fatto e intende fare dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, come l'arbitrarietà e la non giustificata e non più giustificabile entità dell'imposizione all'evasore, che corrisponde solo al 5 per cento dell'intero capitale esportato all'estero illegalmente.

Per tali ragioni abbiamo presentato la pregiudiziale di costituzionalità QP1. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno intende intervenire nella discussione, passiamo alla votazione della questione pregiudiziale QP1.

Verifica del numero legale

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Il senatore Santangelo fa cenno di voler intervenire).

SANTANGELO (M5S). Non ci date la parola per parlare sull'ordine dei lavori. È questo il Regolamento che applicate!

PRESIDENTE. La prego, senatore Santangelo, si comporti adeguatamente all'Aula.

SANTANGELO (M5S). È questo il vostro Regolamento!

PRESIDENTE. Il Regolamento consente alle senatrici e ai senatori di svolgere la propria funzione fino in fondo. *(Commenti del senatore Santangelo).*

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2070

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, chiedo gentilmente l'attenzione del sottosegretario Zanetti. Forse però ho un problema con il microfono, perché qui non si sente niente. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Nemmeno io riesco a sentirla, ma oggi c'è un livello di brusio incredibile.

CROSIO (LN-Aut). Credo che ci sia un problema con il microfono.

PRESIDENTE. Verifichiamo l'audio del microfono del senatore Crosio.

CROSIO (LN-Aut). Cercherò di farmi sentire.

Al sottosegretario Zanetti volevo chiedere se è al corrente del fatto che con questo provvedimento noi trattiamo gli ex lavoratori frontalieri e gli ex domiciliati con il permesso C di domicilio nella Confederazione elvetica alla stessa stregua di quelli della Pizza connection.

Mi spiego meglio, signor Sottosegretario: voi tassate al 18 per cento gli ex lavoratori frontalieri, che hanno lasciato in una banca svizzera volontariamente, senza fare nessun mistero, un piccolo gruzzoletto racimolato con il sudore della propria fronte, come quelli di Pizza connection e non li tassate al 5 per cento come qualcun altro. La stessa cosa la fate con gli ex domiciliati con il permesso C di domicilio nella Confederazione elvetica, che dopo una vita di sacrifici, caro signor Sottosegretario, se ne tornano al proprio Paese perdendo il domicilio ma lasciando anche in quel caso un piccolo gruzzoletto guadagnato in decine di anni di lavori e fatiche nei cantieri della Confederazione elvetica: voi li tassate come quelli della Pizza connection.

Signor Sottosegretario, visto che non conosce la materia - glielo dico molto francamente - non solo noi, ma anche i colleghi del PD, abbiamo allora predisposto degli emendamenti specifici, che intervengono chirurgicamente su questo tema. Lei è una persona seria, ci faccia un favore: li legga attentamente e li prenda in considerazione. Non stiamo scherzando, signor Sottosegretario, magari gliel'ho detto con un po' di enfasi perché la cosa mi sta particolarmente a cuore - non solo a me, ma a tanti colleghi - ma esiste veramente un problema: non possiamo fare una similitudine tra lavoratori onesti che fanno una vita di sacrifici e altre persone che hanno portato nelle banche svizzere soldi provenienti da attività non ben precisate, evasioni al fisco italiano e che vanno tassati. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* È un altro mondo, signor Sottosegretario, stiamo parlando di lavoratori seri da una parte e di altre persone dall'altra; su queste persone non mi esprimo, ma sui lavoratori frontalieri e gli ex domiciliati prego lei, signor Sottosegretario, ed il Governo, di fare uno sforzo. L'opposizione, ma anche la maggioranza, ha presentato emendamenti molto seri e molto sentiti sui territori. Noi stiamo parlando in questo momento, signor Sottosegretario, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, di 62.500 persone, cittadini italiani che sbarcano il lunario varcando il confine tutte le mattine e mi creda: questi, contrariamente a quanto pensa qualcuno, veramente si "fanno il mazzo" per sopravvivere.

Detto questo, signora Presidente, confidiamo veramente che il sottosegretario Zanetti sia messo al corrente di questa situazione. Ci sono gli emendamenti e siamo disposti a trattare con il Governo per

trovare una soluzione per i nostri lavoratori. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONERISCO (*CoR*). Signora Presidente, cari colleghi, signor rappresentante del Governo, mi associo alle parole che il senatore Crosio ha appena pronunciato in quest'Aula. Partecipando ai lavori della Commissione finanze del Senato, mi ero fatta il convincimento che la proposta che il senatore Micheloni portava in quel contesto fosse accolta dal Governo e sono certa che anche il relatore, nella sua ottima relazione che ha introdotto i lavori sulla conversione di questo decreto-legge, auspicasse tale soluzione. Speriamo che tutto questo - così come altro - si possa rivedere durante i lavori dell'Assemblea.

Come tutti sanno il provvedimento è molto sintetico. La prima parte annulla gli effetti derivanti dalla decisione della Commissione europea di negare all'Italia l'autorizzazione ad estendere il meccanismo del *reverse charge* per l'IVA al settore della grande distribuzione dei generi alimentari, che avrebbe comportato, da ultimo, dopo un precedente slittamento dal 30 giugno al 30 settembre scorso, l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2015, consistente nell'aumento dell'accisa sul carburante per ben 728 milioni di euro all'anno. Praticamente *sine die*. Come ben sanno i cittadini, quello delle accise è il solito pozzo da cui attingere per fare cassa. Solo che questa volta non basta questo decreto-legge, che elimina solo una piccola parte di quegli aumenti già disposti per l'IVA e le accise sino al 2021 dall'attuale Governo e da quello precedente, il Governo Letta, per oltre 174 miliardi di euro.

Vorrei che fosse chiaro a tutti noi rileggendo i dati della legge di stabilità - che presto, attraverso il lavoro della Commissione bilancio, conosceremo anche meglio - che le accise previste sull'IVA e sui carburanti, da ora fino al 2021, ammontano a 174 miliardi di euro e che, quindi, ogni modalità, ogni decreto-legge e ogni emendamento attraverso cui possiamo scongiurare quell'aumento e impedirne la progressione a valere sulla pressione fiscale (cioè maggiore pressione fiscale che si scarica sui cittadini) dovrebbe ben ricordare proprio questo, ossia che dobbiamo scongiurare quell'ipotesi. Il Governo, per ora, è stato quindi costretto ad intervenire con un decreto-legge che annulla gli aumenti per questo scorcio di 2015 e rinvia tutto al 2016. Sinceramente speriamo che il Governo abbia azzeccato le sue previsioni economiche per poter annullare tutte le clausole di salvaguardia sull'IVA e sulle accise future.

Qui mi consenta, signora Presidente, di poter richiamare un principio a noi Conservatori e Riformisti assai caro e che avremmo voluto inserire, ma di cui non ci è stato permesso di discuterne molto durante i lavori sulla riforma costituzionale, che ha visto il Senato al centro di un dibattito importante. I principi cardine dello statuto del contribuente - che invece in questa conversione del decreto-legge hanno la parte da protagonista - avrebbero potuto essere incardinati e incarnati meglio nel testo vivo della nostra Costituzione, in occasione di una delle più importanti modifiche intercorse in questi anni, proprio a valere su quel tetto fiscale, quello che proponevamo potesse essere fissato e stabilito (in analogia a ciò che abbiamo fatto negli anni passati con l'articolo 81 della Costituzione sulla spesa e sul debito) anche rispetto alla pressione fiscale che si scarica su cittadini e imprese in rapporto al PIL. Questo avrebbe semplicemente annullato quelle clausole di salvaguardia, che noi chiamiamo di salvaguardia, ma che in realtà sono vessatorie e che, invece, dovremmo annullare e cancellare aumentando il nostro PIL e la nostra produttività e diminuendo, contemporaneamente, la pressione fiscale.

In questo contesto, la seconda parte del provvedimento trova la copertura per l'eliminazione delle accise attraverso l'iscrizione in bilancio dalle maggiori entrate derivanti dalle procedure di collaborazione volontaria (ecco cosa è la *voluntary disclosure*) previste dalla legge n. 186 del 2014, prorogando il termine per la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria - già posto al 30 settembre 2015 - al 30 novembre 2015, mentre il termine per le eventuali integrazioni dell'istanza e per la presentazione della documentazione (che peraltro è copiosa, complicata e un tantino farraginoso) è posto al 30 dicembre 2015.

Non entriamo nel merito della scelta operata al momento dal Governo di annullare un aumento delle

accise, non già attraverso una misura strutturale ma attraverso un'*una tantum*, poiché al momento, data anche la non certo rosea situazione economica delle famiglie italiane, quello di destinare le risorse della *voluntary disclosure* al blocco degli aumenti immediati delle accise ci è sembrato il male minore.

Certo, non possiamo non essere d'accordo con la filosofia originaria della norma, che destinava quelle risorse all'abbassamento del livello del debito pubblico. In quest'ottica, ricordo poi che i debiti verso le imprese, quelli dello Stato italiano, devono certo essere soddisfatti al più presto, come peraltro ci fa notare recentemente, anche oggi, la Banca d'Italia, che stima, al netto dell'importo ceduto *in pro soluto*, in 61 miliardi l'entità del debito che la nostra pubblica amministrazione ha ancora con le imprese fornitrici. In questa ottica noi potremmo fare di più, e meglio.

Però, analizzando i dati resi in Commissione finanze dal Governo, che espongono la situazione delle domande presentate entro il 30 settembre scorso, ci siamo posti un problema. Infatti, si passa dalle 32.040 domande della Lombardia (che è un numero considerevole) alle sole 29 della Basilicata, passando per il Piemonte con 9.106, l'Emilia-Romagna con 4.382, e via dicendo. C'è qualche stranezza in questi dati. Ad esempio, leggendo la tabella si scopre mediamente che le Regioni con il minor numero di istanze sono nell'ordine: Basilicata, Molise, Calabria, Sardegna, Valle D'Aosta. Ma attenzione, la Regione in questione (cioè la Valle d'Aosta) è assai piccola rispetto all'Abruzzo, che ne ha 268; e così via.

Alla luce di questi dati, e approfittando della presenza del sottosegretario Zanetti in quest'Aula, a noi interessano poco le polemiche di queste ore sull'Agenzia delle entrate. Io non so bene, sottosegretario Zanetti, chi debba dimettersi. Certo, mi pare che un problema emerga. (*Applausi della senatrice Bignami*).

Non ci interessa neppure la ventilata ipotesi di privatizzazione dell'Agenzia delle entrate, quella di cui abbiamo letto oggi sui giornali, proposta dall'ex ministro Visco, perché ci pare ci riporti ai tempi in cui il principe assoldava gli esattori per riscuotere le tasse e a loro riconosceva un aggio. È poi troppo vivo e tragico, lo dico soprattutto ai colleghi che provengono dalle Regioni del Mezzogiorno, il ricordo degli esattori siciliani, per rimpiangere quel tempo.

Visco pone, però, in modo provocatorio, chiedendo la privatizzazione dell'Agenzia delle entrate, un problema di organizzazione di un ente che, evidentemente, non funziona così bene. È un problema che nessuno di noi può eludere perché, se noi prendiamo per assunto il dato che il fisco debba essere giusto (e noi ci spingiamo persino a dire amico) del contribuente e del cittadino, questo deve corrispondere a un modello organizzativo che accompagna il contribuente nell'assolvere al meglio i suoi obblighi.

Per noi, dunque, è prioritario garantire la funzionalità della struttura che assolve a funzioni essenziali per lo Stato, almeno finché non sarà radicato quel senso civico naturale che vorrebbe il cittadino rispettato innanzitutto nei suoi diritti di contribuente per rispettare i suoi doveri di contribuente. Sino ad allora, e noi lavoreremo per questo signora Presidente, l'Agenzia delle entrate rappresenta un baluardo all'evasione fiscale. Ma essa deve rivedere profondamente le sue dinamiche organizzative, soprattutto, per noi, quelle che minano i diritti dei contribuenti.

In questi anni drammatici di crisi finanziaria, che con facilità si è scaricata sull'economia reale e sulla vita delle imprese e delle nostre famiglie, noi abbiamo visto profonde distorsioni da parte dell'Agenzia delle entrate, così come da parte della riscossione di Equitalia, e la nostra critica è nota e non è il caso di ribadirla qui. Invece, in questa occasione, tornando alla *voluntary disclosure*, noi Conservatori e Riformisti riteniamo che il provvedimento vada nella direzione giusta, quella del rientro più ampio possibile e favorito il più possibile, per tornare a investire nel nostro Paese, come ci auguriamo facciano i cittadini che decidono di far rientrare i loro capitali dall'estero verso il nostro Paese. (*Applausi dei senatori Bignami e Liuzzi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

[TOSATO](#) (LN-Aut). Signora Presidente, l'unico lato positivo di questo provvedimento è che, una volta approvato, il Parlamento riuscirà ad evitare che vengano applicati gli aumenti delle accise dei

carburanti nei confronti dei cittadini italiani, aumenti che sono stati previsti dalle leggi finanziarie degli anni passati da Governi sostenuti dal Partito Democratico, utilizzati come clausole di salvaguardia qualora le entrate per finanziare i bilanci dello Stato non fossero state adeguate. Ripetutamente ci troviamo in questa situazione in cui si devono trovare coperture abborracciate e improvvisate per cercare di limitare questi aumenti.

Siccome la legge di stabilità del 2015 prevedeva che questa clausola non venisse adottata, e quindi l'aumento dell'accisa del carburante potesse essere evitata attraverso lo *split payment* e il *reverse charge*, e siccome la Commissione europea ha dichiarato che il *reverse charge* non si può applicare, il Governo ha deciso di utilizzare come copertura un maggiore utilizzo della *voluntary disclosure*. Questa è la sintesi assurda di questo provvedimento e della condotta alquanto folle di questo Governo nel costruire i bilanci dello Stato.

È evidente poi che l'allungamento dei termini della *voluntary disclosure*, che è il perno di questo provvedimento e che nelle previsioni del Governo dovrebbe consentire una copertura adeguata, è assolutamente aleatorio, perché noi non sappiamo, ad oggi, effettivamente quanto entrerà in termini di cassa entro quest'anno dall'applicazione di questa norma. Ci sono delle previsioni fatte dall'Agenzia delle entrate basate sostanzialmente su un campione di una parte delle domande fin qui presentate. Attraverso questa analisi si prevede che le entrate entro fine anno saranno esattamente la cifra sufficiente per coprire la clausola di salvaguardia. È evidente quindi che si tratta di una previsione assolutamente costruita sul nulla e che rinverrà per il momento l'applicazione dell'aumento delle accise solo fino al 1° gennaio 2016, cioè fra poco più di due mesi, ma che dovrà poi trovare una nuova copertura.

Io credo che le finanziarie portate avanti negli ultimi anni dal Partito Democratico con clausole di salvaguardia che prevedono l'aumento delle accise sulla benzina, l'aumento dell'IVA fino al 25 per cento, l'aumento dell'IRAP e dell'IRES, sono state costruite su fondamenta assolutamente inadeguate e di cui prima o poi si dovrà pagarne il conto. Arriverà il momento in cui un Governo, qualsiasi Governo, per una congiuntura grave dei conti pubblici, verrà qui e dirà al Parlamento che non è in grado di evitare questi aumenti.

Noi ci aspettavamo dal Governo e dal Partito Democratico, che ha introdotto nei bilanci dello Stato queste mine vaganti, che finalmente venissero neutralizzati questi pericoli per le tasche dei contribuenti, e invece vediamo continui rinvii, scelte fantasiose nel tentativo di evitarle con coperture che, come dicevo, sono assolutamente inadeguate.

Io chiedo al Sottosegretario come possa pensare che, allungando i termini della *voluntary disclosure*, che non è altro che la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, portandoli al 30 novembre e prevedendo che la documentazione possa essere presentata entro il 30 dicembre, il frutto dell'applicazione di questa norma possa essere costituito da entrate effettive nella cassa dello Stato entro la fine dell'anno.

È evidente poi, visto che la norma prevede anche la rateizzazione di questo tipo di pagamenti, che le entrate effettive avverranno non entro il 2015, ma anche nel corso del 2016, e si creerà quindi uno sbilancio e una copertura assolutamente inadeguata di questa norma.

Signora Presidente, noi non condividiamo questo atteggiamento del Governo, che è assolutamente irresponsabile. Esso costruisce bilanci e leggi di stabilità fondati su due pilastri: da una parte, il taglio indiscriminato alle risorse degli enti locali, gravando sui cittadini, che nella maggior parte dei casi si vedono poi aumentare le tasse o vengono penalizzati da servizi pubblici essenziali sempre più carenti, prima tra tutti la sanità; dall'altra, l'indebitamento, l'aumento del debito pubblico, ed il rinvio dell'applicazione delle norme che prevedono l'aumento della pressione fiscale (invece di percorrere la riduzione della spesa pubblica dell'apparato statale, che non avete voluto aggredire).

Al di là delle chiacchiere, delle promesse e dell'ottimismo del Presidente del Consiglio è evidente che i conti dello Stato, grazie a queste manovre, fanno acqua da tutte le parti mettendo a rischio il futuro del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (AL-A). Signora Presidente, signor Sottosegretario, il decreto-legge al nostro esame è, da un lato, un atto dovuto e, dall'altro, un anticipo della manovra di finanza pubblica, che sarà meglio precisata dalla legge di stabilità. Esso mira a ridurre l'indebitamento netto già di quest'anno, per un importo di 728 milioni, come altri colleghi hanno avuto modo di precisare, con un effetto di trascinamento sugli esercizi futuri.

Il decreto-legge si è reso necessario per far fronte alla mancata autorizzazione comunitaria del cosiddetto *reverse charge*, vale a dire quell'istituto previsto dalla passata legge di stabilità che consentiva alla pubblica amministrazione di pagare la fattura di determinate forniture al netto dell'IVA, incassando direttamente l'importo di quest'ultima. Lo scopo era quello di semplificare un passaggio burocratico e, al tempo stesso, di contribuire alla lotta all'evasione, finalità cui eravamo favorevoli, visto che dal mancato pagamento dell'IVA (circa il 40 per cento del suo totale) derivano forme vistose di evasione.

Nonostante ciò, la Commissione europea non ha gradito, anche perché il gettito di questo tributo è uno dei parametri su cui viene calcolato il contributo annuo di ciascuno Stato al funzionamento dell'Unione europea. La Commissione europea ha preferito quindi evitare qualsiasi innovazione nel timore di creare un qualche precedente a favore di altri.

Dinanzi alla possibilità di un divieto postumo della Commissione il Governo è stato costretto a prevedere una specifica clausola di salvaguardia. Il comma 632 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità) stabiliva, infatti, che qualora la prescritta autorizzazione comunitaria non fosse stata concessa si sarebbe dovuto procedere con l'aumento dell'accise sui carburanti. Per fortuna, si è riusciti a scongiurare quest'ultima eventualità grazie alle maggiori entrate provenienti dalla *voluntary disclosure*, vale a dire dal rientro dei capitali previsto dall'accordo con le autorità elvetiche.

Signor Sottosegretario, al riguardo abbiamo presentato alcuni emendamenti volti ad introdurre una differenziazione tra coloro che hanno lavorato all'estero come emigrati, depositando il frutto del loro sudore nelle banche dove lavoravano, e chi invece ha esportato il capitale. Riteniamo infatti che i primi vadano salvaguardati e vadano considerati virtuosi, perché hanno risparmiato il frutto del loro sudore.

Visto che diamo un giudizio positivo su questo decreto-legge nel suo complesso, come annunzierà domani la nostra collega Eva Longo che svolgerà la dichiarazione di voto, il nostro sarà un voto di astensione o favorevole a seconda se si terrà conto di questa differenza o no.

Come ho detto, la senatrice Longo domani sarà più precisa, ma a me premeva oggi, in sede di discussione generale, chiederle di valutare di introdurre una differenziazione con gli emendamenti che abbiamo presentato, tra cui uno a firma del senatore Compagnone, che è qui a mio fianco, e di rispettare il lavoro ed il risparmio di italiani iscritti all'AIRE, mostrando che il Governo è consapevole ed ha ben chiaro chi ha comportamenti onesti e corretti e chi ha cercato di evadere.

Noi le chiediamo di riflettere, signor Sottosegretario. Il nostro giudizio è positivo; non è che un punto o un emendamento ci fa cambiare opinione, ma sicuramente noi riteniamo che per avere il voto favorevole occorra anche tutelare i lavoratori che non hanno trovato lavoro in Italia (sono oltre 50.000), sono andati all'estero e vanno considerati figli di suolo patrio italiano come tutti gli altri (*Applausi dal Gruppo AL-A*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto il secondo gruppo di studentesse e di studenti dell'Istituto comprensivo «Arnaldo Fusinato» di Schio, in provincia di Vicenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenute e benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2070 (ore 17,41)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signora Presidente, ci troviamo oggi a parlare del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica. Uno si aspetta di trovare una bella manovra, in realtà è un provvedimento che faciliterà gli evasori fiscali. Infatti, un vecchio adagio recitava che fatta la legge, trovato l'inganno; oggi invece quel vecchio adagio volete per forza leggerlo e applicarlo al contrario: fatto l'inganno, trovata la legge (e subito votata).

Ci troviamo quindi davanti a un altro bel regalino per gli evasori. Dopo la legge n. 186 del 2014 che ha permesso ai detentori italiani di capitali esteri occultati di sanare la propria posizione senza pericoli, ecco che arriva la pezza d'appoggio per i ritardatari: una proroga con i fiocchi (si fa per dire, naturalmente) del termine per la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria. Insomma, traducendo la filosofia renziana, per morire e per sanare le evasioni c'è sempre tempo (e, per quello che gli interessa, lui di tempo ne concede sempre tanto).

Dicono tra le righe dei documenti ufficiali che lo hanno fatto per scongiurare l'aumento delle accise sui carburanti, una misura che sarebbe scattata come diretta conseguenza dell'ennesima bacchettata inflitta dall'Europa, questa volta a proposito dell'inversione contabile riguardante il pagamento dell'IVA; tuttavia è lecito pensare, oltre che fondato dal punto di vista pratico, che il Governo avrebbe dovuto individuare per tempo le coperture proprio in vista di una possibile mancata autorizzazione da parte della Commissione europea e tutto questo lo avrebbe dovuto fare non di certo con la decretazione d'urgenza, pratica da voi ormai abusata e svuotata completamente della propria valenza, ma con un'apposita clausola. Non occorre un esperto aviatore per capire che non ci si butta da altezze vertiginose senza avere il paracadute, peggio ancora se lo si fa ignorando i conti presentati dall'oste, soprattutto quando l'oste in questione si chiama Europa.

Chissà chi glielo suggerisce a Renzi queste trovate da novello economista. La gamma degli ultimi espedienti è per tutti i gusti: si va dall'innalzamento del limite per i pagamenti in contanti fino a 3.000 euro, ai condoni fiscali per chi ha indebitamente trasferito e detenuto patrimoni all'estero, passando per la norma salva-Berlusconi, quella dell'ormai famoso articolo 19-*bis* della riforma sui reati fiscali, con la clausola escludente la punibilità entro la soglia del 3 per cento di evasione sull'imponibile. Viene quasi da preoccuparsi di quale sarà il prossimo passo per la lotta alle frodi: chi dovrà salvare dalla bancarotta? Così facendo arriverete ad inserire in Costituzione una tutela speciale per l'economia sommersa.

Va bene aderire a programmi di collaborazione transfrontaliera, ma a patto che non si trasformino in misure di ricompensa o, peggio, in una vera e propria campagna di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali. Qui non si tratta certo delle innocenti evasioni cantate da Battisti, ma di manovre che rendono il gioco facile ai grandi frodatori con un giro di affari a partire da sei zeri. Aiutare gli inadempienti attraverso la concessione di ulteriori proroghe è niente più e niente meno che un'istigazione a delinquere per i beneficiari ed uno schiaffo in pieno volto per chi paga le tasse e si vede sottrarre ogni mese dalla busta paga imposte e contributi.

Mi siano concessi ancora pochi minuti per dire che quelli che erano vecchi cavalli di battaglia di Berlusconi (con lo scudo fiscale in testa alla classifica) non fanno altro che trovare utile ed ultima traduzione nelle leggi dell'allievo Renzi. Il finale della storia è rappresentato da decreti-legge per evasori come se piovesse. Ma quando fate un provvedimento di urgenza per gli onesti?

D'altronde, se i disegni di legge sul conflitto di interessi o sul reddito di cittadinanza continuano a prendere muffa nei cassetti parlamentari, un motivo ci sarà. E il motivo è sin troppo chiaro: ci vuole stoffa per portare avanti un Governo e state dimostrando di non averne nemmeno un pezzettino. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moscardelli. Ne ha facoltà.

MOSCARDELLI (PD). Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, credo che nella narrazione della realtà si possa davvero andare lontani e divergere da quella che è invece la realtà dei fatti.

Ci stiamo, oggi, apprestando ad approvare un provvedimento che è di buon senso perché va nella direzione non di sostenere, attraverso un ampliamento dei termini, un provvedimento che non sta dando frutti, ma di rispondere ad una domanda che arriva dal mondo delle professioni. Questa iniziativa legislativa ha colto nel segno e, attraverso un flusso costante di adesioni, sta favorendo il successo di un'iniziativa volta a far rientrare e riemergere capitali detenuti all'estero. Ciò naturalmente non mette in discussione le previsioni di entrata e, quindi, le finalità per cui la norma è stata prevista.

Tuttavia, credo che occorra ribadire e chiarire ancora una volta che, dal punto di vista delle esigenze connesse al provvedimento in esame, indubbiamente c'è stata inizialmente una complessità in termini di documentazione e procedura, che in questo caso non è un elemento burocratico di appesantimento, ma rappresenta piuttosto la volontà di avere una completezza di informazioni per arrivare al risultato che il provvedimento legislativo si prefigge.

D'altra parte, è anche vero che, nel comprendere questa procedura e nel chiudere gli accordi internazionali (compresi quelli con la Svizzera), si sono dati un potente impulso e un chiaro segnale in ordine al fatto che il Governo era determinato e aveva posto in campo un provvedimento efficace.

Invece di cercare di fare della facile propaganda dicendo che si fa un condono fiscale per evitare l'aumento delle accise, dobbiamo ricordare che abbiamo fatto un'operazione che comporta l'emersione di capitali senza alcun condono fiscale, in quanto si pagano per intero le imposte dovute e tutte le sanzioni. Allo stesso tempo, l'introduzione del reato di autoriciclaggio, insieme agli accordi internazionali e a quelli chiusi sullo scambio di informazioni, rende la vita difficile a chiunque voglia continuare a detenere capitali all'estero come ha fatto fino ad oggi. E ciò è tanto vero che il successo dell'operazione sta nel continuo flusso di adesioni per partecipare alla finestra che è stata aperta e che si richiude (infatti, con l'introduzione del reato di autoriciclaggio, si va incontro a sanzioni durissime).

Per quanto riguarda la lotta all'evasione, voglio ricordare che negli ultimi due anni vi è stato un aumento importante, significativo e consistente del recupero dell'evasione, ma ciò non basta (in quanto si tratterebbe di una filosofia e di un'impostazione di difesa in recupero dell'evasione dal momento che l'aumento, per quanto importante, è sempre relativo). Vi è tutta una serie di provvedimenti (dall'attuazione della delega fiscale al modello precompilato) che ha fatto emergere oltre 200.000 contribuenti che avevano dimenticato di fare la dichiarazione dei redditi. C'è tutta una serie di accordi a livello internazionale, scambio di informazioni e banche dati che consentono oggi, insieme all'attuazione della delega fiscale - quindi, ad una modernizzazione, ad un efficientamento del nostro sistema - di cogliere risultati significativi che vanno, da una parte, verso un contrasto vero all'evasione fiscale e, dall'altra, verso un moderno sistema più efficiente. E ciò, anche attraverso la collaborazione e la chiarezza delle norme, porta ad un'adesione maggiore da parte del contribuente a dichiarare e ad essere in linea con le regole previste per il cittadino contribuente, in un ambito di ricostituzione positiva del rapporto tra fisco e contribuente.

Questa è la realtà dei fatti e il provvedimento in esame va nella giusta direzione di aumentarne e garantirne quell'efficacia che fino ad oggi sta dimostrando.

Per questa ragione preannuncio sin d'ora il voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 28 ottobre 2015

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 28 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 17,51).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica (2070)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

Respinta

Il Senato,

premesse che:

l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo, facendo ricorso in maniera reiterata al decreto-legge, ha determinato da tempo che esso non possa più essere ritenuto uno strumento eccezionale, come invece richiesto dalla Costituzione. Il Governo ha alterato la tradizionale divisione di poteri e l'equilibrio definito dalla Costituzione, facendo assumere alla decretazione d'urgenza un ruolo sistematico e primario rispetto al procedimento ordinario di formazione delle leggi, lesivo delle prerogative parlamentari. La riforma della Costituzione, ancora *in itinere* ma formalmente conclusa nel suo percorso parlamentare, non fa che aggravare ulteriormente lo squilibrio tra esecutivo e legislativo a favore del primo;

la distinzione e il reciproco rispetto delle prerogative costituzionali di Parlamento e Governo, in forma di leale cooperazione, richiede il rispetto della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento di formazione delle leggi, chiaramente evocato anche dall'articolo 77 della Costituzione. Fino a quando la Costituzione non subirà revisioni certe, essa dovrà essere rispettata anche dal Governo e da tutti gli altri poteri e organi costituzionali dello Stato, questi ultimi coinvolti a vario titolo in fase di adozione o di eventuale controllo successivo sul cronico fenomeno della decretazione d'urgenza, opponendosi ad iniziative contro la Costituzione, la democrazia parlamentare e la ordinaria procedura di approvazione delle leggi;

il provvedimento in esame, all'articolo 1, non presenta il requisito di urgenza in quanto la norma che prevede l'applicazione del cosiddetto meccanismo del *reverse charge* per l'IVA alla grande distribuzione, al fine del contrasto delle frodi fiscali e in particolare delle cosiddette "frodi carosello", è stata introdotta con la legge di stabilità 2015 ponendo, a copertura, una norma di salvaguardia, costituita dall'aumento delle accise sui carburanti, che sarebbe scattata nel caso in cui la Commissione europea non avesse dato l'autorizzazione. Nel maggio scorso la Commissione UE boccia la norma consentendo al Governo di poter intervenire con legislazione ordinaria. Il Governo emana invece un primo decreto-legge a luglio per rinviare al 30 settembre l'introduzione della clausola di salvaguardia, ovvero l'aumento delle accise sui carburanti e, successivamente, il presente decreto per cambiare la copertura;

parimenti lo stesso articolo 1 manca assolutamente del requisito di necessità poiché la norma in oggetto risulta comunque già provvista di coperta finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione seppur con una misura, quella dell'aumento delle accise sui carburanti, oggettivamente antipopolare e in controtendenza agli sforzi per il rilancio economico e produttivo del Paese;

la mancanza del requisito di necessità comporta di fatto la nullità della validità dell'adozione dell'atto stesso, come ribadito, infatti, dalla deliberazione della Corte costituzionale con sentenza n. 93 del 2011: "la persistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità dell'adozione di tale atto, la cui mancanza configura un vizio di legittimità costituzionale del medesimo, che non è sanato dalla legge di conversione.";

la clausola di salvaguardia relativa all'aumento delle accise ha un carattere strutturale, a decorrere dal momento in cui entra in vigore e per tutti gli anni a venire, mentre lo slittamento di due mesi della possibilità concessa per l'inoltro delle domande per aderire al vantaggio del cosiddetto "scudo fiscale" ha il carattere di "*una tantum*", cioè una validità limitata ad un solo anno, in particolare il 2016, dopo che le domande saranno esaminate ed evase. A questo punto si pone il problema di uno squilibrio finanziario per l'anno 2015 in quanto le entrate rinvenienti dalla cosiddetta *voluntary disclosure*, in sostituzione dell'aumento delle accise, non saranno molto probabilmente disponibili se non nel 2016 per la possibilità di rateizzare i versamenti in periodi successivi al 2015, circostanza questa che, non consentendo di quantificare esattamente il gettito, in termini di cassa determina una violazione oggettiva del terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione che recita: "Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.";

con le entrate già stimate al 20 settembre 2015 che ammontano, secondo la relazione tecnica, a 1.406 milioni il provvedimento in esame, secondo lo stesso Governo, è abbondantemente "coperto"; quindi ai fini della copertura della "norma di salvaguardia" non vi sarebbe stata alcuna necessità di prorogare il condono per esportazione illegale di capitale. Per quali ragioni, quindi, il Governo ha voluto ulteriormente beneficiare gli evasori? Solo per "fare cassa", non esistendo altre ragioni plausibili. Infatti nella legge di stabilità 2016 appena depositata in Senato come AS 2111 il Governo quantifica un gettito di 2 miliardi provenienti dalla proroga di due mesi dello scudo fiscale (*voluntary disclosure*) per poter disporre di un "tesoretto" per ridurre la pressione fiscale ai soli fini elettoralistici, tanto è vero che nel contempo introduce una nuova ed ennesima clausola di salvaguardia secondo la quale se le entrate, provenienti dallo scudo fiscale, non saranno sufficienti come copertura, il Ministro dell'economia stabilirà con decreto a partire dal 1° maggio 2016 un aumento delle accise sui tabacchi e le bevande alcoliche. Il gioco del Governo è ormai scoperto: si tratta sempre di un continuo rilancio senza mai rispettare le scadenze e facendo slittare i provvedimenti più impopolari, come l'aumento delle accise sull'autotrazione, che pende sempre come una spada di Damocle sulla testa di tutti i cittadini contribuenti;

parimenti violati sono: l'articolo 3, sul principio di uguaglianza tra i cittadini e l'articolo 53 della Costituzione, sul concorso dei cittadini alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva in base a un criterio di progressività, in quanto l'importo del condono non è ancorato ad un indice di capacità contributiva determinando così una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini evasori e i contribuenti onesti. Infatti ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione la capacità contributiva è il presupposto e il limite del potere impositivo dello Stato e, al tempo stesso, del dovere del contribuente di concorrere alle spese pubbliche, dovendosi interpretare detto principio come specificazione settoriale del più ampio principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione (sentenza n. 258 del 2002 e sentenza n. 341 del 2000 della Corte costituzionale). Risulta quindi evidente l'uso irragionevole che il Governo ha fatto e intende fare dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, come la arbitrarietà e la non giustificata entità dell'imposizione all'evasore che corrisponde solo al cinque per cento dell'intero capitale esportato all'estero illegalmente,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2070 .

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Broglia, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Conte, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fasiolo, Fattori, Latorre, Messina, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Simeoni, Stucchi, Verducci, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bisinella, Crimi, De Petris, Finocchiaro e Lo Moro, per attività della 1ª Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12ª Commissione permanente; Battista, Floris, Scilipoti Isgrò e Uras, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Buemi, Gaetti, Mirabelli e Molinari, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 22 ottobre 2015, ha comunicato che il ruolo di segretario d'Aula, all'interno del Gruppo stesso, è assunto dal senatore Francesco Russo, in sostituzione del senatore Giorgio Tonini.

Gruppi parlamentari, nomina di tesoriere

La Presidente del Gruppo parlamentare "Conservatori e Riformisti" ha comunicato che, in data 3 giugno 2015, il Gruppo stesso ha nominato Tesoriere il senatore Lucio Tarquinio.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 26 ottobre 2015, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Sangalli, cessa di farne parte il senatore Lucherini;

5a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Lucherini, cessa di farne parte il senatore Sangalli.

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 26 ottobre 2015, ha comunicato che la senatrice Maria Mussini entra a far parte della 14a Commissione permanente.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, senatore Paolo Romani, ha comunicato che cessa di far parte della 1a Commissione permanente ed entra a far parte della 3a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 21 ottobre 2015, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato "Dibattito sulla revisione dei Trattati europei in vista delle scadenze del 2017" (*Doc. XXIV*, n. 55).

Il predetto documento è stato inviato al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alle politiche e affari europei.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 23 ottobre 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 20 ottobre 2015 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM (2015) 450 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 100).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 23 ottobre 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 20 ottobre 2015 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM (2015) 452 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 101).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 23 ottobre 2015, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati il senatore Luis Alberto Orellana, in sostituzione del senatore Enrico Buemi, dimissionario.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro economia e finanze

(Governo Renzi-I)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (2111)

(presentato in data 25/10/2015);

Ministro economia e finanze

(Governo Renzi-I)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (2112)

(presentato in data 25/10/2015);

senatori Romani Maurizio, Bencini Alessandra, Di Biagio Aldo, Pezzopane Stefania, Scavone Antonio
Istituzione della giornata nazionale dell'adozione (2113)

(presentato in data 26/10/2015);

senatrice Nugnes Paola

Modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di responsabilità estesa al produttore, prevenzione e riciclo post consumo dei beni ed istituzione dell'Agenzia Nazionale per il Riciclo (2114)

(presentato in data 26/10/2015);

DDL Costituzionale

senatore Quagliariello Gaetano

Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica, all'articolo 97 della Costituzione in materia di Autorità indipendenti e all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012 per l'istituzione di una Commissione parlamentare per il controllo sulla finanza pubblica (2115)

(presentato in data 27/10/2015);

DDL Costituzionale

senatore Quagliariello Gaetano

Modifiche agli articoli 88 e 92 della Costituzione (2116)

(presentato in data 27/10/2015);

senatore Quagliariello Gaetano

Disposizioni in materia di elezioni primarie e disciplina dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (2117)

(presentato in data 27/10/2015);
senatore Quagliariello Gaetano
Norme in materia di indipendenza, trasparenza e terzietà delle authorities (2118)
(presentato in data 27/10/2015).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Buemi Enrico ed altri

Modifica all'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eliminazione del voto disgiunto tra il candidato a sindaco e le liste ad esso non collegate nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (2063)

(assegnato in data 23/10/2015);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Giarrusso Mario Michele ed altri

Soppressione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (2065)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)

(assegnato in data 23/10/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Simeoni Ivana ed altri

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, finalizzate a limitare i casi di allontanamento dei minori dal nucleo familiare (2011)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 23/10/2015);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 (2072)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/10/2015);

5ª Commissione permanente Bilancio

Sen. Uras Luciano

Piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna (2046)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/10/2015);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Simeoni Ivana ed altri

Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali (2012)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/10/2015);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (1880-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)

S.1880 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.746, S.760, S.1570, S.1795, S.1815, S.1823, S.1841, S.1855); C.3272 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.420, C.2846, C.2922, C.2924, C.2931, C.2942);

(assegnato in data 26/10/2015);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Amati Silvana, Sen. Malan Lucio

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (54-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

S.54 approvato dal Senato della Repubblica

C.2874 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 27/10/2015).

Disegno di legge di stabilità, richiesta di parere ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento

In data 26 ottobre 2015, il disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)"(2111) è stato inviato alla 5a Commissione permanente, per il parere previsto dall'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento.

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

In data 23 ottobre 2015 è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori Crosio, Centinaio, Arrigoni, Divina, Calderoli, Candiani, Consiglio, Stefani, Stucchi, Volpi. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle presunte violazioni della normativa sul limite delle emissioni i gas inquinanti dei veicoli venduti e commercializzati in Italia" (*Doc. XXII*, n. 26).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 ottobre 2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (n. 218).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 6 dicembre 2015. Le Commissioni 2a, 5a, 10a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 26 novembre 2015.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 14 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, due decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2009, per "Consolidamento parete a valle lato nord del centro storico sovrastante Piazza Melidoro" nel Comune di Valsinni (Matera). La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 13a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 632);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Bonifica e sistemazione dei movimenti franosi in atto nella località Serra Alta - Frazione Case Alfonsi nel Comune di Balsorano (L'Aquila)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 13a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 633).

Con lettere in data 15 ottobre 2015 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Isernia, Dasà (Vibo Valentia), Marino (Roma).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 15 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla 14a Commissione permanente:

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/0439, del 28 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente la direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione - trasmessa alla 13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 134);

comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/0440, del 28 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) - trasmessa alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 135).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 16 e 20 ottobre 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.), per l'esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 323);

della Fondazione Rossini Opera Festival (ROF), per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 324);

dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP), per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 325).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

risoluzione della regione Emilia-Romagna sulla "comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un "new deal" per i consumatori di energia - COM (2015) 339 definitivo del 15 luglio 2015". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (n. 65);

risoluzione della regione Emilia-Romagna sulla "proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio COM (2015) 337 definitivo del 15 luglio 2015". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (n. 66);

risoluzione della regione Lombardia sulla "comunicazione della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul progetto di relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di

cooperazione europea in materia di gioventù per il 2015 (2010-2018)". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (n. 67).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Fattorini, Guerrieri Paleotti, Puppato, Sollo e Spilabotte hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00312 della senatrice Favero ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Padua ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02290 della senatrice Idem ed altri.

La senatrice Valentini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04725 del senatore Pagliari ed altri.

I senatori Gianluca Rossi, Albano, Bignami, Conte, Dalla Zuanna, Fasiolo, Fattorini, Elena Ferrara, Lanièce, Lucherini, Molinari, Pezzopane, Puppato, Romano, Scalia, Valdinosi, Compagnone e Valentini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04735 del senatore Pagliari e della senatrice Padua.

Mozioni

[MATTESINI](#), [ALBANO](#), [CARDINALI](#), [COLLINA](#), [Elena FERRARA](#), [FILIPPIN](#), [PADUA](#), [SILVESTRO](#), [VALDINOSI](#), [MATURANI](#), [ROMANO](#), [CONTE](#), [SCILIPOTLISGRO'](#), [AMATI](#), [ANGIONI](#), [BERTUZZI](#), [BORIOLI](#), [CUOMO](#), [FABBRI](#), [FASIOLO](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MARGIOTTA](#), [MOLINARI](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#), [VATTUONE](#), [ZANONI](#) - Il Senato,

premessi che:

la sottrazione internazionale dei minori è un fenomeno crescente, per diverse concause che lo alimentano, a partire dall'aumento consistente di matrimoni o di convivenze binazionali, prodotte dall'incremento dei flussi migratori. Tali unioni sono spesso caratterizzate da un'elevata conflittualità legata alle differenze socio-culturali e religiose, che inducono, nei casi più estremi, alla sottrazione del figlio da parte di uno dei due genitori allo scopo di trasferirlo nel proprio Paese di origine;

la "sottrazione internazionale di minore" si verifica nel caso in cui un minore viene illecitamente trasferito all'estero o illecitamente trattenuto all'estero (mancato rientro);

tra i principi fondamentali dei diritti dell'infanzia, ampiamente tutelati da normative nazionali che internazionali, emerge quello del "superiore interesse" del minore: in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata ed in ogni situazione problematica, l'interesse del minore deve essere prioritario (art. 3 della Convenzione ONU; preambolo della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980). Fondamentale è anche il diritto ad avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambe le figure genitoriali, anche dopo la separazione od il divorzio (art. 9.3. della Convenzione ONU; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea);

la sottrazione internazionale dei minori viene comunemente definita: a) "attiva" quando il minore viene illecitamente condotto dall'Italia all'estero o non è ricondotto in Italia, quale Paese di residenza abituale, a seguito di un soggiorno all'estero; b) "passiva" quando viene trasferito illegittimamente in Italia, provenendo da un diverso Paese;

le modalità della sottrazione sono: a) ad opera di un genitore, in assenza di dispositivo-giuridico, immediatamente prima cioè della separazione o dell'interruzione della convivenza. Questo comportamento è caratteristico di chi ambisce a diventare genitore affidatario ed è espressione di un progetto altamente premeditato. Si tratta spesso di sottrazione attuata con l'inganno, che non si configura immediatamente come tale; tipica è la motivazione di partire con i figli per un periodo di vacanze nel proprio Paese d'origine, per poi non fare più ritorno, e nella gran parte di casi il tentativo è quello di inibire immediatamente le frequentazioni tra i figli sottratti ed il genitore che vive in Italia; b) ad opera del genitore affidatario, dopo la separazione o l'interruzione di convivenza; tale situazione si concretizza solitamente in un periodo compreso fra le poche settimane ed i 6 mesi dal provvedimento del giudice con il quale si dispone l'affido, e le motivazioni che spingono a sottrarre i figli per condurli all'estero possono essere di carattere emotivo-relazionale o pratico-economico; c) ad opera di un

genitore non affidatario che vuole riacquistare l'esercizio della responsabilità genitoriale *sine titulo*; la mancanza di un'adeguata normativa, la scarsa incisività della nostra diplomazia, una tempistica dilatata ed assolutamente inadeguata, la blanda efficacia delle convenzioni internazionali determinano una difficoltà di soluzione dei casi di sottrazione internazionale dei minori sulla quale occorre riflettere per disporre interventi più efficaci;

tra gli accordi internazionali che concernono la sottrazione di minori vi è la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, approvata a New York il 20 novembre 1989 ed introdotta nell'ordinamento italiano con la legge n. 176 del 1991. Tale convenzione è stata ratificata da 194 Stati e chiede loro di adeguare la propria normativa al fine di rispondere ai principi della Convenzione. La Convenzione ed i suoi 3 protocolli opzionali sono lo strumento internazionale più completo in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia. Tra questi va segnalato il principio del superiore interesse del bambino (art. 3); il diritto a preservare la propria identità, ivi compresa la nazionalità, il nome e le sue relazioni familiari (art. 8); ad intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori (art. 9 e 10); ad essere tutelato contro gli illegittimi trasferimenti all'estero (art. 11). La Convenzione non ha portata immediatamente precettiva (*self-executive*) e, pertanto, non può essere fonte di alcun ricorso nel Paese convenuto. È infatti un documento che sancisce l'accordo tra diverse nazioni ed ovviamente non prevede sanzioni per i singoli cittadini sottraenti; altresì non previste sanzioni, richiami, ammonizioni o radiazioni per i Paesi convenuti che la applicano limitatamente o non la applicano affatto;

vi è inoltre la Convenzione de L'Aja del 1980, sugli "aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori", introdotta nell'ordinamento italiano con la legge n. 64 del 1994 e ratificata da 93 Paesi. Si pone l'obiettivo primario di consentire il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale (art. 8); altro fondamentale obiettivo della convenzione è la regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario. Ad oggi la Convenzione è l'unico strumento giuridico internazionale cogente cui è possibile ricorrere per i casi di sottrazione o per la regolamentazione del diritto di visita con Paesi non appartenenti all'Unione europea. Occorre tuttavia evidenziare che le procedure previste non trovano applicazione identica ed uniforme in tutti gli Stati, dipendendo l'attuazione, in concreto, dalle singole normative interne di recepimento;

tale strumento convenzionale risulta infatti debole per 3 principali motivi: a) tempi insostenibili dell'*iter* giudiziario (mediamente 3 gradi di giudizio ai fini della definitività della sentenza); b) frequenti interpretazioni strumentali dell'art. 13 da parte degli organi di giustizia del Paese verso il quale il minore è sottratto. L'art. 13 prevede difatti le eccezioni al rimpatrio del minore sottratto: 1) qualora la persona, l'istituzione o l'ente che si oppone al ritorno esercitava a pieno titolo il diritto di affidamento, ovvero aveva acconsentito, anche successivamente al ritorno del minore; 2) qualora il minore di adeguata età e maturità manifesti il rifiuto di tornare; 3) qualora il rimpatrio esponga il minore a situazioni intollerabili o pericolose. Non è previsto alcun obbligo di dettagliare e dimostrare le presunte "situazioni intollerabili o pericolose", pertanto quest'ultima eccezione risulta essere di gran lunga la più utilizzata; c) manca inoltre la ratifica di quasi tutti i Paesi di religione islamica e dei Paesi dell'Estremo oriente;

vi è anche la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di affidamento dei minori, meglio nota come Convenzione del Lussemburgo del 1980, ratificata con legge n. 64 del 1994, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sul ristabilimento dell'affidamento. La Convenzione è infatti fondata sul presupposto dell'esistenza di un provvedimento di affidamento del minore nello Stato in cui egli risiede al momento della sottrazione. È stata ratificata da 34 Stati aderenti al Consiglio d'Europa, ma risulta alquanto debole e lascia ampio margine di discrezionalità al giudice dello Stato convenuto. Proprio in ragione della sua inefficacia la convenzione di Lussemburgo viene raramente invocata nei procedimenti;

ancora, la Convenzione di Bruxelles II (regolamento (CE) n. 1347/2000), entrata in vigore nel 2001, rappresenta un tentativo di regolamentare la materia in ambito comunitario; tale strumento è stato sostituito a partire dal 2005 dalla Bruxelles II e II bis;

infine, vi è il regolamento (CE) n. 2201 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003

(cosiddetto Bruxelles II) relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale. Il regolamento, attualmente in vigore dal 2004, ha subito un aggiornamento nel 2005 per quello che concerne il riconoscimento delle sentenze tra la Santa sede e la Spagna, Italia e Malta. In materia di sottrazione dei minori, il regolamento integra la Convenzione de L'Aja e stabilisce tra l'altro: a) la competenza del giudice del Paese ove il minore risiedeva prima della sottrazione; b) l'esecutività delle decisioni emesse dal giudice competente provviste del cosiddetto certificato *standard* (titolo esecutivo europeo). Il regolamento rappresenta quindi uno strumento incisivo per la regolamentazione delle vicende riguardanti la sottrazione illecita di minore, nonostante, come tutti gli atti comunitari, sia direttamente applicabile solo tra i Paesi europei firmatari. Lo scopo è quello di uniformare la legislazione europea ed evitare il più possibile casi di contrasto giurisprudenziale che, alimentando le dispute tra genitori, altro non fanno che minacciare il sereno viluppo della psicologia del bambino;

considerato che:

in Italia le competenze istituzionali sono assegnate: 1) al Ministero della giustizia, che interviene mediante l'autorità centrale istituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile, nei casi di sottrazione (attiva e passiva) che coinvolgono sia italiani minori che stranieri, avvenuti tra l'Italia e quei Paesi nei quali è in vigore la convenzione de L'Aja. Il Dipartimento per la giustizia minorile è autorità centrale anche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II); 2) alla Direzione generale degli italiani all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: è competente per casi che non hanno avuto esecuzione a mezzo della Convenzione de L'Aja e per i casi che coinvolgano Stati non aderenti alla Convenzione di Bruxelles. Il Ministero, nei soli casi di sottrazione "attiva" di un minore italiano, può fornire assistenza consolare all'estero al genitore ed al minore italiani e, ove opportuno, sostenere le procedure avviate dai legali. 3) alle ambasciate italiane nel mondo: il console generale ha funzione di giudice tutelare per i minori italiani residenti nel suo territorio di competenza (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967);

nella maggioranza dei Paesi occidentali la sottrazione di minori viene considerata un reato di grave allarme sociale e la relativa fattispecie si fonda sulla violenza fisica o psichica, anche in termini di coartazione, subita dal minore. In Italia la relativa fattispecie (art. 574-*bis* del codice penale) non sembra ancora garantire sufficiente tutela. Anzitutto, come può evincersi dalla collocazione sistematica della norma (all'interno della sezione codicistica inerente ai delitti contro la famiglia, non certo contro la personalità o libertà individuale o, comunque, contro la persona): il bene giuridico protetto in questo caso non è la libertà del minore ma la potestà (oggi responsabilità) dell'altro genitore, al punto che il consenso dell'interessato non ha funzione discriminante ma meramente attenuante (ai sensi del comma 2, ovviamente in presenza di minore ultraquattordicenne). In secondo luogo, la previsione in 4 anni del massimo edittale di pena determina l'inapplicabilità dei principali e più efficaci mezzi di ricerca della prova: intercettazioni telefoniche e ambientali in primo luogo, nonché di misure cautelari custodiali, impegna il Governo:

- 1) a sostenere ogni iniziativa utile ad innalzare il massimo edittale di pena previsto all'art. 574-*bis* del codice penale ovvero a prevedere l'ammissibilità, per procedimenti inerenti a tale reato, di misure restrittive della libertà personale e della misura preventiva della custodia cautelare;
- 2) a promuovere la costituzione di un fondo dedicato al gratuito patrocinio per le vittime di sottrazione, tenuto conto che le spese per procedure giudiziarie all'estero sono insostenibili per tutti i cittadini che non appartengono ad una fascia di reddito privilegiata;
- 3) a definire nuovi trattati bilaterali promossi dal Ministero degli affari esteri con gli Stati aderenti e non aderenti alla Convenzione de L'Aja, perché la snellezza degli accordi tra due soli Paesi contraenti comporta un criterio di reciprocità a tutto vantaggio della rapida soluzione dei singoli casi e nell'interesse primario del minore;
- 4) ad agire in ambito europeo ed internazionale affinché siano previste sanzioni verso i Paesi inadempienti agli obblighi derivanti dalle convenzioni e siano studiate e messe in atto misure

diplomatiche e politiche adeguate al fine di indurre tali Stati ad un atteggiamento più collaborativo nell'esclusivo interesse dei bambini coinvolti;

5) ad elaborare e a diramare a tutte le ambasciate italiane nel mondo un protocollo di intesa sulle iniziative da intraprendere nel caso di sottrazione di un minore italiano. Di estrema importanza, in tale ambito, dovrà essere l'accompagnamento del genitore che tenta di esercitare il diritto di visita;

6) ad intensificare il controllo alle frontiere, affinché non vengano sottratti minori, nonostante divieti giudiziari di espatrio, attraverso frontiere ed aeroporti italiani;

7) a superare la bipartizione di competenze tra Ministero della giustizia e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tramite l'istituzione di un Comitato interministeriale per la sottrazione dei minori, diretto dal Garante per l'infanzia, che coordini l'attività da svolgere in ogni singolo caso e che ricopra il compito di autorità centrale dello Stato, così come definita dalla Convenzione de L'Aja.

(1-00480)

Interrogazioni

[CARDIELLO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 24 giugno 2015 è stato proclamato sindaco di Eboli Massimo Cariello e con lui l'intera assise comunale, a seguito dei risultati delle elezioni amministrative;

in data 1° luglio, con nota n. prot. 23046 a firma di un consigliere comunale, è stata richiesta la verifica delle situazioni di incompatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali *ex art. 63*, commi 4-6, del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, così come imposto dall'articolo 41;

nel corso del primo Consiglio comunale, il consigliere "anziano" ha invitato i consiglieri a comunicare le situazioni di incompatibilità, senza ricevere risposta alcuna e a chiusura della seduta è stato allertato il prefetto di Salerno;

al momento della proclamazione il sindaco di Eboli ricopriva, e ricopre tuttora, la carica di membro del consiglio generale e del consiglio direttivo del consorzio ASI (Area sviluppo industriale di Salerno);

il consorzio è un ente pubblico economico ed Eboli è uno dei Comuni consorziati con relativa quota di partecipazione, come disciplinato dallo statuto dell'ASI adeguato alla legge della Regione Campania del 13 agosto 1998, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 13/13 del 23 gennaio 2001;

in data 14 luglio 2015 la Prefettura di Salerno, con nota prot. pref. n. 0055095, ha chiesto notizie in merito;

in data 28 luglio la Prefettura di Salerno, senza avere alcun riscontro, con nota prot. pref. n. 0059196, ha chiesto nuovamente notizie in merito;

in data 31 luglio il responsabile del Settore tributi, con nota n. prot. 26570, ha evidenziato che il sindaco di Eboli e 6 consiglieri comunali su 24 (tra cui il presidente del Consiglio comunale) hanno cartelle esattoriali pendenti nei confronti dell'ente;

in data 17 agosto è stata indirizzata, con nota protocollata al presidente del Consiglio comunale, diffida ad adempiere ai fini della convocazione del Consiglio comunale *ex art. 69* del testo unico;

inoltre, in data 19 agosto l'avvocatura del Comune di Eboli, con nota prot. n. 28322, ha comunicato che un altro consigliere comunale ha un giudizio pendente nei confronti dell'ente;

in data 25 settembre, con note prot. n. 32757 e prot. n. 32755 a firma di un consigliere comunale, è stato chiesto al segretario comunale (quale organo sostitutivo e anti corruzione) a prendere provvedimenti in merito;

la Prefettura di Salerno, in data 28 settembre, ha inviato la nota prot. pref. n. 0074879, con cui si ribadisce la competenza del Consiglio comunale a contestare le situazioni di incompatibilità e ha sollecitato il presidente del Consiglio comunale ad adempiere tempestivamente tutti gli atti consequenziali;

in data 19 ottobre è stato convocato il Consiglio comunale avente all'ordine del giorno: "Incompatibilità consiglieri comunali commi 4-5-6 art. 63 Tuel";

il 23 ottobre il Consiglio non è stato insediato per mancanza del numero legale (presenti solo 7 consiglieri comunali su 24);
ritenuto che, a norma dell'articolo 41 del testo unico, tale controllo è obbligatorio prima di qualsiasi altro atto deliberativo, ma il Consiglio comunale ha proceduto a numerose votazioni di atti deliberativi, nel silenzio e nell'omissione di chi sapeva ma non ha dichiarato l'incompatibilità;
ritenuto altresì che:
il decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede, agli articoli 11 e seguenti, il divieto del cumulo di incarichi pubblici;
è compito delle istituzioni combattere l'evasione fiscale ed evitare il perpetrarsi di violazioni normative al fine di salvaguardare la dignità e la tutela degli enti comunali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di disporre le opportune verifiche volte ad accertare le responsabilità omissive degli organi preposti al controllo del Comune di Eboli e provvedere a ripristinare le situazioni di legalità, con tutti i provvedimenti di competenza che riterrà opportuno adottare.
(3-02320)

[BISINELLA](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

in data 27 ottobre 2015 un quotidiano veneto ("la tribuna di Treviso") ha riportato la notizia della diffusione nel Regno Unito di caramelle e patatine che riportano nel loro nome la dicitura "Prosecco";
i consorzi di tutela del noto vino trevigiano non sono ovviamente d'accordo rispetto all'utilizzo improprio di un nome in cui tutto il territorio ha investito molto ed a cui si legano i destini di migliaia di lavoratori impiegati nel settore;
gli stessi consorzi di tutela hanno già comunicato quanto accaduto al Ministero dello sviluppo economico, all'Interpol, all'Europol, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e Scotland Yard ed in più hanno annunciato l'intenzione di avviare un'azione legale contro chi ha utilizzato il nome "Prosecco" impropriamente;
nello specifico, secondo quanto riportato dal quotidiano, sono state commercializzate da Tesco, uno dei maggiori gruppi di distribuzione della Gran Bretagna, della patatine al gusto "Prosecco e Sambuco", mentre sul sito della società Sugar Sin vengono vendute delle caramelle gommose al gusto "Prosecco";
i 2 casi comunque non sarebbero che gli ultimi di una lunga serie; si annoverano infatti negli anni, tra gli altri, il "Prosecco Garibaldi" prodotto in Brasile, il Prosecco Vintage australiano, oltre ai vari "Brosecco", "T-secco", "Prosecco Casuale", "Prosejito", "Limonsecco", eccetera;
stando a quanto riportato, "Sistema Prosecco", ente che si occupa di combattere le contraffazioni del vino trevigiano o l'utilizzo improprio del nome per prodotti che nulla hanno con questo a che vedere, sborserebbe circa 150.000 euro all'anno per far fronte alla "battaglia giudiziaria" finalizzata alla tutela del marchio e del prodotto,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle problematiche esposte in premessa;
quali azioni intendano intraprendere per evitare la contraffazione e l'utilizzo improprio di un marchio simbolo dell'agroalimentare del *made in Italy*, che peraltro sta conoscendo ampi margini di crescita e di sviluppo, evitando di far gravare sugli stessi consorzi di tutela e quindi, in definitiva, sui produttori, i costi per difendere in sede giudiziaria il proprio lavoro.

(3-02321)

[CAPPELLETTI](#), [GIROTTI](#), [TAVERNA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [MANGILI](#), [DONNO](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [BOTTICI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che in data 3 febbraio 2015 la Provincia di Venezia ha rilasciato la determina n. 333/2015 di non assoggettamento alla procedura di VIA (valutazione impatto ambientale) dell'ampliamento del deposito di oli minerali mediante realizzazione di uno stoccaggio di GPL di 9.000 metri cubi proposto dalla società Costa bioenergie Srl

situato a 300 metri dal centro storico di Chioggia, condizionando il provvedimento "all'approvazione da parte dell'autorità competente delle necessarie varianti conseguenti all'introduzione del traffico di navi gasiere alla struttura organizzativa e gestionale del porto, emergenti al piano di sicurezza";

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

in data 2 ottobre 2015, presso la stazione dei Carabinieri di Chioggia sottomarina è stato depositato un apposito esposto;

nel verbale del comitato tecnico regionale del 30 giugno 2014 per l'integrazione dell'esame preistrutturario del rapporto preliminare di sicurezza, fase "nulla osta" di fattibilità, per la realizzazione di un nuovo deposito costiero di GPL a Chioggia, località Val da Rio, si analizzavano le distanze delle strutture più vicine al deposito GPL: 1) a distanza inferiore di 500 metri dall'ex cittadella della giustizia si trovano la stazione ferroviaria e il supermercato Eurospin; 2) a distanza tra i 500 e 600 metri, si trovano lo stadio Ballarin, il cimitero, la biblioteca e le scuole elementari. Inoltre, il verbale evidenziava che il gruppo di lavoro ritiene che il deposito avesse un elevato livello di sicurezza, ma andasse vincolato a varie prescrizioni ulteriori da recepire nel progetto particolareggiato;

nel verbale del comitato tecnico regionale n. 1359 del 2 settembre 2014 si leggeva che "nella valutazione della destinazione d'uso di terreni in prossimità di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, ad integrazione dei criteri di compatibilità esposti nel decreto ministeriale del 15 maggio 1996, le autorità preposte alla pianificazione territoriale ed urbanistica debbano tenere in debita considerazione la presenza o la previsione di elementi particolarmente vulnerabili soggetti a grandi affollamenti, ovvero stante il grado d'incertezza delle analisi delle frequenze e della magnitudo degli scenari incidentali, si auspica che non venga utilizzato un approccio esclusivamente di tipo deterministico nella pianificazione territoriale. Inoltre, la destinazione di aree a possibile grande affollamento, anche se compatibili, in prossimità di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, rende indispensabile un'accurata pianificazione dell'emergenza esterna";

la Capitaneria di porto di Chioggia in data 18 giugno 2014 con nota n. 0011913 affermava che attualmente nel porto di Chioggia era autorizzata la movimentazione di gas GPL (classe 2) solo in colli e in quantità molto limitate, come da ordinanza n. 60/1999 della Capitaneria stessa;

inoltre, la Capitaneria asseriva che la valutazione sulla realizzabilità del progetto avrebbe dovuto essere effettuata nell'ambito di una proposta di variante al piano regolatore portuale, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994;

il Comune di Chioggia, con nota n. 41898 del 10 settembre 2012 firmata dal dirigente all'urbanistica, nel riconfermare il parere favorevole precedentemente comunicato alla Regione Veneto, con nota n. 30350 del 10 giugno 2009, riteneva doveroso ed importante precisare che l'installazione e l'esercizio del deposito costiero per i carburanti nella zona portuale di Val da Rio non doveva comportare la costituzione di una fascia di rispetto e/o vincolo di edificabilità tale da compromettere le previsioni dell'amministrazione comunale per la realizzazione del nuovo mercato ittico nell'area adiacente al sito in cui sorge il deposito costiero della società;

il Comune di Chioggia con nota n. 28369 del 16 giugno 2014, firmata dal dirigente all'urbanistica, comunicava di non poter partecipare alla conferenza dei servizi, convocata dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 10828 del 4 giugno, per l'autorizzazione all'ampliamento del deposito costiero di prodotti energetici ad uso commerciale, confermando altresì il proprio parere favorevole alla richiesta di ampliamento a condizione che fossero risolte le problematiche di cui alle sanatorie edilizie in corso e al rispetto delle condizioni espresse nella nota n. 41898 del 10 settembre 2012;

il Comune, con nota n. 38997 del 22 agosto 2014 firmata dal dirigente all'urbanistica, comunicava che con l'adozione della delibera di Giunta n. 136 del 19 giugno 2013 era stato individuato un nuovo sito denominato "Aleghero" per l'ubicazione del mercato ittico all'ingrosso e che pertanto non sussistevano più le condizioni poste nel precedente parere, espresso con nota n. 41898 del 10 settembre 2012, indicanti che "l'installazione e l'esercizio del deposito costiero per i carburanti nella zona portuale di Val da Rio, non deve comportare la costituzione di una fascia di rispetto e/o vincolo di edificabilità tale da compromettere le previsioni dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione del nuovo

mercato ittico nell'area adiacente al sito in cui sorge il deposito costiero della società in oggetto"; il Comune, con nota n. 8979 del 3 marzo 2015 firmata dal dirigente all'urbanistica, comunicava di non poter partecipare alla seconda conferenza dei servizi, convocata dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 3061 del 16 febbraio 2015, per l'autorizzazione all'ampliamento del deposito costiero di prodotti energetici ad uso commerciale da tenersi il 3 marzo 2015 presso lo stesso Ministero e confermava i pareri precedentemente espressi in data 16 giugno 2014, prot. n. 28369, e in data 22 agosto 2014, prot. n. 38997;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

nel verbale del comitato tecnico regionale del 30 giugno 2014, nell'elencare le distanze dagli altri edifici circostanti, non si citava o si ometteva che a 300 metri sono situate le prime abitazioni del centro storico di Chioggia;

nel piano della sicurezza ed evacuazione non si evinceva il coinvolgimento dei residenti nel centro storico di Chioggia (circa 10.000 abitanti) che, invece, è fondamentale anche in virtù della conformazione edilizia del centro storico dove l'eventuale incendio di alcune abitazioni potrebbe facilmente propagarsi agli altri edifici contigui;

il Comune di Chioggia pare essere contraddittorio in merito alla scelta che ha portato ad individuare la futura ubicazione del mercato ittico all'ingrosso, richiamando in data 22 agosto 2014 la delibera di Giunta n. 136/2013 già in essere quando il Comune stesso, con la seconda nota n. 28369 del 16 giugno 2014, ha confermato il problema delle distanze dal deposito di GPL,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non considerino anomalo che la Provincia di Venezia ritenga di non assoggettare il progetto alla procedura di VIA pur riguardando una zona collocata in piena laguna di Venezia, a 300 metri dal centro urbano di Chioggia nonché in un'area sottoposta a salvaguardia di Venezia e al piano di area della laguna e dell'area veneziana;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere per risolvere le problematiche connesse al traffico navale all'interno del porto di Chioggia che, a giudizio degli interroganti, verrà condizionato dal transito delle navi gasiere in ingresso dal porto di Chioggia, nonché al grado di pericolo per la navigazione di tali navi che transiteranno a poche decine di metri dal centro abitato;

se non ritengano opportuno attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per impedire che il deposito di GPL da 9.000 metri cubi sia situato a circa 300 metri dal centro storico di Chioggia, che in caso di evento verrebbe irrimediabilmente devastato;

se non ritengano opportuno attivarsi, per quanto di propria competenza, al fine di predisporre un piano di sicurezza e di evacuazione, anche via acqua verso la laguna, che consenta agli abitanti del centro storico di Chioggia di mettersi in salvo, in caso di necessità, nel minor tempo possibile;

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover verificare le motivazioni per cui, nonostante i pareri non positivi espressi dalla Capitaneria di porto di Chioggia che specifica che la movimentazione di gas GPL può essere effettuata solo in colli e in quantità molto limitate come da ordinanza n. 60/1999, sia stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione del deposito GPL;

se intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, con l'amministrazione coinvolta al fine di verificare le motivazioni che hanno determinato la mancata partecipazione alle conferenze dei servizi indette in merito ad un'autorizzazione di importanza strategica essenziale per il futuro del porto di Chioggia e per l'intera economia e sicurezza della città.

(3-02322)

[TAVERNA](#), [AIROLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [COTTI](#), [DONNO](#), [FUCKSIA](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

dagli organi di stampa si apprende che nelle scorse settimane l'Istituto superiore di sanità (ISS) ha inviato ai Ministeri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché al procuratore capo di Roma la relazione sul funzionamento dei motori *diesel* e sui filtri antiparticolato (Fap) che dovrebbero

contenere particelle inquinanti (da un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 15 ottobre 2015); l'8 luglio 2015 il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, aveva inviato una lettera ai citati Ministeri, affermando che le indagini dei pubblici ministeri di Roma "confermano" tutti i dubbi sui filtri antiparticolato (Fap), montati sulle auto *diesel* per ridurre le emissioni. Il Fap, scrive Pignatone, "oltre a immettere nell'aria altre sostanze nocive, determina la trasformazione del particolato in nanoparticolato, ossia polveri sottilissime non misurate dai dispositivi di monitoraggio in uso, ma ben più nocive per la salute umana. (...). La normativa di settore è stata scritta chiaramente per consentire l'omologa di sistemi tipo Fap" ("il Fatto Quotidiano" del 24 settembre 2015) e ha penalizzato altri sistemi;

il rilascio delle omologhe (autorizzazioni) dei Fap è avvenuto per anni, e risulta agli interroganti che avvenga ancora, senza alcuna verifica del corretto funzionamento dei suddetti sistemi nel lungo periodo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come quello della salute, non risultano aver mantenuto alcuna interlocuzione con quello dei trasporti nella fase di attuazione della normativa. Non esiste presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alcuno studio specifico relativo all'impatto concreto dei filtri antiparticolato sulla qualità dell'aria e sulla salute umana;

il procuratore capo di Roma avrebbe avvertito i Ministri della possibilità che auto *diesel* vendute come ecologiche inquinino in realtà più delle altre, per effetto di decreti legislativi applicati in modo scorretto dal Ministero dei trasporti e per un disinteresse dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

risulta agli interroganti che la citata relazione dell'ISS confermerebbe i rischi per la salute dei cittadini, in quanto i criteri di omologazione a livello europeo delle macchine *diesel* non sarebbero allineati alle esigenze ambientali; i filtri, in realtà, non abbassano le emissioni, si limitano a sminuzzare il Pm10 producendo particelle inquinanti più sottili (Pm2,5 o inferiori) e pericolose per la salute. Finora tali polveri non erano rivelate dalle centraline sparse per l'Italia, pertanto si sono prodotte particelle inquinanti non riscontrate. Tutte le statistiche sull'inquinamento urbano diffuse in questi anni sono false: metà del parco auto e tutti gli autobus in città sono *diesel*. Quanto alle omologazioni dei filtri antiparticolato, l'Istituto superiore di sanità richiede controlli più stringenti da adesso in poi;

considerato che:

a partire dal 1991 l'Unione europea ha emanato una serie di direttive finalizzate a ridurre l'inquinamento ambientale prodotto dai veicoli. Sulla base di queste normative sono state individuate diverse categorie di appartenenza a cui fanno capo i veicoli prodotti dalle case automobilistiche (direttiva 2007/46/CE; regolamento 715/2007/CE; regolamento 443/2009/CE); nel 2008 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato 2 decreti per ridurre l'inquinamento provocato dalle auto *diesel*, autorizzando l'uso dei filtri antiparticolato (decreto ministeriale 25 gennaio 2008, n. 39; decreto ministeriale 1° febbraio 2008, n. 42); si apprende da notizie di stampa ("liberoquotidiano" del 24 settembre 2015) che secondo quanto riferito ai magistrati dall'ingegner Fabio Romeo della Direzione generale per le valutazioni ambientali, dal 2008 il Ministero dell'ambiente "si è limitato a eleggere i Fap a tecnologia ufficiale per l'Italia" e "una volta preso atto che esistevano prototipi di filtro in grado, secondo i costruttori, di abbattere la massa di particolato, l'attività del ministero è consistita nel cercare di creare una procedura perché potessero essere verificati gli effetti dei suddetti filtri e potessero essere omologati". I produttori sono fondamentalmente due, scrive la Procura: "Pirelli Eco Technology e Iveco Spa". Inoltre il quotidiano osserva che ne consegue "che Pirelli è praticamente diventata subito monopolista di un mercato dei filtri che valeva 20 miliardi di euro. Ma, come segnalano gli inquirenti romani, che nel 2014 hanno ereditato un'indagine della Procura di Terni che coinvolge cinque dirigenti del dicastero dei trasporti, mentre il ministero concedeva l'omologazione ai Fap di Pirelli e Iveco senza la prova di durabilità, la negava al sistema 3D di Dukic Day dream, che invece aveva sviluppato un sistema in grado di resistere al tempo e all'usura";

considerato, inoltre, che:

il 18 settembre 2015 l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (EPA) ha accusato la Volkswagen di aver installato *software* illegali sulle auto per alterare i *test* sulle emissioni, che hanno consentito alle vetture *diesel* di produrre una quantità di gas NOx 40 volte superiore ai limiti consentiti. Di conseguenza, ha ordinato il ritiro di circa 482.000 auto Volkswagen e Audi vendute negli Stati Uniti dal 2008. Il 22 settembre 2015 la Volkswagen ha ammesso che il *software* poteva essere stato installato su 11 milioni di vetture *diesel*. Ciò potrebbe comportare una multa fino a 18 miliardi di dollari e azioni da parte dei consumatori e dei portatori di interesse, oltre che degli azionisti;

la Commissaria europea per il mercato interno, industria, imprenditoria e piccole e medie imprese, Elżbieta Biedzińska, nell'ambito di una dichiarazione sulle emissioni inquinanti, rilasciata lo scorso 24 settembre 2015, ha espresso la posizione della Commissione europea sulla vicenda Volkswagen: "Tolleranza zero nei confronti delle frodi e rispetto rigoroso delle norme UE". Ha inoltre invitato, a nome della Commissione europea, tutti gli Stati membri ad intraprendere gli accertamenti del caso e a riferirne alla Commissione (Servizio Studi del Senato, Nota su atti dell'Unione europea, n. 25);

Germania, Francia, Italia e Corea del Sud hanno annunciato l'avvio di inchieste nazionali;

le Commissioni riunite 10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato hanno avviato l'esame dell'affare assegnato riguardante "La vicenda Volkswagen e le ricadute della stessa sui consumatori, sul mercato e sull'ambiente", (atto senato n. 616), in merito al quale ha avuto inizio un ciclo di audizioni informali dei diversi soggetti interessati e più direttamente coinvolti, al fine di acquisire utili elementi informativi;

la lettera del procuratore capo di Roma e la relazione dell'Istituto superiore di sanità svelerebbero che, come in Germania, anche in Italia, le emissioni dei motori *diesel* mettono in serio rischio la salute dei cittadini e l'equilibrio ambientale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali iniziative urgenti siano state intraprese, a seguito delle segnalazioni ricevute dalla procura di Roma e dall'Istituto superiore di sanità;

quali provvedimenti, di propria competenza, intenda assumere per evitare che dal funzionamento dei motori *diesel* possano derivare danni alla salute dei cittadini.

(3-02323)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ROMANO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -*

(4-04744)

(Già 3-02165)

[COMPAGNONE](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali -* Premesso che:

nel territorio dell'Unione europea insistono circa 300.000 ettari di superficie coltivata ad agrumi, i quali rappresentano un'importantissima risorsa per l'economia di intere regioni che si affacciano sul Mediterraneo;

nei Paesi dell'Unione si registra da tempo l'importazione di agrumi provenienti dal Sudafrica;

dai dati in nostro possesso risulta che in quel Paese si è manifestata una malattia il "Citrus Black Spot" (macchia nera degli agrumi), non presente sul territorio dell'Unione europea;

i produttori di agrumi hanno a più riprese mostrato preoccupazione per l'importazione di agrumi dal Sudafrica poiché questo significherebbe rischiare di far arrivare in Europa un agente patogeno assai pericoloso per le piante e mettere a repentaglio i raccolti di oltre 10 milioni di tonnellate di agrumi;

la Commissione europea si era impegnata a bloccare le importazioni se fosse stato raggiunto il numero di 5 intercettazioni di partite di agrumi contaminati provenienti dal Sudafrica, ma il numero è stato superato, essendo state intercettate ben 10 partite senza che le misure di blocco siano state applicate;

a fronte di questo, la stessa Commissione nei giorni scorsi ha lanciato nuove proposte per garantire la salute delle piante prevedendo per i produttori comunitari nuovi adempimenti burocratici, nuovi controlli, ulteriori costi per le imprese europee, senza fornire risposte rassicuranti, però, sul tema della

sicurezza delle importazioni;

in Italia, annualmente, vengono importati oltre 43 milioni di chilogrammi di agrumi sudafricani e la malattia "della macchia nera" potrebbe essere facilmente introdotta nelle zone oggi indenni, attraverso i frutti malati;

tutto questo accade mentre molti Paesi mantengono ancora le frontiere chiuse per i prodotti italiani ed europei e mentre l'Europa continua ad permettere l'ingresso di qualunque prodotto, anche quando sussisterebbero oggettive condizioni, ma anche i rischi per bloccare le importazioni di prodotti portatori di malattie per le piante;

grande è il timore che il sistema di controllo europeo si mostri inadeguato per scongiurare il rischio di contagio e dopo le rovinose esperienze della "tristezza degli agrumi", della "cinipide del castagno", della "Xilella degli ulivi", della batteriosi del kiwi e di altri agenti patogeni che stanno mettendo a dura prova la frutticoltura europea, adesso si debba affrontare anche il "Citrus black spot",

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda porre in essere nei confronti della Commissione europea perché, stante il numero di intercettazioni di frutti contaminati, vengano bloccate le importazioni di agrumi dal Sudafrica;

se non ritenga urgente potenziare i controlli, attraverso i Servizi fitopatologici regionali, nei punti strategici del Paese che possono costituire la porta d'ingresso degli agrumi sudafricani;

quali altre utili iniziative intenda assumere per far sì che il sistema dei controlli non venga vulnerato da ritardi o inefficienze.

(4-04745)

[ARACRI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la fondazione IFEL, Istituto per la finanza e l'economia locale, è stata costituita in data 16 marzo 2006 conformemente con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha attribuito all'ANCI "l'obbligo di proseguire i servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei Comuni, nonché per agevolare i processi telematici d'integrazione nella pubblica amministrazione e assicurare il miglioramento dell'attività di Informazione ai contribuenti";

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, ha previsto la costituzione, da parte dell'ANCI, di un soggetto di diritto privato, senza finalità di lucro, avente patrimonio e contabilità distinti da quelli di quest'ultima, il cui ordinamento sia determinato con statuto approvato dall'ANCI, previa comunicazione al Ministero;

l'ANCI ha, conseguentemente, costituito l'IFEL che è succeduta, come previsto dal decreto ministeriale citato, in tutti i rapporti attivi e passivi del consorzio ANCI-Cnc per la fiscalità locale, costituito in data 22 febbraio 1994 a seguito del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con cui è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

nel decreto era previsto l'obbligo, da parte dei Comuni, di versare al consorzio ANCI-Cnc lo 0,6 per mille sul gettito dell'ICI;

tale contributo è stato elevato, a partire dall'anno d'imposta 2008, allo 0,8 per mille come previsto dal comma 251 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011), ha incrementato, ulteriormente, il contributo all'1 per mille al fine di individuare i fabbisogni *standard* dei Comuni;

l'art 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha rideterminato il contributo nella

misura dell'0,8 per mille a partire dall'anno d'imposta 2012;

il succitato articolo 4, comma 3, recitava testualmente: «Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui all'articolo 1, comma 1"»;

in sede di conversione del medesimo decreto-legge, il comma 3 dell'art. 4 è stato così sostituito: «Per l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,8 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate»;

attraverso tale modifica, la variazione dell'aliquota per il 2012 e per gli anni 2013 e 2014 non è più riferita al decreto ministeriale 22 novembre 2005, bensì al decreto legislativo n. 504 del 1992 che stabiliva il contributo obbligatorio dello 0,6 per mille a carico dei Comuni;

l'art 1, comma 386, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), ha nuovamente rideterminato, per gli anni 2013 e 2014, il contributo citato nella misura dello 0,6 per mille a seguito di un acceso dibattito in seno alla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati in sede di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come riportato;

considerato che:

per assicurare la continuità dei versamenti all'IFEL, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con provvedimento prot. n. 2012/76028, ha previsto che la struttura di gestione attribuisse direttamente alla fondazione il contributo dovuto, previa trattenuta a carico della quota IMU spettante ai Comuni;

alla stessa IFEL sono state versate somme per circa 38 milioni di euro di ICI non attribuita ai Comuni, per erronee indicazioni del contribuente;

il decreto ministeriale per l'istituzione dell'IFEL prevede che vi siano le seguenti prerogative: un comitato di garanzia presieduto dal presidente dell'ANCI o da un suo delegato, un comitato di gestione, che i membri del comitato di garanzia siano scelti dal presidente dell'ANCI, che il comitato di gestione, di cui fa parte di diritto il segretario generale dell'ANCI, sia scelto dall'ANCI stessa e che l'ANCI possa affidare a soggetti terzi l'espletamento di taluni servizi;

il TAR del Lazio, con sentenza n. 03048/2012 in merito al ricorso proposto da ANCI e da UPI contro l'ISTAT per impugnare la loro inclusione nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, ha respinto tale ricorso ritenendo che l'attività dell'ANCI ha evidenti riflessi sulla spesa pubblica poiché essa non ha entrate proprie ma agisce esclusivamente con i contributi versati dagli enti associati e con i finanziamenti assicurati dallo Stato. La sentenza ha altresì evidenziato che il costo sostenuto dagli enti locali e dallo Stato per mantener in vita le due associazioni è talmente documentato che ragioni di prevalente interesse pubblico impongono di intervenire, soprattutto nell'attuale periodo di grave e perdurante crisi economica, introducendo restrizioni e controlli nei confronti di soggetti che beneficiano di ingenti contributi e finanziamenti pubblici, si chiede di sapere:

se il consorzio ANCI-Cnc e l'IFEL abbiano attuato, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, i servizi finalizzati alla formazione e gestione dell'anagrafe dei contribuenti tenuti al versamento dell'ICI, e se abbiano assicurato un'adeguata e sistematica informazione al Ministero dell'economia in

termini di dati ed elaborazioni e ogni elemento utile per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e in quale misura tali informazioni abbiano effettivamente facilitato i contribuenti nell'assolvimento dei loro obblighi tributari;

se risulti vero che l'IFEL finanzia direttamente progetti dell'Associazione nazionale Comuni italiani attraverso le sue società, violando le norme comunitarie e nazionali relativamente all'evidenza pubblica;

se corrisponda al vero che l'ANCI abbia trasferito, di recente, 40 dei suoi dipendenti presso l'IFEL scaricando sulla fondazione costi impropri e se tali trasferimenti siano stati attuati a seguito di una modifica statutaria tesa a riversare su IFEL progetti precedentemente affidati ad ANCI da parte del Governo e dei Ministeri competenti, alterando le finalità indicate dal decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modifiche e integrazioni;

se risulti vero che dipendenti assunti da IFEL siano stati distaccati presso strutture periferiche di ANCI ed in particolare all'ANCI regionale Calabria con costi rimasti a carico della fondazione;

se corrisponda al vero che tutte le assunzioni di personale presso IFEL siano avvenute per chiamata diretta, che molti risultino essere provenienti da Poggio Moiano (Rieti) e altri siano parenti di dipendenti o collaboratori di ANCI;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario attivare, anche interessando con atti di competenza la Corte dei conti, una verifica della gestione dell'ente, per accertare eventuali danni patrimoniali o, comunque, fatti non idonei afferenti alla gestione di risorse pubbliche;

se non ritenga, alla luce degli scarsissimi risultati conseguiti da IFEL, della scarsa utilità dei servizi resi ai Comuni e della totale e assoluta mancanza di informazione ai contribuenti, intervenire per l'abolizione dell'obbligatorietà del contributo dovuto all'IFEL.

(4-04746)

[VIZZA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 2014, n. 143), impone a tutte le pubbliche amministrazioni di tagliare del 50 per cento la spesa per locazioni passive, pena il taglio dei capitoli di spesa correnti per una cifra corrispondente;

l'Agenzia delle entrate ha comunicato che, anziché iniziare da subito a mettere in campo un progetto di razionalizzazione degli immobili allocati nelle città, ottimizzando il numero degli stessi, chiuderà 53 uffici del territorio un risparmio di 5 milioni di euro su 50 complessivi;

conseguentemente all'attuazione del citato decreto-legge da parte dell'Agenzia delle entrate, si è determinata la chiusura dell'ufficio dell'agenzia delle entrate di Ostuni (Brindisi), e ciò nonostante le rimostranze dell'amministrazione comunale e la disponibilità della stessa a trovare soluzioni alternative;

la chiusura dell'ente rappresenta a parere dell'interrogante un gravissimo danno, non solo per i cittadini ostunesi, ma per tutti i contribuenti dei comuni che orbitano intorno agli uffici di Ostuni, che si trovano privati, di fatto, di un servizio propedeutico, anche di carattere informativo, per l'assolvimento degli obblighi fiscali;

tutto questo si traduce in un disagio enorme tanto per i lavoratori, che saranno costretti a spostarsi di diversi chilometri per raggiungere la nuova sede di lavoro, quanto per i cittadini e per l'intero bacino di utenza dell'ufficio, che abbraccia i sette comuni di Fasano, Cisternino, Ceglie Messapica, San Vito dei Normanni, Carovigno, San Michele Salentino, oltre a diverse frazioni ancor più penalizzate, in quanto molto distanti dalla prima sede utile dell'Agenzia,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia intraprendere per sopperire ai problemi logistici che si verranno a creare nel Comune di Ostuni e nei comuni limitrofi a seguito della chiusura dell'ufficio dell'agenzia delle entrate.

(4-04747)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le

Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02320, del senatore Cardiello, sulle situazioni di incompatibilità degli amministratori del Comune di Eboli (Salerno);

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02321, della senatrice Bisinella, sulla contraffazione del marchio "Prosecco" in alcuni prodotti venduti nel Regno Unito;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02323, della senatrice Taverna ed altri, sui danni per la salute dei cittadini derivanti dal malfunzionamento dei motori *diesel*;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02322, del senatore Cappelletti ed altri, sulla realizzazione di un deposito di gpl nel porto di Chioggia (Venezia).

